

NICOLA VINCENZO CAPORALE

Conoscere e salvaguardare i diritti degli animali



© Copyright 2001-2003 Nicola Vincenzo Caporale

INDICE

Nota di copyright.....	8
Per non dimenticare.....	9
Capitolo 1.....	10
La polizia giudiziaria.....	10
L'intervento della polizia giudiziaria	10
La denuncia	10
La querela	10
Il referto	11
Schema di denuncia penale	11
Articolo 55 Codice Procedura penale - Funzioni della polizia giudiziaria	11
Articolo 57 Codice Procedura penale - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria	12
Art. 5 Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sulla polizia municipale)	12
Capitolo 2.....	13
La normativa sulla tutela degli animali	13
Competenza del giudice di pace	13
Maltrattamento di animali	13
Articolo 727 Codice Penale - Maltrattamento di animali	13
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	14
Articolo 638 Codice Penale - Uccisione o danneggiamento di animali altrui	14
Omessa custodia e malgoverno di animali	14
Articolo 672 Codice Penale - Omessa custodia e malgoverno di animali	14
Illeciti previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773	15
Tabella illeciti	15
Capitolo 3.....	16
Giurisprudenza.....	16
Maltrattamento animali	16
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	24
Omessa custodia e malgoverno	25
Responsabilità per omessa custodia	27
Capitolo 4.....	31
Animali d'affezione e randagismo	31
Obblighi dei proprietari o dei detentori di un cane	31
Richiesta di iscrizione all'anagrafe canina regionale	31
Modello per la richiesta di iscrizione all'anagrafe canina regionale	31
Modello denuncia di scomparsa di animale	32
Modello denuncia variazione possesso cane	32
Modello denuncia di cessione di animale	33
Modello denuncia di morte del cane	33
Modello di comunicazione ritrovamento o restituzione del cane	34
Modello di richiesta cancellazione dall'anagrafe canina	34
Illeciti	35
Giurisprudenza	35
Anagrafe canina	35
Proprietario di animali e responsabilità civile	36
Servizi pubblici	47
Capitolo 5.....	48
Animali in condominio	48
Introduzione	48

Regolamento di condominio	48
Animali domestici negli appartamenti	48
Art. 844 Codice Civile - Immissioni	48
Art. 1138 Codice Civile - Regolamento di condominio	49
Art. 2052 Codice Civile - Danno cagionato da animali	49
Art. 659 Codice penale - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone	49
Giurisprudenza.....	50
Allontanamento di animali molesti	50
Detenzione di animali domestici negli appartamenti	50
Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone	52
Capitolo 6.....	54
Combattimenti.....	54
Art. 718 Codice Penale - Esercizio di giochi d'azzardo	54
Art. 719 Codice Penale - Circostanze aggravanti	54
Art. 720 Codice Penale - Partecipazione a giochi d'azzardo	54
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (estratto)	54
Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche	54
Capitolo 7.....	56
Vivisezione.....	56
Introduzione	56
La protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali	58
Tabella illeciti	59
Giurisprudenza.....	63
Capitolo 8.....	65
Giurisprudenza – Varie.....	65
Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita	65
Caccia con mezzi vietati	66
Commercio o detenzione per il commercio di fauna selvatica	67
Danni cagionati da animali	68
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura	69
Esercizio della caccia con richiami vietati	70
Esposizione in pubblico di animali	77
Gare di tiro al piccione	77
Giocchi con animali	79
Igiene degli abitati e delle abitazioni	80
Inosservanza di provvedimenti	81
Introduzione nei parchi nazionali di armi, esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura	81
Mezzi e strumenti utilizzati per addestrare gli animali	83
Nozione di animale sotto il profilo giuridico	83
Protezione degli animali nei trasporti internazionali e nazionali	83
Uccellazione	83
Uccisione immotivata di animali	86
Uso di esche o bocconi avvelenati	88
Uso di richiami vivi	88
Uso di sostanze anabolizzanti	92
Capitolo 9.....	96
Normativa statale.....	96
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116	96

Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.	96
Legge 2 dicembre 1998, n. 434.	103
"Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo"	103
Legge 14 agosto 1991, n. 281.	104
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo	104
ORDINANZA 21 dicembre 2001	108
Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici.	108
ORDINANZA 24 dicembre 2002	110
Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici (G.U. n. 15 del 20-1-2003)	110
L. 12 giugno 1931, n. 924	112
Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli).	112
Legge 12 ottobre 1993, n. 413	113
Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale	113
L. 11 febbraio 1992, n. 157	115
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.	115
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146.	143
"Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"	143
CIRCOLARE del Ministro della Salute 5 novembre 2001, n. 10	148
Capitolo 10.....	151
NORMATIVA REGIONALE	151
Abruzzo.....	151
Circ. 10 marzo 1992, n. 9	151
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281).	151
Delib.G.R. 24 febbraio 1993, n. 874.	153
Criteri e modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvaticiti.	153
L.R. 21 settembre 1999, n. 86	154
Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.	154
O.P.G.R. 13 giugno 1986, n. 52.	167
Istituzione anagrafe canina e lotta al randagismo.	167
Basilicata.....	171
L.R. 25 gennaio 1993, n. 6.	171
Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo - Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione.	171
CALABRIA	177
D.M. 14 ottobre 1996	177
Norme in materia di affidamento dei cani randagi	177
L.R. 5 maggio 1990, n. 41	180
Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali.	180
L.R. 3 marzo 2000, n. 4.	190
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali"	190
CAMPANIA	193
L.R. 27 aprile 1990, n. 23.	193

Norme per diminuire il fenomeno del randagismo	193
EMILIA-ROMAGNA	194
L.R. 7 aprile 2000, n. 27	194
Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina	194
L.R. 25 febbraio 1988, n. 5	206
Norme per il controllo della popolazione canina	206
FRIULI-VENEZIA GIULIA	219
D.P.G.R. 5 giugno 1991, n. 0271/Pres.	219
Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo.	
Istituzione dell'anagrafe canina	219
L.R. 4 settembre 1990, n. 39	229
Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina	229
LAZIO	236
L.R. 21 ottobre 1997, n. 34	236
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo	236
LIGURIA.....	247
L.R. 22 marzo 2000, n. 23	247
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo	247
LOMBARDIA	260
L.R. 8 settembre 1987, n. 30	260
Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica	260
Ord. 15 giugno 2000, n. 15394	263
Ordinanza contingibile ed urgente a fini di igiene e sanità pubblica finalizzata alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833	263
MARCHE	265
Delib.G.R. 25 luglio 2000, n. 1593 ME/VET	265
Linee guida concernenti le modalità e i termini relativi all'identificazione dei cani, che prevedono il passaggio progressivo della tecnica del tatuaggio alla tecnica del controllo elettronico	265
L.R. 20 gennaio 1997, n. 10	266
Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo	266
L.R. 20 febbraio 1995, n. 17	276
Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi	276
L.R. 18 marzo 1997, n. 25	279
Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani	279
L.R. 3 aprile 2000, n. 26	280
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 «Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»	280
L.R. 19 luglio 1992, n. 30	283
Modifica della L.R. 29 marzo 1983, n. 8 in applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo	283
L.R. 29 dicembre 1997, n. 74 (1)	284
Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 «Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»	284
Reg. 19 maggio 1998, n. 49	285

Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.	285
Reg. 21 maggio 1999, n. 53	290
Modifica al Reg. 19 maggio 1998, n. 49 concernente: «Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni». (1).....	290
MOLISE	291
L.R. 4 marzo 1992, n. 11	291
Norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina.....	291
PIEMONTE	297
L.R. 13 aprile 1992, n. 20	297
Istituzione dell'anagrafe canina. (1).....	297
L.R. 26 luglio 1993, n. 34	300
Tutela e controllo degli animali da affezione (1).....	300
PUGLIA.....	306
L.R. 3 aprile 1995, n. 12.....	306
Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. (1)	306
L.R. 31 luglio 1996, n. 15	313
Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. (1)	313
SARDEGNA.....	314
D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1	314
Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo. (1)	314
L.R. 18 maggio 1994, n. 21.....	329
Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina (1)	329
SICILIA	339
Circ.Ass. 16 ottobre 2000, n. 1033.....	339
Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. Direttive. (1).....	339
L.R. 3 luglio 2000, n. 15	341
Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione	341
del randagismo (1)	341
TOSCANA.....	353
L.R. 8 aprile 1995, n. 43.....	353
Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. (1)	353
L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.....	362
Modifiche ed integrazioni della L.R. 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo". (1).....	362
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	365
L.P. 15 maggio 2000, n. 9.....	365
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo. (1)	365
UMBRIA	376
Delib.G.R. 14 giugno 1995, n. 4433	376
Indirizzi tecnici alle U.S.L., prima applicazione della L.R. 19 luglio 1994, n. 19 «Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo». (1)	376

L.R. 19 luglio 1994, n. 19	379
Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo. (1)	379
L.R. 12 luglio 1988, n. 20	385
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43.	
Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo. (1)	385
VALLE D'AOSTA	386
L.R. 28 aprile 1994, n. 14	386
Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. (1)	386
VENETO	402
Circ.P.G.R. 10 maggio 1994, n. 11	402
L.R. 28 dicembre 1993, n. 60. (1)	402
L.R. 28 gennaio 1985, n. 12	406
Norme per la lotta e la profilassi permanente della rabbia. (1)	406
L.R. 28 dicembre 1993, n. 60	408
Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. (1)	408
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213	417
Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale in applicazione della delega di cui alla legge 17 dicembre 1997, n. 433	417

Nota di copyright

Copyright © 2001-2003 NicolaVincenzo Caporale. Tutti i diritti riservati.

In copertina: Foto di Nicola Vincenzo Caporale

Questa versione è distribuita gratuitamente.

Ogni cura è stata posta nella raccolta della documentazione contenuta in questo manuale. Tuttavia l'autore non si assume alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa.

A mia moglie Assunta, per avermi sostenuto nella stesura di questo manuale.

Per non dimenticare

La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali. **Mohandas K. Gandhi**



Fratelli,
I vostri occhi non hanno mai visto il sole.
La vostra pelle non conosce
le carezze del soffio del vento.
I vostri occhi hanno visto il rosso fuoco
negli occhi della belva umana.
La vostra pelle ha conosciuto l'odore della morte
che si diffondeva dalle mani della belva umana.
Ho visto nei vostri occhi l'innocenza di un bambino
E nella vostra pelle la dolcezza di una donna.
Ora Prati verdi sorvolerete
E carezze dal vento riceverete.

N.V. Caporale

La Nuova Valle

La quiete avvolge la valle,
compagna delle tue gioconde corse.
Il suo amico ora non insegue più
le foglie cadute dagli alberi e trasportate giù per i pendii.
La valle ieri giubilava,
ora è mesta.
Le acque del ruscello non scorrono più,
e i fiori non emanano più quel soave profumo di vita.
Gli alberi gemono unitamente a me,
e quelle foglie che ieri rincorrevi
ora sono immobili sul tuo corpo freddo.
Il tuo viaggio verso la Nuova Valle
è iniziato.
Là troverai una Compagna,
e rincorrerai giù per i suoi Pendii
le Foglie cadute dagli Alberi.
I Fiori, al tuo passaggio,
emaneranno un melodioso profumo
che si spargerà su questa valle.
E quando tu sarai vicina al Ruscello
le sue Acque trasporteranno il Tuo Calore,
che io capterò bagnandomi
nelle acque del tuo vecchio ruscello.

N.V. Caporale

Foto: La scimmietta "Britches" liberata nel 1985 dai laboratori dell' università della California (Riverside, USA) dall' Animal Liberation Front (ALF). Nell' ambito di esperimenti sulla vista, a questa scimmia erano state cucite le palpebre e innestato sulla testa un dispositivo sonar che avrebbe dovuto sostituire gli occhi. *Provenienza associazione americana P.E.T.A. (Epoca: anni '80-'90)*

Capitolo 1

La polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria è quella polizia che svolge attività tendente all'accertamento ed alla repressione dei reati di qualunque specie.

Essa deve:

- 1) Prendere notizia del reato di propria iniziativa o su denuncia da parte di privati o associazioni.
- 2) Impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori;
- 3) Ricercare gli autori;
- 4) Assicurare le fonti di prova;
- 5) Raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

L'intervento della polizia giudiziaria

Ai sensi dell'art. 55 del C.P.P., in caso di reato, la competenza ad intervenire spetta alla polizia giudiziaria le cui funzioni, indicati nei commi 1 e 2 del predetto articolo, sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Nell'articolo 57 del c.p.p. sono elencati gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Un privato cittadino e/o un'associazione, riscontrato un illecito penale (ad esempio un caso di maltrattamento di animale), possono rivolgersi ad un organo di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, ecc.) per segnalare il caso e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che venga portato a conseguenze ulteriori ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

La denuncia

Ai sensi dell'art. 333 del C.P.P., ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

La denuncia (artt. 331-333 c.p.p.) può essere: immediata ed orale oppure scritta in carta libera. Essa contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto; le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è stato attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

Per il medesimo fatto, più persone possono redigere e sottoscrivere un unico atto.

La querela

La querela (artt. 336-340 c.p.p.) è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

Il diritto di querela deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto per il quale si chiede di procedere.

Va presentata ad un ufficiale di P.G. o direttamente al Pubblico Ministero personalmente o a mezzo di un incaricato o spedita per posta con raccomandata, purché la sottoscrizione sia autentica.

Il referto

Chi ha l'obbligo del referto (art. 334 c.p.p.) deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza, ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Schema di denuncia penale

All'Ill.mo Signor Procuratore
della Repubblica
presso il Tribunale di

Il sottoscritto nato a il residente in
..... via tel. con la presente desidera portare a
conoscenza della S.V. Ill.ma i fatti che qui di seguito si illustrano.

Il giorno alle ore in località
.....

(1).....
.....
.....
.....
.....

Ai fatti sopra illustrati hanno assistito i signori (2)
.....

Il sottoscritto chiede pertanto alla S.V. Ill.ma che, sulla base dei fatti sopra descritti, voglia procedere penalmente contro il signor (3) per il reato di cui l'Art. 727 c.p. (4) o per altri diversi o ulteriori reati che si vorranno ravvisare nei fatti riportati nella presente denuncia.

Con ossequio

Luogo e data

Firma

(1) Descrizione dei fatti con la massima precisione possibile

(2) Generalità dei testimoni

(3) La denuncia va fatta contro ignoti se non si conosce chi ha commesso i fatti.

(4) Oppure: per violazione alla legge (indicare la legge)

Articolo 55 Codice Procedura penale - Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge indagini e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate ai commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Articolo 57 Codice Procedura penale - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
 - c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza;
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Art. 5 Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sulla polizia municipale)

Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del c.p.p.

Capitolo 2

La normativa sulla tutela degli animali

Competenza del giudice di pace

Con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2000, n. 234) si è completata la competenza del giudice di pace, in precedenza limitata alla sola materia civile.

In materia di animali sono compresi nella competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 274/2000:

- a) L'uccisione o il danneggiamento di animali altrui (Art. 638, comma 1, C.P.);
- b) L'introduzione o l'abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639 bis. C.P. a norma del quale: *“Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.”* (Art. 636 C.P.).

Per questi reati, il processo inizia se la parte lesa presenta querela.

Maltrattamento di animali

A tutela dei diritti degli animali il caposaldo giuridico è costituito dall'art. 727 del Codice Penale. Con la modifica apportata dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, l'art. 727 prevede più casi e pene più severe.

Incrudelire verso gli animali, sottoporli a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili, detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura, abbandonare animali domestici comporta una punizione con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi o se causa la morte dell'animale.

In questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali maltrattati, salvo che appartengono a persone estranee al reato. Sono previste sanzioni accessorie per certe attività economiche quali il commercio di animali, il trasporto, l'allevamento, la mattazione, lo spettacolo: confisca degli animali oggetto del maltrattamento, interdizione dall'attività svolta, sospensione della licenza.

Articolo 727 Codice Penale - Maltrattamento di animali

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire diecimilioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena e' aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui

L'art. 638 del codice penale punisce, invece, chi uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali altrui. La persona offesa deve presentare querela entro tre mesi dal giorno in cui venuto a conoscenza del fatto. Questo reato, infatti, a differenza del reato di maltrattamenti agli animali, non è perseguibile d'ufficio. La pena può consistere nella reclusione fino ad un anno o con la multa fino a seicentomila.

Articolo 638 Codice Penale - Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Omessa custodia e malgoverno di animali

L'art. 672 del codice penale punisce con la sanzione amministrativa di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila (il reato è stato depenalizzato con legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 33 e 38) l'omessa custodia e il malgoverno di animali.

Articolo 672 Codice Penale - Omessa custodia e malgoverno di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena soggiace:

- 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
- 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Illeciti previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773

Art. 69. Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 70. Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.

Ai sensi dell'art. 129 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono vietati i seguenti trattenimenti: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.

Tabella illeciti

Trasgressione	Leggi violate	Autorità competente
Uccidere senza necessità o rendere inservibili o comunque deteriorare animali che appartengono ad altri.	Codice Penale Art. 638, 1° comma	Giudice di Pace
Incrudelire verso animali senza necessità o sottoporli a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche.	Codice Penale Art. 727, 1° comma	Tribunale
Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.	Codice Penale Art. 727, 1° comma	Tribunale
Organizzare o partecipare a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali.	Codice Penale Art. 727, 4° comma	Tribunale

Capitolo 3

Giurisprudenza

Maltrattamento animali

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, comma 2 e 31, comma 2, cost., la q.l.c. dell'art. 727, comma 2, c.p., nella parte nella quale si prevede l'applicazione automatica della pena accessoria della pubblicazione, a seguito di sentenza di condanna, pur in presenza di imputato minorene.

Tribunale minorenni L'Aquila, 1 marzo 2001, S.R. , Riv. pen. 2001, 889

Costituisce forma di maltrattamento idoneo a configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 727 c.p. l'abbandono durante il periodo estivo di un animale, atteso che la norma tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di propria sensibilità psico-fisica, e come tali capaci di avvertire il dolore causato dalla mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono. (Nella specie la Corte ha ravvisato il reato "de quo" nell'abbandono nel giardinetto di proprietà degli imputati, di due gattini in tenera età, deceduti per inedia).

Cassazione penale, sez. III, 10 luglio 2000, n. 11056, Concu , Cass. pen. 2001, 3421 (s.m.)

Non integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen. (maltrattamento di animali), neppure sotto la forma dell'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani sul falso presupposto che l'animale non sia il proprio, ma abbia origine randagia, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell'attesa della cessione a privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 34396 del 21 settembre 2001, Presidente Papadia, Relatore Teresi

Sussiste il reato di maltrattamento di animali in ordine alla soppressione di quattro esemplari di femmine nutrici, posto che a seguito dell'uccisione di queste evidentemente la prole è rimasta priva di nutrimento, e perciò destinata alla morte per inedia.

Tribunale Saluzzo, 26 novembre 1999, Spagnesi e altro, Cass. pen. 2002, 781 nota (PALLADINO)

Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. il comportamento di chi lasci il proprio cane in auto, sia pure parcheggiata in zona d'ombra e con i finestrini leggermente aperti, in periodo estivo, così da determinare la morte dell'animale per eccessivo calore.

Cassazione penale, sez. III, 24 giugno 1999, n. 9905, Patalano, Dir. e giur. agr. 2001, 269 nota (MAZZA)

In tema di maltrattamento di animali, mentre l'ipotesi dell'"incrudelimento" può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione degli animali "in condizioni incompatibile con la loro natura", pure prevista dall'art. 727 c.p., può essere configurata anche a titolo di colpa, conformemente al principio generale vigente in materia di contravvenzioni, secondo cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz'ora, chiuso a bordo di un'autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini non completamente chiusi; precauzioni queste, le quali non avevano però

impedito che l'animale morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata dall'eccessivo calore).

Cassazione penale, sez. III, 24 giugno 1999, n. 9905, Patalano, Riv. pen. 1999, 852

In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento, questo, che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. (La Corte ha ritenuto integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza riparo).

Cassazione Penale, Sez. III, 29 gennaio 1999, n. 1215, Rivista Penale n. 9/99, 783 M

In tema di maltrattamento di animali, mentre l'ipotesi dell'"incrudelimento" può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura" pure prevista dall'art. 727 c.p. può essere configurata anche a titolo di colpa, conformemente al principio generale vigente in materia di contravvenzioni, secondo per cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto, il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz'ora, chiuso a bordo di un'autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombreggiata e con i finestrini non completamente chiusi, precauzioni, queste, le quali non avevano però impedito che l'animale morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata dall'eccessivo calore).

Cassazione Penale, Sez. III, 4 agosto 1999, n. 9905, Riv. Pen. n. 10/99, 852.S

Il concetto di maltrattamento di animali ricavabile dall'art. 727 c.p. non deve essere inteso solo in relazione alla violenza fisica ma comprende anche aspetti comportamentali ed ambientali in via generale posti in essere in senso commissivo e/o omissivo. Pertanto, in merito al caso specifico della detenzione di animali (domestici e/o selvatici), non è necessario verificare se gli stessi abbiano subito concretamente una qualche sofferenza fisica essendo sufficiente accertare se vi sia incompatibilità tra le modalità concrete della detenzione e le caratteristiche naturali ed etologiche degli animali medesimi, al di là di quella incompatibilità che è correlata allo stato di detenzione, posto che, diversamente, il legislatore avrebbe punito la mera detenzione e non invece la detenzione incompatibile. (Nel caso di specie si è ritenuto configurato il maltrattamento mediante condotta commissiva ed omissiva nella detenzione e nel trasporto, unitamente a fauna abbattuta, di sei cani segugi di grossa taglia costretti in una gabbia metallica, posta nel bagagliaio di un veicolo, che per le sue esigue dimensioni non consentiva ai predetti animali nessun movimento).

Pretura di Terni 21 gennaio 1999, Est. Santoloci - Imp. Cerquetelli

Il reato di cui all'art.727 c.p. è configurabile quando, accolto un animale presso di sé, il soggetto non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura - nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane - ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.

Cassazione Penale, Sez. V, 28 agosto 1998, n. 9556 - Rivista Penale, n. 5/1999, 501, M.

Integra il reato di cui all'art. 727 c.p., nella nuova formulazione introdotta con la l. 22 novembre 1993 n. 473, che tutela l'animale inteso come essere vivente, la uccisione degli animali con le tagliole ed i lacci; infatti i lacci uccidono l'animale per soffocamento e rendono estremamente

difficile la liberazione, mentre le tagliole portano ad una morte per dissanguamento, sicché vengono inflitte ingiustificate sofferenze che integrano il reato in questione.

Cassazione penale, sez. III, 13 ottobre 1998, n. 12910, Rinaldi, Cass. pen. 2000, 74 (s.m.)

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa al nuovo testo dell'art. 727 c.p., la cui fattispecie, pur caratterizzata da forma aperta, per la ragione che indica il risultato e non le specifiche modalità del comportamento, e pur al tempo stesso racchiudendo elementi normativi extragiuridici, per il fatto che presuppone il concetto "natura dell'animale", tuttavia mantiene il livello di determinatezza che la legge penale richiede in quanto contenendo una descrizione intellegibile della condotta riprovevole e fornendo all'interprete un parametro valutativo, costituito, per le specie più note, dal patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre dal dato delle acquisizioni delle scienze naturali, consente la sussunzione del caso concreto al modello astratto.

Cassazione Penale, Sez. III, 24 aprile 1995, Parussolo, Riv. pen. 1995, 1179

I limiti posti alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà, ed all'utilizzazione degli offendicula concernono anche gli animali. L'esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dall'esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi eguale o differente forza, comporta di ritenere lecito l'uso degli offendicula nei limiti in cui i medesimi appaiano necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosità di questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato l'imputata non punibile, ex art. 51 c.p., dal reato di maltrattamento di animali, la suprema Corte ha osservato che vi erano altre azioni (uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti) alternative, non crudeli ed, addirittura, più adatte allo scopo (rete metallica, uso di sostanze, come la candeggina, atte ad allontanare i gatti) e che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con riferimento agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosità nonché agli interessi protetti, sicché anche sotto questo profilo sussisteva la violazione dell'art. 51 c.p. tanto più che la stessa predisposizione delle cordicelle, con le quali era stato soffocato il gatto della parte offesa, poteva essere, in astratto, pericolosa per i bambini e, quindi, per gli esseri umani).

Cassazione Penale, Sez. III, 1 dicembre 1994, Tomasoni, Cass. pen. 1996, 809, Giust. pen. 1995, II, 677, Riv. pen. 1996, 69

Le associazioni e gli enti che prevedono quale fine statutario la tutela degli animali possono costituirsi parte civile in procedimenti per maltrattamento di animali.

Pretura Palermo, 30 gennaio 1993, La Grutta e altro, Foro it. 1995, II, 394

La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. è compatibile con il reato di maltrattamento di animali in quanto nella fattispecie tipica del reato non rientra, come elemento necessario, la "futilità", che indica la sproporzione tra l'azione compiuta ed il motivo, per il quale si è agito, o la finalità, che si mirava a conseguire. (Nella specie la Corte ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante, poiché il motivo, che aveva indotto l'imputato ad uccidere un cane, era stato quello di evitare che la bestia potesse eventualmente morire in una cavità della sua abitazione con tutte le ovvie conseguenze; finalità realizzabile mediante opportuno allontanamento dell'animale).

Cassazione Penale, Sez. III, 5 novembre 1993, Battocchio, Riv. pen. 1994, 895, Giust. pen. 1994, II, 501

Concreta il reato di maltrattamento di animali il fatto di stimolare, con bastoni e verghe aventi puntali acuminati, i buoi impiegati in una gara di velocità fra carri.
Pretura Larino, 25 maggio 1992, Russo e altro, Giur. merito 1993, 743

In un processo per maltrattamento di animali, la Lega nazionale per la difesa del cane ha sicuramente i requisiti per esercitare i diritti della persona offesa dal reato ex art. 91 c.p.p.
Pretura Verona, 24 giugno 1992, Chiappin, Giur. it. 1993, II, 420

È ammissibile la costituzione di parte civile, in un processo per maltrattamento di animali, della Lega nazionale per la difesa del cane, in quanto l'offesa all'interesse assunto dall'ente come proprio scopo di esistenza costituisce offesa al sodalizio ed integra danno morale diretto, immediato, risarcibile.
Pretura Verona, 24 giugno 1992, Chiappin, Giur. it. 1993, II, 420

Nell'ipotesi di giudizio per maltrattamenti di animali, la Lega nazionale per la difesa del cane, che quale persona offesa dal reato in questione ha diritto ad intervenire nel processo penale ai sensi dell'art. 91 c.p.p., è anche legittimata a costituirsi parte civile qualora dal reato sia derivato un danno coincidente con la lesione di un diritto soggettivo individuabile nella lesione dell'interesse assunto dall'ente come proprio scopo di esistenza.
Pretura Verona 24 giugno 1992, Chiappin, Giust. pen. 1992, II, 553

Il reato di cui all'art. 727 c.p., prendendo in considerazione il concetto ampio di "maltrattamento", non punisce soltanto gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psicofisica degli animali, quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo. Gli animali, anche se utilizzati per il lavoro, devono essere tenuti nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, assicurando che intorno ad essi sussistano condizioni che non superino determinati limiti o soglie di dolore. Di conseguenza la carenza di cibo, la bassa temperature, la costrizione in ambienti ristretti o addirittura con catene senza possibilità sia pure limitata di deambulare, un locale buio, possono costituire nel loro insieme comportamenti di vero maltrattamento, sanzionato penalmente.
Cassazione Penale, Sez. III, 22 ottobre 1992, Geiser, Cass. pen. 1993, 2835

Il reato di cui all'art. 727 c.p., prendendo in considerazione il concetto ampio di "maltrattamento", non punisce soltanto gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psicofisica degli animali, quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo. Gli animali, anche se utilizzati per il lavoro, devono essere tenuti nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, assicurando che intorno ad essi sussistano condizioni che non superino determinati limiti o soglie di dolore. Di conseguenza la carenza di cibo, la bassa temperature, la costrizione in ambienti ristretti o addirittura con catene senza possibilità sia pure limitata di deambulare, un locale buio, possono costituire nel loro insieme comportamenti di vero maltrattamento, sanzionato penalmente.
Cassazione Penale, Sez. III, 22 ottobre 1992, Geiser, Cass. pen. 1993, 2835

I cani da guardia in genere, e quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi in particolare, sono da considerare pericolosi e, quindi, rientranti nella disciplina di cui l'art. 672c.p. (omessa custodia e malgoverno di animali).
Cassazione Civile, Sez. I, 8 marzo 1990, n. 1840.

In via di principio, il reato di cui all'art. 727 c.p., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamenti) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze ed affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è, dunque, rivolta agli animali in considerazioni della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore.

Cassazione Penale, Sez. III, 14 marzo 1990, Fenati, Cass. pen. 1992, 951. Giust. pen. 1991, II, 49. Riv. pen. 1990, 545. Foro it. 1990, II, 478

Non sono punibili ex art. 727 c.p. soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali - come suggerisce la parola "incrudelire" - o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria.

Cassazione Penale, Sez. III, 14 marzo 1990, Fenati, Cass. pen. 1992, 951. Giust. pen. 1991, II, 48. Dir. giur. agr. 1992, 46

Sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola "incrudelire") - o che destino ripugnanza - ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria.

Cassazione Penale, Sez. III, 14 marzo 1990, Fenati, Riv. pen. 1990, 545

In tema di maltrattamento di animali, lo stato di rovinoso e completo abbandono degli stessi (nella specie di due cani e di numerose galline e conigli) tale da condurne alcuni alla morte per denutrizione e per sete giustifica, a norma degli art. 133 e 133 bis c.p., la condanna al massimo della pena prevista dal codice (600 mila lire di ammenda).

Pretura Monza 4 marzo 1987, Sipione, Riv. pen. 1987, 576

La norma contenuta nell'art. 727 c.p. (maltrattamenti di animali) non punisce l'uccisione di animali, ma l'incrudelimento e le torture non necessarie usate verso di essi, e quindi, in caso di morte, la sua provocazione mediante gravi sofferenze fisiche, in modo che ne scaturisca offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali e ripugnanza per gli atti compiuti. (Nella specie è stato ritenuto non sussistente la violazione dell'interesse protetto dalla norma, in quanto si trattava di uccisione di un cane ad opera di altro cane sfuggito all'attenzione di chi lo custodiva, fatto tipico di responsabilità civile ex art. 2052 c.c., che prevede espressamente il danno cagionato dall'animale custodito dal proprietario o smarrito).

Cassazione Penale, Sez. II Sent. 3565 del 21 marzo 1987 Imp. Grandesso

Il fatto di lasciare due cani sempre all'aperto, senza riparo anche con temperature molto rigide, legati costantemente a catene molto corte tali da impedire loro i normali movimenti, nutrendoli saltuariamente, e di tenere tre pecore da anni non tosate in un recinto molto angusto, integra gli estremi della contravvenzione di maltrattamenti di animali di cui all'art. 727 c.p.

Pretura Verona 22 settembre 1987, Stevanoni, Foro it. 1988, II, 410

Il reato di cui all'art. 727 c.p., in via di puro principio non tutela gli animali da forme di maltrattamento ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi. Oggetto della tutela è pertanto il sentimento di pietà nell'uomo connaturato anche verso gli animali. Pur tuttavia, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore.

Pretura Amelia 7 ottobre 1987, Cecchetti, Riv. pen. 1988, 167

Il concetto di maltrattamento ed incrudelimento verso un animale può essere inteso ed individuato con riferimento al concetto di maltrattamento-dolore. Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, stress, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici. Se questi limiti (soglia) vengono superati l'animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore. Le categorie di maltrattamenti e sevizie possono essere fisiche (violenza gratuita di ogni tipo occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego antifisiologico; mattazioni con mezzi dolorosi; attività sportive con animali come bersagli od oggetto di divertimento, etc...); genetiche o meccaniche (selezioni genetiche od interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali anomale; costrizioni in condizioni di allevamento che ne impediscono la deambulazione o lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche; forzature di alimentazione etc...); ambientali (costrizioni in esasperate situazioni di cattività). Superata la soglia della reattività al dolore, e violate cioè le leggi biologiche naturali mediante maltrattamento-dolore, il reato di cui all'art. 727 c.p. può dirsi integrato.

Pretura Amelia 7 ottobre 1987, Cecchetti, Riv. pen. 1988, 167

Nell'ipotesi di giudizio per maltrattamenti di animali, è legittima la costituzione di parte civile dell'unione amici del cane e del gatto, in persona del suo presidente. A detto ente è infatti riconosciuto l'interesse alla tutela di beni che le norme penali proteggono. Ne deriva pertanto che ad esso spetta la legittimazione a far valere l'eventuale danno prodotto dalla lesione di detti interessi.

Cassazione Penale, Sez. III, 28 aprile 1986, Cavuoti, Riv. pen. 1987, 548

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, la "necessità", richiesta perché sia lecito sottoporre gli animali a fatiche eccessive o a tortura, deve essere intesa come necessità non assoluta, ma relativa, cioè determinata anche da bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda dal consentito.

Cassazione penale, sez. III, 20 giugno 1986, Bianchi, Cass. pen. 1988, 286. Giust. pen. 1987, II, 457

In tema di maltrattamenti di animali, fatica eccessiva è quella che non può essere sopportata da un determinato animale senza notevoli sofferenze fisiche; tortura è invece quella che richiede l'impiego di un mezzo produttivo di gravissimo patimento fisico.

Cassazione Penale, Sez. III, 20 giugno 1986, Bianchi, Cass. pen. 1988, 286. Giust. pen. 1987, II, 457

Il reato di maltrattamento di animali, nell'ipotesi dell'incrudelimento e delle torture non necessarie, è punito a titolo di dolo da parte dell'agente. (Nella specie, è stato escluso l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 727 c.p., trattandosi di uccisione di un cane da parte di altro cane, sfuggito a chi ne aveva la custodia).

Cassazione Penale, Sez. II, 7 novembre 1986, Grandesso, Riv. pen. 1987, 642

Rispondono del reato p. e p. dall'art. 727 c.p. i dipendenti comunali che, a seguito di un'ordinanza sindacale che dispone la cattura e l'abbattimento dei cani randagi, dopo avere catturato un cane legato al traino di un'autovettura, lo fanno trascinare insanguinato per un lungo tratto di strada.

Pretura Legnano 21 maggio 1984, Guerrini e altro, Giur. merito 1984, 1153

È inammissibile, perché tendente a snaturare l'istituto della costituzione di parte civile da azione civile inserita nel processo penale in un'accusa privata, in contrasto con i principi fondamentali del diritto vigente, la costituzione di parte civile, in un processo penale per maltrattamento di animali, dell'ente nazionale per la protezione animali.

Pretura Legnano 21 maggio 1984, Guerini e altro, Giust. pen. 1984, III, 425

Ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 727 comma 1 c.p. sono necessari atti concreti di crudeltà, e cioè una determinata azione che infligga all'animale una grave sofferenza fisica.

Cassazione Penale, Sez. III, 23 settembre 1983, Garnero Eassa, Riv. pen. 1984, 377

Una volta ammessa la parte civile dal giudice di primo grado, non può essere estromessa nei successivi gradi del processo. (Nella specie, era stata ammessa quale parte civile, in un procedimento per maltrattamento di animali a carico di un veterinario e di un accalappiacani, la locale sezione della Lega di protezione degli animali, associazione di fatto, in quanto organismo esponenziale di un interesse collettivo e potenziale danneggiato, almeno sul piano morale. La Suprema Corte, enunciando il principio che precede, ha escluso l'ammissibilità della costituzione di parte civile del predetto organismo, mancando una norma particolare che gli attribuisca il riconoscimento e non essendo configurabile a suo favore né un diritto soggettivo, né un interesse legittimo, ma un generico interesse diffuso, di fatto privo di tutela).

Cassazione Penale, Sez. III, 17 febbraio 1981, Poeta e altro, Giust. pen. 1981, III, 610

La ragione dell'incriminazione di cui all'art. 727 c.p. - in entrambe le ipotesi di reato, distinte ed autonome, previste rispettivamente nel comma 1 e 2 - deve identificarsi nell'offesa al sentimento di pietà e nella ripugnanza che gli atti compiuti su animali possono destare nella comunità.

Cassazione Penale, Sez. VI, 23 maggio 1979, Carpanese e altro, Cass. pen. 1980, 380

Le violazioni alla l. 12 giugno 1931 n. 924, pur essendo sanzionate da pene pecuniarie di carattere amministrativo, non possono essere assunte ad elementi integratori del reato di cui all'art. 727 c.p., le cui ipotesi, distinte ed autonome, si realizzano con una condotta specificamente prevista, accompagnata dall'elemento psicologico consistente nella coscienza e volontà di incrudelire verso animali.

Cassazione Penale, Sez. VI, 23 maggio 1979, Carpanese e altro, Cass. pen. 1980, 380

La norma contenuta nell'art. 727 C.P. non punisce l'uccisione degli animali, ma l'incrudelimento e le torture non necessarie usate verso di essi e quindi, in caso di morte, la sua provocazione mediante gravi sofferenze fisiche. (Nella specie non è stata ritenuta adeguata la motivazione che aveva fatto

morire, per mancanza di nutrimento, delle testuggini, sul presupposto che appartenendo tali bestiole alla classe dei rettili, che hanno un metabolismo particolare, possono resistere a lungo anche a digiuno sicché si richiedeva un'indagine tecnica per accertare se nel caso concreto la mancanza di nutrimento aveva causato gravi sofferenze fisiche.

Cassazione Penale, Sez. VI, 28 maggio 1975, Ziboni, Cass. pen. Mass. ann. 1976, 697, m. 832

Il reato di un maltrattamento di animali, pur avendo carattere commissivo in ogni ipotesi, in quanto consiste sempre in un fatto positivo contrario al sentimento comune tutelato dalla legge, può commettersi sia mediante azione (come il più delle volte avviene) sia mediante omissione (es. lasciando patir la fame e la sete agli animali).

Cassazione Penale, Sez. VI, 28 maggio 1975, Ziboni, Cass. pen. Mass. ann. 1976, 697, m. 832

Pericolosi per l'altrui incolumità devono ritenersi non soltanto gli animali la cui ferocia è caratteristica naturale o istintiva, ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi e determinate circostanze. Dal novero di questi ultimi non si può escludere il cane normalmente mansueto; per tale categoria di animali la pericolosità deve essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante.

Cassazione Penale, Sez. VI, 3 marzo 1970, n. 822.

L'art. 672 c.p. configura tre fattispecie criminose: "lasciar liberi", "custodire senza le debite cautele", "affidare a persona inesperta" animali pericolosi. Consuma la seconda di tali ipotesi colui che, nella sua dimora, tenga un cane lupo da guardia di grossa taglia, slegato e privo di museruola, quando al medesimo sia possibile portarsi nell'ingresso, nella portineria e in ogni altro luogo ove siano ammessi i visitatori, per tal modo esposti al rischio di improvvisi assalti.

Cassazione Penale, Sez. VI, 17 marzo 1970, n. 684

Non costituisce reato il fatto del contadino che, nel trasferirsi nel luogo di lavoro con carro agricolo trainato da un mulo, si fa seguire dal cane costringendolo a camminare ad andatura normale sotto il carro, legato con una catenella, secondo una consuetudine invalsa in alcune zone agricole del Mezzogiorno.

Cassazione Penale, Sez. VI, 7 dicembre 1967, P.M. c. Troccoli, Cass. pen. Mass. ann. 1968, 1094, m. 1698

Costituisce apprezzamento di fatto incensurabile come tale in occasione, se correttamente motivato, stabilire se in concreto un animale sia stato sottoposto a torture, cioè a sofferenze gravi. (Nella specie, è stata ritenuta la sussistenza della contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 727 C.P. per essere stato trasportato un cane nel bagagliaio di una automobile con il coperchio appena alzato, avendo così sofferto l'animale per la pochezza d'aria e per le esalazioni della benzina.

Cassazione Penale, Sez. IV, 4 marzo 1966, P.M. c. Bertoni, Cass. pen. Mass. ann. 1967, 74, m. 61

Un atto di violenza (calcio) compiuto per impedire ad un animale randagio di frequentare il proprio cortile non costituisce la contravvenzione de qua, che richiede la volontà di incrudelire.

Cassazione Penale, Sez. III, 14 giugno 1961, Paganini, Cass. pen. Mass. ann. 1961, 913, m. 1888

Nell'ipotesi della crudeltà non è richiesta una successione di atti crudeli.

Cassazione Penale, 31 maggio 1937, Arco, Giust. pen. 1938, II, 546

Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Nel concetto di "necessità" che, ai sensi dell'art. 638 c.p., esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall'art. 54 dello stesso codice, ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato nell'ipotesi di uccisione di un cane pastore tedesco, che, introdottosi in un pollaio, aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e, quindi, aggredito il loro proprietario accorso per allontanarlo).

Cassazione penale, sez. II, 28 ottobre 1997, n. 1963, Ziccardi, Giust. pen. 1999, II, 118 (s.m.)

In tema di uccisione o danneggiamento di animali altrui, nel concetto di necessità, quale assunto dall'art. 638 c.p., è compreso non solo lo stato di necessità vero e proprio, disciplinato come esimente dall'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile.

Cassazione penale, sez. II, 28 ottobre 1997, n. 1963, Ziccardi, Riv. pen. 1998, 349

In ordine al delitto di cui all'art. 638 c.p., il concetto di "necessità" assunto dal comma 1 comprende non solo lo stato di necessità vero e proprio, disciplinato, quale scriminante, dell'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritiene altrimenti inevitabile.

Cassazione penale, sez. II, 28 ottobre 1997, n. 1010, Ziccardi, Studium Juris 1999, 198

A seguito dell'entrata in vigore della l. 27 dicembre 1977 n. 968, integra gli estremi del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 7 c.p., e non di quello di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 c.p. l'uccisione di animali compiuta con armi da chi eserciti abusivamente la caccia (nella specie, l'imputato era privo di documenti legittimanti il porto d'armi e l'attività venatoria), trattandosi di impossessamento, a fine di profitto, di una cosa mobile dello Stato che ne è, insieme alle regioni, detentore sul proprio territorio.

Tribunale Perugia, 29 ottobre 1979, Santilli, Foro it. 1980, II, 528.

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 638 c.p., è necessario e sufficiente, quanto all'elemento materiale, che vi sia stata, senza necessità, l'uccisione, il deterioramento o il danneggiamento di un animale altrui e, con riguardo al dolo, che l'azione sia stata commessa con la coscienza e volontà di produrre uno degli eventi innanzi indicati. Per quanto attiene alle ipotesi del danneggiamento, è idonea a configurare tale elemento la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile.

Cassazione penale, sez. II, 12 luglio 1984, Blotta, Cass. pen. 1986, 928 (s.m.).

Per l'applicazione della esimente dello stato di necessità di cui all'art. 638 c.p., occorre che il danno in atto o il pericolo di esso sia imminente e non possa essere evitato con forme meno drastiche della uccisione o del danneggiamento dell'animale altrui.

Cassazione penale, sez. II, 26 gennaio 1977, Aloisio, Cass. pen. 1979, 360(s.m.)

Omessa custodia e malgoverno

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 218 del 1988, contenente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali, in relazione all'art. 672 cod. pen. ("depenalizzato" dall'art. 33, lett. a), della legge n. 689 del 1981 e sanzionato in base al successivo art. 38, comma secondo, ed all'art. 5, comma primo, della legge n. 281 del 1991, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per pretesa irragionevole disparità nel trattamento sanzionatorio, in quanto una fattispecie illecita di minore gravità, quale l'omessa custodia di cane lasciato libero di vagare senza guinzaglio e senza museruola, sarebbe assoggettata a sanzione pecuniaria edittale di entità maggiore rispetto a quella prevista per ipotesi più gravi, quali (ad avviso del ricorrente) quelle di abbandono e mal governo di animali pericolosi e di abbandono di animali domestici custoditi nella propria abitazione, previste dalle disposizioni di comparazione sopra richiamate, in quanto le fattispecie poste a raffronto non sono né identiche, né analoghe - dato che la legge n. 218 del 1988 sanziona condotte che, violando misure di prevenzione contro la rabbia, pongono in pericolo la sanità pubblica, mentre l'art. 672 cod. pen. mira a tutelare la pubblica incolumità e l'art. 5 della legge n. 281 del 1991 a tutelare gli animali di affezione, sanzionando gli atti di crudeltà e i maltrattamenti contro di essi, nonché il loro abbandono - e considerato, comunque, che la determinazione della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi (come la determinazione della pena per i reati) rientra nelle valutazioni discrezionali attribuite al legislatore (statale o regionale), salvi i casi di palese irrazionalità.

Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 6455 del 17-07-1996, Di Pasquale c. Comune di Bologna (rv 498597)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, mentre prevede tra i casi di depenalizzazione la norma contenuta nell'art. 672 c.p. (Omessa custodia e malgoverno di animali), mantiene in vita la sanzione penale per la condotta, ritenuta dal giudice "a quo" "sostanzialmente uguale o al limite meno grave sotto il profilo della tutela di beni rilevanti o per l'ordinamento" contemplata negli artt. 16 e 17 r.d. 14 luglio 1898, n. 404 (Approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna) (La Corte, omessa ogni considerazione circa la sopravvivenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 404 del 1898, ha motivato la decisione rilevando come le due normative poste a raffronto dal giudice rimettente fossero insuscettibili di essere comparate sotto il profilo del differente regime sanzionatorio, essendo diverso, nelle due ipotesi, l'oggetto della tutela penale; l'incolumità pubblica, nella fattispecie prevista dall'art. 672 c.p.; la proprietà fondiaria, nell'altra previsione normativa).

Corte costituzionale, 30 dicembre 1991, n. 514, Saba, Cass. pen. 1992, 2284.

I cani da guardia in genere, e quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi in particolare, sono da considerarsi pericolosi e, quindi, rientranti nella disciplina di cui all'art. 672 c.p. (omessa custodia e malgoverno di animali).

Cassazione Civile, sez. I, 8 marzo 1990, n. 1840, Vara c. Pref. Caltanissetta

Al fine di escludere l'elemento di colpa, di cui all'art. 672 comma 1 c.p., rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di un cane da guardia, non basta che l'animale pericoloso si trovi in luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi estranei. (Nella specie è stato precisato, altresì, che vertendosi in materia penale, è inconferente il richiamo all'art. 2052 c.c., in quanto non bisogna stabilire se l'imputato ha fornito la prova liberatoria richiesta da detta norma per vincere la presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ma soltanto accertare se sussiste o no il predetto elemento di colpa).

Cassazione penale, sez. IV, 1 marzo 1988, Pierleoni, Cass. pen. 1989, 807 (s.m.). Giust. pen. 1989, II,90 (s.m.).

È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli art. 636 e 672 c.p. nonché dell'art. 33 della l. 24 novembre 1981 n. 689, denunciati in collegamento ed unione con gli art. 17 e 24 r.d. 14 luglio 1898 n. 404, in tema di sanzioni per l'omessa custodia di bestiame di ogni tipo, punita ai sensi del r.d. n. 404 con pena incongruamente più grave di quanto stabilito rispetto alle ipotesi di cui agli art. 672 e 636 c.p.

Corte costituzionale, 11 aprile 1984, n. 107, Dessi e altro c. Presidente consiglio ministri, Giur. cost. 1984, I,592. Cass. pen. 1984, 2091.

È manifestamente inammissibile per carenza di forza di legge delle norme denunciate, contenute in atto avente natura regolamentare, la questione di legittimità costituzionale degli art. 17 e 24 del r.d. 14 luglio 1898 n. 404 (denunciati congiuntamente agli art. 636 e 672 c.p. ed all'art. 33 l. 24 novembre 1981 n. 689, rispetto ai quali contestualmente l'inammissibilità viene dichiarata per difetto di rilevanza), sollevata argomentando che l'omessa custodia di bestiame (di ogni tipo) quale prevista dal cit. art. 17, e sanzionata dal successivo art. 24 con le pene di cui all'art. 434 del vecchio codice penale (ed ora dall'art. 650 c.p.) sarebbe punita incongruamente rispetto alla analoga condotta prevista dall'art. 672 c.p. (consistente nella omessa custodia di animali pericolosi) sanzionata solo amministrativamente, ex art. 33 legge n. 689 del 1981 nonostante la sua maggiore gravità; sia rispetto alla condotta contemplata dall'art. 636 c.p. obiettivamente identica (salva la necessità del dolo anziché della colpa), ma perseguibile solo a querela di parte ("ex lege" n. 689 del 1981). I denunciati art. 17 e 24 fanno parte, infatti, di un atto normativo carente della forza e del valore propri delle leggi formali, e degli atti equiparati, e sono perciò insuscettibili di formare oggetto del giudizio di costituzionalità (cfr. ord. n. 178 del 1938).

Corte costituzionale, 11 aprile 1984, n. 107, Dessi e altro c. Presidente consiglio ministri, Giur. cost. 1984, I,592.

Non è manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 cost. - la questione di legittimità costituzionale degli art. 17 e 24 r.d. 14 luglio 1898 n. 404, 672 c.p. e 33 lett. a) l. 24 novembre 1981 n. 689 e 636 c.p.

Pretura Oristano, 21 aprile 1983, Bubuggiu, Giur. cost. 1983, II,1779.

In materia di responsabilità da sinistri stradali, non è configurabile il concorso di colpa della persona offesa per avere cavalcato un animale, di cui non risulti né si deduca un comportamento anomalo. Infatti l'art. 130 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, in tema di circolazione degli animali, e l'art. 672 cod. pen., relativo alla omessa custodia e mal governo di animali, non vietano di cavalcare animali né impongono di condurli per la cavezza, ma contengono unicamente l'obbligo di custodirli e governarli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, per investimento da autocarro, di persona che procedeva in sella ad un asino).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 7708 del 30-09-1983 (cc. del 20-06-1983), Fretto (rv 160343)

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 17 e 24 r.d. 14 luglio 1898 n. 404 in relazione agli art. 672 c.p., 33 lett. a) l. 24 novembre 1981 n. 689 e art. 636 c.p., in quanto tali norme, tra loro contrastanti, finiscono con il sancire, in tema di omessa custodia di animali, un trattamento discriminatorio della relativa fattispecie, in contrasto con l'art. 3 cost., nel senso che situazioni più gravi (dolose) si rimettono alla querela di parte, e situazioni meno gravi (colpose) all'impulso d'ufficio.

Pretura Oristano, 9 dicembre 1982, Dessi e altro, Giur. agr. 1983, 581 (s.m.).

Non è manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 cost. - la questione di legittimità costituzionale degli art. 17 e 24 r.d. 14 luglio 1898 n. 404, 33 lett. a) della l. 24 novembre 1981 n. 689 e 672 e 636 c.p. La contravvenzione per omessa custodia del bestiame (di ogni tipo), di cui all'art. 24 r.d. n. 404 del 1898, è punita, ai sensi dell'art. 650 c.p., mentre l'omessa custodia di animali da tiro, da soma, o da corsa, o comunque pericolosi, pur essendo più grave, è sanzionata solo amministrativamente, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 689. Inoltre la introduzione, o abbandono di animali, nel fondo altrui, di cui all'art. 636 c.p., quantunque abbia la medesima consistenza dell'illecito di cui all'art. 17 del r.d. del 1898, e natura di reato doloso (anziché di contravvenzione colposa), è punita a querela di parte, mentre nell'ipotesi contravvenzionale sussiste la perseguibilità d'ufficio.

Pretura Oristano, 9 dicembre 1982, Dessì, Giur. cost. 1983, II,860.

Ai fini dell'integrazione del reato p.p. dell'art. 672 n. 1 cod. pen. non occorre l'accertamento della pericolosità dell'animale né l'esposizione e pericolo della pubblica incolumità e non rileva la durata, ancorché breve, dell'omessa custodia.

Cassazione Penale, sez. IV, 26 febbraio 1982, n. 1942, (ud. 27 ottobre 1981), Nolli

L'art. 672 c.p. configura tre fattispecie criminose: «lasciar liberi», «custodire senza le debite cautele», «affidare a persona inesperta» animali pericolosi. Consuma la seconda di tali ipotesi colui che, nella sua dimora, tenga un cane lupo da guardia di grossa taglia, slegato e privo di museruola, quando al medesimo sia possibile portarsi nell'ingresso, nella portineria e in ogni altro luogo ove siano ammessi i visitatori, per tal modo esposti al rischio di improvvisi assalti.

Cassazione Penale, sez. VI, 17 marzo 1970, n. 684, Frascini.

Pericolosi per l'altrui incolumità devono ritenersi non soltanto gli animali la cui ferocia è caratteristica naturale o istintiva, ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi e determinate circostanze. Dal novero di questi ultimi non si può escludere il cane normalmente mansueto; per tale categoria di animali la pericolosità deve essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante.

Cassazione Penale, sez. IV, 3 marzo 1970, n. 822, Bonichini

L'obbligo di custodire e di governare animali dotati di naturale ed istintiva ferocia o che in determinate circostanze possano diventare aggressivi incombe sul detentore a qualsiasi titolo. Risponde, quindi, della contravvenzione di cui all'art. 672 c.p. il custode non proprietario di un cane lupo affidatogli se omette di osservare le regole di condotta previste dal detto articolo.

Cassazione Penale, sez. IV, 29 ottobre 1968, n. 1738, Scali

Responsabilità per omessa custodia

In tema di omessa custodia di animali, tra i destinatari del precetto di cui all'art. 672 c.p. è innanzitutto, anche se non esclusivamente, il proprietario dell'animale pericoloso, il quale non è esonerato da responsabilità in caso di provvisoria assenza, che non implica di per sé né che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri né che questi, assunta tale relazione di fatto con l'animale, a tanto fosse idoneo e capace.

Cassazione penale, sez. IV, 12 maggio 1999, n. 7032, Mariani, Cass. pen. 2000, 2278 (s.m.)

In tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 c.p. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista

una relazione di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).

Cassazione penale, sez. IV, 16 dicembre 1998, n. 599, La Rosa, Riv. polizia 1999, 584

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, legge n. 218 del 1988, contenente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali, in relazione all'art. 672 c.p. ("depenalizzato" dall'art. 33 lett. a) legge n. 689 del 1981 e sanzionato in base al successivo art. 38, comma 2 ed all'art. 5, comma 1, legge n. 281 del 1991, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per pretesa irragionevole disparità nel trattamento sanzionatorio, in quanto una fattispecie illecita di minore gravità, quale l'omessa custodia di cane lasciato libero di vagare senza guinzaglio e senza museruola, sarebbe assoggettata a sanzione pecuniaria edittale di entità maggiore rispetto a quella prevista per ipotesi più gravi, quali (ad avviso del ricorrente) quelle di abbandono e mal governo di animali pericolosi e di abbandono di animali domestici custoditi nella propria abitazione, previste dalle disposizioni di comparazione sopra richiamate, in quanto le fattispecie poste a raffronto non sono né identiche, né analoghe - dato che la legge n. 218 del 1988 sanziona condotte che, violando misure di prevenzione contro la rabbia, pongono in pericolo la sanità pubblica, mentre l'art. 672 c.p. mira a tutelare la pubblica incolumità e l'art. 5 legge n. 281 del 1991 a tutelare gli animali di affezione, sanzionando gli atti di crudeltà e i maltrattamenti contro di essi, nonché il loro abbandono - e considerato, comunque, che la determinazione della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi (come la determinazione della pena per i reati) rientra nelle valutazioni discrezionali attribuite al legislatore (statale o regionale), salvi i casi di palese irrazionalità.

Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 1996, n. 6455, Di Pasquale c. Com. Bologna, Giust. civ. Mass. 1996, 1004

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, mentre prevede tra i casi di depenalizzazione la norma contenuta nell'art. 672 c.p. (Omessa custodia e malgoverno di animali), mantiene in vita la sanzione penale per la condotta, ritenuta dal giudice "a quo" "sostanzialmente uguale o al limite meno grave sotto il profilo della tutela di beni rilevanti o per l'ordinamento" contemplata negli artt. 16 e 17 r.d. 14 luglio 1898, n. 404 (Approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna) (La Corte, omessa ogni considerazione circa la sopravvivenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 404 del 1898, ha motivato la decisione rilevando come le due normative poste a raffronto dal giudice rimettente fossero insuscettibili di essere comparate sotto il profilo del differente regime sanzionatorio, essendo diverso, nelle due ipotesi, l'oggetto della tutela penale; l'incolumità pubblica, nella fattispecie prevista dall'art. 672 c.p.; la proprietà fondiaria, nell'altra previsione normativa).

Corte costituzionale, 30 dicembre 1991, n. 514, Saba, Cass. pen. 1992, 2284.

I cani da guardia in genere, e quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi in particolare, sono da considerare pericolosi e, quindi, rientranti nella disciplina di cui l'art. 672c.p. (omessa custodia e malgoverno di animali).

Cass. civ., sez. I, 8 marzo 1990, n. 1840.

Al fine di escludere l'elemento di colpa, di cui all'art. 672 comma 1 c.p., rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di un cane da guardia, non basta che l'animale pericoloso si trovi in luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi estranei. (Nella specie è stato precisato, altresì, che vertendosi in materia penale, è inconferente il richiamo all'art. 2052 c.c., in quanto non bisogna stabilire se l'imputato ha fornito la

prova liberatoria richiesta da detta norma per vincere la presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ma soltanto accertare se sussiste o no il predetto elemento di colpa).

Cassazione penale, sez. IV, 1 marzo 1988, Pierleoni, Cass. pen. 1989, 807 (s.m.). Giust. pen. 1989, II,90 (s.m.).

È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli art. 636 e 672 c.p. nonché dell'art. 33 della l. 24 novembre 1981 n. 689, denunciati in collegamento ed unione con gli art. 17 e 24 r.d. 14 luglio 1898 n. 404, in tema di sanzioni per l'omessa custodia di bestiame di ogni tipo, punita ai sensi del r.d. n. 404 con pena incongruamente più grave di quanto stabilito rispetto alle ipotesi di cui agli art. 672 e 636 c.p.

Corte costituzionale, 11 aprile 1984, n. 107, Dessi e altro c. Presidente consiglio ministri, Giur. cost. 1984, I,592. Cass. pen. 1984, 2091.

È manifestamente inammissibile per carenza di forza di legge delle norme denunciate, contenute in atto avente natura regolamentare, la questione di legittimità costituzionale degli art. 17 e 24 del r.d. 14 luglio 1898 n. 404 (denunciati congiuntamente agli art. 636 e 672 c.p. ed all'art. 33 l. 24 novembre 1981 n. 689, rispetto ai quali contestualmente l'inammissibilità viene dichiarata per difetto di rilevanza), sollevata argomentando che l'omessa custodia di bestiame (di ogni tipo) quale prevista dal cit. art. 17, e sanzionata dal successivo art. 24 con le pene di cui all'art. 434 del vecchio codice penale (ed ora dall'art. 650 c.p.) sarebbe punita incongruamente rispetto alla analoga condotta prevista dall'art. 672 c.p. (consistente nella omessa custodia di animali pericolosi) sanzionata solo amministrativamente, ex art. 33 legge n. 689 del 1981 nonostante la sua maggiore gravità; sia rispetto alla condotta contemplata dall'art. 636 c.p. obiettivamente identica (salva la necessità del dolo anziché della colpa), ma perseguibile solo a querela di parte ("ex lege" n. 689 del 1981). I denunciati art. 17 e 24 fanno parte, infatti, di un atto normativo carente della forza e del valore propri delle leggi formali, e degli atti equiparati, e sono perciò insuscettibili di formare oggetto del giudizio di costituzionalità (cfr. ord. n. 178 del 1938).

Corte costituzionale, 11 aprile 1984, n. 107, Dessi e altro c. Presidente consiglio ministri, Giur. cost. 1984, I,592.

Qualora un incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale incustodito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al proprietario dell'animale medesimo la responsabilità del fatto per omessa custodia, sia pure, eventualmente, col concorso di colpa della persona offesa ove questa, per la velocità non moderata in relazione alla conformazione della strada, non si sia accorta tempestivamente dell'ostacolo (fattispecie relativa a sbandamento e fuoriuscita di strada di veicolo, con lesione al conducente, per investimento di un cane).

Cassazione penale, sez. IV, 23 giugno 1983, Dir. e prat. assicur. 1984, 409 (nota).

In materia di responsabilità da sinistri stradali, non è configurabile il concorso di colpa della persona offesa per avere cavalcato un animale, di cui non risulti nè si deduca un comportamento anomalo. Infatti l'art. 130 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, in tema di circolazione degli animali, e l'art. 672 c.p., relativo alla omessa custodia e mal governo di animali, non vietano di cavalcare animali nè impongono di condurli per la cavezza, ma contengono unicamente l'obbligo di custodirli e governarli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, per investimento da autocarro, di persona che procedeva in sella ad un asino).

Cassazione penale, sez. III, 20 giugno 1983, Fretto, Arch. giur. circol. e sinistri 1984, 219.

Non è manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 cost. - la questione di legittimità costituzionale degli art. 17 e 24 r.d. 14 luglio 1898 n. 404, 672 c.p. e 33 lett. a) l. 24 novembre 1981 n. 689 e 636 c.p.

Pretura Oristano, 21 aprile 1983, *Bubuggiu*, *Giur. cost.* 1983, II,1779.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 17 e 24 r.d. 14 luglio 1898 n. 404 in relazione agli art. 672 c.p., 33 lett. a) l. 24 novembre 1981 n. 689 e art. 636 c.p., in quanto tali norme, tra loro contrastanti, finiscono con il sancire, in tema di omessa custodia di animali, un trattamento discriminatorio della relativa fattispecie, in contrasto con l'art. 3 cost., nel senso che situazioni più gravi (dolose) si rimettono alla querela di parte, e situazioni meno gravi (colpose) all'impulso d'ufficio.

Pretura Oristano, 9 dicembre 1982, *Dessì e altro*, *Giur. agr.* 1983, 581 (s.m.).

Non è manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 cost. - la questione di legittimità costituzionale degli art. 17 e 24 r.d. 14 luglio 1898 n. 404, 33 lett. a) della l. 24 novembre 1981 n. 689 e 672 e 636 c.p. La contravvenzione per omessa custodia del bestiame (di ogni tipo), di cui all'art. 24 r.d. n. 404 del 1898, è punita, ai sensi dell'art. 650 c.p., mentre l'omessa custodia di animali da tiro, da soma, o da corsa, o comunque pericolosi, pur essendo più grave, è sanzionata solo amministrativamente, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 689. Inoltre la introduzione, o abbandono di animali, nel fondo altrui, di cui all'art. 636 c.p., quantunque abbia la medesima consistenza dell'illecito di cui all'art. 17 del r.d. del 1898, e natura di reato doloso (anziché di contravvenzione colposa), è punita a querela di parte, mentre nell'ipotesi contravvenzionale sussiste la perseguibilità d'ufficio.

Pretura Oristano, 9 dicembre 1982, *Dessì*, *Giur. cost.* 1983, II,860.

L'art. 672 c.p. configura tre fattispecie criminose: "lasciar liberi", "custodire senza le debite cautele", "affidare a persona inesperta" animali pericolosi. Consuma la seconda di tali ipotesi colui che, nella sua dimora, tenga un cane lupo da guardia di grossa taglia, slegato e privo di museruola, quando al medesimo sia possibile portarsi nell'ingresso, nella portineria e in ogni altro luogo ove siano ammessi i visitatori, per tal modo esposti al rischio di improvvisi assalti.

Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 1970, n. 684.

Pericolosi per l'altrui incolumità devono ritenersi non soltanto gli animali la cui ferocia è caratteristica naturale o istintiva, ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi e determinate circostanze. Dal novero di questi ultimi non si può escludere il cane normalmente mansueto; per tale categoria di animali la pericolosità deve essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante.

Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 1970, n. 822.

Capitolo 4

Animali d'affezione e randagismo

Obblighi dei proprietari o dei detentori di un cane

Chiunque sia proprietario o detentore di un cane ha l'obbligo di iscriverlo all' anagrafe canina.

All' iscrizione si deve provvedere: entro il terzo mese di vita dell' animale ovvero entro trenta giorni dalla data dell' acquisto o dell' inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti all' anagrafe canina regionale.

Il proprietario o il detentore ha altresì l' obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell' evento:

- a) lo smarrimento accidentale del cane;
- b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all' autorità giudiziaria;
- c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l' indirizzo del nuovo proprietario;
- d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell' animale;
- e) la variazione di residenza.

Richiesta di iscrizione all' anagrafe canina regionale

Chiunque sia possessore o detentore di cani, è obbligato a farne denuncia al competente Ufficio entro il secondo mese di vita o comunque entro sessanta giorni dall' inizio della detenzione. Nella denuncia si devono indicare le generalità complete del possessore o detentore, il luogo dove il cane è custodito, nonché lo stato segnaletico (sesso - razza - età - taglia - colore del mantello - lunghezza del pelo).

All' atto della denuncia il cane verrà inserito negli appositi elenchi dell' Anagrafe Canina Regionale e verrà consegnato al possessore o detentore del cane un certificato (modello n. 1) riportante la sigla: 13 - NO, seguita da un numero progressivo di cinque cifre, che dovrà essere apposta mediante tatuaggio indelebile da un veterinario autorizzato (dipendente dall' USSL o libero professionista) entro quattro mesi dall' iscrizione all' Anagrafe Canina. All' atto della denuncia verrà, inoltre, consegnata al proprietario una copia del presente regolamento.

Modello per la richiesta di iscrizione all' anagrafe canina regionale

Al Sindaco di

.....

Il sottoscritto
nato a il residente
a..... via/piazza.....
tel. presa visione della Legge Regionale n. del
..... chiede l'iscrizione del cane i cui dati segnaletici sono i seguenti :
1) razza.....
2) sesso.....
3) data di nascita.....
4) mantello.....
5) segni particolari.....

6) nome.....

Luogo e data

Firma

Modello denuncia di scomparsa di animale

Al Sindaco di

.....

Il sottoscritto
nato a il residente
a..... via/piazza..... tel.

presa visione della Legge Regionale n. del dichiara di aver smarrito in
data.....un cane del quale è proprietario/detentore.

I dati segnaletici dell'animale sono i seguenti :

- 1) razza.....
- 2) sesso.....
- 3) data di nascita.....
- 4) mantello.....
- 5) segni particolari.....
- 6) nome.....

La sigla del tatuaggio è:

Il cane è stato iscritto all'anagrafe canina in data

come risulta da certificato n. del

rilasciato da : AZIENDA SANITARIA LOCALE N. di

CHIEDE

che ogni eventuale notizia relativa all'animale gli venga fornita al seguente indirizzo:

.....

Luogo e data

Firma

Modello denuncia variazione possesso cane

Al Sindaco di

.....

Il sottoscritto
nato a il residente
a..... via/piazza.....
tel. nella sua qualità di proprietario del cane con codice di identificazione
.....

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. del che in data è scomparso il cane (oppure) è stato ritrovato il cane (oppure) ha trasferito la propria residenza dal Comune di al Comune di

Luogo e data

Firma

Modello denuncia di cessione di animale

Al Sindaco di

.....

Il sottoscritto nato a il residente a via/piazza..... tel. presa visione della Legge Regionale n. del dichiara di aver ceduto in data al sig. nato a il residente a in via n. tel. un cane del quale è proprietario/detentore.

I dati segnaletici dell'animale sono i seguenti :

- 1) razza.....
- 2) sesso.....
- 3) data di nascita.....
- 4) mantello.....
- 5) segni particolari.....
- 6) nome.....

La sigla del tatuaggio è:

Il cane è stato iscritto all'anagrafe canina in data come risulta da certificato n. del

rilasciato da : AZIENDA SANITARIA LOCALE N. di

Quanto sopra per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale citata.

Luogo e data

Firma

Modello denuncia di morte del cane

Al Sindaco di

.....

Il sottoscritto nato a il residente a via/piazza..... tel.

presa visione della Legge Regionale n. del dichiara che in data è deceduto un cane del quale è proprietario/detentore.

I dati segnaletici dell'animale sono i seguenti :

- 1) razza
- 2) sesso
- 3) data di nascita.....
- 4) mantello.....
- 5) segni particolari.....
- 6) nome.....

La sigla del tatuaggio è:

Il cane è stato iscritto all'anagrafe canina in data

come risulta da certificato n. del

rilasciato da : AZIENDA SANITARIA LOCALE N. di

Quanto sopra per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale citata.

Luogo e data

Firma

Modello di comunicazione ritrovamento o restituzione del cane

Al Sindaco di

.....

Il sottoscritto

nato a il

residente a..... via/piazza..... tel.

Comunica che il cane avente codice di identificazione

smarrito/sottratto in data è stato ritrovato/restituito in data

Luogo e data

Firma

Modello di richiesta cancellazione dall'anagrafe canina

Al Sindaco di

.....

Il sottoscritto

nato a il

residente a..... via/piazza..... tel.

nella sua qualità di proprietario del cane con codice di identificazione

.....

CHIEDE

la cancellazione dall'anagrafe canina a causa di trasferimento nel Comune di
..... provincia di

Luogo e data

Firma

Illeciti

Trasgressione	Leggi violate	Sanzioni
Abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione	Art. 5, comma 1, Legge 14.08.1991, n. 281	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000
Omettere di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali.	Art. 5, comma 2, Legge 14.08.1991, n. 281	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 150.000
Pure avendo iscritto il cane all'anagrafe canina omettere di sottoporlo al tatuaggio.	Art. 5, comma 3, Legge 14.08.1991, n. 281	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000

Giurisprudenza

Anagrafe canina

Nell'ipotesi in cui un animale muoia a seguito dell'aggressione di un altro animale, il padrone ha diritto al risarcimento anche se il cane era privo del tatuaggio obbligatorio e non risultava iscritto nell'anagrafe canina, in quanto la l. n. 281 del 1991, emanata per reprimere ogni forma di maltrattamento in danno di animali e per salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente dai danni

derivanti dal randagismo, non persegue lo scopo di assoggettare i cani al regime dei beni mobili registrati, per cui il proprietario può chiedere il ristoro dei danni patrimoniali e morali subiti.
Cassazione civile, sez. III, 3 agosto 2001, n. 10679, Foti c. Belcastro, Danno e resp. 2001, 1161 nota (BONETTA)

La "ratio" della disciplina di cui all'art. 3 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 4 settembre 1990 n. 39, la quale prevede, per il proprietario ed il detentore dei cani non iscritti già all'anagrafe regionale canina, l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina del Comune e stabilisce, inoltre, l'obbligo di denunciare, al Comune di residenza, "smarrimenti", sottrazioni, cessioni, morte, o variazione di residenza, va vista nel perseguimento di un risultato di prevenzione e limitazione del fenomeno dell'abbandono dei cani, mediante l'istituzione di un meccanismo che consenta di controllare costantemente il rapporto fra il cane ed il suo proprietario (o detentore). Alla luce di ciò, una volta che risulti accertato il carattere temporaneo della detenzione di un cane, e l'iscrizione dello stesso presso il Comune di residenza, non può ritenersi sussistente l'obbligo di un'ulteriore iscrizione correlato alla permanenza meramente temporanea nel Comune.
Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 7071 del 29-07-1997

Proprietario di animali e responsabilità civile

Non è la regione (ma eventualmente la Provincia) il soggetto responsabile dei danni cagionati da un cinghiale selvatico ad un'automobile transitante sulla pubblica strada.
Giudice di pace Torino, 8 marzo 2001, Nota c. Reg. Piemonte, Giur. it. 2001, 1634 nota (RONCO)

La responsabilità ex art. 2052 c.c. del proprietario dell'animale (o dell'utilizzatore che se ne serva in modo autonomo, tale da escludere l'ingerenza del proprietario nel governo dell'animale) postula il nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo ed il danno subito dall'attore, il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilità, è tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 c.c. - la quale è presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa - a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Detta imprevedibilità, ai fini della individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nel senso di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, e non già come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario, che, per quanto precisato, è irrilevante a detti fini.

Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 2001, n. 4742, Rocca c. Az. osp. S. Croce e Carle Cuneo, Giust. civ. Mass. 2001, 639

Le regioni, in quanto obbligate ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Giudice di pace Riva del Garda, 2 aprile 2001, Lo Porto c. Prov. auton. Trento, Arch. giur. circol. e sinistri 2002, 54 nota (TONINELLI)

È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell' art. 2052 c.c., nella parte in cui, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, esclude dall'ambito della sua applicazione la responsabilità dello Stato per i danni causati dalla fauna selvatica, in quanto l'irragionevolezza e la disparità di trattamento lamentata non sussiste, poiché la disposizione impugnata è applicabile solo in presenza di danni provocati da animali domestici, mentre per quelli cagionati da animali selvatici si applica invece l'art. 2043 c.c.: infatti, nel caso in cui il danno è

arrecato da un animale domestico (o in cattività), è naturale conseguenza che il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità e la custodia di questo si faccia carico dei pregiudizi subiti da terzi secondo il criterio di imputazione ex art. 2052 c.c., laddove i danni prodotti dalla fauna selvatica, e quindi da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.; nè la norma impugnata crea disparità di trattamento tra gli agricoltori (i quali nel caso di danni alla produzione agricola causati dalla fauna selvatica possono beneficiare dell'indennizzo erogato da un fondo regionale costituito "ad hoc") e tutti gli altri soggetti danneggiati, non essendo irrazionale una disciplina che, in considerazione della sua specificità, preveda una maggiore tutela per l'attività agricola.

Corte costituzionale, 4 gennaio 2001, n. 4, Fornaciari c. Min. fin. , Giur. cost. 2001, f. 1, Corriere giuridico 2001, 247, Foro it. 2001, I, 377

In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente; ciò in quanto l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. Pertanto, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno - non sufficiente, per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l'accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento - il risarcimento spettantegli dovrà esser corrispondentemente diminuito, in applicazione del comma 1 dell'art. 1227, c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c..

Cassazione civile, sez. III, 9 gennaio 2002, n. 200, Kuppel Wieser c. Alber, Giust. civ. Mass. 2002, 37

Il proprietario di un animale (o di chi ne abbia l'uso) risponde ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori - questi - di cui deve dare prova il danneggiato. Il limite di un tal tipo di responsabilità è rappresentato unicamente dal caso fortuito, di cui incombe prova al medesimo proprietario (o utilizzatore), e che non può attenersi propriamente al comportamento del medesimo, ma a quello dell'animale.

Cassazione civile, sez. III, 9 gennaio 2002, n. 200, Kuppel Wieser c. Alber, Giust. civ. Mass. 2002, 37

È manifestamente infondata la q.l.c., in riferimento agli art. 3, 32 comma 1 e 42 comma 2 cost., dell'art. 26 l. 11 febbraio 1992 n. 157, nonché degli art. 16 e 18 comma 2 l. reg. Emilia Romagna 15 febbraio 1994 n. 8, nella parte in cui non prevede la risarcibilità dei danni causati da animali selvatici a persone e/o a cose alla stessa stregua, e con lo stesso regime probatorio, di quanto previsto per i danni alla produzione agricola, in quanto sono eterogenee le fattispecie poste a confronto, per la specificità della protezione offerta in relazione ai danni subiti dalle produzioni agricole a causa della fauna selvatica; nè è configurabile la violazione degli art. 32 e 42 cost., per la possibilità di tutela generale ex art. 2043 c.c. apprestata.

Corte costituzionale, 29 dicembre 2000, n. 581, Boni c. Prov. Bologna, Giur. cost. 2000, f. 6, Foro it. 2001, I, 377

La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un

limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.

Cassazione civile, sez. III, 14 settembre 2000, n. 12161, Lanfranchi c. Leporati, Giust. civ. Mass. 2000, 1932

In tema di danno cagionato da animali, la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., essendo alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso l'animale stesso, è esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo, ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto, o di fatto traeva. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, in riforma della decisione del giudice di primo grado, aveva escluso, in relazione all'incidente occorso ad una minore sbalzata da un cavallo preso a noleggio in un maneggio, la responsabilità del proprietario dell'animale, rilevando che il cavallo era stato noleggiato al padre della minore, e che l'incidente si era verificato mentre l'animale si trovava al di fuori del recinto del maneggio).

Cassazione civile, sez. III, 12 settembre 2000, n. 12025, Fantin e altro c. Confederaz. it. coltivatori Rovigo, Giust. civ. Mass. 2000, 1920

È la regione il soggetto responsabile dei danni cagionati da un cinghiale selvatico ad un'automobile transitante sulla pubblica strada.

Giudice di pace Torino, 27 luglio 2000, Paniccia c. Reg. Piemonte, Giur. it. 2001, 1634 nota (RONCO)

È rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 2052 c.c., interpretato nel senso che la p.a. non risponde dei danni causati dalla fauna selvatica.

Giudice di pace Ceva, 29 aprile 2000, Fornaciari c. Min. fin., Riv. giur. circol. trasp. 2000, 798

In tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dell'animale, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 c.c., è tenuto a fornire la prova del caso fortuito - che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato - ma solo dopo che sia stata dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno causato.

Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2000, n. 1971, Pozzer c. Lavagnoli, Giust. civ. Mass. 2000, 428

Il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della l. 27 dicembre 1977 n. 968 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della p.a., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova.

Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1638, Reg. Umbria c. Soc. Simec, Dir. e giur. agr. 2001, 183

Il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della l. 27 dicembre 1977 n. 968 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della p.a., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova.

Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1638, Reg. Umbria c. Soc. Simec, Giust. civ. Mass. 2000, 333, Danno e resp. 2000, 398 nota (DI CIOMMO)

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 comma 2 c.c.), la l. 11 febbraio 1992 n. 157 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Cassazione civile, sez. III, 13 dicembre 1999, n. 13956, Reg. Molise c. Colantuoni, Giur. it. 2000, 1594 nota (CASTAGNARO)

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. 11 febbraio 1992 n. 157 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile "ex" art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Cassazione civile, sez. III, 13 dicembre 1999, n. 13956, Reg. Molise c. Colantuoni, Giust. civ. Mass. 1999, 2512

In tema di danno cagionato da animali, il caso fortuito escludente la responsabilità a norma dell'art. 2052 c.c. costituisce un evento imponderabile ed imprevedibile che si inserisce all'improvviso nell'azione di un soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo. Non è ravvisabile il caso fortuito nella fuga dal mattatoio di un grosso bovino, avuto riguardo al naturale istinto di salvezza, previo abbattimento di un piccolo cancello.

Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 1999, n. 4752, Iovino c. Manzo, Giust. civ. Mass. 1999, 1079

Con l'entrata in vigore della l. n. 968 del 1977 non è più possibile fare distinzione, per quanto riguarda la loro appartenenza, tra animali selvatici e animali non selvatici, in quanto tutti gli animali hanno ormai un proprietario e si può solo distinguere tra proprietà privata e proprietà pubblica. Di conseguenza la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai privati della fauna selvatica, trovando fondamento nel principio "cuius commoda eius et incommoda", deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2052 c.c. in quanto lo Stato, collocando la fauna selvatica nel proprio patrimonio indisponibile, ne è divenuto il proprietario.

Giudice di pace Perugia, 27 aprile 1999, Zaganella c. Reg. Umbria e altro, Rass. giur. umbra 1999, 788 nota (MARINI)

La responsabilità presunta ex art. 2052 c.c. è applicabile solo agli animali c.d. "domestici", postulando una possibile sorveglianza continuativa degli animali medesimi, per cui essa non opera relativamente alla fauna selvatica, che per trovarsi in stato di completa libertà, non è suscettibile di una qualsiasi potestà di effettivo governo e di materiale disponibilità da parte dell'ente pubblico proprietario. Pertanto, in caso di danni recati a terzi da parte di un animale selvatico, la responsabilità dell'ente non può trovare fondamento che nella regola generale sancita dall'art. 2043 c.c.

Giudice di pace Perugia, 15 aprile 1999, Mezzanotte c. Reg. Umbria e altro, Rass. giur. umbra 1999, 787 nota (MARINI)

L'amministrazione provinciale (nel caso di specie quella di Perugia) esercita importanti funzioni su delega e con funzioni proprie attribuite dalla regione, per cui non può rimanere immune da responsabilità inerenti proprio alle funzioni gestionali amministrative di protezione della fauna, essendo innegabile che la responsabilità per i danni provocati dalla selvaggina debba essere imputata all'ente pubblico al quale è stata trasferita la potestà disciplinare della specifica materia. Ne consegue che gli enti proprietari e gestori di questi animali sono tenuti a regolamentare la materia, a vigilare ed utilizzare i rimedi necessari e possibili affinché gli stessi non provochino danni a terzi anche attraverso la opportuna custodia, vigilanza e sorveglianza.
Giudice di pace Citta' di Castello, 30 dicembre 1998, Baldelli c. Reg. Umbria e altro, Rass. giur. umbra 1999, 787 nota (MARINI)

La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale).
Cassazione civile, sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307, Zaniboni c. Centro reg. increm. ippico Crema, Danno e resp. 1999, 475, Resp. civ. e prev. 1999, 702 nota (CITARELLA), Foro it. 1999, I,1938

La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., si fonda sul principio cuius commoda eius et incommoda: ne consegue che, nel caso di danno arrecato da un cavallo durante una lezione di equitazione, la presunzione di colpa prevista dalla norma citata opera a carico non del cavaliere, ma del gestore del maneggio, il quale è il soggetto che ritrae un utile (economico) dalla gestione dell'animale.
Cassazione civile, sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307, Zaniboni c. Centro reg. increm. ippico Crema, Giust. civ. Mass. 1998, 2537

In caso di danni alla persona causati da una caduta da cavallo occorsa durante una lezione di equitazione, al fine di individuare il criterio di imputazione della responsabilità del gestore del maneggio, occorre operare un distinguo: se la caduta è avvenuta nel corso di una lezione per principianti, in cui i cavalli seguivano un percorso prestabilito e sotto la guida di un istruttore, deve escludersi che tale attività possa essere considerata pericolosa, con la conseguenza che il gestore del maneggio può essere chiamato a rispondere del danno solo ai sensi dell'art. 2052 c.c., ove ne ricorrano i presupposti; se, invece, la caduta da cavallo è avvenuta nel corso di una cavalcata, effettuata da un cavaliere inesperto con cavallo concessogli in uso dal maneggio, il gestore di quest'ultimo può essere chiamato a rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Cassazione civile, sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307, Zaniboni c. Centro reg. increm. ippico Crema, Giust. civ. Mass. 1998, 2537

L'attività di equitazione svolta all'interno di un circolo ippico, alla presenza di un istruttore, con cavalli collaudati ed addestrati ad essere montati da persone non esperte, le quali, peraltro, in quanto allievi, vengono portate a conoscenza delle regole fondamentali della equitazione, non può, in linea di principio, proprio per tali caratteristiche, essere annoverata tra le attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c. salvo l'accertamento, in fatto, di specifiche caratteristiche proprie del caso concreto, idonee a rendere obiettivamente pericoloso lo svolgimento dell'attività equestre ed è, pertanto, soggetta, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso. Tale responsabilità si fonda non su di

un comportamento o un'attività del proprietario (o di chi si serve dell'animale), ma da un'attività dell'animale stesso, e trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. Ne consegue che la rilevanza del caso fortuito attiene al profilo causale, ciò che dà ragione anche della inversione dell'onere della prova: all'attore compete solo di provare la esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Cassazione civile, sez. III, 23 novembre 1998, n. 11861, Lezzi c. Creti e altro, Giust. civ. Mass. 1998, 2429

Il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un istruttore ed in condizioni, quindi che privano il cavaliere della disponibilità dell'animale, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., e non a quella di cui all'art. 2050 dello stesso codice, a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio.

Cassazione civile, sez. III, 24 settembre 1998, n. 9581, Centro Ippico Aurelio e altro c. Mezzullo e altro, Giust. civ. Mass. 1998, 1938

Colui che tollera all'interno del proprio fondo la presenza di un animale (nella specie, un cane lupo) ha l'obbligo di adottare ogni cautela idonea a prevenire possibili aggressioni dello stesso ai danni di coloro che legittimamente accedono al luogo medesimo, indipendentemente dal fatto che l'animale sia o meno di sua proprietà o venga da lui utilizzato.

Tribunale Perugia, 4 luglio 1998, Frascarelli c. Della Nave, Rass. giur. umbra 1999, 72 nota (BELLUCCI)

La condanna in solido al risarcimento del danno dei proprietari di più animali presuppone che tutti gli animali abbiano partecipato alla produzione dell'evento lesivo, anche se poi, in concreto, solo uno di essi abbia cagionato direttamente l'evento.

Corte appello Perugia, 8 giugno 1998, Petteruti e altro c. Valeri, Rass. giur. umbra 1998, 653

Quando il fatto dannoso è sicuramente cagionato da uno dei vari animali presenti sul luogo dell'illecito, ma non è individuato a quale di questi animali esso è imputabile, nessuno dei loro proprietari può essere condannato al risarcimento del danno.

Corte appello Perugia, 8 giugno 1998, Petteruti e altro c. Valeri, Rass. giur. umbra 1998, 653

Il gestore di una scuola di equitazione risponde dei danni causati dall'animale all'allievo cavaliere, anche se cagionati mentre il cavallo era affidato all'allievo stesso.

Tribunale Roma, 1 luglio 1997, Cucinotta c. Palazzi e altro, Riv. giur. circol. trasp. 1997, 854 nota (SANTOLINI)

Il concessionario di azienda faunistico - venatoria è responsabile dei soli danni cagionati dalla selvaggina allevata, e non anche da quella (nella specie: cinghiali) comunque presente sul territorio della sua azienda.

Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 1997, n. 2809, Az. faunistico venatoria Castel Rigone c. Arcaleni, Foro it. 1997, I,1388

La responsabilità presuntiva del proprietario dell'animale, per il danno dal medesimo cagionato, va esclusa in presenza del caso fortuito, il quale risulta comprensivo della colpa esclusiva del danneggiato. (A tale stregua è stata ravvisata la colpa esclusiva del danneggiato nella condotta di chi, passando dietro ad un cavallo, faccia cadere in terra un mazzo di chiavi nelle immediate vicinanze dell'animale), senza adottare alcuna cautela nel raccoglierlo).

Tribunale Roma, 27 marzo 1997, Tamburro c. Lepri e altro, Resp. civ. e prev. 1997, 1215 nota (CITARELLA)

Il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della l. 27 dicembre 1977 n. 968 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova.

Cassazione civile, sez. III, 15 marzo 1996, n. 2192, Az. agr. Ronco c. Riserva La Baraggia, Giust. civ. Mass. 1996, 368, Dir. giur. agr. 1996, 610, Foro it. 1996, I,1216, Studium Juris 1996, 1055, Danno e resp. 1996, 591 nota (RESTA)

La presunzione di responsabilità del proprietario dell'animale prevista dall'art. 2052 c.c. va esclusa ove manchi la prova del nesso causale tra indole e condotta dell'animale e danno subito dal terzo (nella specie è stata esclusa la responsabilità del gestore del "maneggio" proprietario del cavallo per il danno subito da chi era montato in groppa all'animale e ne era caduto senza che fosse dimostrata come causa del disarcionamento una qualche bizza dell'animale stesso).

Tribunale Vercelli, 9 gennaio 1996, Belsito Trovato c. Soc. Vittoria Club allevamento, Giur. merito 1997, 48

Posta l'appartenenza di tutti gli animali selvatici al patrimonio indisponibile dello Stato, deve ammettersi la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni arrecati ai privati dalla fauna selvatica.

Tribunale Perugia, 11 dicembre 1995, Reg. Umbria c. Soc. Simec, Foro it. 1997, I, 315

Il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico dei terzi la responsabilità per i danni cagionati dagli animali stessi.

Cassazione civile, sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11173, Da Lisca c. Prov. Verona, Giur. it. 1996, I,1, 570, Dir. giur. agr. 1996, 615

Il proprietario di un animale è responsabile dei danni che lo stesso abbia causato a terzi, a meno che non dimostri che il fatto è avvenuto per caso fortuito (nel caso di specie, avendo un cane lupo morso una donna, non è stata considerata prova liberatoria il fatto che il proprietario avesse intimato alla donna di "non dargli confidenza").

Pretura Citta' di Castello, 24 ottobre 1994, Ricci c. Bianchi, Rass. giur. umbra 1994, 749 (s.m.)

Il proprietario di un animale è responsabile dei danni che lo stesso abbia causato a terzi, a meno che non dimostri che il fatto è avvenuto per caso fortuito (nel caso di specie, avendo un cane lupo morso una donna, non è stata considerata prova liberatoria il fatto che il proprietario avesse intimato alla donna di "non dargli confidenza").

Pretura Citta' di Castello, 24 ottobre 1994, Ricci c. Bianchi, Rass. giur. umbra 1994, 749 (s.m.)

Il gestore del maneggio risponde dei danni causati agli utenti dal comportamento degli animali, che siano sottratti alla disponibilità del cavaliere in quanto comandati a terra dall'istruttore.

Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 1994, n. 1380, Lauster c. Centro ippico Arenano, Nuova giur. civ. comm. 1995, I, 398 nota (CAPECCHI), Resp. civ. e prev. 1995, 327, Riv. dir. sport. 1994, 674

Il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un'istruttore ed in condizioni, quindi, che privano il cavaliere della disponibilità dell'animale, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., e non a quella di cui all'art. 2050 dello stesso codice, a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio, (nella specie, trattavasi di danni subiti, durante le esercitazioni, da allievo munito di patentino A1).

Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 1994, n. 1380, Lamster c. Centro ippico d'Armano, Giust. civ. Mass. 1994, 141 (s.m.), Giur. it. 1994, I,1,1732

La responsabilità del proprietario dell'animale prevista dall'art. 2052 c.c., essendo alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso l'animale, è esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo, ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito da cui si è affermata la responsabilità esclusiva del mezzadro, restando irrilevante la circostanza che il proprietario divida con il mezzadro la responsabilità delle scorte del fondo).

Cassazione civile, sez. III, 9 dicembre 1992, n. 13016, Saccheo c. Binaglia, Arch. giur. circol. e sinistri 1993, 420, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 12. Riv. pen. 1993, 1133

In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale di cui all'art. 2052 c.c., concorre con quella posta dal comma 1 del successivo art. 2054 a carico del conducente del veicolo con la conseguente prova liberatoria a carico di quest'ultimo, a meno che il sinistro non si sia verificato mentre l'animale era al traino di un carretto (veicolo) e non debba, pertanto, applicarsi al conducente del mezzo meccanico il comma 3 dell'art. 2054 che pone a suo carico la presunzione di responsabilità solo concorrente.

Cassazione civile, sez. III, 9 dicembre 1992, n. 13016, Saccheo c. Binaglia, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 12.

La responsabilità civile conseguente al danno a cose o persone provocato da animali selvatici deve essere imputata, concorrendo le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. alla regioni, alle quali sono state trasferite le funzioni concernenti la tutela della fauna e la disciplina della caccia, e nel caso della regione Trentino-Alto Adige va attribuita alle riserve di caccia, rappresentate dalla federazione provinciale della caccia, concessionaria "ex lege" della gestione dei terreni della regione istituiti in riserva.

Cassazione civile, sez. III, 12 agosto 1991, n. 8788, Niederzieser c. Riserva caccia Sciavez, Giur. it. 1992, I,1,1795.

La responsabilità civile conseguente al danno a cose o persone provocato da animali selvatici deve essere valutata alla stregua non già del criterio specifico previsto dall'art. 2052 c.c. il quale si riferisce esclusivamente alla proprietà o custodia di animali domestici, bensì dei principi generali sul risarcimento per fatto illecito.

Cassazione civile, sez. III, 12 agosto 1991, n. 8788, Niederzieser c. Riserva caccia Sciavez, Giur. it. 1992, I,1,1795.

Poiché a norma degli art. 5, 6 e 15 della l. 27 dicembre 1977 n. 968 le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia, predispongono piani annuali o pluriennali che prevedano, tra l'altro, oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione, ed alla sosta della fauna selvatica, nonché, provvedono alla gestione sociale del territorio, passivamente legittimata rispetto all'azione di risarcimento dei danni derivanti a terzi dalla violazione delle norme relative alla istituzione delle oasi di protezione della fauna selvatica, è la Regione, anche se abbia delegato i relativi poteri alla Provincia, in quanto delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante.

Cassazione civile, sez. III, 1 agosto 1991, n. 8470, Sciamanna c. Amministrazione provinciale Terni, Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 8.

In relazione ai danni cagionati da un branco di cinghiali alle colture di un fondo agricolo incluso nel comprensorio di un'azienda faunistico-venatoria, quest'ultima può rispondere ex art. 2043 c.c., qualora risulti un evento dannoso ascrivibile a dolo o colpa della stessa (nella specie, è stata respinta la pretesa risarcitoria fondata sulla mera condizione di contiguità o inerenza del fondo al comprensorio dell'azienda faunistico-venatoria).

Tribunale Rieti, 31 agosto 1990, Usai c. Azienda faunistico venatoria Scandriglia e altro, Foro it. 1990, I, 3261.

Non esiste responsabilità della stalla sociale per la morte di un elettricista conseguente alle lesioni procurategli da un toro inferocito, nel cui recinto era entrato, onde effettuare riparazioni all'impianto elettrico esterno, se tale comportamento non era concretamente prevedibile, ed ha quindi costituito la causa dell'evento.

Tribunale Pordenone, 10 aprile 1989, Truat c. Società Stalla sociale, Resp. civ. e prev. 1990, 447 (nota).

Non sussiste la responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. a carico del proprietario o utilizzatore dell'animale, quando l'assicurata custodia dell'animale stesso sia stata elusa dal comportamento concretamente non prevedibile della vittima.

Tribunale Pordenone, 10 aprile 1989, Truanto e altro c. Società cooperativa Stalla sociale Rauscedo, Foro it. 1989, I,2950.

La regione, in quanto proprietaria e custode di tutte le specie protette, ai sensi della legge n. 968 del 1977, ed esistenti nell'ambito del suo territorio, è responsabile per i danni cagionati a terzi da un branco di lupi.

Pretura Cosenza, 5 luglio 1988, Sansone c. Regione Calabria, Foro it. 1988, I,3629.

La responsabilità del proprietario di animali discende dall'art. 2052 c.c. il quale prevede a suo carico una presunzione di colpa "iuris et de iure" a vincere la quale non è sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale ma occorre la prova del caso fortuito.

Corte appello Torino, 30 maggio 1987, Perlino c. Messineo, Dir. e prat. assicur. 1987, 876 (nota).

Non è ammissibile il risarcimento del danno morale quando la responsabilità del fatto illecito venga affermata non già in base ad un accertamento concreto dell'elemento psicologico ma in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c.

Corte appello Torino, 30 maggio 1987, Perlino c. Messineo, Dir. e prat. assicur. 1987, 876 (nota).

In materia di responsabilità aquiliana, nel caso di danni prodotti dall'urto fra un veicolo ed un animale, la presunzione di colpa a carico del proprietario di quest'ultimo, prevista dall'art. 2052 c.c. può concorrere con quella a carico del conducente del veicolo di cui al successivo art. 2054, con la conseguenza che la sussistenza e la misura della responsabilità del detto conducente e di quel proprietario devono essere determinati in base alle concrete modalità del fatto.

Corte appello Perugia, 20 giugno 1986, Brugnoli c. Cirimbelli, Arch. giur. circol. e sinistri 1987, 121.

La responsabilità per danno cagionato da animali è oggettiva e non, invece, fondata su colpa presunta.

Pretura Forlì, 19 febbraio 1986, Leoni, Resp. civ. e prev. 1986, 176 (nota).

È responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. il proprietario di un cavallo che scalciando arreca danno ad un cavaliere su altro cavallo.

Tribunale Milano, 10 ottobre 1985, Caccavella c. Livraghi e altro, Resp. civ. e prev. 1986, 172 (nota).

Qualora un incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale incustodito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al proprietario dell'animale medesimo la responsabilità del fatto per omessa custodia, sia pure, eventualmente, col concorso di colpa della persona offesa ove questa, per la velocità non moderata in relazione alla conformazione della strada, non si sia accorta tempestivamente dell'ostacolo (fattispecie relativa a sbandamento e fuoriuscita di strada di veicolo, con lesione al conducente, per investimento di un cane).

Cassazione penale, sez. IV, 23 giugno 1983, Dir. e prat. assicur. 1984, 409 (nota).

In tema di responsabilità aquiliana, nel caso di danni prodotti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di colpa (a carico del proprietario dell'animale) di cui all'art. 2052 c.c. ben può concorrere con quella (a carico del conducente del veicolo) di cui al successivo art. 2054, sicché la sussistenza e la misura della responsabilità del detto conducente e di quel proprietario devono essere determinati in base alle modalità del fatto concreto.

Cassazione civile, sez. III, 19 aprile 1983, n. 2717, Romito c. Lancione, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 4, Giust. civ. 1983, I,2987 (nota). Dir. e prat. assicur. 1984, 409 (nota). Arch. giur. circol. e sinistri 1983, 638.

In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l'art. 2052 c.c. stabilisce a carico del proprietario dell'animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del caso fortuito. In questo è riconducibile anche la colpa del danneggiato che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante.

Cassazione civile, sez. III, 23 febbraio 1983, n. 1400, Parini c. Olivari, Resp. civ. e prev. 1983, 632. Giur. agr. 1984, 31 (nota). Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 2

La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ai sensi dell'art. 2052 c.c. può essere superata esclusivamente qualora il proprietario o colui che si serve dell'animale provi il caso fortuito e pertanto non può attribuirsi identica efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, pertanto irrilevante che il suo comportamento dannoso sia stato causato da impulsi interni

imprevedibili o inevitabili ed essendo, invece, sufficiente al permanere della suddetta presunzione che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale.

Cassazione civile, sez. III, 6 gennaio 1983, n. 75, Ente autonomo teatro opera c. Ricci, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 1

In tema di danno cagionato da animali, il fortuito, quale causa di esonero da responsabilità, è riferibile ad ogni ipotesi in cui manchi una qualsiasi ragione di imputabilità giuridica del danno al soggetto avente la custodia e l'utilizzazione dell'animale e, pertanto, è comprensivo anche del caso della colpa esclusiva del danneggiato. (Nella specie, i giudici del merito avevano escluso la responsabilità ex art. 2052 c.c. del proprietario di un cane, ritenendo la colpa esclusiva del danneggiato che, introdottosi nel magazzino di vendita del suddetto nell'ora di chiusura al pubblico era stato assalito dall'animale. Il supremo collegio ha confermato la decisione, enunciando il principio surriportato).

Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 1981, n. 4160, Forcina c. De Meo, Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 6.

In tema di responsabilità aquiliana, la presunzione di colpa di cui all'art. 2052 c.c. ben può concorrere con quella di cui al successivo art. 2054, onde dei danni prodotti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale; la sussistenza e la misura della responsabilità dei rispettivi proprietari dev'essere determinata in base alla modalità del fatto concreto.

Cassazione civile, sez. III, 5 febbraio 1979, n. 778, Ciech c. Rigoni, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 2

La responsabilità sancita dall'art. 2052 c.c. ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale "secundum" o "contra naturam", comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dello stesso in rapporto causale con l'evento.

Cassazione civile, sez. III, 5 febbraio 1979, n. 778, Ciech c. Rigoni, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 2

La responsabilità per il danno cagionato da un animale grava sul proprietario o su colui che se ne serve, e ciò nel senso che la soggezione alternativa dell'uno o dell'altro di costoro a tale responsabilità importa che essa sia operante soltanto nei confronti dei terzi - estranei sia alla proprietà che all'uso dell'animale - e non possa essere fatta valere da uno degli obbligati verso l'altro.

Cassazione civile, sez. III, 9 gennaio 1979, n. 116, Mancinelli c. De Vita, Giust. civ. Mass. 1979, 62

Nell'ipotesi di danno cagionato da animali, il proprietario dell'animale non può scagionarsi provando semplicemente di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre che provi che il danno sia stato prodotto dall'animale per cause estranee non imputabili ad esso proprietario.

Corte appello Milano, 6 ottobre 1978, Castellotti c. Tondelli, Giur. merito 1979, 860

La responsabilità personale del proprietario, ai sensi dell'art. 2052 c.c., per i danni prodotti da un animale, permane anche nel caso di affidamento a terzi per ragioni di cura, di custodia, di governo o di mantenimento.

Cassazione civile, sez. III, 30 novembre 1977, n. 5226, Montera c. I.N.A.I.L. e altro, Riv. dir. agr. 1979, 70,II

Nel caso di danno cagionato da animali, il proprietario dell'animale non può far valere quale caso fortuito, ai fini della prova liberatoria prevista dall'art. 2052 c.c., il fatto che il danneggiato si sia immesso abusivamente sul suo fondo, se a lui era noto che il fondo, non interamente recintato, era abitualmente frequentato da estranei.

Giudice di pace Perugia, 20 novembre 1997, Bianchi c. Paltracca, Rass. giur. umbra 1998, 452

Servizi pubblici

La gestione dei canili comunali, nel quadro della attività sanitaria e del ricovero e mantenimento dei cani randagi, non costituisce, ai sensi della l. 14 agosto 1991 n. 281, attività riservata esclusivamente ai comuni e agli enti di protezione animali, in correlazione con l'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 142.

Consiglio Stato, sez. VI, 6 settembre 2000, n. 4688, Com. S. Vittore Olona c. Enpa, Foro amm. 2000, f. 9 (s.m.)

Va respinta l'istanza di sospensione della sentenza di I grado la quale ricava dal combinato disposto degli art. 2 comma 11 e 14 l. n. 281 del 1991 l'impossibilità da parte del Comune di affidare la gestione del servizio del ricovero dei cani randagi in favore di soggetti diversi da enti e associazioni di protezione degli animali.

Consiglio Stato, sez. VI, 25 giugno 1999, n. 1284, Com. S. Vittore Olona c. Enpa, Urbanistica e appalti 2000, 420 nota (DE GIOIA)

A norma degli art. 2 comma 11 e 4 l. n. 281 del 1991, in alternativa alla gestione diretta, l'affidamento da parte del comune della gestione del servizio di ricovero dei cani randagi può essere effettuato in favore solo degli enti e delle associazioni di protezione degli animali.

T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 18 marzo 1999, n. 859, Enpa c. Com. S. Vittore Olona, Urbanistica e appalti 2000, 420 nota (DE GIOIA)

Spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie aventi ad oggetto i compensi relativi alle prestazioni di vigilanza e profilassi igienico-sanitaria sugli animali, sulle carni e sul latte effettuate dal veterinario comunale, in quanto le prestazioni stesse ineriscono, anche sotto l'aspetto retributivo, all'attività del veterinario quale ufficiale del governo e quindi agli specifici obblighi di pubblico impiegato.

Cassazione civile, sez. un., 22 ottobre 1980, n. 5683, Lombardi c. Comune Vico Equense, Foro it. 1981, I,1137.

Capitolo 5

Animali in condominio

Introduzione

Capita spesso che tra condomini si creino dei litigi a causa della presenza di animali domestici nel condominio.

In presenza di simili situazioni, è difficile trovare un giudice che fa allontanare un animale da un appartamento in quanto chi agisce in giudizio deve dimostrare con prove rigorose che l'animale o gli animali rechino disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (art. 659 Codice Penale) o che si verifichino immissioni superiori alla normale tollerabilità (art. 844 Codice Civile).

Regolamento di condominio

L'articolo 1138 del codice civile prevede che quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci deve essere formato un regolamento.

Il regolamento deve contenere le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Esso può essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti d'acquisto e dalle convenzioni.

Animali domestici negli appartamenti

Si può vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel suo appartamento?

Vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel suo appartamento significa menomare i suoi diritti. Il comma 4 dell'articolo 1138 del Codice Civile recita: "Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti d'acquisto e dalle convenzioni ...".

Pertanto, solo se il condomino si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento può essere costretto ad allontanare i suoi animali, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva.

Art. 844 Codice Civile - Immissioni

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Art. 1138 Codice Civile - Regolamento di condominio

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni [1117] e la ripartizione delle spese [1123], secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione [att. 68, 155].

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129 [att. 71]. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 [att.155].

Att = disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, r.d. 30 marzo 1942, n. 318.

Art. 2052 Codice Civile - Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito [c.p. 672], salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2051].

Art. 659 Codice penale - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Giurisprudenza

Allontanamento di animali molesti

Il giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l'allontanamento di animali molesti (nella specie, cane) dal condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale.

Tribunale Napoli, 8 marzo 1994

Detenzione di animali domestici negli appartamenti

La detenzione di animali in un condominio, nell'ambito delle singole proprietà esclusive, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo altrimenti un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti, costituenti oneri reali ovvero servitù a carico dei condomini relativamente alle loro proprietà esclusive, essendo la scelta di tenere o meno animali, nell'ambito della singola proprietà, estrinsecazione del diritto dominicale.

Tribunale Piacenza, 10 aprile 2001, Cond. S. Antonino c. Ferrari Aggradi, Arch. locazioni 2001, 689

Il giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l'allontanamento di animali molesti (nella specie, cane) dal condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale.

Tribunale Napoli, 8 marzo 1994, Giaquinto e altro c. Lauro, Arch. locazioni 1994, 337

L'impugnativa della delibera condominiale che stabilisce il divieto di introdurre animali nell'ascensore condominiale rientra nella competenza per materia del giudice conciliatore, trattandosi di controversia riguardante le modalità di estrinsecazione e di esercizio del diritto di usare l'ascensore. Infatti in tema di competenza, per "cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali" - di competenza del giudice conciliatore - devono intendersi quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote. Per "cause relative alla misura dei servizi del condominio" - di competenza del pretore - devono invece intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini e, quindi, quelle aventi ad oggetto provvedimenti dell'assemblea o dell'amministrazione che, trascendendo la disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini.

Cassazione Civile sez. II, 15 ottobre 1994, n. 8431

In tema di competenza per le cause concernenti rapporti di condominio, per "cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali", per le quali l'art. 7 c.p.c. attribuisce la competenza al conciliatore, devono intendersi quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli art. 1102 e 1118 c.c., nonché in conformità del valore della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale; per "cause relative alla misura dei servizi del condominio", per le quali l'art. 8 n. 4 c.p.c. stabilisce la competenza del pretore, devono, invece, intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini e, quindi, quelle aventi ad

oggetto provvedimenti dell'assemblea o dell'amministratore che, trascendendo dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini; sussiste, infine, la competenza ordinaria per valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la negazione "in radice" di esso. (In base ai suddetti principi, la S.C. ha ritenuto di competenza del conciliatore per una controversia relativa alla legittimità di una delibera dell'assemblea dei condomini che aveva vietato l'uso dell'ascensore per il trasporto di animali (domestici) prevedendo, in caso di inosservanza, una sanzione di lire diecimila).

Cassazione Civile sez. II, 15 ottobre 1994, n. 8431

In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartenenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà.

Cassazione Civile sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028

Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene.

Pret. civ. Campobasso, 12 maggio 1990, in Arch. loc. e cond. 1991, 176

La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo che l'obbligo o il divieto imposto riguardino l'uso, la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi generali del condominio, come il decoro architettonico dell'edificio.

Trib. civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231, Copelli c. Cassi e Paganuzzi, in Arch. loc. e cond. 1990, 287

La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui all'art. 844 cod. civ., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino una situazione di intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni.

Trib. civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231, Copelli c. Cassi e Paganuzzi, in Arch. loc. e cond. 1990, 287

Nel caso in cui un regolamento condominiale di tipo contrattuale vieti di tenere animali che possano recare disturbo ai condomini, il giudice, accertati tali disturbi, può ordinare, con provvedimento di urgenza, l'allontanamento degli animali dagli appartamenti in cui sono tenuti.

Trib. civ. Napoli, ord. 25 ottobre 1990, Ragosta ed altri c. Miranda e Cario, in Arch. loc. e cond. 1990, 737

Il divieto di tenere bestie che possano recare disturbi e molestie ai condomini e allevamenti di ogni specie negli appartamenti, stabilito in regolamento di condominio di natura contrattuale, vincola sia i condomini che i conduttori ed appresta una tutela più rigorosa di quella assicurata dal divieto di immissioni, di cui l'art. 844 c.c.

Trib. Napoli 25 ottobre 1990.

Il pretore (o il conciliatore dopo l'entrata in vigore della legge n. 399 del 1984) è competente a conoscere "ratione materiae" ex art. 8 n. 4 c.p.c., della causa relativa all'interpretazione del regolamento condominiale, che vieta la detenzione di animali, in quanto la regolamentazione della detenzione di animali si riflette necessariamente sulle misure dell'uso delle cose comuni e dei servizi condominiali, quanto meno per il tempo necessario per portare un cane all'interno e all'esterno della singola unità condominiale. Pertanto tale causa non appartiene alla competenza residuale del tribunale come causa di valore indeterminabile.

Pretura Torino 7 novembre 1989

La delibera assembleare di approvazione del regolamento di condominio presa a maggioranza è invalida, perché limitativa delle proprietà individuali, nella parte in cui vieta ai condomini di tenere cani anche nelle logge e nei terrazzi.

Trib. civ. Messina, 8 aprile 1981, n. 743, in Riv. giur. dottr. leg. e giur. 1981, 53

Non può l'assemblea, con voto di maggioranza, imporre ad un condomino il divieto di detenere cani negli appartamenti, ma occorre che il divieto sia posto nel regolamento condominiale.

Trib. civ. Parma, 11 novembre 1968, in Riv. giur. edil. 1971, 446

L'amministratore del condominio è legittimato ad agire giudizialmente per il rispetto del regolamento e per la cessazione di molestie derivanti dalla detenzione di animali negli appartamenti, e la competenza in ordine a tale questione spetta al pretore.

Trib. civ. Parma, 11 novembre 1968, in Riv. giur. edil. 1971, 446

Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone

Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è reato di pericolo e per la sua sussistenza non è necessaria la prova che il disturbo investa un indeterminato numero di persone, essendo sufficiente una condotta tale da poter determinare quell'effetto.

Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1990, n. 133, Arbore.

In caso di regolamento condominiale che vieti tassativamente di recare "disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura", il continuo abbaiare di tre cani pastori ed il suono di una batteria configurano sia la lesione di tale norma regolamentare che violazione dell'art. 844 c.c.

Trib. civ. Milano, 28 maggio 1990. Arch. loc. e cond. 1991, 792.

Il reato previsto dall'art. 659, 1° comma, C.P. è un reato di pericolo. Pertanto, per la sua configurazione, non è necessaria la prova del reale disturbo provocato al riposo ed alle occupazioni delle persone, ma è necessario che gli schiamazzi o i rumori superino i limiti della normale

tollerabilità e siano obiettivamente idonei a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone.

Cass. pen., sez. I, 29 aprile 1993, n. 4140 (ud. 30 marzo 1993), P.M. in proc. Pasquare.

Il reato contravvenzionale contemplato nell'art. 659 C.P. - disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - essendo atto a prevenire violazioni all'ordine pubblico considerato nel suo particolare aspetto riflettente la tranquillità, è reato di pericolo. Ne consegue che l'evento previsto dalla legge si concretizza allorché, anche in assenza di concreta offesa a soggetto determinato, viene ad assumere una tale potenzialità da poter essere risentito come disturbo da un numero indeterminato di persone.

Cass. pen., sez. I, 17 dicembre 1994, n. 12418 (ud. 5 ottobre 1994), Belloni.

La contravvenzione contemplata nell'art. 659 C.P. - disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - è reato di pericolo e per la sua sussistenza non è necessaria la prova che esso investa un determinato numero di persone, essendo sufficiente una condotta tale da poter determinare quell'effetto. Una volta individuata la potenzialità diffusiva del disturbo, la contravvenzione ricorre anche quando il disturbo in concreto sia arrecato a singole persone.

Cass. pen., sez. I, 14 giugno 1995, n. 6868 (ud. 12 aprile 1995), Muscetti.

Per la configurabilità del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all'art. 659 C.P. è sufficiente che i rumori prodotti siano in concreto, di entità tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, concretando tale circostanza, di per sé, la lesione dell'ordine pubblico, che il legislatore ha voluto proteggere. Perciò, quando il giudice di merito, con insindacabile apprezzamento di fatto, abbia verificato tale situazione, è del tutto indifferente che una o più persone si siano effettivamente lamentate delle emissioni sonore, così come, per converso, sono irrilevanti le eventuali lamentele di una o più persone, quando i rumori non abbiano travalicato i limiti della normale tollerabilità.

Cass. pen., sez. I, 20 gennaio 1995, n. 582 (ud. 9 dicembre 1994), Sugaroni.

Il reato di cui all'art. 659 C.P. - disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - è configurabile allorquando le emissioni rumorose eccedono i limiti della normale tollerabilità, ed è irrilevante che di tali emissioni si sia in concreto lamentata una sola persona o che sia stato leso l'interesse della stessa.

Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 1996, n. 568 - ud. 28 novembre 1995 - Aquini ed altro.

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 659, comma 1 del C.P. è necessario che i rumori, gli schiamazzi ecc., indicati nella citata norma, superino la normale tollerabilità e abbiano, anche in relazione alla loro intensità, l'attitudine a propagarsi e a disturbare le occupazioni e il riposo di un numero indeterminato di persone. Ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, siano state disturbate una o più persone.

Cass. pen. Sez. II, sentenza 24 aprile-7 giugno 1996, n. 5714 - Pres. Valiante; Rel. Belfiore.

Ai fini della configurabilità del reato di cui al primo comma dell'art. 659 del C.P.: , l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le indicazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti sicché risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.

Cass. pen., sez. I, sentenza 27 maggio-11 luglio 1996, n. 7042 - Pres. Valente, Rel. Gemelli.

Capitolo 6

Combattimenti

Art. 718 Codice Penale - Esercizio di giochi d'azzardo

Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Art. 719 Codice Penale - Circostanze aggravanti

La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:

- 1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
- 2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
- 3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti ;
- 4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

Art. 720 Codice Penale - Partecipazione a giochi d'azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

La pena è aumentata:

- 1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
- 2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (estratto)

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche

Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà

pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Capitolo 7

Vivisezione

Introduzione

I 56 cuccioli di razza Beagle destinati ad un laboratorio di vivisezione in Germania e salvati grazie all'intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Bolzano, che ha bloccato il camion su cui venivano trasportati, riporta alla luce un triste e doloroso argomento: la vivisezione.

"Il crimine più nero tra i neri crimini commessi dall' uomo", così Gandhi definiva la vivisezione.

Topi, ratti, cavie, gatti, cani, scimmie e tante altre specie di animali (catturati dai loro ambienti naturali o che provengono da allevamenti appositi) vengono sottoposti a atroci crudeltà: nella ricerca medica, per eseguire i "test di tossicità" e i test per i prodotti cosmetici, per testare l' efficacia e l' innocuità dei preparati farmaceutici, per testare erbicidi, pesticidi, detersivi, coloranti, e organismi geneticamente modificati (OGM), nei test delle industrie belliche e automobilistiche, nella didattica universitaria, nell' insegnamento delle tecniche chirurgiche, ecc.

Agli animali gli vengono recise le corde vocali per impedire loro di urlare; vengono avvelenati, ustionati, accecati, mutilati, congelati, decerebrati, schiacciati, sottoposti a ripetute scariche elettriche attraverso elettrodi conficcati nel cervello, infettati con qualsiasi tipo di virus o batterio, ecc. Il 63% di questi esperimenti viene compiuto senza anestesia, un altro 22% con anestesia solo parziale (dati britannici).

Nel 1997 una giornalista di Channel4, Zoe Broughton, lavorò per quattro mesi in una sezione di uno dei più grandi laboratori privati europei di sperimentazione animale su commissione: l'Huntingdon Life Sciences. In questa sezione si eseguivano degli esperimenti sui cani di razza Beagle. La giornalista filmò di nascosto cuccioli di Beagle avvelenati, presi a pugni sul muso e sbattuti contro i muri. Nello stesso anno Michelle Rokke, un'attivista dell'associazione animalista Peta, filmò delle scene di estrema crudeltà in un laboratorio dell'Huntingdon Life Sciences in New Jersey: in una di queste scene si vede una scimmia ancora viva a cui viene aperto completamente l'addome; nel mentre la scimmia soffre atrocemente, i vivisettori ridono e avvelenano dei cani con prodotti chimici inseriti tramite cannule direttamente nello stomaco. Ogni anno nei laboratori dell'HLS muoiono 180.000 animali, 500 ogni giorno!

Un numero sempre crescente di medici considerano la vivisezione una pratica crudele, inutile e pericolosa per la salute umana per un semplice motivo: gli animali sono molto diversi dall' uomo e non possono essere presi come modelli sperimentali. Una determinata sostanza chimica, ad esempio un farmaco, introdotta nell' organismo di un animale non può mai averlo stesso effetto se introdotta nell' uomo. E, inoltre, ogni specie animale è biologicamente, fisiologicamente, geneticamente, anatomicamente molto diversa dalle altre per cui lo stesso esperimento eseguito su due specie diversi di animali da risultati diversi.

La penicillina, sostanza dalle indiscusse proprietà antinfettive, ad esempio, se fosse stata sperimentata nella cavia invece che nel topo sarebbe stata "scartata" giacché i test la davano come sostanza tossica! Florey, uno degli scopritori insieme a Fleming, dichiarò che l' umanità è stata fortunata per il fatto che fosse stata sperimentata sui topi. L' arsenico, notoriamente velenoso per l' uomo, può essere ingoiato in quantità cospicue dalla pecora e dal porcospino. La stricnina, in dosi sufficienti ad uccidere un' intera famiglia, lascia indifferente la cavia, il pollo e la scimmia. L' amanita phalloides, fungo velenosissimo di cui pochi grammi sono per l' uomo letali, è del tutto innocua per gatti e conigli. L' insulina provoca malformazioni nelle galline nei conigli e nei topi, ma non nell' uomo. Un farmaco contro l' artrite, innocuo sulle bestiole trattate, si è rilevato letale per l' uomo. La cicuta, per le pecore, è una ghiottoneria; per l' uomo è velenosa.

Negli anni passati sono stati numerosi i farmaci sperimentati sugli animali che hanno causato enormi danni alla salute umana. Alcuni di essi, ad esempio il thalidomide ed il DES, hanno provocato spaventose menomazioni fisiche sui neonati; vaccini antipolio coltivati sul rene di scimmia hanno causato la morte di bambini o arrecato loro gravi handicap. Anche di recente alcuni farmaci sono risultati letali per l'uomo!

Altro grave errore di metodo della vivisezione è quello di identificare i sintomi con la malattia.

Per studiare l' osteoartrosi o altre deformazioni delle articolazioni umane, i vivisettori prendono a martellate le zampe dell' animale, fino a frantumare le ossa. Il povero animale presenterà gli stessi sintomi di chi soffre di osteoartrosi (intenso dolore, inibizione al movimento, ecc.) ma non avrà la stessa malattia.

L' epilessia viene studiata infliggendo delle potenti scariche elettriche ad un gatto o vengono inoculate nel suo cervello enormi quantità di ossido di alluminio. Questi interventi dovrebbero servire a creare un attacco epilettico, ma il gatto non ce l'h a! Esso si contorce e urla solo perché lacerato dal dolore insopportabile.

Per testare la tossicità di un cosmetico (ad es. tinture per capelli, dopobarba, rossetti) lo stomaco di un animale (in genere un cagnolino) viene riempito forzatamente con enormi quantità del prodotto. Il dolore fisico dell' animale e la sofferenza psicologica non sono descrivibili a parole e avranno termine solo con la sua morte. Nella maggior parte dei casi la causa della morte dell' animale non è dovuta alla tossicità del prodotto bensì alla lacerazione del suo apparato digerente.

Per studiare il cancro, all' animale vengono iniettate enormi quantità di sostanze cancerogene o vengono innestati tessuti cancerosi. Il cancro così indotto non ha nulla a che vedere con quello che si sviluppa spontaneamente nell' organismo umano in quanto si distingue da esso sia per caratteristiche biochimiche e morfologiche, che per l' assoluta mancanza di metastasi. Con una simile ricerca una terapia valida non sarà mai scoperta. Le varie leghe e associazioni per la ricerca sul cancro continueranno comunque a ricevere fondi e il male continuerà la sua opera distruttiva. Nel giugno del 1978, il Prof. Sabin, a Napoli, affermò: "I cancri da laboratorio non hanno nulla a che vedere con quelli naturali dell' uomo". Il Prof. Veronesi nel libro "Un male curabile" ha scritto: "I tumori dei topi, dei ratti, dei polli e delle cavie sono sostanzialmente diversi da quelli dell' uomo; diverso è il loro modo di formarsi, diverso è il loro modo di accrescersi, diverso è il loro modo di metastatizzare...".

Dire no alla sperimentazione animale non è solo una questione etica bensì è rinnegare una pratica fallimentare.

Esistono metodi sostitutivi e alternative che danno risultati certi: la ricerca clinica, l' epidemiologia e la statistica, lo studio diretto dei pazienti, le autopsie e le biopsie, le colture in vitro di cellule e tessuti umani, le simulazioni al computer. Dieci anni fa, lo studioso Nike Jukes aveva elencato oltre 100 metodi più attendibili e meno costosi della vivisezione.

Negli Usa, l' Istituto Nazionale del Cancro è passato da 6 milioni di animali uccisi ogni anno a 30mila perché i sistemi alternativi sono considerati più affidabili sotto il profilo scientifico.

In Italia, nel triennio 1992-1994, sono stati impiegati negli esperimenti 3.489.257 animali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 agosto 1995) di cui 757 gatti, 3.981 cani, 1.249 primati non umani.

Chi sostiene la vivisezione accusa chi la combatte di "sentimentalismo" nei confronti degli animali, e spesso gli si pone il quesito se è più importante la vita di un cane (o qualsiasi altro animale) o quella di un bambino. Gli antivivisezionisti vogliono salvare sia la vita del bambino che quella del cane (o di un qualunque altro animale): come si è visto, i farmaci sperimentati sugli animali possono causare la morte anche dei bambini.

Chi veramente vuole salvare la vita ad un essere umano deve abbandonare la pratica crudele, immorale e antiscientifica della vivisezione.

La protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali

La protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici è disciplinata dal decreto legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto, l'utilizzazione degli animali negli esperimenti è consentito solo per uno o più dei seguenti fini:

a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:

1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;

2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;

b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.

Gli esperimenti su animali delle specie elencate nell'allegato I del decreto possono aver luogo soltanto su animali da allevamento e negli stabilimenti utilizzatori autorizzati.

Il Ministero della Sanità, su domanda, può autorizzare esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondono agli scopi dell'esperimento.

Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione, ai sensi della legge n. 874 del 19 dicembre 1975, che ratifica la Convenzione di Washington, nonché sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi dell'allegato C1 del regolamento CEE 3626/82.

Gli esperimenti, da effettuarsi sotto anestesia generale o locale (art. 3), possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.

Negli esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze simili, un animale non può essere utilizzato più di una volta (art. 4, comma 4).

Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali (art. 6.Đ, comma 1).

Tabella illeciti

Trasgressione	Leggi violate	Sanzioni
<p>Utilizzare animali negli esperimenti per fini diversi da:</p> <p>a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:</p> <p>1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;</p> <p>2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;</p> <p>b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.</p>	<p>Art. 3, comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116</p>	<p>Sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni</p>
<p>Eseguire esperimenti su animali diversi dai seguenti, ovvero fuori dagli stabilimenti utilizzatori autorizzati: topo, ratto, mesocriceto dorato, porcellino d'india, quaglia, coniglio.</p>	<p>Art. 3, comma 2, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116</p>	<p>Sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni</p>
<p>Eseguire esperimenti su primati non umani, cani e gatti in assenza di autorizzazione del Ministro della Sanità</p>	<p>Art. 3, comma 2, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 e art. 8, comma 1, lett. b).</p>	<p>Sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni</p>
<p>Eseguire esperimenti su animali appartenenti a specie in estinzione, nonché su animali appartenenti a specie minacciate.</p>	<p>Art. 3, comma 3, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116</p>	<p>Sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni</p>
<p>Eseguire esperimenti su animali senza averli sottoposti ad anestesia generale o locale</p>	<p>Art. 727 C.P. e art. 4, comma 3, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116</p>	<p>Sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni. In caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione</p>

		amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
Utilizzare un animale più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.	Art. 4, comma 4, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116	Sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni, diminuita di un terzo.
Esperimenti non eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo o equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.	Art. 4, comma 5, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116	Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni.
Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti non hanno un'istruzione e una formazione adeguata.	Art. 4, comma 6, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116	Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni.
La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione non ha una formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di sua competenza e non è in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, non ha inoltre dimostrato all'autorità competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.	Art. 4, comma 7, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116	Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni.
Allevare, fornire o utilizzare animali da esperimento senza provvedere, conformemente	Art. 5, comma 1, e art. 14, comma 1, D. Lgs. 27 gennaio	Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione

<p>alle linee di indirizzo dell'allegato II, a che:</p> <p>a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;</p> <p>b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;</p> <p>c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;</p> <p>d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;</p> <p>e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.</p>	<p>1992, n. 116</p>	<p>pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni. In caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a 150 milioni.</p>
<p>Effettuare esperimenti senza evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali.</p>	<p>Art. 5, comma 2, e art. 14, comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni. In caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a 150 milioni.</p>
<p>Il medico veterinario che non controlla la buona esecuzione delle procedure di esperimento, ovvero omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti o che le effettua con negligenza o imperizia gravi.</p>	<p>Art. 6, comma 4, e art. 14, comma 2, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni. In caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato</p>

		fino a 150 milioni. Il medico veterinario viene deferito all'ordine dei medici veterinari.
Eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni, ovvero commerciare, acquistare o usare per esperimenti animali resi afoni.	Art. 6, comma 5, e art. 14, comma 2, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116	Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni. In caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a 150 milioni. Il medico veterinario viene deferito all'ordine dei medici veterinari.
Effettuare esperimenti senza darne comunicazione al Ministero della sanità.	Art. 7 e art. 14, comma 4, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116	Sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.
Effettuare esperimenti autorizzati senza osservare le prescrizioni delle autorizzazioni.	Artt. 8, 9 e 14, comma 3, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116	Sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 20 milioni.
Porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore senza ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità	Art. 12, comma 1, e art. 14, comma 4, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116	Sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.
Aprire stabilimenti di allevamento o stabilimenti fornitori senza l'autorizzazione del comune.	Art. 10, comma 1, e art. 14, comma 4, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116	Sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.

Giurisprudenza

Le inidonee condizioni di stabulazione di gatti detenuti per la sperimentazione (ai fini della quale non erano necessarie) presso istituto universitario di ricerca, se causative (come nella specie accertato) di sofferenze per gli animali, e la lunga durata degli esperimenti cronici, integrano il reato di maltrattamento di animali.

Pretura Palermo, 30 gennaio 1993, La Grutta e altro, Foro it. 1995, II, 394

Va respinta la richiesta di provvedimento cautelare atipico avanzata dalla società farmaceutica che lamenta l'attività di propaganda anti-vivisezione di un movimento d'opinione che, non violando la verità storica oggettiva, prospetti valutazioni secondo criteri dettati o influenzati dalla particolare ottica di parte.

Pretura Roma 5 luglio 1986, Società Fidia c. Lega anti-vivisezione, Foro it. 1987, I, 1629

Gli esperimenti eseguiti a fine scientifico costituiscono reato non quando siano eseguiti fuori dai luoghi all'uopo destinati, sebbene in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Un reparto universitario di chirurgia sperimentale non può considerarsi luogo pubblico o aperto al pubblico, in quanto esso è certamente quello destinato al compimento di determinati esperimenti a scopo scientifico. Le ipotesi di cui all'art. 727 c.p. si realizzano con una condotta specifica ed accompagnata dall'elemento psicologico consistente nella coscienza e nella volontà di incrudelire verso animali.

Cassazione penale, sez. VI, 23 maggio 1979, Carpanese e altro, Riv. it. medicina legale 1980, 167

Le violazioni della legge speciale sulla vivisezione degli animali, sanzionate con pene pecuniarie ora depenalizzate, non possono essere assunte ad elementi integratori della contravvenzione di maltrattamento di animali, le cui ipotesi distinte ed autonome si realizzano con una condotta specificamente prevista, accompagnata dall'elemento psicologico della coscienza e volontà di incrudelire. Inoltre, gli esperimenti di ricerca scientifica, compiuti in apposito reparto di una clinica universitaria non costituiscono il reato, non trattandosi di luogo aperto al pubblico.

Cassazione penale, sez. VI, 23 maggio 1979, Carpanese e altro, Giust. pen. 1979, 593, II

Gli esperimenti compiuti su animali a fine scientifico in un reparto universitario di chirurgia sperimentale non configurano il reato di cui all'art. 727 comma 2 c.p., in quanto tale ambiente non può essere considerato luogo pubblico o aperto al pubblico.

Cassazione penale, sez. VI, 23 maggio 1979, Carpanese e altro, Cass. pen. 1980, 380 (nota)

Non integra gli estremi del reato di maltrattamento di animali il comportamento degli operatori chirurgici di una clinica universitaria i quali compiano, a fini scientifici, esperimenti di vivisezione in un reparto a ciò espressamente destinato (che non può essere ritenuto luogo pubblico o aperto al pubblico), a nulla rilevando le violazioni alla legge speciale in materia di vivisezione.

Cassazione penale, sez. VI, 23 maggio 1979, Carpanese e altro, Foro it. 1981, II, 380

La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, salvo che sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie. L'animale sottoposto a vivisezione (da praticarsi in anestesia) deve essere sacrificato dopo l'esperimento (e prima che sia cessato l'effetto dell'anestetico) se ricorrono le condizioni indicate dalla legge. Ove l'esperimento sia materialmente condotto in modo difforme dalle modalità prescritte, lo sperimentatore incorre nel delitto di cui all'art. 727

c.p. per eccesso colposo nell'esercizio del diritto alla ricerca scientifica tutelato dalla Costituzione.

Pretura Padova 18 luglio 1978, Carpanese e altro, Riv. it. medicina legale 1980, 156

L'estremo della pubblicità del fatto, nel reato di maltrattamenti di animali è richiesto solo nelle ipotesi di cui al 1° cpv. dell'art. 727 (vivisezione a scopo scientifico) e non per la semplice ipotesi di cui alla prima parte dello stesso articolo, per la quale è sufficiente che il colpevole abbia inflitto ad un animale (anche se di sua proprietà) sofferenze inutili ed inumane.

Cass. 20 dicembre 1939, Derivani, Riv. pen. 1940, 596

Capitolo 8

Giurisprudenza – Varie

Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita

Il concetto di fauna selvatica è riferito dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 alle "specie", intese come categorie generali, di mammiferi ed uccelli, dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale. Oggetto di "particolare" protezione, ai sensi dell'art. 2, seconda parte, della legge n. 157 del 1992 citata, sono alcune specie di mammiferi ed uccelli, espressamente indicate, nonché tutte le altre specie di mammiferi "minacciate di estinzione" in base alla normativa comunitaria ed internazionale specificamente richiamata: per queste categorie esiste un divieto assoluto ed incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione ex art. 30, della legge n. 157 del 1992, lett. b), senza che possa essere eccepita la provenienza da allevamento. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato deduceva inidonea motivazione in ordine alla circostanza della provenienza da allevamento degli animali e, quindi, della carenza della natura selvatica degli stessi, la S.C., pacifico che la detenzione riguardava due specie "particolarmente protette", espressamente vietata dalla legge e sanzionata penalmente, ha osservato che "Il pretore correttamente ha ritenuto che è punita "la semplice detenzione degli esemplari faunistici" costituiti da cigni e volpoche e, benché non fosse richiesto dalla normativa, ha escluso con accertamento di merito la provenienza da allevamento delle specie in questione").

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 7159 del 22-07-1997 (cc. del 27-05-1997), Maldi (rv 208961)

È possibile, per il detentore di un esemplare di fauna selvatica, dimostrarne la provenienza non illegittima, con conseguente esclusione di sua responsabilità penale; l' "onus probandi" incombe, però, su di lui e non sull'accusa, posto che la regola generale stabilita dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, comma primo, lett. e), è quella del divieto di detenzione di esemplari di fauna selvatica. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il pretore, pur condividendo l'orientamento innanzi indicato e propugnato dalla difesa, aveva ritenuto - sulla base delle acquisizioni processuali - non raggiunta la prova, gravante sull'imputato, che gli esemplari di uccelli particolarmente protetti (un'aquila reale e due falchi pellegrini) da lui detenuti fossero nati ed allevati in cattività).

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 8877 del 02-10-1997 (cc. del 08-05-1997), Muz (rv 209368)

Nell'ipotesi di caccia di faiole - specie non cacciabile - è ravvisabile il reato di cui all'art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e non più il delitto di furto (Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 519 del 22-01-1993 (cc. del 18-11-1992), Trabalza (rv 192739)).

Nel caso in cui sia stata abbattuta una tortora dal collare, specie non cacciabile, è irrilevante, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la somiglianza tra la tortora dal collare e quella europea. Infatti, l'asserita confondibilità in fase di volo tra i suddetti uccelli deve rendere più attento il cacciatore al momento dello sparo, perché, appartenendo la tortora dal collare a specie di uccelli assolutamente non cacciabile, il cacciatore deve astenersi dallo sparare in caso di incertezza.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 3435 del 08-04-1993 (cc. del 11-02-1993), Pittori (rv 194118)

Nel caso in cui una legge successiva preveda un fatto come reato permanente e la condotta si protragga nel vigore della nuova legge, è questa che deve essere applicata per il principio dell'unitarietà del reato e per essersi la sua consumazione esaurita sotto l'impero della legge attualmente vigente. (Fattispecie relativa a ritenuta sanzionabilità penale, prevista dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, comma primo, lett. h), della condotta di detenzione, in numero superiore a 5, di uccelli appartenenti alla specie dei fringuellidi, oltre a scoiattoli, a prescindere se il

segmento di condotta realizzatosi sotto l'impero della normativa abrogata desse luogo a un reato più o meno grave o a una violazione sanzionata in via amministrativa). Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 11043 del 02-12-1993 (cc. del 03-11-1993), Rizzi (rv 196742)

In tema di specie cacciabili, a fianco del generale divieto di cacciare i fringillidi (art. 30, comma primo, lett. h), e art. 31, comma primo, lett. g), della legge 11 febbraio 1992 n. 157) coesiste (o meglio coesisteva) una norma di deroga (art. 18, comma primo, lett. b), della legge n. 157 del 1992) che permette (o, più precisamente permetteva) di cacciare soltanto due specie di fringillidi (il fringuello e la peppola) e soltanto nel periodo di tempo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio. (Nella specie, relativa ad annullamento di sentenza di condanna perché il fatto non sussiste, la S.C. ha ritenuto che la caccia ai fringuelli era pienamente lecita all'epoca del fatto (8 ottobre 1992, mentre attualmente, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993 - variazioni dell'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili - non lo è più). Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 5259 del 27-05-1996 (cc. del 24-04-1996), Delfini (rv 205252)

L'abbattimento e l'impossessamento di un fringuello non integra il reato di furto in base a quanto disposto dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, comma primo, lett. b), e comma terzo, il quale punisce con l'ammenda solo chi abbatte o cattura, tra l'altro, fringillidi in numero superiore a cinque, dal che si deduce che l'abbattimento di un solo fringuello non costituisce più reato. Cassazione penale, Sez. II, sent. n. 7855 del 08-07-1992 (cc. del 05-06-1992), Mafi (rv 191017)

Incombe sul detentore di esemplari di fauna selvatica (nella fattispecie un'aquila reale e due falchi pellegrini, volatili appartenenti a specie particolarmente protette) l'onere di dimostrare al fine di escludere la propria penale responsabilità, la legittima provenienza dei suddetti, la quale sussiste qualora si tratti di animali nati ed allevati in cattività presso allevamenti regolarmente autorizzati. Cass.pen.sez. III 2/10/1997 n. 88.77 – Riv. Pen. N. 11/97-98-99

Caccia con mezzi vietati

L'uso di richiami vivi non consentiti implica il reato di caccia con mezzi vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21, lett. r), della legge n. 157 del 1992, perché la nozione di mezzi vietati è ampia e comprende qualsiasi strumento di caccia vietato, compresi i richiami in genere. Il riferimento contenuto invece nell'art. 31 della legge n. 157 del 1992 a richiami non autorizzati attiene ai casi in cui i richiami sono astrattamente consentiti, ma non autorizzati nel caso concreto. Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 7756 del 04-07-2000 (ud. del 28-04-2000), Medaglia (rv 216985).

Premesso che ai sensi della legge 18 aprile 1975 n. 110 i fucili sono tenuti distinti dalle carabine, le quali sono considerate armi comuni da sparo soltanto se siano ad una canna e ad anima rigata, l'uso della carabina per la caccia non è consentito, a meno che l'arma non risponda alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dall'art. 13, comma primo, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 per i fucili. Infatti secondo tale disposizione l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, mentre tutte le altre armi sono vietate ex comma quinto dello stesso articolo. In particolare il caricatore deve contenere non più di due cartucce, essendo incluse tra i mezzi vietati le armi automatiche o semiautomatiche con caricatore dotato di più di due cartucce. Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 2075 del 26/08/1999(cc. del 02/06/1999), Giomi (rv 214629).

La condotta che integra il reato di cui all'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, lett. h), che punisce chi esercita la caccia con mezzi vietati, è costituita non già dalla semplice detenzione della

munizione spezzata, bensì dal suo uso. Infatti, non è sufficiente il solo trasporto e la detenzione della stessa all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta, ma occorre quanto meno il caricamento dell'arma da sparo con quelle cartucce vietate nella caccia agli ungulati (ex art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, lett u).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 2714 del 01-03-1999 (cc. del 27-11-1998), Papera (rv 213011).

La legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellazione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò uccellazione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie ecc.) avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 4918 del 16-05-1996 (cc. del 10-04-1996), Giusti (rv 205462).

La linea di demarcazione tra il concetto di uccellazione e quello di caccia con mezzi vietati (ivi compresa la semplice cattura di animali con qualsiasi strumento) consiste nella possibilità per la prima ipotesi, che si verifichi un qualche, anche parziale, depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio ed in considerazione dell'adozione di particolari mezzi. Mentre, al contrario, l'attività venatoria consentita perché legale è solo quella diretta "all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157" (e cioè, fucile con canna liscia o rigata con le limitazioni e specificazioni nello stesso articolo previste), intendendosi, quindi, per esclusione, quale attività venatoria non consentita quella sempre diretta all'abbattimento o alla cattura di singoli capi di fauna selvatica, ma mediante l'impiego di mezzi non consentiti. (Fattispecie relativa ad esercizio di uccellazione a mezzo di rete).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 1713 del 14-02-1996 (cc. del 18-12-1995), Palandri (rv 204726).

Commercio o detenzione per il commercio di fauna selvatica

La legge n. 150 del 1992 ha dato attuazione alla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati. Ha previsto regimi differenziati nelle due seguenti ipotesi: a) importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, detenzione di esemplari protetti; b) importazione di oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette senza la presentazione della prevista documentazione Cities emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato. Ha stabilito che la prima fattispecie integra estremi di reato e la seconda di illecito amministrativo. Nella nozione di "esemplare" va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso. In quella di "oggetto" va compreso il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di esso. Ne deriva che i carapaci (scudi del dorso o carcassa) di tartaruga Chelonida non sono oggetti di uso personale o domestico, ma parti di animali in via di estinzione: la loro importazione integra gli estremi del reato di cui all'art. 1 della legge n. 150 del 1992 suddetta.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 3859 del 24-04-1997 (cc. del 14-03-1997), Pozzi (rv 207605).

La fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge n. 157 del 1992, purché appartenente al patrimonio dello Stato, è costituita esclusivamente da quelle specie di animali (mammiferi e uccelli) delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, e ciò fino a quando tale vincolo permanga, perché, cessato questo, non si rende ulteriormente esercitabile il dominio, per essere la cosa uscita dalla sfera di appartenenza dello Stato stesso. Ne consegue che il divieto di commercializzazione o di detenzione a fini di

commercio previsto dall'art. 21, lett. bb), della citata legge n. 157 del 1992 si riferisce esclusivamente agli uccelli, loro parti o prodotti, cacciati o catturati nel territorio nazionale e non anche a quelli importati dall'estero. (Fattispecie relativa all'importazione di passeri morti provenienti dalla Cina).

Cassazione Penale, Sez. U., sent. n. 25 del 28-12-1994 (ud. del 14-12-1994), Bertolini (rv 199390).

L'oggetto sostanziale della tutela della legge 11 febbraio 1992 n. 157 non è la sola fauna selvatica vivente in stato di materiale libertà nel territorio nazionale, ma la fauna selvatica in generale ovunque esistente, onde il divieto di commercializzazione della fauna selvatica in violazione della citata legge - divieto sanzionato dall'art. 30, lett. l), della stessa legge - si riferisce in via generale ed assoluta alla fauna selvatica che riceve protezione giuridica in Italia, a prescindere dalla provenienza. Ed invero, il riferimento alla tutela, limitata alla fauna esistente sul territorio nazionale, contenuto nell'art. 2, prima parte, di detta legge, va inteso quale ordinaria affermazione della possibilità di legittimità degli atti di apprensione (caccia), non potendosi tali atti di regolamentazione estendere alla fauna vivente all'estero, sulla quale lo Stato non può vantare il "dominium".

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 534 del 08-03-1994 (ud. del 18-02-1994), Conter (rv 196808).

L'oggetto sostanziale della tutela della legge 11 febbraio 1992 n. 157 non è la sola fauna selvatica vivente in stato di materiale libertà nel territorio nazionale, ma la fauna selvatica in generale ovunque esistente, onde il divieto di commercializzazione in violazione della citata legge - divieto sanzionato dall'art. 30, lett. l) - si riferisce in via generale ed assoluta alla fauna selvatica, che riceve protezione giuridica in Italia a prescindere dalla sua provenienza. Ed invero il riferimento limitato alla fauna esistente sul territorio nazionale, contenuto nell'art. 2, prima parte, di detta legge, va inteso quale ordinaria affermazione della possibilità di regolamentazione positiva dei tempi e modalità di legittimità degli atti di apprensione (caccia), non potendosi tali atti di apprensione estendere alla fauna vivente all'estero, sulla quale lo Stato non può vantare il "dominium". (Fattispecie in tema di importazione dall'estero di un ingente numero di passeri surgelati).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 531 del 08-03-1994 (ud. del 18-02-1994), Bonazza (rv 196964).

Presupposto imprescindibile della tutela accordata dalla legge n. 157 del 1992 alla fauna selvatica è il requisito della nazionalità, cioè la sua relazione naturale con il territorio italiano, per effetto della quale la specie animale diventa patrimonio indisponibile dello Stato italiano e bene ambientale della comunità nazionale. Ne consegue che non gode di tale tutela, ma, se del caso, di quella accordata dalla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, la fauna introdotta nel territorio dello Stato per la via commerciale dell'importazione. (Sulla scorta di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'importazione regolare dall'Asia di alcune confezioni di passeri non potesse integrare il reato previsto dall'art. 30, lett. l), della legge n. 157 del 1992, e che non ne fosse, pertanto, consentito il sequestro).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 1013 del 17-08-1993 (ud. del 29-04-1993), Cosaro (rv 194477).

Danni cagionati da animali

La responsabilità sancita dall'art. 2052 c.c. ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo.

Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1977, n. 261

In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l'art. 2052 cod. civ. stabilisce a carico del proprietario dell'animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del caso fortuito. In questo è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante.

Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1983, n. 1400, Parini c. Olivari

La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., può essere superata esclusivamente qualora il proprietario o colui che si serve dell'animale provi il caso fortuito e pertanto non può attribuirsi identica efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, pertanto irrilevante che il suo comportamento dannoso sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili ed essendo, invece, sufficiente al permanere della suddetta presunzione che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale.

Cass. civ., sez. III, 6 gennaio 1983, n. 75, Ente Teatr. Op. c. Ricci

La responsabilità per fatto di animale, di cui all'art. 2052 c.c., riguarda alternativamente il proprietario dell'animale e chi si serve dell'animale, per tutto il periodo in cui lo ha in uso.

Pret. civ. Torino, 4 ottobre 1991, in Arch. civ. 1992, n. 3

Il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo, o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico di terzi la responsabilità per i danni cagionati dagli animali stessi.

Cass. Civ. sez. I, 27 ottobre 1995. N. 11173

Posta l'appartenenza di tutti gli animali selvatici al patrimonio indisponibile dello Stato, deve ammettersi la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni arrecati ai privati dalla fauna selvatica.

Trib. Perugia – 11 dicembre 1995

Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura

L'allevamento di vitelli in celle tanto ristrette da costringerli a stare sempre in posizione eretta senza potersi mai sdraiare integra l'ipotesi di torture inflitte senza necessità, non potendosi considerare necessità, nel senso voluto dall'art. 727, l'interesse dell'allevatore ad evitare spese maggiori per assicurare alle bestie uno spazio più ampio, tale da consentire il decubito.

Cass. Sez. IV, 6 luglio 1966, Rossi, Cass. pen. Mass. ann. 1967, 535, m.791

Integra l'ipotesi di torture inflitte senza necessità l'allevamento di vitelli in celle, costantemente buie ed a temperatura elevata e tanto strette da impedire che essi possono sdraiarsi per riposare, consentendo solo la possibilità di piegare i ginocchi, non potendosi considerare necessità, nel senso voluto dall'art. 727 l'interesse dell'allevatore ad un più rapido ingrassamento delle bestie, evitando altresì spese maggiori per assicurare alle stesse uno spazio più ampio tale da consentire il decubito.

Cass. Sez. VI, 9 maggio 1967 P.M. c. Zorzetto, Cass. pen. Mass. ann. 1968, 281, m. 423; Sez. VI, 22 febbraio 1968, Amabile, ibid. 1968, 1379, m. 2219

Integra il reato di maltrattamento di animali il comportamento di chi li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura. (Nella fattispecie, la detenzione di 130 uccelli in gabbie troppo

piccole per le loro dimensioni, colme di sterco in putrefazione, e situate in una stanza buia, umida, non ventilata e maleodorante, è stata qualificata come un trattamento incompatibile con la loro natura, e quindi un maltrattamento, con evidente effetto di sofferenza fisica per i volatili).

Cassazione penale sez. III, 10 aprile 1996, Giusti, Riv. pen. 1996, 974

La detenzione di richiami vivi, all'interno di gabbie di dimensioni ridotte non configura il reato di maltrattamento di animali, nè sotto il profilo dell'incrudelimento senza necessità o della sottoposizione a strazio o sevizie nè sotto il profilo della detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, non potendo prescindersi dalla componente di "sofferenza" che deve caratterizzare la condotta in oggetto suscettibile di adeguata prova non superabile sulla base di semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere fisico degli animali. Pretura Bassano Grappa, 12 luglio 1995, Guerra e altro, Dir. giur. agr. 1996, 123 nota (MASINI)

Anche la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale deve essere valutata in termini di sofferenza ai sensi del nuovo testo dell'art. 727 c.p., che si limita, nell'ottica di una più avvertita esigenza di tutela, a fornire ulteriori esemplificazioni di maltrattamento di animali.

Cassazione penale sez. III, 5 aprile 1995, Simeoni, Dir. giur. agr. 1996, 120 nota (MAZZA), Foro it. 1996, II, 363

In tema di reato di maltrattamento di animali (art. 727 c.p.), il cosiddetto "dovere di informazione" cui il comune cittadino è tenuto, è esigibile anche dal cacciatore, che esercita un'attività normativamente disciplinata e condizionata dal rilascio di un'autorizzazione e non può, pertanto, invocare l'ignoranza scusabile della norma penale. (Fattispecie relativa alla detenzione di volatili, fungenti da richiamo, in minuscole gabbie, ossia in una condizione incompatibile con la loro natura).

Cassazione penale sez. III, 24 aprile 1995, Parussolo, Cass. pen. 1996, 2208 (s.m.)

Costituisce maltrattamento la detenzione di volatili in piccole gabbie, poichè essa priva l'animale della possibilità di movimento e di espansione, se non al prezzo di sanguinamento e di sofferenza. (Fattispecie relativa alla detenzione di nove cesene e di un tordo sassello, che fungevano da richiamo, in minuscole gabbie, ossia in condizione incompatibile con la loro natura).

Cassazione penale sez. III, 24 aprile 1995, Parussolo, Cass. pen. 1996, 2208 (s.m.), Riv. giur. polizia locale 1996, 869 (s.m.)

Il rinchiudere uccelli provenienti da cattura in piccole gabbiette tali da non consentire ai volatili l'apertura alare e per di più prive di posatoi integra l'ipotesi di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, punita dall'art. 727 c.p.

Pretura Treviso, 17 ottobre 1994, Simeoni, Dir. giur. agr. 1996, 120 nota (MAZZA)

Esercizio della caccia con richiami vietati

La detenzione in gabbia di uccelli da usare come richiami per la caccia, pur se lecita in sé, in quanto espressamente consentita dall'art. 4 della legge sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157, può dar luogo tuttavia, alla configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, ove le gabbie siano di dimensioni così anguste da non consentire neppure movimenti fisiologici essenziali come l'apertura delle ali.

Cassazione penale, Sez. III 1 luglio 1999 n. 8473 – Riv. Pen. n. 10/99 – 877 – S

La legge 11 febbraio 1992 n.157 (Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non esaurisce la tutela della fauna in quanto i limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dall'art. 727 cod. pen., che modificato dalla legge 22 novembre 1993 n. 473, ha ampliato notevolmente la sfera di tutela degli animali attraverso il divieto di condotte atte a procurare a questi ultimi strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura. Ne consegue che le pratiche venatorie consentite sulla base della legge n. 157 del 1992 devono essere verificate, nella loro legittimità, anche alla luce dell'art. 727 cod. pen., come modificato dalla legge n. 473 del 1993.(Fattispecie in cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 727 cod. pen., nel caso in cui un uccello sia imbracato e trattenuto con un filo che gli consenta di levarsi in volo e di ricadere in quanto stratonato dalla fune cui è legato, pratica consentita dalla legge n. 157 del 1992).

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 8890 del 25-06-1999 (ud. del 24-05-1999), Albertini (rv 214193)

Costituisce esercizio di caccia mettere in funzione un apparato preregistrato contenente richiami vietati, costituendo esso atto diretto all'abbattimento della fauna selvatica, che con questo viene attirata.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 14242 del 16-12-1999 (ud. del 08-11-1999), Lorusso (rv 215014)

Non è ipotizzabile la contravvenzione prevista dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, lett. h), nel caso di uso di ricetrasmittenti, essendo queste soltanto un mezzo ausiliario all'esercizio della caccia, non rientrante nel divieto di cui all'art. 13. Infatti l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma quinto dell'art. 13, deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 1920 del 24/09/1999(cc. del 19/05/1999), Gasperi (rv 214352)

La legge 11 febbraio 1992 n.157 (Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non esaurisce la tutela della fauna in quanto i limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dall'art. 727 cod. pen., che modificato dalla legge 22 novembre 1993 n. 473, ha ampliato notevolmente la sfera di tutela degli animali attraverso il divieto di condotte atte a procurare a questi ultimi strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura. Ne consegue che le pratiche venatorie consentite sulla base della legge n. 157 del 1992 devono essere verificate, nella loro legittimità, anche alla luce dell'art. 727 cod. pen., come modificato dalla legge n. 473 del 1993.(Fattispecie in cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 727 cod. pen., nel caso in cui un uccello sia imbracato e trattenuto con un filo che gli consenta di levarsi in volo e di ricadere in quanto stratonato dalla fune cui è legato, pratica consentita dalla legge n. 157 del 1992).

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 8890 del 25-06-1999 (ud. del 24-05-1999), Albertini (rv 214193)

Non è ipotizzabile la contravvenzione prevista dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, lett. h), nel caso di uso di ricetrasmittenti, essendo queste soltanto un mezzo ausiliario all'esercizio della caccia, non rientrante nel divieto di cui all'art. 13. Infatti l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma quinto dell'art. 13, deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 1920 del 24/09/1999(cc. del 19/05/1999), Gasperi (rv 214352)

Lo stato di cattività nel quale vengono tenuti i volatili usati quali richiami vivi per la caccia non costituisce, per sé solo, un'ipotesi di maltrattamento degli stessi, a norma dell'art. 727 cod. pen.,

essendo tale reato ravvisabile soltanto se la detenzione dei volatili sia connotata da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva, non giustificata tortura o condizioni che danneggino lo stato di salute degli animali, compromettendone la possibilità di esplicare le funzioni biologiche essenziali, con l'eccezione del volo. (Nella specie, la Corte ha escluso il reato in caso di lecita detenzione di uccelli in gabbie di misura rispondente alle regole della letteratura tecnica in materia).
Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 7150 del 15-06-1998 (cc. del 07-05-1998), Composta (rv 211221)

In materia di caccia, l'utilizzabilità dei richiami vivi è tassativamente limitata ad alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli; così che la caccia con l'uso di fringuelli quali richiami vivi equivale a caccia con mezzi vietati. Ciò in quanto la peppola ed il fringuello sono state escluse dall'elenco delle specie cacciabili dall'art. 2 del D.P.C.M. 22 novembre 1995; pertanto anche la cattura a fini di richiamo è vietata dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 1151 del 15-06-1998 (ud. del 01-04-1998), Guerini (rv 211205)

In tema di maltrattamento di animali, la sola detenzione di un uccello in gabbia, ai fini di utilizzarlo come richiamo vivo per l'esercizio della caccia, correttamente modalizzata, non costituisce di per sé solo maltrattamento, in quanto non incompatibile con la sua natura. Ciò per la naturale assuefazione allo stato di cattività di tutti gli animali, selvatici e non, sia per il fatto che tale modo di detenzione è comune a svariati tipi di animali. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non integrare il reato la detenzione di uccelli in gabbie regolari quanto alla loro misura).
Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 5868 del 19-05-1998 (cc. del 17-03-1998), Gottardi (rv 210944)

La norma di cui al nuovo testo dell'art. 727 cod. pen., e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, non ha abrogato la disciplina sui richiami vivi della legge 11 febbraio 1992 n. 157, pertanto di tali due discipline occorre rinvenire l'armonico coordinamento.
Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 5868 del 19-05-1998 (cc. del 17-03-1998), Gottardi (rv 210943)

La legge 11 febbraio 1992 n. 157 consente l'uso di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica, siano arrecate ingiustificate sofferenze con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali, indicando dei comportamenti vietati con carattere meramente esemplificativo perché rispondenti a pratiche diffuse, ma non escludendo altri usi dei richiami vivi con modalità parimenti offensive.
Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 5868 del 19-05-1998 (cc. del 17-03-1998), Gottardi (rv 210942)

La norma di cui al nuovo testo dell'art. 727 cod. pen., e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, non ha abrogato la disciplina sui richiami vivi della legge 11 febbraio 1992 n. 157, pertanto di tali due discipline occorre rinvenire l'armonico coordinamento.
Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 5868 del 19-05-1998 (cc. del 17-03-1998), Gottardi (rv 210943)

In tema di maltrattamento di animali, la sola detenzione di un uccello in gabbia, ai fini di utilizzarlo come richiamo vivo per l'esercizio della caccia, correttamente modalizzata, non costituisce di per sé solo maltrattamento, in quanto non incompatibile con la sua natura. Ciò per la naturale assuefazione allo stato di cattività di tutti gli animali, selvatici e non, sia per il fatto che tale modo di detenzione è comune a svariati tipi di animali. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non integrare il reato la detenzione di uccelli in gabbie regolari quanto alla loro misura).
Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 5868 del 19-05-1998 (cc. del 17-03-1998), Gottardi (rv 210944)

In materia di caccia, l'utilizzabilità dei richiami vivi è tassativamente limitata ad alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli; così che la caccia con l'uso di fringuelli quali richiami vivi equivale a caccia con mezzi vietati. Ciò in quanto la peppola ed il fringuello sono state escluse dall'elenco delle specie cacciabili dall'art. 2 del D.P.C.M. 22 novembre 1995; pertanto anche la cattura a fini di richiamo è vietata dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 1151 del 15-06-1998 (udienza. del 01-04-1998), Guerini (rv 211205)

Nell'ipotesi di uccelli che siano utilizzati come richiami nell'esercizio della caccia, ed a tal fine siano imbracati e legati con una cordicella alla quale venga impresso uno strattone, che li faccia sollevare in volo e poi ricadere, deve ritenersi che tale comportamento venatorio, consentito dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, non può integrare gli estremi del reato di maltrattamento di animali. (Nella specie, la Corte ha precisato che l'utilizzo dell'uccello è lecito quando questo sia regolarmente imbracato e non si sottoponga la fune a violenti stratttonamenti, ma ci si limiti a tirarla quel tanto che basti a fare alzare in volo l'animale) Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 2543 del 30-11-1998 (ud. del 02-10-1998), Nava (rv 212166)

È legittima la contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 21 della legge n. 157 del 1992 a colui il quale abbia esercitato la caccia con richiami animali vivi, in mancanza di una normativa regionale disciplinante tale esercizio in via derogatoria (così come previsto dal comma primo, lett. p), del medesimo art. 21 della legge n. 157 del 1992 citata) rispetto al divieto sancito, in via generale, dalla ricordata normativa statale.

Cassazione penale, Sez. I, sent. n. 12404 del 10-12-1998, Pescaiola c. Amministrazione provinciale di Viterbo (rv 521490).

Integra il reato di cui all'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, lett. r), l'essere sorpreso in possesso di richiami vietati durante l'esercizio dell'attività venatoria, a nulla rilevando che un apparecchio di registrazione, munito di cassetta riprodotte canti di uccelli, sia inattivo al momento del controllo, stante l'inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 5593 del 11-06-1997 (cc. del 20-05-1997), Taddei (rv 208438)

Nei confronti degli animali è consentita ogni attività che non rientri in uno dei divieti specificamente dettati dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 per la "Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; quest'ultima, però, da sola non esaurisce la tutela della fauna stessa, poiché, a seguito della successiva entrata in vigore della legge 22 novembre 1993 n. 473, di modifica dell'art. 727 cod. pen., la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte che comunque possano determinare il maltrattamento dell'animale utilizzato come richiamo o della stessa preda catturata. Pertanto è configurabile il reato di cui all'art. 727 cod. pen. citato quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo e, poi, ricadere bruscamente perché trattenute dal legaccio: tale comportamento integra una sevizia, poiché la sua ripetitività ossessiva viene ad incidere sull'istinto naturale dell'animale stesso, dapprima dandogli la sensazione di poter assolvere alla primaria funzione del volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 4703 del 20-05-1997 (cc. del 19-11-1996), Gemetto (rv 208042)

In tema di maltrattamento di animali, nel caso in cui la detenzione degli uccelli in gabbia, a fini di richiamo per uso dell'esercizio della caccia, sia lecita e le gabbie, quanto alla loro misura, siano regolari, occorre dimostrare, per affermare la penale responsabilità che la consumazione delle penne

e della coda e lo "stress" psichico che gli uccelli abbiano subito siano derivati da altri e diversi fattori che non fossero la sola detenzione in gabbie di quella misura.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 601 del 29-01-1997 (cc. del 01-10-1996), Dal Prà (rv 206823)

Nel caso di detenzione in gabbie di uccelli catturati e destinati alla cessione a fini di richiamo, la misura delle gabbie non può ritenersi troppo ristretta, e quindi idonea di per sé a causare inutili sofferenze agli uccelli e, di conseguenza, ad integrare il reato di maltrattamento di animali, quando le gabbie siano conformi alle misure stabilite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.). In ogni caso, nel comportamento di chi detenga legittimamente uccelli in gabbie conformi alle dette misure, deve escludersi l'elemento psicologico del reato, essendo ravvisabile un evidente caso di errore scusabile.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 601 del 29-01-1997 (cc. del 01-10-1996), Dal Prà (rv 206822)

La norma ricavabile dal nuovo testo dell'art. 727 cod. pen. e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non si trova in alcun modo in una situazione di puntuale ed inevitabile contraddizione con la norma della legge 11 febbraio 1992 n. 157 relativa all'uso degli uccelli in funzione di richiami e la sua applicazione non comporta necessariamente ed in ogni caso la disapplicazione della seconda, dal momento che è possibile una interpretazione delle due disposizioni che consenta una coerente ed armonica applicazione di entrambe. È infatti nozione elementare di teoria generale del diritto che l'abrogazione per incompatibilità (a differenza di quella espressa) intercorre tra le norme e non tra le disposizioni e che essa si verifica non già quando vi sia una generica non conformità fra nuova e vecchia disciplina, bensì soltanto quando fra le due norme vi siano una contraddizione ed un contrasto puntuali ed irrisolvibili, tali che l'applicazione di una norma implichi necessariamente ed indefettibilmente la disapplicazione dell'altra, il che sta a significare che è canone fondamentale di interpretazione quello secondo cui l'interprete è obbligato a compiere tutti gli sforzi ermeneutici al fine di salvare la vigenza della norma precedente, ossia è obbligato ad interpretare, fin dove è possibile, nuova e vecchia disposizione in modo tale da ricavarne norme non incompatibili e che solo quando ciò non sia possibile, ossia solo quando in nessun modo l'applicazione della nuova norma consenta anche l'applicazione della precedente, l'interprete stesso possa dichiarare l'avvenuta abrogazione della vecchia norma.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 601 del 29-01-1997 (cc. del 01-10-1996), Dal Prà (rv 206819)

Allorquando il reato di maltrattamento di animali viene in evidenza con riferimento a comportamenti che costituiscono l'esercizio di pratiche venatorie, occorre tener conto, oltre che della norma di cui all'art. 727 cod. pen., come modificato dalla legge 22 novembre 1993 n. 473, anche delle disposizioni che regolano l'esercizio della caccia, di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157. E ciò non perché le norme della predetta legge si pongano in rapporto di specialità con le norme del codice penale, dato che è diversa la loro oggettività giuridica, ma perché un comportamento venatorio che è consentito dalla predetta legge n.157 del 1992, ed è quindi considerato lecito, non può integrare gli estremi del reato di maltrattamento di animali, anche se idoneo a cagionare sofferenze agli animali stessi. Infatti, per la scelta non manifestamente irragionevole operata dal legislatore, è stato ritenuto prevalente l'interesse a garantire l'esercizio della caccia, per cui una pratica venatoria che è consentita dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 non può essere punita a norma dell'art. 727 cod. pen. perché il fatto è scriminato dall'art. 51 cod. pen., costituendo l'esercizio di un diritto. Ovviamente non ricorre una tale esimente nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita a norma della citata legge n. 157 del 1992, per le sue concrete modalità di attuazione sottoponga l'animale ad un aggravamento di sofferenze che non trovi giustificazione nelle esigenze della caccia.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 601 del 29-01-1997 (cc. del 01-10-1996), Dal Prà (rv 206820)

La condotta venatoria, anche quando sia consentita, non può comportare sofferenze per gli animali, ove si espliciti con modalità non compatibili con la loro natura e con le loro caratteristiche etologiche. Pertanto, l'uso di uccelli vivi privati delle penne timoniere costituisce pratica assolutamente illegittima, sia per violazione dell'art. 21, lett. r), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (che espressamente esclude l'uso a fini di richiamo di uccelli "mutilati"), sia rispetto all'art. 727 cod. pen. perché priva l'animale di una condizione naturale di vita e di una caratteristica etologica costituita dalla possibilità reale del volo e perciò stesso comporta una grave forma di maltrattamento. Egualmente illegittimo, e anche in questo caso concorrono le due indicate ipotesi di reato, è l'uso di uccelli vivi di richiamo non "legati per le ali", ma con le zampe in modo da bloccare non solo il volo, ma addirittura tutto il corpo, con un legame rigido ad un filo di ferro e conseguente caduta a testa in giù per ogni tentativo, pur impossibile, di volo.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 10674 del 10-12-1996 (cc. del 11-11-1996), Zauli (rv 206481)

L'ampia nozione di esercizio di caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appare diretto a tale fine. Tali sono l'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il pagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 6812 del 05-07-1996 (cc. del 05-06-1996), Mazzoni (rv 205719)

In tema di maltrattamento di animali, nel caso in cui la detenzione degli uccelli in gabbia, a fini di richiamo per uso dell'esercizio della caccia, sia lecita e le gabbie, quanto alla loro misura, siano regolari, occorre dimostrare, per affermare la penale responsabilità che la consumazione delle penne e della coda e lo "stress" psichico che gli uccelli abbiano subito siano derivati da altri e diversi fattori che non fossero la sola detenzione in gabbie di quella misura.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 601 del 29-01-1997 (cc. del 01-10-1996), Dal Prà (rv 206823)

Nel caso di detenzione in gabbie di uccelli catturati e destinati alla cessione a fini di richiamo, la misura delle gabbie non può ritenersi troppo ristretta, e quindi idonea di per sé a causare inutili sofferenze agli uccelli e, di conseguenza, ad integrare il reato di maltrattamento di animali, quando le gabbie siano conformi alle misure stabilite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.). In ogni caso, nel comportamento di chi detenga legittimamente uccelli in gabbie conformi alle dette misure, deve escludersi l'elemento psicologico del reato, essendo ravvisabile un evidente caso di errore scusabile.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 601 del 29-01-1997 (cc. del 01-10-1996), Dal Prà (rv 206822)

Nei confronti degli animali è consentita ogni attività che non rientri in uno dei divieti specificamente dettati dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 per la "Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; quest'ultima, però, da sola non esaurisce la tutela della fauna stessa, poiché, a seguito della successiva entrata in vigore della legge 22 novembre 1993 n. 473, di modifica dell'art. 727 cod. pen., la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte che comunque possano determinare il maltrattamento dell'animale utilizzato come richiamo o della stessa preda catturata. Pertanto è configurabile il reato di cui all'art. 727 cod. pen. citato quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo e, poi, ricadere bruscamente perché trattenute dal legaccio: tale comportamento integra una sevizia, poiché la sua ripetitività ossessiva viene ad incidere sull'istinto

naturale dell'animale stesso, dapprima dandogli la sensazione di poter assolvere alla primaria funzione del volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 4703 del 20-05-1997 (cc. del 19-11-1996), Gemetto (rv 208042)

Integra il reato di cui all'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, lett. r), l'essere sorpreso in possesso di richiami vietati durante l'esercizio dell'attività venatoria, a nulla rilevando che un apparecchio di registrazione, munito di cassetta riprodotte canti di uccelli, sia inattivo al momento del controllo, stante l'inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 5593 del 11-06-1997 (cc. del 20-05-1997), Taddei (rv 208438)

L'art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sanziona penalmente non soltanto l'esercizio della caccia "con l'ausilio di richiami vietati" di cui all'art. 21, comma primo, lett. r), della legge n. 157 del 1992 medesima, ma anche con previsione generale, l'esercizio della caccia "con mezzi vietati". Va ricompreso, tra tali "mezzi vietati", l'uso di richiami vivi "non identificabili mediante anello inamovibile", uso che è appunto espressamente vietato dall'art. 5, comma settimo, della legge n. 157 del 1992 citata. (Nella specie, la S.C. ha osservato che non possono dedursi ragioni di "inesigibilità" del prescritto comportamento dalla mancata emanazione della normativa regionale di esecuzione, ovvero dalla non attuata distribuzione degli anelli numerati di identificazione, poiché in situazioni siffatte il cacciatore deve astenersi dall'uso di uccelli vivi di richiamo e non può certo violare i precetti posti dalla legge-quadro statale).

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 8880 del 02-10-1996 (cc. del 04-07-1996), Zaghis (rv 206417)

La condotta venatoria, anche quando sia consentita, non può comportare sofferenze per gli animali, ove si espliciti con modalità non compatibili con la loro natura e con le loro caratteristiche etologiche. Pertanto, l'uso di uccelli vivi privati delle penne timoniere costituisce pratica assolutamente illegittima, sia per violazione dell'art. 21, lett. r), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (che espressamente esclude l'uso a fini di richiamo di uccelli "mutilati"), sia rispetto all'art. 727 cod. pen. perché priva l'animale di una condizione naturale di vita e di una caratteristica etologica costituita dalla possibilità reale del volo e perciò stesso comporta una grave forma di maltrattamento. Egualmente illegittimo, e anche in questo caso concorrono le due indicate ipotesi di reato, è l'uso di uccelli vivi di richiamo non "legati per le ali", ma con le zampe in modo da bloccare non solo il volo, ma addirittura tutto il corpo, con un legame rigido ad un filo di ferro e conseguente caduta a testa in giù per ogni tentativo, pur impossibile, di volo.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 10674 del 10-12-1996 (cc. del 11-11-1996), Zauli (rv 206481)

In tema di maltrattamento di animali, l'art. 4 della legge sulla caccia (legge 11 febbraio 1992 n. 157) prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, ma esso deve ritenersi lecito sempre che non costituisca, a mente dell'art. 727 cod. pen. - come modificato dalla legge 22 novembre 1993 n. 473 - ipotesi di crudeltà, fatica eccessiva, ingiustificata tortura o non determini condizioni per l'animale incompatibili con la propria natura, tenuto conto anche delle sue caratteristiche etologiche. I comportamenti vietati, indicati nell'art. 21, lett. r), della legge n. 157 del 1992 citata, hanno, dunque, carattere esemplificativo e non esauriscono le condotte illecite integranti gli estremi del reato previsto dall'art. 727 cod. pen.

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 10673 del 10-12-1996 (cc. del 11-11-1996), Calopaci (rv 206480)

In tema di maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.), l'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio) prevede

espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, sempre che questo non costituisca ipotesi di crudeltà, eccessiva fatica o ingiustificata tortura. Dopo l'entrata in vigore della legge 22 novembre 1993 n. 473, che ha modificato l'art. 727 cod. pen., l'uso di richiami vivi è vietato anche quando è incompatibile con la natura dell'animale, a prescindere dalla specifica sofferenza causata. Pertanto, l'uso di gabbie per i richiami, ampiamente permesso nel vigore della pregressa disciplina, è ora consentito solo nelle ipotesi residuali, da valutare in concreto, di compatibilità con la natura dell'animale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto integrata la contravvenzione ex art. 727 cod. pen., poiché dieci volatili, quali richiami per la caccia, erano stati tenuti in minuscole gabbie, incompatibili con la loro natura).

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 6903 del 16-06-1995 (cc. del 27-04-1995), Clearco (rv 201789)

Una pratica venatoria che è consentita dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 non può essere punita a norma dell'art. 727 cod. pen. (maltrattamento di animali), poiché il fatto è scriminato a norma dell'art. 51 cod. pen. in quanto costituisce l'esercizio di un diritto. Non ricorre una tale esimente nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita a norma della citata legge n. 157 del 1992, per le sue concrete modalità di attuazione sottopone l'animale ad un aggravamento di sofferenze non giustificate dalle esigenze della caccia. (Nella specie, la S.C., considerato che la legge n. 157 del 1992 all'art. 21 vieta l'uso di uccelli come richiamo nel caso in cui l'animale è legato per le ali, mentre nella specie l'allodola venne legata con una imbracatura attorno al corpo, ha ritenuto che gli imputati adattarono una pratica venatoria consentita dalla predetta legge, sia perché non espressamente vietata e sia perché certamente meno dolorosa per l'animale rispetto a quella per la quale è stato fissato il divieto).

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 11962 del 06-12-1995 (cc. del 07-11-1995), Amadori (rv 203300).

Esposizione in pubblico di animali

L'esposizione in pubblico (nella specie in una teca all'interno di una vetrina di un esercizio commerciale) di lucertole che vengono mangiate vive da vipere integra gli estremi della contravvenzione di maltrattamenti di animali, di cui all'art. 727 c.p. Invero, tale fatto non può non destare ribrezzo ed è inquadrabile nella ratio dell'incriminazione, costituita dalla duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali e di promuovere l'educazione civile, evitando ciò che abitua l'uomo alla durezza ed all'insensibilità per il dolore altrui.

Cassazione penale, sez. III, 22 aprile 1985, Guglielmina, Cass. pen. 1986, 1775 (s.m.). Giust. pen. 1986, II, 423 (s.m.)

Gare di tiro al piccione

La pratica sportiva del tiro a volo con volatili vivi di allevamento è attività di per sé illecita, sottoposta, quando dia luogo a spettacoli e trattenimenti pubblici, a licenza del questore (oggi, tranne che in Sicilia, del Sindaco), ai sensi dell'art. 68 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773; pertanto è legittimo il provvedimento di revoca della licenza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, basato unicamente sul presupposto dell'illiceità dell'attività in questione.

Consiglio di stato, Sez. Sic., sent. n. 355 del 29-10-1990, Passalacqua c. Questore della Provincia di Torino (p.d. 920262)

Il reato di cui all'art. 727 c.p. può essere commesso anche mediante una condotta omissiva. (Nella specie il legale rappresentante di un circolo sportivo, in cui si era svolta una

gara al tiro al piccione, aveva omesso di far sopprimere i volatili rimasti agonizzanti nel corso della manifestazione sportiva).

Pretura Mirandola 24 giugno 1986, Ragazzi, Giur. merito 1987, 958

Il disposto dell'art. 20 lett. q) della l. 27 dicembre 1977, n. 968, che vieta l'uso di volatili, "escluso quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo" va interpretato non come espressione della volontà di consentire il tiro a volo di animali di allevamento, ma piuttosto come intento di vietare tale pratica su animali selvatici, senza prendere posizione sul tiro a volo di animali di allevamento, materia estranea all'oggetto della legge. Ne discende che la norma in questione non rende inapplicabile alle esercitazioni e alle gare di tiro al piccione l'art. 70 t.u.l.p.s. che vieta "gli spettacoli o i divertimenti pubblici ... che sono contrari alla morale e al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali"

T.A.R. Toscana 2 ottobre 1986 n. 754, Società Tiro a volo Le Cascine c. Comune Firenze, Riv. pen. 1988, 63

L'art. 70 t.u.l.p.s. postula, ai fini del divieto, gli estremi della contrarietà alla morale e al buon costume, oppure dello strazio o delle sevizie di animali, a prescindere dalla configurazione come reato delle attività vietate; ne consegue che l'autorizzazione all'esercizio e alle gare di tiro al piccione può essere negata anche se questo non è considerato reato, ricorrendo una delle condizioni prefigurate dalla norma in parola, che non può essere considerata un inutile doppione dell'art. 727 c.p.

T.A.R. Toscana 2 ottobre 1986 n. 754, Società Tiro a volo Le Cascine c. Comune Firenze, Riv. pen. 1988, 63

Il disposto dell'art. 20 lett. q) della l. 27 dicembre 1977, n. 968, che vieta l'uso di volatili, "escluso quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo" va interpretato non come espressione della volontà di consentire il tiro a volo di animali di allevamento, ma piuttosto come intento di vietare tale pratica su animali selvatici, senza prendere posizione sul tiro a volo di animali di allevamento, materia estranea all'oggetto della legge. Ne discende che la norma in questione non rende inapplicabile alle esercitazioni e alle gare di tiro al piccione l'art. 70 t.u.l.p.s. che vieta "gli spettacoli o i divertimenti pubblici ... che sono contrari alla morale e al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali"

T.A.R. Toscana 2 ottobre 1986 n. 754, Società Tiro a volo Le Cascine c. Comune Firenze, Riv. pen. 1988, 63

È legittimo il provvedimento col quale il sindaco vieta il tiro al volo al piccione.

T.A.R. Toscana 2 ottobre 1986 n. 754, Società tiro al volo Le Cascine c. Comune Firenze e altro, Riv. giur. polizia locale 1988, 67

Il c.d. tiro al piccione costituisce un'attività sportiva penalmente non rilevante ai sensi dell'art. 727 c.p. purché ai volatili di allevamento non vengano inflitte sofferenze non giustificate dalle usuali e necessarie modalità di svolgimento dell'attività sportiva. (Nella specie è stato accertato che parte dei volatili, pur colpiti a morte dai colpi di arma da fuoco, rimaneva agonizzante al suolo, senza che alcuno provvedesse alla loro immediata soppressione).

Pretura Mirandola 24 giugno 1986, Ragazzi, Giur. merito 1987, 958

La legge-quadro sulla caccia, e connessa materia di protezione degli animali selvatici, n. 968 del 1977 non attiene anche al "tiro a volo di animali di allevamento" soggetto, invece, alla

disciplina di cui all'art. 70 t.u.p.s. n. 733 del 1931; di conseguenza, detta ultima disposizione si applica alle gare di tiro al piccione - ancorché esse non siano specificamente qualificate come reato di maltrattamento di animali (art. 727 c.p.) - col risultato che la gara stessa può essere legittimamente negata quando ricorra una delle condizioni indicate dal menzionato art. 70 (es. strazio o sevizie agli animali).

T.A.R. Toscana 15 novembre 1982 n. 351, Società Tiro a volo Chimera c. Comune Arezzo, Foro amm. 1983, I, 428 (s.m.)

Non è manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3, comma 1, cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 lett. q) l. 27 dicembre 1977 n. 968 il quale consente di usare volatili di allevamento nelle gare di tiro a volo, fungendo da scriminante rispetto al reato di maltrattamento di animali previsto e punito dall'art. 727 c.p. Ne risulta una diversità di trattamento ingiustificata, specie ove si consideri che, per ottenere un bersaglio non facilmente abbattibile, è necessario che il volatile sia trattato con modalità apposite quali il taglio della coda e la chiusura in cassette che di per sé costituiscono maltrattamenti. Nè l'obbligo di finire pietosamente il bersaglio ferito può essere sempre adempiuto se l'animale ricade fuori del recinto del campo Pretura Palermo 4 luglio 1980, Passantino, Giur. cost. 1981, II, 316

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette, quindi, l'esame alla corte costituzionale) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 lett. Q della l. 27 dicembre 1977 n. 968, nella parte in cui consente di usare volatili di allevamento nelle gare di tiro a volo, ponendosi come discriminante rispetto al reato di maltrattamento di animali previsto e punito dall'art. 727 c.p.; in effetti, nell'esercizio del riferito sport, il volatile viene trattato con modalità particolari (taglio della coda, chiusura in cassette ecc.) configuranti ipotesi sostanziali di maltrattamento, cosicché la suddetta discriminante crea, per casi simili, una palese disparità di trattamento in riferimento all'art. 3, comma 1 cost.

Pretura Palermo 4 luglio 1980, Passantino, Giur. agr. 1981, 502 (s.m.)

Giuochi con animali

In mancanza della licenza prevista dall'art. 88 t.u.l.p.s., la raccolta in territorio italiano di scommesse e giocate concernenti avvenimenti sportivi esteri integra l'ipotesi di cui all'art. 4 l. 13 dicembre 1989 n. 401, nella parte in cui si riferisce all'abusivo esercizio di pubbliche scommesse su competizioni di persone e animali e giochi di abilità non riservate allo Stato o a enti concessionari. Cassazione penale, sez. III, 13 gennaio 2000, n. 124, Foglia, Studium Juris 2000, 909

Rientra nella previsione dell'art. 4 l. 13 dicembre 1989 n. 401 anche l'esercizio di attività di scommesse su competizioni sportive che si svolgono all'estero. Esse infatti, pur non potendo rientrare tra quelle attività di scommessa o concorsi pronostici riservate allo Stato o ad enti concessionari, sono compresi nell'ipotesi di "organizzazione abusiva di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali o giochi di abilità" punito dalla legge con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a un milione, ove l'abusività della condotta sta nel suo esercizio in mancanza della licenza prevista in linea generale dall'art. 88 del t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773).

Cassazione penale, sez. III, 24 giugno 1997, n. 2530, Cacace, Cass. pen. 1999, 987 (s.m.)

Dalla previsione dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 ("Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche"), che punisce l'organizzazione, in assenza di provvedimento abilitativo, del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario (divieto

concernente anche l'organizzazione abusiva delle scommesse che abbiano ad oggetto attività sportive gestite da C.O.N.I. od U.N.I.R.E. ovvero altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità), sono esclusi l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo (anche videopoker), pur se svolti in forma organizzata, che continuano ad essere sanzionati dagli artt. 718 del codice penale e seguenti. Infatti, il comma quarto dell'art. 4 citato prevede l'applicabilità dei primi due commi anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del T.U.L.P.S., ma il riferimento espresso ai "primi due commi" determina la configurabilità di questa ipotesi nel solo caso in cui si tratti di organizzazione o di pubblicità (e mai di partecipazione), esercitate nelle forme specificate nel primo comma e, cioè, con modalità abusive, perché consistenti in scommesse o pronostici privi di concessione. (Nella specie, l'imputato aveva attivato dieci videopoker adibiti al gioco d'azzardo. La S.C. ha qualificato il fatto, per il quale era intervenuta condanna ex art. 4 della legge n. 401 del 1989, commi primo e quarto, come contravvenzione agli artt. 718 e 719 cod. pen.). Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 1068 del 06-02-1997 (cc. del 10-12-1996), Aceti (rv 207038)

La raccolta in territorio italiano di scommesse e giocate concernenti "avvenimenti sportivi esteri" da parte di un allibratore estero, che si avvalga in Italia di un intermediario il quale curi la trasmissione delle puntate giocate al primo, integra gli estremi del reato di cui all'art. 4 l. 13 dicembre 1989 n. 401. Infatti, il capoverso del comma 1 dello stesso art. 4 punisce "chiunque partecipi" all'organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni di persone o animali e giochi di abilità (diverse da quelle specificamente descritte nella prima parte della norma) "mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione": partecipare all'organizzazione non implica che la stessa, intesa come complesso organico e stabile di persone e di cose, si dispieghi totalmente o prevalentemente in territorio italiano nè che quivi venga posta in essere un'attività costituente "presupposto indefettibile di operatività" dell'organizzazione medesima, ma significa dare, comunque, un contributo efficiente all'attività organizzata, sicché, ed è la stessa previsione legislativa ad affermarlo, la raccolta delle puntate, la riscossione delle poste ed il pagamento delle vincite in territorio nazionale integrano un evidente apporto partecipativo all'organizzazione delle scommesse, frustrando l'interesse fiscale dello Stato all'esercizio in regime di monopolio ed al controllo della gestione di giochi lucrativi a carattere collettivo.

Cassazione penale, Sez. III, 18 giugno 1997, n. 2449, Papili, Cass. pen. 1998, 3400 (s.m.)

Integrano il reato di maltrattamenti di animali i giochi così detti della cattura delle anatre e del maiale unto, consistenti il primo nella caccia ad alcune anatre chiuse dentro un recinto, ed il secondo nella cattura di un suino dal corpo spalmato di sostanza grassa, in quanto cagionano uno stato di collasso cardiocircolatorio nelle bestie e comunque comportano il patimento di dolori fisici.

Pretura Modena 30 aprile 1985, Mucci e altro, Foro it. 1985, II, 403

Igiene degli abitati e delle abitazioni

La tenuta di pochi capi "da cortile" e "da compagnia" in un'area recintata a fianco dell'abitazione del ricorrente non costituisce violazione del locale regolamento di igiene che vieta di tenere animali che arrechino pregiudizio alla salubrità e alla tranquillità delle abitazioni e disturbo al vicinato quando gli animali siano in ottima salute, in numero trascurabile in rapporto all'entità e al tipo di area in cui vengono tenuti e a una distanza congrua dagli edifici ad uso abitativo della borgata, per cui risulta illegittima per carenza dei presupposti normativi l'ordinanza assessorile che ne impone l'allontanamento.

T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 2 luglio 1996 n. 215

Il sindaco che dispone il trasferimento fuori del centro abitato di un allevamento di animali insalubre in base ad una precisa norma del regolamento di igiene agisce in qualità di capo dell'amministrazione comunale, e non come ufficiale di governo, ipotesi questa che ricorre quando tale autorità si avvale del potere di intervento d'urgenza disciplinato dall'art. 153 t.u. 4 febbraio 1915 n. 148.

T.A.R. Marche, 8 luglio 1982, n. 407, Mori c. Comune Amendola, T.A.R. 1982, I,2596 (s.m.).

Inosservanza di provvedimenti

Il provvedimento con il quale il sindaco abbia ordinato l'allontanamento dal centro abitato dei ricoveri di animali per trasferirli in zona prevista, non configura un tipo di ordinanza la cui inosservanza ricade nella previsione punita a norma dell'art. 650 c.p. Ed invero è in facoltà del sindaco –ai sensi dell'art. 217 del t.u. delle leggi sanitarie – imporre prescrizioni idonee ad impedire danni e pericoli alla salute pubblica (oltre che prevenirli) nel caso di esalazioni insalubri provenienti da ricoveri di animali, nonché assicurarsi che siano eseguite. L'inottemperanza a quanto prescritto comporta la possibilità di provvedere all'esecuzione di ufficio, con applicazione altresì, nei confronti degli inadempienti, della sanzione amministrativa prevista dal comma 2 dell'art. 106 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383. La podestà regolamentare del sindaco di emettere provvedimenti generali, la cui inosservanza comporta sanzioni amministrative, esclude l'applicazione dell'art. 650 c.p., norma penale in bianco di carattere sussidiario, applicabile quando il fatto non sia specificamente regolato da altre norme.

Cassazione Penale, Sez. I – 3 novembre 1995 – n. 12301

Introduzione nei parchi nazionali di armi, esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura

In tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la disposizione di cui all'art. 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, comma terzo, lett. a) e f), (legge quadro sulle aree protette) non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). E invero il richiamo contenuto nella lett. g) del citato art. 21 si riferisce agli altri luoghi, in cui è vietata l'attività venatoria, previsti nel medesimo articolo, ma non alle aree protette della legge n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte di privati.

Cassazione Penale, Sez. I, sent. n. 5977 del 22-05-2000 (ud. del 13-03-2000), D'Addario (rv 216013).

Destinatari del divieto, penalmente sanzionato, di introduzione di armi in area protetta sono tutti i privati, termine con il quale si è inteso non assoggettare al divieto esclusivamente i rappresentanti della forza pubblica. (Fattispecie concernente l'introduzione di una carabina nel Parco Nazionale del Gran Sasso ad opera di guardia particolare giurata, nominata per la vigilanza volontaria venatoria nell'ambito della Provincia dell'Aquila, in relazione alla quale la S.C. ha precisato che la vigilanza circoscritta all'attività venatoria da un lato lascia impregiudicato l'ordine delle attribuzioni istituzionali di sorveglianza all'interno dell'area protetta, e quindi l'esclusiva attribuzione di essa al Corpo Forestale dello Stato e, dall'altro, non costituisce titolo per accedere con le armi in tale area).

Cassazione Penale, Sez. I, sent. n. 5977 del 22-05-2000 (ud. del 13-03-2000), D'Addario (rv 216012).

Poiché nei territori delle aree protette a norma della legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394, è quest'ultima, con l'art. 11, comma terzo, lett. f), a prescrivere espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela delle aree stesse per l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, a fissare con sufficiente

chiarezza le condotte vietate e a dettare, in caso di violazione dei divieti previsti, specifiche sanzioni penali, non sono necessarie ulteriori determinazioni regolamentari per la sua immediata applicabilità. Ne discende che, ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto di introduzione di armi in area protetta, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno dell'area e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, con riferimento a una fattispecie relativa all'introduzione non autorizzata di un fucile da caccia e relativo munizionamento all'interno della riserva naturale biogenetica di Vallombrosa, la S.C. ha anche precisato che la norma dell'art. 11, comma terzo, della legge n. 394 del 1991 non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, perché il richiamo contenuto nella lett. g) di quest'ultima disposizione si riferisce alle altre zone - in cui è vietata l'attività venatoria e il trasporto delle armi per uso venatorio, a meno che non siano scariche e in custodia - previste nel medesimo articolo, ma non alle aree protette previste dalla legge n. 394 del 1991).

Cassazione Penale, Sez. I, sent. n. 2919 del 09-03-2000 (ud. del 14-02-2000), Nocentini (rv 215508).

Il divieto di introduzione di arma in aree protette, posto dall'art. 11, comma terzo, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, per la specificità dei beni giuridici tutelati, non può considerarsi abrogato ai sensi dell'art. 37, comma primo, della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Né il trasporto di un'arma dovrebbe considerarsi lecito e consentito dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992, lett. g), che autorizza il trasporto di armi da sparo per uso venatorio, purché scariche ed in custodia, anche all'interno di zone ove la caccia è vietata. Infatti tale possibilità non opera nei luoghi specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, tra cui le aree protette.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 30 del 05-01-2000 (ud. del 22-10-1999), Bianchi (rv 215114).

In tema di divieto d'introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la relativa disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, lett. a) ed f), della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Infatti il richiamo contenuto nella lett. g) del detto art. 21 della legge n. 157 del 1992 si riferisce agli altri luoghi, in cui è vietata l'attività venatoria, previsti nel medesimo articolo, ma non alle aree protette della legge n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti d'introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte di privati. (Nella specie, il ricorrente sosteneva, invece, che l'art. 21, lett. g), della legge n. 157 del 1992, che vieta il trasporto delle armi per uso venatorio nei centri abitati e nelle altre zone dove tale attività è vietata, si applicherebbe anche ai parchi nazionali e che l'art. 11 della legge n. 394 del 1991, contrastando con la norma predetta, dovrebbe ritenersi abrogato).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 2652 del 07-08-1995 (ud. del 06-07-1995), Macrì (rv 202625).

È legittimo il sequestro preventivo del fucile e relative munizioni allorché il possessore venga sorpreso in atteggiamento di caccia (concetto da intendere in senso lato) in un Parco Nazionale o in un Parco Regionale e relativa area di protezione esterna, dove la legge (art. 21, lett. b), della legge 11 febbraio 1992 n. 157; art. 11, lett. a), della legge 6 dicembre 1991 n. 394), vieta espressamente qualsiasi attività di caccia ed è di conseguenza ingiustificato in via ordinaria il possesso stesso di fucile e munizioni ed occorre evitare che si verifichi l'evento temuto in danno della fauna protetta.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 1553 del 24-09-1994 (ud. del 17-05-1994), Marinelli (rv 199337).

Mezzi e strumenti utilizzati per addestrare gli animali

I mezzi e strumenti utilizzati per addestrare gli animali o correggerne il carattere comportamentale devono considerarsi leciti fino al punto in cui il loro uso non superi il mero e realistico effetto deterrente incidendo sulla sensibilità dell'animale e non generi nello stesso il superamento della soglia della reattività al dolore. Il fatto che l'animale sia di proprietà del soggetto agente non costituisce scriminante ma, anzi, la circostanza può essere valutata in senso sfavorevole al reo.

Pretura Amelia, 7 ottobre 1987, Cecchetti, Riv. pen. 1988, 167

Nozione di animale sotto il profilo giuridico

La nozione di animale, sotto un profilo giuridico, comprende ogni organismo vivente, senziente dotato di movimento autonomo e privo di ragione: escluso, perciò, l'uomo. Appartengono alla fauna selvatica solo le popolazioni di mammiferi e uccelli viventi in natura allo stato libero, vale a dire quelli che non sono assoggettati all'uomo e non hanno alcun contatto con lui. Deve considerarsi "domestico" l'animale che, pur riproducendosi al di fuori del controllo dell'uomo, dipende per l'alimentazione e per ricovero dalla indispensabile presenza umana. Il colombo di città è uccello domestico non appartenente alla fauna selvatica italiana.

Pretura Cremona, 20 gennaio 1988, Zaffanella, Riv. dir. agr. 1989, II, 44 (nota)

Protezione degli animali nei trasporti internazionali e nazionali

La convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, firmata a Bonn il 12 luglio 1973, ratificata anche dall'Italia, contiene dei principi che devono trovare applicazione anche nei trasporti nazionali: l'obbligo di assicurare agli animali "sufficiente spazio", art. 6; l'obbligo di garantire "acqua e alimentazione" durante il trasporto, art. 6 punto 4; l'obbligo di evitare "promiscuità tra animali" nel trasporto, art. 7; l'obbligo di utilizzare "mezzi adeguati", art. 9; l'obbligo di impedire "deiezioni sugli animali posti ai livelli inferiori" nel caso di sovrapposizione di strutture, art. 39.

Cassazione Penale, Sez. III, 14 marzo 1990, Fenati, Cass. pen. 1992, 951. Giust. pen. 1991, II, 48 (s.m.).

Uccellazione

Costituisce uccellazione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), che, rispetto alle altre forme di caccia, abbia una potenzialità offensiva più indeterminata - con pericolo quindi di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica - e comporti maggiore sofferenza biologica per i volatili. (Fattispecie di trappole con predisposizione di lacci di crine per lo strangolamento degli uccelli).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 9607 del 27-07-1999 (ud. del 02-06-1999), Baire (rv 214597)

Costituisce uccellazione, penalmente sanzionata dall'art. 30 lett.E, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, previsto e punito dalla lett.H del medesimo art. 30, l'installazione di trappole munite di lacci di crine, per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in tal modo si realizza la possibilità caratteristica appunto dell'uccellazione rispetto all'altra ipotesi di reato, di un depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, riconducibile alle modalità indiscriminate dell'esercizio venatorio.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 9607 del 27 luglio 1999 - Riv. Pen. n. 10/99, 857, S

La legge 11 febbraio 1992 n. 157 distingue tra uccellazione e cattura di uccelli, nei cui confronti la caccia non è consentita, all'art. 30, lett. e), h). I due menzionati termini non trovano, però, una definizione precisa. A tal fine occorre fare riferimento alle direttive comunitarie (79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985; 91/244/CEE della Commissione del & marzo 1991) alle convenzioni internazionali (Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978 n. 812; Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503.) La distinzione tra uccellazione e generica cattura di uccelli non risiede nell'uccisione degli uccelli, ma nell'impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 2423 del 12-03-1997 (cc. del 20-02-1997), Carlesso (rv 207635)

L'uccellazione consiste non solo nell'atto finale dell'apprensione di uccelli vivi e vitale con mezzi diversi dalle armi da fuoco, al fine della loro conservazione e utilizzazione in vita o della loro soppressione, ma altresì negli atti immediatamente preparatori e strumentali, rispetto a quello finale suindicato, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella ricerca di volatili.

Cassazione Penale, sez. III, sentenza 8 ottobre-8 novembre 1996, n. 9574 - Pres. Montoro, Rel. Grassi.

La cattura di uccelli appena nati e la loro detenzione in regime di cattività integrano gli estremi del reato di maltrattamenti di animali, poiché ex art. 727, comma primo, cod. pen., come modificato dalla legge 22 novembre 1993 n. 473, risponde di tale reato anche chi detiene animali in condizioni non compatibili con la loro natura. La cattura di detti uccelletti, senza uso di armi da fuoco e dopo appostamenti e ricerche fra gli alberi, integra anche il reato di uccellazione, di cui all'art. 30, comma primo, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in quanto l'uccellazione deve ritenersi consistere non solo nell'atto finale della apprensione di uccelli vivi e vitali con mezzi diversi dalle armi da fuoco, ma altresì negli atti preparatori e strumentali, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella ricerca dei volatili. Il prelievo di uova, nidi e piccoli nati integra una ipotesi di uccellazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 157 del 1992 citata per la lettera e la "ratio" della norma.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 9574 del 08-11-1996 (cc. del 08-10-1996), Feltrini (rv 206466).

Con riferimento a quanto dispone l'art. 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'attività di uccellazione e quella di cattura di uccelli devono considerarsi differenziate e non coincidenti; in particolare si avrà "uccellazione" quando siano comunque utilizzate "reti da uccellazione", sia che gli uccelli vengano soppressi sia che vengano mantenuti vivi, nonché quando siano utilizzate reti diverse, ma l'apprensione degli uccelli sia finalizzata alla loro soppressione, immediata o successiva. Questa attività è punita ai sensi dell'art. 30, primo comma, lett. e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000. Si avrà invece semplice "cattura di uccelli" quando l'apprensione dei volatili avvenga mediante l'utilizzazione di reti diverse da quelle da uccellazione e sia diretta alla cattura dei volatili vivi e vitali, ai fini della loro conservazione in vita e successiva utilizzazione da vivi. Questa attività è punita ai sensi dell'art. 30, 1° comma, lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con l'ammenda fino a lire 3.000.000.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 2111 del 26 febbraio 1996 (c.c. 21 dicembre 1995) - Pres. Accinni, Est. Franco, P.M. De Nunzio.

Ai fini della legge sulla caccia costituisce uccellazione la cattura da uccelli con "reti da uccellazione" indipendentemente dal fatto che gli uccelli catturati siano abbattuti o mantenuti in vita. Quando invece gli uccelli vengano catturati con reti diverse e di piccole dimensioni, si avrà

uccellazione solo se le prede catturate siano poi destinate all'abbattimento, mentre si avrà l'ipotesi punita più lievemente di "cattura di uccelli" nel caso in cui la cattura dei volatili, vivi e vitali, sia diretta alla loro conservazione e utilizzazione in vita. Nel primo caso l'attività è punita ai sensi dell'art. 30, comma primo, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nel secondo ai sensi della lettera h) dello stesso articolo

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 2111 del 26-02-1996 (cc. del 21-12-1995), Scalabrin (rv 204564)

Nella pratica uccellatoria non può essere inclusa anche l'adozione di una rete di limitatissima portata, ma deve escludersi, comunque, che l'uccellazione possa essere esercitata solo con l'uso di complessi sistemi di estese reti, essendo al contrario, sufficiente all'uopo anche l'adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, anch'essi capaci, specie in particolari condizioni di luogo e specifiche modalità e con sistemi fissi non puramente di uso momentaneo, di indiscriminata cattura di volatili. Il che risponde alle esigenze della legge, che vieta ogni cattura o uccisione sottratta a limiti temporali e di controllo, con possibilità di colpire ogni specie, anche quella di cui è vietata la caccia. (Fattispecie relativa a rete larga m. 5,50 ed alta m. 2,20 ritenuta idonea ad integrare il reato di uccellazione, poiché in concreto era stato accertato che l'azione era capace di determinare un'apprensione indiscriminata, e quindi distruttiva, di fauna avicola).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 1713 del 14-02-1996 (cc. del 18-12-1995), Palandri (rv 204727)

In materia di divieto di uccellazione, la predisposizione delle reti costituisce violazione consumata del divieto posto dall'art. 30, comma primo, lettera e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e non tentativo poiché la norma incriminatrice non richiede l'abbattimento o la cattura di animali ma è sufficiente l'esercizio effettivo della tecnica speciale di cattura dei volatili vietata dalla legge.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 3090 del 27-03-1996 (cc. del 12-01-1996), Marconi (rv 205043)

L'uccellazione è una modalità di cattura di animali con tecniche proprie e necessariamente diverse dagli altri tipi di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici. Ne deriva che l'uccellazione (come la cattura), può essere rivolta al mantenimento dell'animale catturato oltre che al suo abbattimento.

Cassazione penale, sez. III, 21 giugno 1996, n. 8698, Righi, Riv. pen. 1996, 1213

La cattura di uccelli appena nati e la loro detenzione in regime di cattività integrano gli estremi del reato di maltrattamenti di animali, poiché ex art. 727, comma primo, cod. pen., come modificato dalla legge 22 novembre 1993 n. 473, risponde di tale reato anche chi detiene animali in condizioni non compatibili con la loro natura. La cattura di detti uccelletti, senza uso di armi da fuoco e dopo appostamenti e ricerche fra gli alberi, integra anche il reato di uccellazione, di cui all'art. 30, comma primo, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in quanto l'uccellazione deve ritenersi consistere non solo nell'atto finale della apprensione di uccelli vivi e vitali con mezzi diversi dalle armi da fuoco, ma altresì negli atti preparatori e strumentali, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella ricerca dei volatili. Il prelievo di uova, nidi e piccoli nati integra una ipotesi di uccellazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 157 del 1992 citata per la lettera e) e la "ratio" della norma.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 9574 del 08-11-1996 (cc. del 08-10-1996), Feltrini (rv 206466)

L'uccellazione (come la "cattura") può essere rivolta al mantenimento dell'animale catturato oltre che al suo abbattimento. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza di condanna, l'imputato aveva dedotto violazione di legge sostanziale, con riferimento all'art. 30, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in quanto l'uccellazione sarebbe attività di apprensione di volatili finalizzata alla loro soppressione - da tenersi del tutto distinta dalla cattura, attività analoga alla precedente ma, al contrario, finalizzata alla conservazione in vita degli animali catturati (come si

desumeva dall'art. 3) -; perché precedenti giurisprudenziali ad interpretazione conforme a Costituzione imponevano di considerare penalmente sanzionata solo l'uccellazione (nel senso indicato e cioè con soppressione di volatili) contrapposta alla "cattura" la cui disciplina, anche sanzionatoria, era rimessa al legislatore regionale. La S.C., nell'affermare il principio di cui sopra, ha altresì ritenuto che la violazione del divieto dell'art. 3 della legge n. 157 del 1992 trova la sua sanzione nell'art. 30, lett. e), della legge n. 157 del 1992).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 8698 del 26-09-1996 (cc. del 21-06-1996), Righi (rv 206686)

Nel caso in cui sia stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di esercizio dell'uccellazione - nella specie mediante la predisposizione di archetti in funzione posti per la cattura degli uccelli - tale specifico fatto-reato esaurisce del tutto la condotta criminosa posta in essere, sicché detta uccellazione, vietata e punita in qualunque periodo dell'anno non può essere punita due volte per il solo fatto di essere stata esercitata in un periodo di silenzio venatorio

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 3971 del 05-04-1994 (cc. del 18-02-1994), Castellani (rv 199109).

L'art. 1 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969 n. 17 è incostituzionale per violazione degli art. 3 l. 27 dicembre 1977 n. 968 nonché 6 e 8 della convenzione di Berna, nella parte in cui autorizza l'uccellazione praticata con appostamenti fissi in contrasto con le indicate norme che vietano, per le specie di uccelli rigorosamente protette, qualsiasi forma di cattura ed uccisione nonché il ricorso a mezzi non selettivi di cattura, nè vale ad escludere il contrasto con le citate norme la circostanza che l'art. 2 l. reg. n. 17 del 1969 cit. stabilisce l'obbligo dell'uccellatore di liberare gli animali di specie protette, in quanto l'art. 8 della convenzione di Berna vieta in generale l'uso di mezzi di cattura, intrinsecamente non selettivi, per evitare che gli animali di specie protette incappino massicciamente nelle panie o reti, con il rischio di perire al momento dell'impatto.

Corte costituzionale, 16 marzo 1990, n. 124, Stella e altro, Cons. Stato 1990, II,444. Giur. cost. 1990, 701. Riv. dir. internaz. 1990, 155. Foro it. 1990, I,1795. Giust. pen. 1990, I,193

Non è obbligatoria la confisca delle reti utilizzate per l'esercizio abusivo dell'aucupio, trattandosi di cose che possono essere destinate anche ad uso diverso da quello vietato (uccellazione).

Cassazione Penale, Sez. II, sent. n. 1788 del 08-02-1989 (cc. del 07-07-1988), Cargnelutti (rv 180399)

Poiché in base al combinato disposto degli artt. 31, lett. f), e 33, comma secondo, della legge 27 dicembre 1977 n. 968, l'esercizio dell'uccellazione comporta la revoca della licenza di caccia, o la esclusione definitiva dalla concessione, non come conseguenza automatica della irrogazione di sanzione pecuniaria per tale infrazione, ma solo in esito di un procedimento amministrativo, secondo le modalità previste dal citato art. 33, comma secondo, è irrilevante la questione di legittimità costituzionale delle anzidette norme, proposta, nel corso della controversia vertente sulla legittimità di quella sanzione pecuniaria, da chi non sia stato ancora privato della licenza di caccia o non sia stato escluso dalla relativa concessione.

Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 3057 del 17-05-1984, Sciutto c. Provincia di Genova (rv 435102).

Uccisione immotivata di animali

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 c.p., sollevata, in riferimento agli art. 3 e 10 cost., nella parte in cui non assoggetta a pena colui che uccide il proprio animale (la Corte, ribadendo la propria costante giurisprudenza, ha escluso la possibilità di adottare una pronuncia dalla quale derivi la creazione di una fattispecie penale, ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 comma 2 cost.)

Corte costituzionale 27 luglio 1995, n. 411, Bertocci, Cass. pen. 1996, 27, Dir. giur. agr. 1996, 673 nota (Di Pietro), Riv. polizia 1996, 797

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 c.p., sollevata in riferimento agli art. 3 e 10 cost., nella parte in cui non prevede come comportamento sanzionabile l'uccisione immotivata di animali propri realizzata al di fuori di comportamenti rilevanti individuati nella stessa norma. Corte costituzionale 27 luglio 1995, n. 411, Bertocci, Riv. pen. 1995, 1301, Giur. cost. 1995, fasc. 4, Giust. pen. 1995, I, 324

Non è manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 10 comma 1, cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 c.p. nella parte in cui non prevede come comportamento sanzionabile l'uccisione immotivata di animali propri realizzata al di fuori dei comportamenti rilevanti a norma del predetto art. 727.

Pretura Grosseto, 4 ottobre 1994, Bertocci, Riv. pen. 1995, 577

L'art. 727 c.p. tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo che possano comportare l'infliczione di un dolore che superi la normale soglia di tollerabilità. Rientrano nella fattispecie tutte quelle condotte, che siano manifestazione di tortura o di sottoposizione a fatica - qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero superiori a quelle ordinariamente praticabili - o che comunque si rivelino espressione di crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità. Ne deriva che, se per necessità debba essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza. Non presenta tale carattere l'uccisione, realizzata con uno o più colpi di badile, sia perché siffatto metodo rivela totale carenza di comprensione verso le bestie, sia perché determina ripulsa nell'uomo che vi assiste. Cassazione Penale, Sez. III, 5 novembre 1993, Battocchio, Cass. pen. 1995, 929 (s.m.)

La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. è compatibile con il reato di maltrattamento di animali, in quanto nella fattispecie tipica del reato non rientra, come elemento necessario, la "futilità", che indica la sproporzione tra l'azione compiuta ed il motivo, per il quale si è agito, o la finalità, che si mirava a conseguire. (Nella specie la Corte ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante, poiché il motivo, che aveva indotto l'imputato ad uccidere un cane, era stato quello di evitare che la bestia potesse eventualmente morire in una cavità della sua abitazione con tutte le ovvie conseguenze, finalità realizzabile mediante opportuno allontanamento dell'animale).

Cassazione Penale, Sez. III, 5 novembre 1993

La ragione della incriminazione, di cui all'art. 727 c.p., va ricercata nella ripugnanza che gli atti di crudeltà verso gli animali destano nella comunità dei consociati. Tali atti contrastano con la gentilezza dei costumi e, se tollerati, costituirebbero una scuola di morale insensibilità alle altrui sofferenze. (Nella specie trattavasi di uccisione di un cane randagio in luogo pubblico a mezzo di colpi di fucile)

Cassazione Penale, Sez. III, 24 settembre 1982, Bordin, Cass. pen. 1984, 68 (s.m.)

L'uccisione di un cane randagio integra la contravvenzione prevista dall'art. 727 C.P. e non già il delitto di cui all'art. 638 C.P. in quanto tale ultima norma è indirizzata alla tutela del diritto patrimoniale sugli animali e presuppone quindi che l'animale ucciso, sia al momento del fatto, in proprietà di qualcuno, mentre all'art. 727 prescinde dall'appartenenza dell'animale, essendo unicamente ispirato all'esigenza di protezione del sentimento di pietà verso gli animali nei riguardi di chiunque in crudeltà contro essi.

Cassazione Penale, Sez. IV, 23 ottobre 1964, Lazzareschi, Cass. pen. Mass. ann. 1965, 264, m. 455

L'uccisione non necessitata di un animale è punibile ai sensi dell'art. 727 solo quando il mezzo mortale impiegato è particolarmente doloroso.

Cassazione Penale, 13 ottobre 1956, Malgaria, Riv. it. dir. pen. 1957, 300

La uccisione di animali da parte di persona inesperta, che ne prolunga l'agonia, costituisce tortura integratrice del reato in esame.

Pret. Roma 28 gennaio 1953, Melloni, Riv. pen. 1954, II, 59

Uso di esche o bocconi avvelenati

La domanda, con la quale il proprietario di un fondo, incluso dalla competente autorità amministrativa in zona di divieto assoluto di caccia (a norma dell'art. 23 del R.D. 5 giugno 1939 n. 1016), chieda all'amministrazione il risarcimento dei danni cagionati alle colture dalla selvaggina già presente, non più cacciabile per effetto di detto divieto e della sorveglianza espletata dagli agenti all'uopo incaricati, nonché dei danni derivanti dall'immissione di nuova selvaggina e dallo spargimento di bocconi avvelenati per i cani da caccia, con conseguente impedimento anche dell'impiego di cani per la custodia dell'immobile e dei prodotti, spetta alla cognizione del giudice ordinario nei limiti in cui deduca modalità attuative del suddetto provvedimento, non necessarie e non contemplate dallo stesso (immissione di nuova selvaggina e spargimento di bocconi avvelenati), e, come tali, integranti un'attività illecita e lesiva di posizioni di diritto soggettivo, per violazione del principio generale del "neminem laedere"; resta sottratta ad ogni tutela giurisdizionale, nella parte in cui censuri le scelte amministrative circa la introduzione del divieto di caccia e gli atti di necessaria esecuzione (sorveglianza della zona), a fronte dei quali le posizioni del privato hanno natura di meri interessi di fatto; e, infine, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte in cui denunci vizi di legittimità di quel provvedimento, e, quindi, coinvolga posizioni di interesse legittimo.

Cassazione Civile, Sez. U., sent. n. 4557 del 13-07-1981, Saccà c. Assessorato all'agricoltura e alle foreste della Regione Sicilia (rv 415269).

In tema di caccia, l'espressione "esche o bocconi avvelenati", di cui all'art. 21, lett. u), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, deve essere intesa nel senso che l'aggettivo si riferisce ad entrambi i sostantivi. Infatti, tale interpretazione deriva dalla "ratio" della norma diretta a vietare l'uso di mezzi di cattura insidiosi e crudeli; dall'impianto normativo complessivo ed in particolare dall'esercizio dell'attività venatoria, come definita ed individuata dagli artt. 12 e 13 dell'indicata legge n. 157 del 1992, e dagli atti internazionali e comunitari, recepiti ed attuati con i loro allegati nei modi e nei termini previsti dalla citata legge ed in special modo dalla direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e successive modificazioni, concernente solo gli uccelli selvatici; e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1989, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503, relativa a tutti gli animali, cioè ai mammiferi ed agli uccelli selvatici, cui i divieti, contemplati dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992, si ispirano. Cass. pen., sez. III, 26 maggio 1994, n. 6159 (ud. 21 marzo 1994), P.M. in proc. Mannucci.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 6159 del 26-05-1994 (cc. del 21-03-1994), Mannucci (rv 199197)

Uso di richiami vivi

La legge 11 febbraio 1992 n.157 (Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non esaurisce la tutela della fauna in quanto i limiti alle pratiche venatorie sono posti

anche dall'art. 727 cod. pen., che modificato dalla legge 22 novembre 1993 n. 473, ha ampliato notevolmente la sfera di tutela degli animali attraverso il divieto di condotte atte a procurare a questi ultimi strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura. Ne consegue che le pratiche venatorie consentite sulla base della legge n. 157 del 1992 devono essere verificate, nella loro legittimità, anche alla luce dell'art. 727 cod. pen., come modificato dalla legge n. 473 del 1993. (Fattispecie in cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 727 cod. pen., nel caso in cui un uccello sia imbracato e trattenuto con un filo che gli consenta di levarsi in volo e di ricadere in quanto stratonato dalla fune cui è legato, pratica consentita dalla legge n. 157 del 1992).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 8890 del 25-06-1999 (ud. del 24-05-1999), Albertini (rv 214193).

Nell'ipotesi di uccelli che siano utilizzati come richiami nell'esercizio della caccia, ed a tal fine siano imbracati e legati con una cordicella alla quale venga impresso uno strattone, che li faccia sollevare in volo e poi ricadere, deve ritenersi che tale comportamento venatorio, consentito dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, non può integrare gli estremi del reato di maltrattamento di animali. (Nella specie, la Corte ha precisato che l'utilizzo dell'uccello è lecito quando questo sia regolarmente imbracato e non si sottoponga la fune a violenti stratonamenti, ma ci si limiti a tirarla quel tanto che basti a fare alzare in volo l'animale).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 2543 del 30-11-1998 (ud. del 02-10-1998), Nava (rv 212166).

Lo stato di cattività nel quale vengono tenuti i volatili usati quali richiami vivi per la caccia non costituisce, per sé solo, un'ipotesi di maltrattamento degli stessi, a norma dell'art. 727 cod. pen., essendo tale reato ravvisabile soltanto se la detenzione dei volatili sia connotata da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva, non giustificata tortura o condizioni che danneggino lo stato di salute degli animali, compromettendone la possibilità di esplicare le funzioni biologiche essenziali, con l'eccezione del volo. (Nella specie, la Corte ha escluso il reato in caso di lecita detenzione di uccelli in gabbie di misura rispondente alle regole della letteratura tecnica in materia).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 7150 del 15-06-1998 (cc. del 07-05-1998), Composta (rv 211221).

In materia di caccia, l'utilizzabilità dei richiami vivi è tassativamente limitata ad alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli; così che la caccia con l'uso di fringuelli quali richiami vivi equivale a caccia con mezzi vietati. Ciò in quanto la peppola ed il fringuello sono state escluse dall'elenco delle specie cacciabili dall'art. 2 del D.P.C.M. 22 novembre 1995; pertanto anche la cattura a fini di richiamo è vietata dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 1151 del 15-06-1998 (ud. del 01-04-1998), Guerini (rv 211205).

In tema di maltrattamento di animali, la sola detenzione di un uccello in gabbia, ai fini di utilizzarlo come richiamo vivo per l'esercizio della caccia, correttamente modalizzata, non costituisce di per sé solo maltrattamento, in quanto non incompatibile con la sua natura. Ciò per la naturale assuefazione allo stato di cattività di tutti gli animali, selvatici e non, sia per il fatto che tale modo di detenzione è comune a svariati tipi di animali. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non integrare il reato la detenzione di uccelli in gabbie regolari quanto alla loro misura).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 5868 del 19-05-1998 (cc. del 17-03-1998), Gottardi (rv 210944).

La norma di cui al nuovo testo dell'art. 727 cod. pen., e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, non ha abrogato la disciplina sui richiami vivi della

legge 11 febbraio 1992 n. 157, pertanto di tali due discipline occorre rinvenire l'armonico coordinamento.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 5868 del 19-05-1998 (cc. del 17-03-1998), Gottardi (rv 210943).

In tema di maltrattamento di animali, nel caso in cui la detenzione degli uccelli in gabbia, a fini di richiamo per uso dell'esercizio della caccia, sia lecita e le gabbie, quanto alla loro misura, siano regolari, occorre dimostrare, per affermare la penale responsabilità che la consumazione delle penne e della coda e lo "stress" psichico che gli uccelli abbiano subito siano derivati da altri e diversi fattori che non fossero la sola detenzione in gabbie di quella misura.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 601 del 29-01-1997 (cc. del 01-10-1996), Dal Prà (rv 206823).

Nel caso di detenzione in gabbie di uccelli catturati e destinati alla cessione a fini di richiamo, la misura delle gabbie non può ritenersi troppo ristretta, e quindi idonea di per sé a causare inutili sofferenze agli uccelli e, di conseguenza, ad integrare il reato di maltrattamento di animali, quando le gabbie siano conformi alle misure stabilite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.). In ogni caso, nel comportamento di chi detenga legittimamente uccelli in gabbie conformi alle dette misure, deve escludersi l'elemento psicologico del reato, essendo ravvisabile un evidente caso di errore scusabile.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 601 del 29-01-1997 (cc. del 01-10-1996), Dal Prà (rv 206822).

Allorquando il reato di maltrattamento di animali viene in evidenza con riferimento a comportamenti che costituiscono l'esercizio di pratiche venatorie, occorre tener conto, oltre che della norma di cui all'art. 727 cod. pen., come modificato dalla legge 22 novembre 1993 n. 473, anche delle disposizioni che regolano l'esercizio della caccia, di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157. E ciò non perché le norme della predetta legge si pongano in rapporto di specialità con le norme del codice penale, dato che è diversa la loro oggettività giuridica, ma perché un comportamento venatorio che è consentito dalla predetta legge n.157 del 1992, ed è quindi considerato lecito, non può integrare gli estremi del reato di maltrattamento di animali, anche se idoneo a cagionare sofferenze agli animali stessi. Infatti, per la scelta non manifestamente irragionevole operata dal legislatore, è stato ritenuto prevalente l'interesse a garantire l'esercizio della caccia, per cui una pratica venatoria che è consentita dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 non può essere punita a norma dell'art. 727 cod. pen. perché il fatto è scriminato dall'art. 51 cod. pen., costituendo l'esercizio di un diritto. Ovviamente non ricorre una tale esimente nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita a norma della citata legge n. 157 del 1992, per le sue concrete modalità di attuazione sottoponga l'animale ad un aggravamento di sofferenze che non trovi giustificazione nelle esigenze della caccia.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 601 del 29-01-1997 (cc. del 01-10-1996), Dal Prà (rv 206820).

Nel caso di detenzione in gabbie di uccelli catturati e destinati alla cessione a fini di richiamo, la misura delle gabbie non può ritenersi troppo ristretta, e quindi idonea di per sé a causare inutili sofferenze agli uccelli e, di conseguenza, ad integrare il reato di maltrattamento di animali, quando le gabbie siano conformi alle misure stabilite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.). In ogni caso, nel comportamento di chi detenga legittimamente uccelli in gabbie conformi alle dette misure, deve escludersi l'elemento psicologico del reato, essendo ravvisabile un evidente caso di errore scusabile.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 601 del 29-01-1997 (cc. del 01-10-1996), Dal Prà (rv 206822).

Nei confronti degli animali è consentita ogni attività che non rientri in uno dei divieti specificamente dettati dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 per la "Protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio"; quest'ultima, però, da sola non esaurisce la tutela della fauna stessa, poiché, a seguito della successiva entrata in vigore della legge 22 novembre 1993 n. 473, di modifica dell'art. 727 cod. pen., la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte che comunque possano determinare il maltrattamento dell'animale utilizzato come richiamo o della stessa preda catturata. Pertanto è configurabile il reato di cui all'art. 727 cod. pen. citato quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo e, poi, ricadere bruscamente perché trattenute dal legaccio: tale comportamento integra una sevizia, poiché la sua ripetitività ossessiva viene ad incidere sull'istinto naturale dell'animale stesso, dapprima dandogli la sensazione di poter assolvere alla primaria funzione del volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 4703 del 20-05-1997 (cc. del 19-11-1996), Gemetto (rv 208042).

L'art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sanziona penalmente non soltanto l'esercizio della caccia "con l'ausilio di richiami vietati" di cui all'art. 21, comma primo, lett. r), della legge n. 157 del 1992 medesima, ma anche con previsione generale, l'esercizio della caccia "con mezzi vietati". Va ricompreso, tra tali "mezzi vietati", l'uso di richiami vivi "non identificabili mediante anello inamovibile", uso che è appunto espressamente vietato dall'art. 5, comma settimo, della legge n. 157 del 1992 citata. (Nella specie, la S.C. ha osservato che non possono dedursi ragioni di "inesigibilità" del prescritto comportamento dalla mancata emanazione della normativa regionale di esecuzione, ovvero dalla non attuata distribuzione degli anelli numerati di identificazione, poiché in situazioni siffatte il cacciatore deve astenersi dall'uso di uccelli vivi di richiamo e non può certo violare i precetti posti dalla legge-quadro statale).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 8880 del 02-10-1996 (cc. del 04-07-1996), Zaghis (rv 206417).

La condotta venatoria, anche quando sia consentita, non può comportare sofferenze per gli animali, ove si espliciti con modalità non compatibili con la loro natura e con le loro caratteristiche etologiche. Pertanto, l'uso di uccelli vivi privati delle penne timoniere costituisce pratica assolutamente illegittima, sia per violazione dell'art. 21, lett. r), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (che espressamente esclude l'uso a fini di richiamo di uccelli "mutilati"), sia rispetto all'art. 727 cod. pen. perché priva l'animale di una condizione naturale di vita e di una caratteristica etologica costituita dalla possibilità reale del volo e perciò stesso comporta una grave forma di maltrattamento. Egualmente illegittimo, e anche in questo caso concorrono le due indicate ipotesi di reato, è l'uso di uccelli vivi di richiamo non "legati per le ali", ma con le zampe in modo da bloccare non solo il volo, ma addirittura tutto il corpo, con un legame rigido ad un filo di ferro e conseguente caduta a testa in giù per ogni tentativo, pur impossibile, di volo.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 10674 del 10-12-1996 (cc. del 11-11-1996), Zauli (rv 206481).

In tema di maltrattamento di animali, l'art. 4 della legge sulla caccia (legge 11 febbraio 1992 n. 157) prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, ma esso deve ritenersi lecito sempre che non costituisca, a mente dell'art. 727 cod. pen. - come modificato dalla legge 22 novembre 1993 n. 473 - ipotesi di crudeltà, fatica eccessiva, ingiustificata tortura o non determini condizioni per l'animale incompatibili con la propria natura, tenuto conto anche delle sue caratteristiche etologiche. I comportamenti vietati, indicati nell'art. 21, lett. r), della legge n. 157 del 1992 citata, hanno, dunque, carattere esemplificativo e non esauriscono le condotte illecite integranti gli estremi del reato previsto dall'art. 727 cod. pen.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 10673 del 10-12-1996 (cc. del 11-11-1996), Calopaci (rv 206480).

Una pratica venatoria che è consentita dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 non può essere punita a norma dell'art. 727 cod. pen. (maltrattamento di animali), poiché il fatto è scriminato a norma dell'art. 51 cod. pen. in quanto costituisce l'esercizio di un diritto. Non ricorre una tale esimente nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita a norma della citata legge n. 157 del 1992, per le sue concrete modalità di attuazione sottopone l'animale ad un aggravamento di sofferenze non giustificate dalle esigenze della caccia. (Nella specie, la S.C., considerato che la legge n. 157 del 1992 all'art. 21 vieta l'uso di uccelli come richiamo nel caso in cui l'animale è legato per le ali, mentre nella specie l'allodola venne legata con una imbracatura attorno al corpo, ha ritenuto che gli imputati adattarono una pratica venatoria consentita dalla predetta legge, sia perché non espressamente vietata e sia perché certamente meno dolorosa per l'animale rispetto a quella per la quale è stato fissato il divieto).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 11962 del 06-12-1995 (cc. del 07-11-1995), Amadori (rv 203300).

In tema di maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.), l'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio) prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, sempre che questo non costituisca ipotesi di crudeltà, eccessiva fatica o ingiustificata tortura. Dopo l'entrata in vigore della legge 22 novembre 1993 n. 473, che ha modificato l'art. 727 cod. pen., l'uso di richiami vivi è vietato anche quando è incompatibile con la natura dell'animale, a prescindere dalla specifica sofferenza causata. Pertanto, l'uso di gabbie per i richiami, ampiamente permesso nel vigore della pregressa disciplina, è ora consentito solo nelle ipotesi residuali, da valutare in concreto, di compatibilità con la natura dell'animale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto integrata la contravvenzione ex art. 727 cod. pen., poiché dieci volatili, quali richiami per la caccia, erano stati tenuti in minuscole gabbie, incompatibili con la loro natura).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 6903 del 16-06-1995 (cc. del 27-04-1995), Clearco (rv 201789).

Uso di sostanze anabolizzanti

Il divieto di somministrazione di sostanze estrogene diverse dagli stilbenici ad animali da azienda "sotto qualunque forma e per qualunque via", di cui all'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118, si applica anche all'ipotesi in cui gli estrogeni anabolizzanti vengano somministrati attraverso sostanze medicinali autorizzate (nella specie, "Ventipulmin") che li contengano.

Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 3734 del 15/04/1999, Negrisoliv. U.S.L. 45 Associazione Comuni del Chiese (rv 525392).

La contravvenzione di cui agli artt. 36 e 38 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 ha finalità di controllo delle modalità di utilizzazione dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente attive, la cui somministrazione agli animali è consentita nel rispetto delle condizioni stabilite legislativamente. L'illecito amministrativo di cui all'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118 concerne, invece, soltanto il divieto di somministrazione di sostanze estrogene (diverse dagli stilbenici) o ad azione androgena o gestogena o ad effetto anabolizzante. Ne deriva che le due violazioni concorrono perché gli interessi tutelati sono differenti, oltre che per il diverso ambito di riferimento.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 11113 del 29/09/1999 (ud. del 15/06/1999), Bolzieri (rv 214456).

La fattispecie di cui al comma primo dell' art. 36 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119, che vieta la somministrazione agli animali di sostanze farmacologicamente attive se non attraverso medicinali veterinari autorizzati, è ontologicamente differente da quella di cui all'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio

1992 n. 118, che punisce la somministrazione di specifiche sostanze farmacologicamente attive, alcune delle quali possono essere contenute anche in specialità medicinali registrate, somministrabili per fini particolari. Differenti sono inoltre le finalità delle due discipline, giacché il D.Lgs. n. 118 del 1992 tende ad evitare l'utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, mentre il D.Lgs. n. 119 del 1992 mira a predisporre un controllo amministrativo sui medicinali veterinari in genere, in ragione della caratteristica del farmaco, nonché dei requisiti processionali di chi lo fabbrica, lo vende o lo somministra. Pertanto le due fattispecie sono formalmente concorrenti.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 10196 del 29-09-1998 (cc. del 19-06-1998), Poracchia (rv 211835).

La contravvenzione di cui agli artt. 36 e 38 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 ha finalità di controllo delle modalità di utilizzazione dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente attive, la cui somministrazione agli animali è consentita nel rispetto delle condizioni stabilite legislativamente. L'illecito amministrativo di cui all'art. 3, comma terzo, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118 concerne, invece, soltanto il divieto di somministrazione di sostanze estrogene (diverse dagli stilbenici) o ad azione androgena o gestagena o ad effetto anabolizzante ad "animali d'azienda destinati all'ingrasso". Attraverso la previsione del suddetto reato viene realizzato un arretramento della soglia di punibilità di comportamenti, che possono incidere nel loro effetto terminale sulla salute umana. Ne deriva che le due violazioni concorrono non soltanto perché gli interessi tutelati dalle distinte disposizioni sono differenti ma anche in quanto la fattispecie penale riguarda il limitato numero di sostanze innanzi elencate ed esclusivamente gli animali da ingrassare, mentre quella amministrativa si riferisce a tutti gli animali ed a sostanze farmacologicamente attive.

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 11285 del 30-12-1996 (cc. del 08-11-1996), Isaia (rv 206732).

Nel caso di condanna per detenzione per la vendita a destinazione alimentare di bovini cui siano state somministrate sostanze ormonali ad azione estrogena, non occorre, ai fini dell'esclusione dei benefici di legge (artt. 163 e 175 cod. pen.) prevista dall'art. 6, quinto comma, della legge 30 aprile 1962 n. 283, una previa contestazione della "frode dannosa alla salute", poiché essa, impeditiva ai sensi dell'art. 6, quinto comma, citato dell'applicazione degli artt. 163 e 175 cod. pen., è elemento della condotta di cui all'art. 5, lett. a), della legge n. 283 del 1962 citata, in sé fraudolenta, oltre che idonea a cagionare danni alla salute. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sussistenza della "frode" e, cioè, della condotta fraudolenta, "dannosa alla salute" per le conseguenze negative derivanti all'organismo umano dall'assunzione di carni provenienti da animali trattati con estrogeni od anabolizzanti, si evince dalla stessa contestazione, poiché l'effetto insidioso (e, dunque, fraudolento) inerente all'assunzione di simili sostanze, non riconoscibili dal consumatore, comporta altresì un danno per la salute dell'uomo).

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 10801 del 20-10-1994 (cc. del 23-09-1994), Ballarino (rv 200385).

In materia di somministrazione ad animali vivi da stalla di sostanze estrogene diverse dagli stilbenici e dalle sostanze ad azione tireostatica, il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 118, emanato in attuazione della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, commina una sanzione amministrativa per i casi di somministrazione ad animali di azienda, sotto qualunque forma e per qualunque via, di somministrazione ad animali destinati all'ingrasso, di immissione nel mercato e di macellazione di animali di azienda ai quali siano state somministrate le dette sostanze, nonché di vendita, di detenzione per la vendita, di lavorazione o comunque di distribuzione per il consumo di carni e prodotti a base di carne provenienti da animali da azienda cui siano state somministrate tali sostanze, disponendo l'abrogazione della legge 3 febbraio 1961 n. 4 e di ogni altra disposizione in

contrasto o incompatibile. Poiché la finalità di tale decreto legislativo non è certo quella di coinvolgere la legislazione penale in materia di produzione e di commercio delle sostanze destinate all'alimentazione, ne consegue che nei casi in cui si verifichi anche un mutamento della composizione naturale dell'animale troverà applicazione pure l'art. 5 della legge n. 283 del 1962. Cassazione Penale, Sez. VI, sent. n. 11395 del 14-12-1993 (cc. del 01-10-1993), Bellone (rv 196063).

L'uso di anabolizzanti su animali vivi destinati alla vendita integra il reato di cui all'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962 n. 283, a nulla rilevando la possibilità che gli animali stessi vengano alienati ancor prima che il ciclo sia portato a compimento. (Fattispecie in tema di somministrazione a bovini da stalla di betaestradiolo e testosterone. La Corte ha affermato la correttezza della statuizione del giudice di merito che aveva ritenuto del tutto contraria alla disciplina normativa l'obiezione che soltanto con la macellazione il bovino diviene sostanza alimentare). Cassazione Penale, Sez. VI, sent. n. 11395 del 14-12-1993 (cc. del 01-10-1993), Bellone (rv 196059).

Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., tra la norma di cui all'art. 440 cod. pen. (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) e quella di cui all'art. 3, comma primo, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118 (somministrazione di sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica ad animali da azienda). Infatti, la norma del codice penale si caratterizza per l'elemento della pericolosità per la salute pubblica, la cui esistenza, ai fini della configurabilità del reato, deve essere accertata concretamente, di volta in volta, attraverso l'individuazione dei requisiti della sostanza somministrata; la violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118 del 1992 si realizza, invece, prescindendo dall'elemento della pericolosità pubblica ancorché le sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica possano esercitare un'azione dannosa sugli animali d'azienda, cui le sostanze stesse siano somministrate. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 440 cod. pen., e non di quello di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118 del 1992 per il fatto della somministrazione a bovini di dietilstilbestrolo, sostanza cancerogenetica vietata). Cassazione Penale, Sez. I, sent. n. 7260 del 24-07-1993 (cc. del 04-06-1993), Quaglia (rv 197888).

L'ipotesi prevista dall'art. 440 cod. pen. (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) e quella di cui all'art. 3, comma primo, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118 (somministrazione di sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica ad animali da azienda) possono concorrere poiché non vi è assoluta identità di elementi tra le due norme incriminatrici. Infatti, nella struttura della norma di cui all'art. 3, comma primo, del D.Lgs. citato sono assenti elementi quali il consistere la condotta, dolosa, in adulterazione o corrompimento e la sicura pericolosità per la salute pubblica, mentre alla struttura del delitto di cui all'art. 440 cod. pen. è estraneo il consistere la condotta nella somministrazione di sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica ad animali da azienda. (Nella specie, il ricorrente aveva preteso l'applicabilità dell'art. 3, comma primo, del D.Lgs. n. 118 del 1992 in quanto norma speciale rispetto all'art. 440 cod. pen.). Cassazione Penale, Sez. I, sent. n. 2555 del 17-03-1993 (cc. del 12-02-1993), Magliana (rv 194079).

L'uso di anabolizzanti su animali vivi destinati alla vendita integra il reato di cui all'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962 n. 283, a nulla rilevando la possibilità che gli animali stessi vengano alienati ancor prima che il ciclo sia portato a compimento. (Fattispecie in tema di somministrazione a bovini da stalla di betaestradiolo e testosterone. La Corte ha affermato la correttezza della statuizione del giudice di merito che aveva ritenuto del tutto contraria alla disciplina normativa l'obiezione che soltanto con la macellazione il bovino diviene sostanza alimentare). Cassazione Penale, Sez. VI, sent. n. 11395 del 14-12-1993 (cc. del 01-10-1993), Bellone (rv 196059).

L'uso di sostanze anabolizzanti da parte di un allevatore integra il reato di cui all'art. 440 c.p. Perchè si concretizzi il reato è sufficiente anche il dubbio sulla pericolosità di una sostanza, quando tale dubbio non derivi da incertezza sulle cognizioni scientifiche, ma soltanto dalla non perfetta conoscenza dei risultati che l'uso delle sostanze nocive ha sulle funzioni organiche dei consumatori; il pericolo concreto che si richiede per l'integrazione del reato non si ricollega indefettibilmente a un danno alla salute essendo sufficiente che tale evenienza appaia prevedibile per l'attitudine della sostanza a cagionare alterazioni del normale svolgimento delle funzioni psico-fisiche dei cittadini.

Tribunale Cuneo 6 maggio 1988, Re e altro, Riv. dir. agr. 1989, II, 119 (nota)

Qualora sia prevista come contravvenzione amministrativa la somministrazione ad animali da azienda di sostanze proibite (nella fattispecie, clenbuterolo, avente effetti anabolizzanti), è da ritenere assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione che ha irrogato la sanzione, con la produzione dei risultati analitici positivi dei prelievi effettuati sugli animali, spettando al prevenuto dare prova di cause di giustificazione, quali l'impiego di farmaci autorizzati in cui sia presente la sostanza.

Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 11234 del 07-11-1998, Stefanini c. Azienda U.S.L. n. 22 di Ostiglia (rv 520499).

Capitolo 9

Normativa statale

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116

Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Disposizioni generali

1. 1. Il presente decreto disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

2. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) "animale" non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali;

b) "animali da esperimento": ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti;

c) "animali da allevamento": animali allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalla autorità competente o registrati presso quest'ultima;

d) "esperimento": l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali;

e) "autorità responsabile del controllo degli esperimenti": Ministero della sanità;

- f) “persona competente”: chiunque sia provvisto del titolo idoneo a svolgere le funzioni previste nel presente decreto;
- g) “stabilimento”: qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;
- h) “stabilimento di allevamento”: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;
- i) “stabilimento fornitore”: qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;
- j) “stabilimento utilizzatore”: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;
- k) “adeguatamente anestetizzato”: privato della sensibilità mediante metodi di anestesia locale oppure generale, conformi alla pratica veterinaria;
- l) “uccisione con metodi umanitari”: uccisione di un animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la minore sofferenza fisica e psicologica.

3. 1. L'utilizzazione degli animali negli esperimenti oltre che per quelli previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata con legge 1° maggio 1941, n. 615, è consentito solo per uno o più dei seguenti fini:

- a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:
 - 1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;
 - 2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;
- b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.

2. Gli esperimenti su animali delle specie elencate nell'allegato I possono aver luogo soltanto su animali da allevamento e negli stabilimenti utilizzatori autorizzati; per quanto riguarda primati non umani, cani e gatti è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b) (2).

3. Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington, nonché sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi dell'allegato C1 del regolamento CEE 3626/82.

4. L'utilizzazione degli animali è consentita anche negli esperimenti preordinati all'ottenimento di acquisizioni scientifiche di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui al comma 1.

5. Le violazioni ai commi 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni.

4. 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.

2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare alla autorità sanitaria competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsi:

- 1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
- 2) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;
- 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;

- 4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.
4. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica (3).
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorità competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite ai sensi dell'art. 727 del codice penale, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni.

5. 1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II, a che:

- a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
- b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;
- c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;
- d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;
- e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.

6.Đ 1. Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali.

2. Sempreché sia compatibile con le finalità dell'esperimento, l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffre molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari.

3. L'animale mantenuto in vita, al termine di un esperimento, può essere tenuto presso lo stabilimento utilizzatore o altro stabilimento di custodia o rifugio, purché siano assicurate le condizioni di cui all'art. 5.

4. Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle procedure di esperimento, al termine decide se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso; procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangano condizioni di sofferenza o angoscia oppure quando sia impossibile mantenere l'animale nelle condizioni di benessere di cui all'art. 5.

5. E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni ed è altresì vietato il commercio l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni.

7. D1. Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità, indicando la sede dello stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dall'art. 4, che siano assicurate le condizioni previste nell'art. 5, e ne invia copia anche alla regione, alla prefettura, al comune ed alla unità sanitaria locale competente per territorio.

2. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano relativi a ordinarie prove di qualità, efficacia e innocuità, hanno durata massima di tre anni; ove si preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato un anno prima della scadenza chiede al Ministero della sanità l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento.

3. In deroga al comma 1, le prove diagnostiche, mediche e medico veterinarie, che prevedono impiego di animali, devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente decreto, previa comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio.

Capo II - Disposizioni derogatorie

8. D1. Il Ministro della sanità, su domanda, può autorizzare:

a) esperimenti sugli animali cui all'art. 3, comma 3, a condizione che gli stessi siano conformi al regolamento CEE 3626/82 e che siano mirati alla ricerca ai fini di conservazione delle specie considerate oppure a verifiche medicobiologiche essenziali purché la specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo;

b) esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento;

2. Il Ministro della sanità stabilisce, con il decreto di autorizzazione, le eventuali prescrizioni da rispettare nell'esecuzione dell'esperimento.

3. In deroga all'art. 3, comma 1, il Ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

9. D1. In deroga all'art. 4, comma 3, un esperimento può essere effettuato senza anestesia, soltanto su autorizzazione del Ministro della sanità se l'anestesia è più traumatica per l'animale dell'esperimento stesso oppure eccezionalmente incompatibile con il fine dell'esperimento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si deve ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati ad assicurare che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e che dolore, sofferenza e angoscia residui non siano forti.

3. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi, deve essere specificamente dichiarato per l'autorizzazione del Ministro della sanità, che la concede alle condizioni di cui al comma 1 e solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento.

Capo III - Stabilimenti

10. D1. Il comune autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori, tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al Ministero dalla sanità nonché alla regione e alla prefettura.

2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art. 5.

3. Il responsabile di uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori oppure animali legalmente importati, a condizione che non si tratti di animali selvatici o randagi.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente indicare la persona competente che nello stabilimento è incaricata di assicurare direttamente o di organizzare l'assistenza degli animali allevati o tenuti in tale stabilimento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

11. 1. Il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori è tenuto a registrare il numero e le specie degli animali venduti o forniti, la data in cui sono stati venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché il numero e la specie degli animali morti negli stabilimenti stessi.

2. L'autorità comunale sottopone a vidimazione i registri che devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione e messi a disposizione dell'autorità che effettua l'ispezione.

12. 1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

2. L'autorizzazione, è concessa se:

1) gli stabilimenti utilizzatori sono dotati di impianti e attrezzature adeguate alle specie animali utilizzate ed agli esperimenti che vi sono effettuati;

2) la concezione, la costruzione ed il funzionamento sono tali da garantire che gli esperimenti siano condotti nel modo più appropriato possibile, al fine di ottenere risultati concreti con il minor numero possibile di animali ed il minimo dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;

3) sono individuate le persone responsabili dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature;

4) è disponibile un numero sufficiente di persone qualificate;

5) sono assicurate da parte di un medico veterinario, la consulenza e l'assistenza veterinaria nonché la consulenza sul benessere degli animali.

3. Il responsabile di stabilimenti utilizzatori deve tenere un registro in cui si annotano tutti gli animali utilizzati; in particolare, i registri devono indicare il numero e la specie di tutti gli animali acquistati, la provenienza e la data del loro arrivo, della loro nascita o della morte.

4. I registri, di cui al comma 3, preventivamente vidimati dal Ministero della sanità, devono essere tenuti per almeno tre anni e presentati all'autorità che ne faccia richiesta.

13. 1. Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile.

2. I cani, i gatti o i primati non umani non contrassegnati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento devono essere contrassegnati non appena possibile.
3. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al comma 2 ad un altro, che non sia stato possibile contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovrà conservare sino alla marchiatura una documentazione contenente informazioni esaurienti, in particolare l'identità della madre.
4. Nei registri degli stabilimenti devono figurare i dati relativi all'identità e all'origine di tutti i cani, i gatti o i primati non umani presenti.

Capo IV - Sanzioni

14. 1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a 150 milioni.
2. Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti o che le effettua con negligenza o imperizia gravi viene deferito all'ordine dei medici veterinari.
3. Chiunque effettui esperimenti autorizzati senza osservare le prescrizioni delle autorizzazioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 20 milioni.
4. Tutte le contravvenzioni alle altre disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a 6 milioni.

Capo V - Norme finali e transitorie

15. 1. Il Ministero della sanità raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate e li pubblica almeno ogni tre anni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2. I dati statistici concernono:
 - a) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;
 - b) il numero degli animali di cui alla lettera a), suddivisi in categorie selezionate; utilizzati negli esperimenti, di cui all'art. 3;
 - c) il numero degli animali di cui alla lettera a) suddivisi in categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti richiesti dalle legge vigenti.
 3. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del presente decreto quando rivestono un particolare interesse commerciale.
-
16. 1. Al fine di evitare inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative e a disposizioni comunitarie relative alla salute o alla sicurezza, il Ministro della sanità, tramite l'Istituto superiore di sanità secondo quanto previsto all'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
 - a) considera, per quanto possibile, validi i dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di altro Stato membro a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la salute pubblica e la sicurezza;
 - b) adotta, come metodi ufficiali, quelli che comportano l'impiego di un sempre minor numero di animali come specie e come categorie;

c) adotta, avvalendosi secondo le rispettive competenze dell'Istituto superiore di sanità e della Direzione generale dei servizi veterinari, metodi alternativi per l'ottimizzazione dell'impiego degli animali.

2. Il Ministro della sanità comunica alla Commissione delle Comunità europee informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative agli esperimenti su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonché informazioni su tutti gli esperimenti svolti

nel proprio territorio e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente detti esperimenti.

17. 1. Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla sanità umana e animale ed alla salubrità dell'ambiente, saranno preferiti, ove possibile:

a) quelli che non si avvalgono di sperimentazione animale;

b) quelli che si avvalgono di metodi alternativi;

c) quelli che utilizzano un minor numero di animali e comportino procedimenti meno dolorosi;

d) le ricerche su protocolli per il minore impiego di specie e di numero di animali;

e) le ricerche intese allo studio di metodi alternativi.

2. Il Ministro della sanità con proprio decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto stabilisce i requisiti necessari ai fini di cui all'art. 4, commi 6 e 7.

18. 1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, può limitare il numero delle specie di cui all'allegato I o il numero delle razze o categorie all'interno di ciascuna specie.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto può modificare le linee di indirizzo di cui all'allegato II per tener conto dei progressi tecnologici.

3. Il Ministro della sanità adotta con proprio decreto misure più rigorose nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti.

19. 1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli, necessarie per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto, sono a carico del richiedente.

20. 1. Le disposizioni della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 615, sono abrogate, ad esclusione dell'art. 1, commi I e III.

(Allegati omessi)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1992, n. 40, S.O.

(2) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1992, n. 294.

(3) Per il riconoscimento di altri titoli di laurea idonei ed equipollenti a quelli di cui al presente comma, vedi il D.M. 29 settembre 1995.

Legge 2 dicembre 1998, n. 434

"Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo"

Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998

Legge 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

1. Principi generali.

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione.

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle Unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

3. Competenze delle Regioni.

1. Le Regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Unità sanitarie locali, nonché

le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le Regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le Regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle Regioni, degli enti locali e delle Unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le Unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le Regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le Regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla Regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla Regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. Competenze dei Comuni.

1. I Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

5. Sanzioni.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantomila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8 (3).

6. Imposte.

[1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni] (4).

7. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge.

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400

9. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- (1) Pubblicata nella G.U. 30 agosto 1991, n. 203.
- (2) Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, vedi la L. 2 dicembre 1998, n. 434.
- (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 16-25 marzo 1992, n. 123 (G.U. 1° aprile 1992, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziché nei bilanci delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- (4) Abrogato dall'art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 dicembre 2001
Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali e prevenzione del randagismo, in particolare all'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di tutela degli animali d'affezione comporta la necessita' e l'urgenza di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viso l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1. E' vietato:

- a) utilizzare cani (*canis familiaris*) e gatti (*felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;
- b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a);
- c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita' o utilizzo, nonchè capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

Art. 2.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.

All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 dicembre 2002

Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici (G.U. n. 15 del 20-1-2003)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di tutela degli animali d'affezione comporta la necessita' e l'urgenza di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2001 recante misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione della predetta ordinanza 21 dicembre 2001;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive modifiche;

Ordina:

Art. 1.

1. E' vietato:

a) utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;

b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a);

c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita' o utilizzo, nonchè capi di abbigliamento e articoli di

pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie ammal.

Art. 2.

La violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.

All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 8

L. 12 giugno 1931, n. 924

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli)

1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici del regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.

[Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, può essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli istituti e dai laboratori scientifici del regno. Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli esperimenti] (2).

Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

[La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie. I direttori degli istituti e laboratori, nei quali detti esperimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a farne apposita e separata menzione nel modulo di cui al successivo art. 4, motivando le ragioni per le quali la scelta del cane o del gatto è stata considerata indispensabile. Lo stesso obbligo incombe al sanitario responsabile nel caso previsto dal secondo comma] (2).

[La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche ed in scienze naturali, e dagli studenti delle relative facoltà, che abbiano compiuto il primo biennio del corso di medicina e chirurgia o di scienze biologiche, o di scienze naturali o di medicina veterinaria, con il consenso della direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli istituti e laboratori scientifici] (2).

[Nei soli casi di eccezionale riconosciuta importanza il Ministro per l'interno d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, può consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Ministro per l'interno su domanda dell'interessato, accompagnata dal motivato parere del direttore dell'istituto in cui gli esperimenti dovranno essere eseguiti] (2).

2-6. (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1931, n. 180.

(2) L'art. 20, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, ha abrogato la presente legge, ad esclusione dell'art. 1, commi 1 e 3.

Legge 12 ottobre 1993, n. 413

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Art. 2. Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza.

1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Art. 3. Modalità per l'esercizio del diritto.

1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso. 2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso. 3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.

Art. 4. Divieto di discriminazione.

1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale. 2. I soggetti che ai sensi dell'art. 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico. 3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il

superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli:

CONSO

Pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n.244 del 16/10/1993

L. 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 1

Fauna selvatica.

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le Province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (2).
5. Le Regioni e le Province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle Regioni e delle Province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente (3).
6. Le Regioni e le Province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

Art. 2

Oggetto della tutela.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lyn lyn*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia, (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3

Divieto di uccellazione.

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4

Cattura temporanea e inanellamento.

1. Le Regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (E.U.R.I.N.G.). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da

titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle Regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le Province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

L'autorizzazione

alla gestione di tali impianti è concessa dalle Regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le Regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5

Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.

1. Le Regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le Regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le Regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le Province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Art. 6

Tassidermia.

1. Le Regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le Regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7

Istituto nazionale per la fauna selvatica.

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province.
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le Regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle Regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali (4).
3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome.
4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 8

Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (C.T.F.V.N.) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle Regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle Province nominati dall'Unione delle Province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Art. 9

Funzioni amministrative.

1. Le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10

Piani faunistico-venatori.

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al

conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le Regioni e le Province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le Province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le Regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle Province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle Regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le Regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 11

Zona faunistica delle Alpi.

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. Le Regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le Regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12

Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
 - a) vagante in zona Alpi;
 - b) da appostamento fisso;
 - c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle Regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in Regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Art. 13

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a

ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (5).

Art. 14

Gestione programmata della caccia.

1. Le Regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le Province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di

caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le Regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più Province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (6).

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi

compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi (7).

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella Regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla Provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le Province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle Regioni e alle Province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e

4. Nei successivi novanta giorni le Regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le

norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le Regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le Regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (C.E.E.) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le Province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle Regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei

ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle Province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 15

Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente

istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le Regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 (8).

Art. 16

Aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie.

1. Le Regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (C.E.E.) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 17

Allevamenti.

1. Le Regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le Regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le Regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Art. 18

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); [passero (*Passer italiae*)] (9); [passera mattugia (*Passer montanus*)] (10); [passera oltremontana (*Passer domesticus*)] (11); allodola (*Alauda arvensis*); [colino della Virginia (*Colinus virginianus*)] (12); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (*Sturnus vulgaris*)] (13); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); [fringuello (*Fringilla coelebs*)] (14); [peppola (*Fringilla montifringilla*)] (15); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); [taccole (*Corvus monedula*)] (16); [corvo (*Corvus frugilegus*)] (17); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); [pittima reale (*Limosa limosa*)] (18); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); [francolino di monte (*Bonasa bonasia*)] (19); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le Regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 19

Controllo della fauna selvatica.

1. Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 20

Introduzione di fauna selvatica dall'estero.

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 21

Divieti.

1. È vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (20);
- c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
- h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

- i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
- l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate;
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;
- p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
- q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);
- cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
- dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle Regioni anche con le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le Regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle Regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le Regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Art. 22

Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
 - a) legislazione venatoria;
 - b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
 - c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
 - d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
 - e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23

Tasse di concessione regionale.

1. Le Regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24

Fondo presso il Ministero del tesoro.

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottnumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

- a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
- b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
- c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25

Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

- a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8 (21).

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da congruarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8 (22).

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Art. 26

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le Regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Art. 27

Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni previo superamento di apposito esame. Le Regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della Regione.

7. Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 28

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12,

comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29

Agenti dipendenti degli enti locali.

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30

Sanzioni penali.

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

- a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
- b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
- c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
- d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
- e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;
- f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
- g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
- h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami (23);
- i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
- l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le Regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale (24). Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali (25).

Art. 31

Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
- b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

- c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;
- e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
- h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
- l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
- m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le Regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (26).

Art. 32

Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio.

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

- a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33

Rapporti sull'attività di vigilanza.

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le Regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 34

Associazioni venatorie.

1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
 - a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
 - b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
 - c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, A.R.C.I.-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 35

Relazione sullo stato di attuazione della legge.

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le Regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36

Disposizioni transitorie.

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario, le Regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agriturismo-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengono un

numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995 (27).

6. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997 (28).

7. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 37

Disposizioni finali.

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

(2) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17), in relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997.

(3) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17), in relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997.

(4) Vedi, anche, l'art. 6, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

(6) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:

“Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore”.

(7) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:

“Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore”.

(8) Comma così modificato dall'art. 11-bis del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

(9) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(10) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(11) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(12) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(13) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(14) Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.

(15) Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.

(16) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(17) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la

presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(18) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(19) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(20) Lettera così modificata dall'art. 11-bis del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-6 novembre 2000, n. 470 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

(22) Con D.M. 12 ottobre 1993 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1993, n. 250) sono stati determinati il contributo e le modalità di versamento di cui al presente comma.

(23) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

(24) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.

(25) La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

(26) La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

(27) Vedi il D.M. 12 agosto 1992.

(28) Comma così modificato dall'art. 11-bis del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146

"Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 1, comma 3;

Vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

Visto il protocollo allegato all'atto finale del trattato dell'Unione europea nella parte relativa al benessere animale;

Vista la decisione 2000/50/CE della Commissione europea, del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili alle ispezioni negli allevamenti;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
- b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;
- c) autorità competente: il Ministero della sanità e le autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

3. Il presente decreto non si applica agli animali:

- a) che vivono in ambiente selvatico;
- b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;
- c) da sperimentazione o da laboratorio;
- d) invertebrati.

Art. 2.

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

- a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
- b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato.

2. Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.

3. L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia

1. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformita' alle ulteriori disposizioni dettate al punto 22 dell'allegato.

Art. 4.

Controlli

1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti:

- a) dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli; in tale attività, la conformita' delle modalita' di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;
- b) trasmettono al Ministero della sanita', nei termini da esso stabiliti e utilizzando il modello appositamente predisposto, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera a) anche ai fini del successivo comma 2.

2. Il Ministero della sanita' presenta alla Commissione europea, secondo le modalita' da essa stabilite, una relazione complessiva sui risultati delle ispezioni di cui al comma 1.

Art. 5.

Controlli veterinari comunitari

1. Gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero della sanita', anche al fine di garantire l'applicazione uniforme all'interno del territorio nazionale, possono procedere a controlli per:

- a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;
- b) accertare che le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), vengano effettuate secondo le modalita' stabilite in sede nazionale e comunitaria.

2. L'autorita' competente fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento degli incarichi di cui al comma 1.

3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 formano oggetto di una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della sanita'.

4. Il Ministero della sanita' adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreti del Ministro della sanita', e per quanto di competenza, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli allevamenti di maggiore tutela di quelle previste dal presente decreto, nel rispetto delle norme generali del Trattato e informandone la Commissione europea, nonchè specifiche prescrizioni zoosanitarie e di benessere nell'importazione degli animali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalita' per l'adozione di metodi alternativi all'alimentazione forzata per anatre e oche, nonchè per la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.

3. L'applicazione del comma 2 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla meta' ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.

Allegato

previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacita', conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalita' di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalita' sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorita' competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Liberta' di movimento

7. La liberta' di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorchè continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessita' e delle possibilita', un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se cio' non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro eta' e specie e in quantita' sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessita' fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantita' di acqua, di qualita' adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilita' di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalita' tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti. Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

per animale adulto	singolo	centimetri quadrati	2550;
per animale adulto e piccoli		centimetri quadrati	2550;
per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio,		centimetri quadrati	2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45. Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70. Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005. A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001

CIRCOLARE del Ministro della Salute 5 novembre 2001, n. 10

Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo.

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58 CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001, ha introdotto nuove norme volte alla tutela della salute e del benessere degli animali che sono allevati per fini zootecnici.

Si ritiene opportuno ricordare alcuni aspetti relativamente a tali nuove misure introdotte.

Si tratta di disposizioni di carattere "generale" ed applicabili a tutti gli allevamenti, le quali introducono i principi di base per garantire il rispetto delle principali esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali e stabiliscono, tra l' altro, alcuni requisiti per gli impianti in cui essi sono mantenuti, la frequenza minima delle ispezioni e la necessità di possedere un' adeguata preparazione e competenza professionale da parte degli operatori. Vietano o limitano, inoltre, alcune pratiche particolari di allevamento.

Sono compresi nel campo di applicazione del decreto legislativo tutti gli animali vertebrati, inclusi i pesci, gli anfibi ed i rettili, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli. Rimangono, tuttavia esclusi da tale disciplina:

gli animali che sono esclusivamente destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;

gli animali utilizzati ai fini sperimentali, per i quali, tuttavia, il decreto legislativo n. 116/1992 fornisce sufficienti indicazioni volte alla tutela del loro benessere;

e gli animali che vivono in ambiente selvatico.

La responsabilità della corretta applicazione delle disposizioni previste dal decreto è affidata, in primo luogo, al proprietario o detentore degli animali, il quale deve adottare le misure necessarie affinché:

tutti gli animali, compresi i pesci, gli anfibi ed i rettili, siano allevati nel rispetto del loro benessere e non vengano provocati loro dolore, sofferenze o lesioni inutili;

le specie animali appartenenti ai mammiferi ed agli uccelli, di maggiore rilevanza nel settore zootecnico, siano, inoltre, allevate secondo le prescrizioni specifiche contenute nell' allegato al decreto.

Il decreto legislativo n. 146/2001 non modifica le disposizioni specifiche già esistenti in tale settore e relative alla protezione di talune particolari specie animali, le quali, assieme alle nuove misure di carattere generale previste dal decreto legislativo, continuano pertanto ad applicarsi e sono rappresentate da: il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e successive modifiche, recante "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli";

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, concernente "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";

il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, concernente la "Attuazione della direttiva 86/113/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria".

Per avere conoscenza dello stato di applicazione sul territorio delle misure introdotte dal decreto legislativo, è prevista la realizzazione di un flusso informativo tramite il quale le autorità locali informano periodicamente il Ministero della salute ed i competenti organi dell' Unione europea relativamente ai risultati della attività di controllo effettuata. Tale flusso informativo, le cui modalità di attuazione devono essere peraltro definite, va quindi ad aggiungersi a quelli esistenti nel settore sulla base delle normative sopracitate.

In relazione alla necessita' di chiarire e definire alcuni aspetti applicativi del decreto legislativo n. 146/2001 e consentire la sua armonizzazione con la normativa già vigente in materia, si forniscono le seguenti indicazioni e linee di indirizzo.

Attività ispettiva.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 146/2001, le autorità sanitarie locali devono disporre ispezioni per controllare che negli allevamenti presenti nel territorio di propria competenza vengano rispettate le disposizioni previste dal decreto legislativo.

Ai fini di una corretta programmazione ed esecuzione di tale attività di sorveglianza, si ritiene necessario che presso dette autorità locali siano mantenuti dati sufficienti, anche sulla base delle informazioni derivanti dall'anagrafe degli allevamenti o dalle autorizzazioni sanitarie rilasciate, relativamente alle aziende presenti nel territorio e sottoposte all'applicazione del decreto legislativo in questione. Informazioni aggiornate, in particolare, è opportuno che siano conservate circa:

il numero degli allevamenti che devono essere soggetti a vigilanza;

le specie animali interessate e l'orientamento produttivo delle stesse.

Presso le aziende sarà, quindi, annualmente effettuato un numero adeguato di ispezioni, valutato anche in considerazione dei seguenti aspetti:

il numero complessivo degli allevamenti da visitare;

le specie animali interessate e le caratteristiche produttive delle stesse;

i maggiori rischi per il loro benessere a cui talune categorie di animali sono soggette in relazioni alle tecnologie di allevamento utilizzate;

I risultati delle precedenti ispezioni.

Qualora non sia possibile procedere annualmente alla verifica di tutti gli impianti, è opportuno prevedere un'adeguata "rotazione" nel programma dei sopralluoghi, al fine di assicurare che, nel corso di più cicli ispettivi, possano essere comunque controllate tutte le aziende presenti. Si ritiene opportuno ricordare che tale attività di vigilanza non costituisce necessariamente una attività a se stante, ma può essere svolta anche in occasione dei sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altri fini.

Relativamente alle ispezioni effettuate ed ai risultati delle stesse, un'adeguata documentazione è necessario che venga mantenuta presso le autorità sanitarie territorialmente competenti. Ciò, in conformità ai principali orientamenti in materia di "procedure" e "controlli", sia per assicurare una base documentale ai dati che sono periodicamente trasmessi al Ministero della salute ed alla Commissione europea, sia per garantire agli eventuali organi di controllo, nazionali o comunitari, la disponibilità di adeguato materiale verificabile che possa descrivere e comprovare la attività di vigilanza svolta.

Dati sufficienti, in particolare, è necessario che vengano registrati relativamente alle ispezioni condotte nelle aziende, i quali dovrebbero contenere almeno le seguenti informazioni:

le caratteristiche del controllo effettuato (verifica di tutti o di parte dei requisiti previsti);

le eventuali irregolarità riscontrate;

i provvedimenti adottati di conseguenza.

Si sottolinea, pertanto, la necessita' che le aziende sanitarie locali, eventualmente in collaborazione con i servizi veterinari della rispettiva regione o provincia autonoma, provvedano ad individuare ed attuare le procedure più idonee, adottando "modelli" cartacei o supporti informatici adeguati, per poter rispondere a tale esigenza.

Si ricorda che di pari importanza è il mantenimento di dati adeguati relativamente ai controlli condotti ai sensi delle normative verticali specifiche (decreto legislativo n. 533/1992, decreto legislativo n. 534/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988), che deve pertanto avvenire secondo i medesimi principi e le modalità sopraindicate.

Al fine di facilitare l'individuazione delle procedure più adatte e per agevolare l'uniformità di comportamento a livello nazionale, anche in relazione alle funzioni di indirizzo e coordinamento che il decreto legislativo n. 112/1998 riserva a questa amministrazione, si forniscono, in allegato,

alcuni modelli documentali (allegati n. 1, 2, 3 e 4) che possono essere ritenuti idonei, per registrare i dati essenziali relativamente ai controlli effettuati in azienda e che per quanto riguarda le specie animali dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole, possono essere utilizzati anche nelle verifiche previste dalle normative verticali specifiche. Tali modelli possono, quindi, essere tenuti in considerazione dalle autorità locali competenti ai fini della elaborazione delle proprie procedure.

Si ritiene opportuno ricordare che l'esame del materiale documentale rappresenta senza dubbio la base per ogni azione di controllo e di verifica, che può essere condotta sia dal Ministero della salute, in virtù delle competenze ispettive ad esso mantenute dal decreto legislativo n. 112/1998 citato, sia dai competenti organi della Unione europea ai sensi di quanto previsto dalle direttive del settore.

Flusso informativo.

Con decisione 2000/50/CE della Commissione del 17 dicembre 1999, sono state definite le modalità per la realizzazione del flusso informativo introdotto dalla direttiva 98/58/CE. Esso interessa, per il momento, esclusivamente le categorie animali dei vitelli, suini e galline ovaiole e la sua periodicità è biennale, a partire dal mese di aprile 2002.

Come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 146/2001, è necessario stabilire a livello nazionale le procedure ed, in particolare, il modello che deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome al Ministero della salute, anche ai fini del successivo inoltrare ai competenti organi della Unione europea. Considerando che, per quanto riguarda le categorie animali dei vitelli e dei suini, devono essere raccolti con la stessa periodicità anche i dati sull'applicazione delle norme verticali specifiche, e che, relativamente alle galline ovaiole, devono ugualmente pervenire a livello centrale informazioni sulle condizioni particolari di allevamento, si ritiene opportuno fornire dei modelli i quali, per ognuna di tali specie animali indicate, possano essere utili per la trasmissione di tutte le informazioni richieste.

Si forniscono, pertanto, in allegato alla presente, i modelli numeri 5, 6 e 7, i quali, correttamente compilati, saranno utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, ogni due anni e per la prima volta entro il mese di marzo 2002, i dati sui controlli effettuati nei due esercizi annuali precedenti e riguardanti rispettivamente:

i vitelli, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e del decreto legislativo n. 533/1992 modificato.

i suini, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e del decreto legislativo n. 534/1992.

le galline ovaiole, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988.

Tali modelli potranno essere successivamente adeguati alle nuove disposizioni normative in materia, con particolare riferimento alla direttiva di modifica della direttiva 91/630/CEE concernente "le norme minime per la protezione dei suini" ed alla direttiva 1999/74/CE, in via di recepimento, riguardante "la protezione delle galline ovaiole".

Sulla base di tali informazioni saranno, quindi, predisposte le relazioni che questo Ministero trasmetterà periodicamente agli uffici competenti della Commissione europea e verranno mantenuti dati aggiornati relativamente allo stato di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988, riguardante le galline ovaiole in batteria.

Si pregano codesti assessorati di volere assicurare la diffusione della presente presso tutti i servizi veterinari competenti. Si sottolinea l'importanza di attenersi alle indicazioni fornite al fine di assicurare una corretta applicazione delle normative citate e l'uniformità di comportamento nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: Sirchia

Capitolo 10

NORMATIVA REGIONALE

Abruzzo

Circ. 10 marzo 1992, n. 9

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281).

La legge 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991.

Si tratta di una legge quadro, in quanto da una parte disciplina specificatamente alcuni aspetti della tutela degli animali da affezione, in particolare modo i cani ed i gatti; mentre, dall'altra parte, con un articolato che fissa le competenze delle Regioni e dei Comuni, traccia le linee fondamentali degli interventi che bisogna effettuare per porre in essere tutta una serie di compiti intesi a qualificare e sviluppare sul piano zoosanitario gli interventi ritenuti indispensabili per una sana e moderna zootecnia.

Certamente, quanto articolato, abbastanza denso di proposte e di impegni, non ha trascurato l'intervento finanziario a carico dello Stato: è stato istituito un fondo per l'attuazione di questa legge; seppur ancora modesto il suddetto fondo, in questa prima fase di attuazione delle norme, vuole essere di stimolo e di compartecipazione ai settori d'intervento individuati a livello locale.

I problemi maggiormente in evidenza riguardano la limitazione delle nascite che deve essere favorita ed incentivata per contenere l'espandersi della popolazione dei cani e dei gatti. In proposito occorre precisare che gli interventi di controllo delle nascite e sterilizzazione dei cani e dei gatti sono attribuiti alla competenza dei Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

Sarà opportuno che ogni U.S.L. sia dotata di un ambulatorio veterinario o di una struttura assimilata, che possa offrire tutte le prestazioni ed avere il materiale di supporto per il trattamento profilattico obbligatorio previsto dalla legge.

È vietata la soppressione dei cani, se non in casi particolari e giustificati e pertanto viene abolito l'art. 85 del Regolamento di Polizia veterinaria (D.P.R. n. 320 del 1954) che prescriveva un diverso destino finale dei cani catturati.

Si prevede altresì la necessità del risanamento dei canili esistenti, strutture già previsti dall'art. 84 del precitato regolamento, che risultano largamente inadeguate alle attuali esigenze di stabulazione.

L'innovazione consiste nell'obbligo di costruire rifugi per cani, da tenere costantemente sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'Unità sanitaria locale, i quali, tra l'altro, debbono garantire il servizio di pronto soccorso.

Del resto già il D.P.R. 31 marzo 1979 ha anticipato principi e concetti di comportamento dell'uomo nei confronti degli animali da compagnia che comportavano concreti interventi amministrativi ed organizzativi da parte delle autorità sanitarie locali.

Le Regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 281 del 1991, debbono adeguare la loro normativa alle disposizioni della legge sopracitata.

Considerato che la maggior parte delle Regioni hanno già in vigore una propria legge sull'anagrafe canina e/o randagismo, dovrebbe risultare agevole l'adeguamento normativo che trattasi. Così come adottare un programma di prevenzione del randagismo al fine di mettere in evidenza, a livello locale, quei valori di sensibilità e di consapevolezza, posto che l'atteggiamento zootecnico è un fatto culturale e come tale investe le istituzioni ad ogni livello.

Non bisogna dimenticare che il rapporto affettivo con l'animale costituisce una necessità per il genere umano e pertanto detto rapporto richiede un intervento qualificato e responsabile in quanto attiene alla gestione di aspetti etici e sentimentali.

Si confida pertanto nelle azioni che verranno poste in essere a livello regionale, con la realizzazione di strutture sufficienti in grado di gestire la normativa ad ogni livello, sulla base anche di un'esatta identificazione delle competenze.

Torna opportuno ricordare che per poter acquisire gli elementi necessari per la ripartizione del fondo di attuazione della legge n. 281 del 1991 sono stati richiesti agli Assessorati regionali alla sanità i seguenti dati relativi al proprio territorio:

- quantità numerica della popolazione dei cani;
- quantità numerica della popolazione dei gatti;
- numero dei canili comunali attualmente esistenti e funzionanti;
- esigenze di costruzione di nuovi rifugi per cani.

I suddetti elementi saranno elaborati e potranno servire alla ripartizione dei relativi fondi anche per gli anni finanziari successivi.

La legge quadro indicata in oggetto prevede all'art. 5 che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme sugli animali da affezioni e prevenzione del randagismo, confluiscono nel fondo istituito con il successivo articolo 8 per l'attuazione della stessa legge n. 281 del 1991.

Al fine di consentire l'esatta applicazione dell'art. 5, questo Ministero ha richiesto al Ministero del tesoro l'istituzione di un c/c postale per permettere il versamento all'Erario dello Stato delle predette entrate.

Il Ministero del tesoro ha disposto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'art. 5 della legge n. 281 del 1991 siano versate sul c/c postale della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, per la successiva emissione di quietanze cumulative imputate al bilancio dello Stato - capo XX - capitolo 2525 - Sanità (c/c postale n. 11580016 - Tesoreria Viterbo).

Correlato con il capitolo di entrata, è stato istituito nello stato di previsione della spesa di questo Ministero il cap. 4060, con la seguente dizione:

"Fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione degli interventi in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

La ripartizione dei fondi alle Regioni e Province autonome avverrà sulla base dei criteri dell'art. 8 della stessa legge n. 281 del 1991.

Si confida sullo spirito di collaborazione di codeste amministrazioni, ciascuna per la parte di propria competenza, al fine di realizzare i propositi che il legislatore ha fissato nella legge n. 281 del 1991.

(1) Pubblicata nella G.U. 30 marzo 1992, n. 75, serie generale.

Delib.G.R. 24 febbraio 1993, n. 874

Criteri e modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvaticiti.

Art. 1

L'indennizzo previsto dall'art. 21 della L.R. n. 15 dell'11 febbraio 1992 a favore di chi ha subito un danno da cani randagi o inselvaticiti è corrisposto, se trattasi di animale, nella misura del 50% del valore medio degli animali della stessa specie e categoria risultante dai bollettini pubblicati dalle Camere di Commercio nel periodo immediatamente precedente a danno verificatasi.

Art. 2

L'indennizzo sarà corrisposto sulla base della seguente documentazione:

- a) domanda dell'interessato;
- b) attestato del Sindaco del Comune competente per territorio dal quale risulti che il cane è randagio o inselvaticito;
- c) attestato del Servizio veterinario della U.L.S.S. competente per territorio dal quale risulti quale animale è stato danneggiato o ucciso;
- d) certificato delle Guardie forestali competenti per territorio dal quale risulti che gli animali vittime dei cani randagi o inselvaticiti erano ben custoditi e regolarmente sottoposti alle profilassi di Stato (2).

Art. 3

La liquidazione degli indennizzi di cui ai precedenti articoli viene fatta dalla U.L.S.S. competente per territorio previa autorizzazione del Servizio veterinario della Regione Abruzzo e sarà rimborsata a fine di ciascun anno sulla base di una apposita richiesta corredata da copia degli atti presentati dagli interessati e nell'art. 2 indicati.

(1) Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1993, Speciale.

(2) Articolo così modificato dalla Delib.G.R. n. 2259 del 5 maggio 1993.

L.R. 21 settembre 1999, n. 86

Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in libertà e la realizzazione dell'anagrafe canina.
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità.
4. Anche l'animale morto o ucciso deve essere trattato con rispetto.

TITOLO I
Strutture sanitarie

Art. 2
Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero.

1. Entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 281/1991, la Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo.
2. Il programma, oltre agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 281/1991, stabilisce annualmente i criteri di priorità nell'utilizzazione degli stanziamenti.
3. La Giunta regionale stilerà un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 3
Servizio veterinario Azienda U.S.L.

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario di ogni Azienda U.S.L. svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo, nell'ambito del Sistema informativo veterinario regionale (L.R. n. 33/1981), ogni tre mesi, una copia dell'anagrafe stessa alla Regione ed ai comuni competenti per territorio;
 - b) collabora con Regione, comuni, enti ed associazioni protezionistiche e venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affermazione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
 - c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento e/o dell'avvenuta cattura, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
 - d) effettua - previa identificazione - le operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, ivi inclusa la sierodiagnosi della leishmaniosi, la sterilizzazione, le vaccinazioni ed ogni altro intervento

necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari. I cani, su espressa richiesta ed adozione dell'autorità sanitaria locale, potranno essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento;

e) predispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico - sanitaria;

f) dispone dei fondi assegnati;

g) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri gestiti da associazioni, enti zoofili e da privati;

h) vigila sui professionisti convenzionati;

i) dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non reclamati e dei quali non sia possibile la cessione a terzi;

l) effettua il controllo demografico della popolazione canina e felina vagante senza proprietario, attraverso metodi chirurgici o farmacologici scientificamente e tecnologicamente più avanzati, che tengano conto della salute degli animali.

2. La Regione, ricevuti i dati dalle singole Aziende U.S.L., attiva, nell'ambito del Sistema informativo veterinario regionale, l'anagrafe regionale canina i cui dati sono pubblici e a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4

Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti.

1. Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni:

A) Canili sanitari: sono strutture pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle U.S.L. che svolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. Nei canili sanitari l'assistenza veterinaria è assicurata dalla U.S.L. competente.

B) Rifugi: sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere affidata, mediante convenzione, ad Enti o Associazioni iscritte all'Albo regionale. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, per il tramite di un medico veterinario iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura stessa.

C) Asili: sono strutture private destinate al ricovero temporaneo o permanente di cani e gatti.

Negli asili l'assistenza veterinaria deve essere assicurata dal proprietario attraverso un veterinario iscritto all'Albo professionale che assume l'incarico di responsabile sanitario.

2. In ogni struttura adibita a ricovero deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti degli animali in essa presenti.

3. Viene istituito presso il competente Servizio veterinario del Settore sanità della Regione Abruzzo, l'albo regionale delle strutture di ricovero. Il legale rappresentante della struttura è tenuto ad iscriverne la stessa nell'elenco del predetto Albo.

Art. 5

Caratteristiche strutturali dei ricoveri.

1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in conformità dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge.

2. I rifugi e gli asili per cani e gatti sono realizzati in conformità dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui all'allegato A della presente legge.

3. La Giunta regionale - tenuto conto del progresso tecnico - scientifico - con proprio atto deliberativo può modificare l'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze.

Art. 6

Criteria per la gestione dei canili.

1. Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani possono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari dove vengono sottoposti a visita veterinaria, al trattamento contro la idatidosi, prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi, eventuale immunizzazione e/o terapia, identificazione, eventuale sterilizzazione chirurgica. Di ogni ricovero sarà fatta menzione nel registro di carico e scarico a cura del veterinario responsabile della struttura.
2. Nei rifugi per cani possono essere introdotti esclusivamente animali provenienti dai canili sanitari opportunamente identificati, tatuati, vaccinati e sterilizzati. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.
3. Negli asili per cani possono essere ricoverati animali non provenienti dalle strutture di cui ai commi precedenti, solo se si tratta di soggetti regolarmente iscritti all'anagrafe e identificati. All'atto del ricovero i cani devono essere sottoposti al trattamento contro la idatidosi ed al prelievo del sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.
4. Nei canili sanitari deve essere previsto un orario almeno bisettimanale di apertura al pubblico. Durante detto orario, deve essere presente personale veterinario. Nei rifugi e negli asili l'orario di apertura al pubblico deve essere quotidiano.

Art. 7

Pronto soccorso veterinario.

1. I canili sanitari sono dotati di un servizio con reperibilità permanente di pronto soccorso, preposto ad interventi di tipo clinico, chirurgico o di soppressione eutanasica.
2. Di ogni intervento dovrà essere redatto relativo referto, da annotare su apposito registro.

TITOLO II

Strutture commerciali ed amatoriali

Art. 8

Allevamenti commerciali, centri di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici.

1. Chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per gli animali di affezione domestica deve, nel rispetto delle vigenti norme, farne preventiva richiesta scritta alla A.S.L. competente.
2. I competenti servizi della A.S.L., valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività in corso di allestimento alle vigenti norme in materia di igiene, sanità pubblica, allevamento di animali ed alle norme della presente legge, formulano un parere scritto per il rilascio agli interessati, da parte dell'autorità comunale competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in questione.
3. I titolari degli esercizi commerciali e delle attività di cui al comma 1 devono tenere un registro di carico e scarico degli animali.

Art. 9

Allevamenti amatoriali.

1. Si definisce allevatore amatoriale chi non esercita a titolo esclusivo o principale l'attività di allevamento e commercio di cani.
2. I canili amatoriali sono costituiti da box costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
3. I box singoli devono avere una superficie minima di mq. 4 e deve essere prevista una copertura tale da creare sufficiente riparo ed ombreggiatura.
4. Il pavimento deve essere costruito con pendenza idonea onde consentire il deflusso delle acque di lavaggio e munito di griglia di scolo nel caso in cui non vi sia autorizzazione allo spandimento.

TITOLO III

Anagrafe canina e controllo popolazione canina e felina

Art. 10

Anagrafe del cane.

1. Su tutto il territorio regionale, presso ogni Azienda U.S.L., è applicata l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, è tenuto a notificare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente territorialmente per l'iscrizione all'anagrafe, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il possesso di cani di età superiore ai 4 mesi, e, in seguito, entro 15 giorni dal raggiungimento di tale età o dell'inizio del possesso stesso, indicandone in quest'ultimo caso la provenienza. Dovrà, inoltre, notificare il parto di cagne, a qualsiasi scopo detenute, entro 120 giorni dal parto stesso, con l'indicazione del numero dei nati, del sesso degli stessi, del numero di morti e della destinazione dei cuccioli.
2. All'atto di iscrizione all'anagrafe verrà compilata apposita scheda, utilizzando i modelli di cui alla direttiva di attuazione dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 13 giugno 1986 e successive modifiche. La scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere specificati taglia, colore del mantello, eventuali segni particolari e fotografia.
3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
4. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare all'Azienda U.S.L. entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.
5. In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al punto 2, art. 5, della legge n. 281/1991, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.

Art. 11

Codice di riconoscimento.

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo effettuata sulla faccia sx del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico che possa essere evidenziato da apposito lettore; deve inoltre, contenere in sigla l'indicazione della A.S.L. di riferimento.
2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana apposita direttiva, indicando le caratteristiche delle microchips e delle schede segnaletiche

individuare da utilizzarsi per l'iscrizione dei singoli animali, alle quali dovranno uniformarsi le A.S.L. della Regione.

4. Al fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza tenuti dall'E.N.C.I.

5. I tatuaggi effettuati fino all'adozione del codice di riconoscimento impresso mediante microprocessore sottocutaneo restano validi.

6. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe devono essere comunicati alle associazioni protezionistiche e venatorie che ne facciano richiesta.

Art. 12

Trasferimento, smarrimento o morte del cane.

1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. di competenza, i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione, in caso di smarrimento o morte deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro il 15° giorno dell'avvenuta cessione dell'animale.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Azienda U.S.L., competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

4. La disposizione di cui al precedente 3° comma si applica anche ai cani provenienti da altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso.

5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già tatuato in altra regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo superiore a 60 giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente, al competente Servizio Veterinario.

6. Gli esercenti il commercio di cani debbono iscrivere all'anagrafe canina i cani acquisiti, entro 15 giorni dall'inizio della loro detenzione e comunque prima della vendita; devono inoltre comunicare al servizio veterinario competente i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente entro 20 giorni dalla vendita. I dati di cui sopra debbono risultare nel registro di carico e scarico vidimato dal Servizio veterinario e tenuto a disposizione del personale di vigilanza presso i locali nei quali si esercita l'attività.

7. Gli animali suddetti all'atto della vendita devono essere muniti a cura del venditore di libretto sanitario dal quale risultino le periodiche vaccinazioni, i trattamenti effettuati contro i parassiti intestinali, nonché gli accertamenti diagnostici per la leishmaniosi.

Art. 13

Abbandono degli animali.

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.

2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.

3. La soppressione eutanasica degli animali da affezione può essere effettuata, su richiesta del proprietario e per fondati motivi di ordine sanitario e/o sociale, ad opera di un medico veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente, le motivazioni che hanno resa necessaria la soppressione. Il Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti anagrafici.

4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni, in caso di mancata risposta entro il suddetto termine, l'istanza si intende accolta.

Art. 14

Cattura, custodia e ricovero degli animali.

1. Le autorità di PS, il CFS, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le associazioni venatorie, gli enti e le associazioni zoofile animaliste e protezioniste devono segnalare la presenza di cani vaganti, randagi o inselvaticiti alla A.S.L. competente, la quale predispone gli interventi necessari per la loro cattura in collaborazione con i comuni e le Comunità montane nel cui territorio è avvenuta la segnalazione e che sono tenuti ad organizzare idonee forme di rifugio o asilo in forma singola o associata, direttamente o in convenzione.
2. I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio veterinario della A.S.L. competente con metodi non lesivi all'animale.
3. Allorché la cattura dei cani vaganti inselvaticiti non sia possibile e vi sia comprovata pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico, il Servizio veterinario della A.S.L. provvede, anche ricorrendo ad opportune convenzioni, al loro abbattimento utilizzando metodologie e mezzi tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali, previa ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/1990.
4. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
5. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di soggiorno.
6. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. Le tariffe giornaliere sono determinate con apposito provvedimento di Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe e tatuato, e, negli altri casi, dal momento della cattura.
8. Gli animali senza proprietario ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, devono essere affidati ad Associazioni o a privati che ne facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di tatuaggio e non reclamati entro 15 gg., dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati che diano garanzia di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche. Se non reclamati entro i successivi 45 gg. diventano di proprietà degli affidatari. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di tatuaggio e non reclamati, né richiesti in adozione, trascorso il periodo di osservazione sanitaria devono essere inoltrati al rifugio del comune in cui gli stessi sono stati catturati. Gli animali ricoverati nei rifugi e negli asili devono essere ceduti ad associazioni o privati che ne facciano richiesta e che diano garanzia di buon trattamento.
9. All'atto dell'affidamento definitivo deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario. Su richiesta dei privati - definitivi affidatari dei cani ospitati nei canili sanitari - la U.S.L. provvede gratuitamente alla sterilizzazione.
10. I cani ospiti delle strutture di ricovero possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati, incurabili, di comprovata pericolosità e/o aggressività. La decisione spetta

unicamente al veterinario responsabile della struttura il quale, per ogni soppressione, è tenuto a redigere il relativo referto da inserire nel registro di cui al comma 3 del precedente art. 4.

11. È fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratici la vivisezione.

12. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticiti o l'abbattimento dei cani inselvaticiti di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere effettuati esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati competenti convenzionati con i comuni e comunità montane interessati, autorizzati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dai Servizi veterinari delle A.S.L.

Art. 15

Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi.

1. Le Aziende U.S.L. promuovono ogni iniziativa finalizzata al controllo delle nascite, ai fini della sterilizzazione dei cani, tramite i propri servizi veterinari o mediante convenzioni con veterinari liberi professionisti. Le Aziende suddette promuovono inoltre, campagna di prevenzione di focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi. Possono altresì erogare presidi medico - chirurgici, a fini profilattici e terapeutici, in forma gratuita.

Art. 16

Protezione dei gatti in libertà.

1. La tutela dei gatti che vivono in libertà è attuata dalle U.S.L. ai sensi dei commi 7 e seguenti, art. 2, legge n. 281/1991.

2. L'Azienda U.S.L., anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o di privati cittadini, vigila sulle colonie feline urbane, attua i trattamenti di profilassi e di cura che dovessero rendersi necessari, nonché interventi di controllo delle nascite.

3. I gatti senza proprietario possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili con le modalità di cui al comma 8 del precedente art. 12.

TITOLO IV

Protezione degli animali ed istituzione dell'albo regionale delle associazioni protezionistiche

Art. 17

Misure di protezione.

1. Chiunque possieda o detenga animali da affezione, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. I cani devono disporre, anche se legati con catena, di uno spazio sufficiente, non inferiore a mq. 6.00 per i cani di grande taglia, mq. 4 per i cani di taglia media e mq. 2 per i cani di taglia piccola fornito di struttura idonea a ripararli dalle condizioni atmosferiche e tale da consentire un adeguato movimento, che permetta il raggiungimento del riparo e del contenitore dell'acqua e la possibilità di accovacciarsi.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, il Sindaco vigila sull'osservanza delle predette misure di protezione, anche avvalendosi delle guardie zoofile, di cui al successivo art. 21.

Art. 18

Affidamento degli animali maltrattati.

1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, legge n. 281/1991, nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente legge.
2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate dall'animale sono a carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza della contestazione.
3. Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità della presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.

Art. 19

Trasporto di animali.

1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, comprese quelle di eventuale sosta o stazionamento.
2. Le modalità di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione, la temperatura e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. I mezzi utilizzati per il trasporto di cani da parte di esercenti il commercio, nonché i mezzi utilizzati per il trasporto dei cani catturati, debbono essere autorizzati dall'Autorità sanitaria competente su parere del Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L.

Art. 20

Promozione educativa - corsi di formazione.

1. La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei comuni, dei servizi veterinari delle Aziende U.S.L., dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli ordini professionali dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali e associazioni venatorie, programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale.
2. La Regione, altresì istituisce, in collaborazione con province, Associazioni ed Ordini professionali dei medici veterinari, Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, corsi di formazione e di aggiornamento per guardie zoofile e di riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari delle Aziende U.S.L.
3. La Regione finanzia altresì progetti specifici, tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente legge.

Art. 21

Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.

1. È istituito presso il Settore sanità della Giunta regionale un albo regionale, al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico operante nella Regione, che ne facciano richiesta.
2. Per l'iscrizione all'albo delle associazioni, occorre fare riferimento all'apposito disciplinare predisposto dalla Giunta regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni, di cui al precedente comma, dovranno presentare domanda scritta corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.
4. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale, che comunicherà alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
5. All'albo sono altresì iscritte a richiesta e senza ulteriore istruttoria, le associazioni nazionali che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge e che operino, con strutture periferiche, in almeno cinque regioni.

Art. 22

Servizio sostitutivo civile.

1. Per lo svolgimento della loro attività, le associazioni protezionistiche e venatorie potranno avvalersi anche di giovani, iscritti nelle liste di leva, che intendono ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e del servizio civile sostitutivo.
2. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione.
3. Le Aziende U.S.L. potranno avvalersi del personale di cui al comma 1 con le medesime modalità ivi contemplate.

TITOLO V

Vigilanza e sanzioni

Art. 23

Organi di vigilanza.

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono province ed A.S.L.
2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
3. Per ottenere la qualifica di cui al comma 2, i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dalle province, dai comuni, dalle Comunità montane, dai Servizi veterinari delle A.S.L. e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o promosso dalle associazioni protezionistiche, previa autorizzazione della Giunta regionale.
4. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale su richiesta dell'interessato. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della validità.
5. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale.

6. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni alla presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

7. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge n. 689/1981, e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione, informandone contestualmente i servizi veterinari delle Aziende U.S.L. Le guardie zoofile, che all'entrata in vigore della presente legge sono già in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, devono adeguarsi entro un anno a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2.

Art. 24

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle norme di cui all'art. 13, comma 1, della presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (trecentomila) a L. 1.500.000 (unmilione e cinquecentomila).

Per le violazioni alle altre norme, non sanzionate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 281/1991, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 (centomila) a L. 300.000 (trecentomila).

2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni della L.R. n. 47/1984.

TITOLO VI

Provvidenze per i danni provocati da cani randagi o inselvaticiti

Art. 25

Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvaticiti.

1. La Regione indennizza le aziende agricole e zootecniche per le perdite di capi di bestiame, causate da cani randagi o inselvaticiti, ed accertate dal Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L., d'intesa con gli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

2. I criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno determinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3. L'indennizzo per le perdite di capi di bestiame può comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato in ottemperanza alle prescrizioni di massima di Polizia forestale, vigenti nelle singole province.

Art. 26

Norme transitorie e finali.

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, le Aziende U.S.L., fino a quando non dispongano delle necessarie strutture sanitarie e di sufficiente ed idoneo personale, potranno ricorrere a convenzioni con strutture private e con personale esterno, anche sanitario, di comprovata esperienza nel settore.

2. In sede di prima applicazione, i proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri animali all'anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione promuoverà misure atte a risolvere il problema della fecalizzazione urbana, nonché alla presenza di animali sinantropici, a tutela dell'igiene pubblica e della prevenzione delle antropozoonosi.

4. Le strutture di ricovero autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno adeguare, entro il termine di mesi 18, le caratteristiche strutturali secondo quanto previsto nell'allegato A della presente legge.

Art. 27
Norma finanziaria.

1. Per l'applicazione della presente legge l'onere è valutato, presuntivamente per l'anno 1999, in L. 58.000.000.
2. La copertura finanziaria è assicurata mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 5 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1999.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto il cap. 81419 nel sett. VIII, tit. I, ctg. IV denominato: "Spesa per l'attuazione delle norme sul controllo del randagismo".
4. Per gli esercizi 2000 e 2001 la copertura finanziaria sarà assicurata con le risorse complessivamente indicate nel sett. VIII, tit. I, ctg. IV.
5. I fondi nazionali di cui all'art. 8 della legge n. 281/1991 confluiscono sul cap. 23125 delle entrate previste dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582.

Art. 28
Abrogazione.

1. La L.R. n. 15/1992 è abrogata.

Art. 29
Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato A
Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri.
Canile sanitario

Il canile sanitario deve possedere i seguenti requisiti:

- a) autorizzazione sanitaria;
- b) sistema di smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali conformi alla normativa vigente;
- c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;
- d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.50 o altro idoneo sistema;
- e) box: individuali o collettivi realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da garantire lo spazio minimo di 4 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di box collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;
- f) box singoli, di norma, in rapporto di 5 ogni 10 posti/cane;

- g) locale adibito ad ambulatorio veterinario, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie per gli interventi di cui agli artt. 4 e 12;
- h) locale adibito ad ufficio;
- i) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;
- l) vasca idoneamente attrezzata per lavaggi e trattamenti per ectoparassiti;
- m) locale ripostiglio;
- n) servizi igienici;
- o) ricovero allestito a gattile per l'osservazione dei gatti morsicatori.

La capacità massima consentita è di 100 soggetti.

Le strutture del canile sanitario dovranno essere dotate di:

- 1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;
- 2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;
- 3) energia elettrica;
- 4) telefax e segreteria telefonica.

Per la gestione sarà necessario:

- individuare il veterinario ufficiale responsabile della struttura;
- detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data e luogo di cattura, dati segnaletici e tatuaggio, condizioni generali e stato di salute al momento della cattura, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data del riscatto, data del trasferimento al rifugio, data e motivo della morte e/o eutanasia.

Il rifugio/asilo deve possedere i seguenti requisiti:

- a) autorizzazione sanitaria;
- b) autorizzazione allo smaltimento delle carogne, e dei rifiuti speciali ambulatoriali conforme alla normativa vigente;
- c) sistemazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;
- d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.00 o altro;
- e) box: recinti collettivi, per massimo 10 cani con altezza non inferiore a mt 2.50, realizzati in modo da garantire lo spazio minimo di 6 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di recinti collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;
- f) box individuali, di mq 4, destinati all'isolamento sanitario, nella misura del 5% dei posti/cane;
- g) locale adibito ad infermeria veterinaria, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie a far fronte agli interventi veterinari;
- h) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;
- i) locale attrezzato per il lavaggio ed i trattamenti per ectoparassiti;
- l) locale ripostiglio;
- m) servizi igienici.

Le strutture del rifugio/asilo dovranno essere dotate di:

- 1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;
- 2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;
- 3) energia elettrica.

Per la gestione sarà necessario:

- individuare un veterinario iscritto all'Albo Professionale responsabile sanitario della struttura;
- detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data d'introduzione, lo stato segnaletico compreso il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data e motivo della morte e/o eutanasia.

La capacità complessiva del rifugio, non può superare il numero di 500 soggetti.

I box destinati alla custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli nettamente separati dagli altri.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 13 ottobre 1999, n. 39.

O.P.G.R. 13 giugno 1986, n. 52
Istituzione anagrafe canina e lotta al randagismo.

Il Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo

Tenuto conto che il fenomeno del randagismo dei cani è costantemente presente nel territorio regionale e tende ad una progressiva espansione;

Considerato che tale fenomeno trae origine principalmente dell'abbandono da parte dei proprietari, dei cani divenuti indesiderati;

Considerato che i cani randagi, particolarmente quelli inselvaticiti, determinano situazioni di rischio per la salute pubblica e per la pubblica incolumità, nonché provocano gravi danni agli allevamenti bradi di animali da reddito ed alla selvaggina;

Tenuto presente che tali situazioni potrebbero divenire estremamente gravi e drammatiche nella eventualità che l'infezione rabbica raggiunga la fauna appenninica. Tale eventualità è da ritenere non remota, considerando che recentemente a Roma è stato accertato un caso di rabbia canina;

Visto che i metodi per la lotta al randagismo finora seguiti sono risultati inefficaci, anche per la mancata attuazione da parte delle UU.LL.SS. di quanto disposto dal punto 22 dell'art. 2 della L.R. n. 33 del 1981;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833 del 1978 (2) e dell'art. 4 della legge regionale n. 33 del 1981, adottare provvedimenti per contenere il fenomeno del randagismo con urgenza anche in considerazione che durante il periodo estivo i danni dei cani liberamente vaganti e/o rinselvaticiti subiscono un forte aumento;

Considerato che il Consiglio regionale con deliberazione n. 121/15 del 19 ottobre 1983, e successive modificazioni, ha stanziato appositi fondi a favore delle Unità locali socio sanitarie per l'istituzione dell'anagrafe canina;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge regionale 14 agosto 1981, n. 33;

ordina

Art. 1

Le Unità locali socio sanitarie della Regione Abruzzo sono tenute ad istituire ed a gestire l'anagrafe canina regionale avvalendosi dei servizi veterinari.

Art. 2

Per l'attuazione di quanto previsto al precedente articolo, i proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di cani sono tenuti a:

a) notificare presso gli uffici veterinari della U.L.S.S. di residenza, entro due mesi dall'esecutività del presente atto, il possesso di cani di età superiore di tre mesi, ed in seguito entro 15 giorni dal raggiungimento di tale età o dall'inizio del possesso stesso, indicandone in questo ultimo caso la provenienza;

b) notificare presso gli uffici suddetti la scomparsa o la morte dei cani entro 5 giorni dall'evento;

c) far contrassegnare i cani con un codice di identificazione applicato a mezzo di tatuaggio indelebile entro 120 giorni dalla notifica prevista al punto a).

Art. 3

Trascorsi i termini previsti nel precedente articolo 2, i cani che non risultassero censiti e tatuati, devono essere coattivamente sottoposti a tali interventi; a questo fine i Sindaci dei Comuni emetteranno i provvedimenti necessari.

Art. 4

Le Unità locali socio sanitarie studieranno e realizzeranno programmi di lotta intensiva al randagismo dei cani e, con il coordinamento del settore sanità ed igiene, adotteranno i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto al punto 22 dell'art. 2 della L.R. n. 33 del 1981.

Art. 5

Il settore sanità ed igiene è incaricato di emanare direttive per l'attuazione delle misure disposte con la presente ordinanza.

Art. 6

I Sindaci dei Comuni emetteranno, su richiesta delle U.L.S.S. i provvedimenti necessari per consentire l'istituzione dell'anagrafe canina e la riduzione dei cani randagi di difficile cattura.

Art. 7

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 8

I Sindaci dei Comuni, i Presidenti dei Comitati di gestione, i Servizi veterinari delle U.L.S.S. e le forze dell'ordine sono tenuti ad osservare ed a far osservare le norme della presente ordinanza.

Allegato

Nota di trasmissione dell'ordinanza del P.G.R. n. 52 del 1986.

Si invia allegata alla presente copia dell'ordinanza in oggetto, ed ai sensi dell'articolo 5 della stessa, vengono emanate le seguenti direttive per la sua attuazione nel territorio regionale.

1. Si premette che allo scopo di assicurare la necessaria uniformità nella gestione dell'anagrafe canina in tutto il territorio regionale, è stata predisposta la modulistica di cui si invia fac-simile, con l'invito di volerla riprodurre nelle quantità richieste dagli adempimenti relativi, mettendola a disposizione sia degli operatori addetti al servizio, sia dei cittadini interessati.

2. La notifica del possesso del cane (art. 2 ordinanza n. 52 del 1986) va effettuata mediante modello 1 SV/ac redatto in duplice copia, una delle quali resta agli atti di ufficio e l'altra al proprietario. Su tale modello, al momento della notifica, viene riportato, a cura del servizio veterinario, il codice di identificazione assegnato al cane e le indicazioni per la sua applicazione.

3. Presso il suddetto ufficio dovrà essere altresì notificato, a mezzo del modello 2 SV/ac, il parto di cagne, a qualsiasi scopo e da chiunque detenute, entro 15 giorni dal parto stesso, con l'indicazione del numero dei nati, del sesso degli stessi e del numero dei morti.

All'atto della notifica di cui sopra al proprietario della fattrice viene consegnato il modello 2 SV/ac bis, che a cura dello stesso proprietario dovrà essere restituito entro 90 giorni, debitamente compilato, all'ufficio competente.

Su tale modello, redatto in duplice copia va riportato il codice di identificazione assegnato ai singoli cuccioli e le indicazioni per la sua applicazione.

4. Per i cuccioli nati da fattrici iscritte ai libri genealogici - LOI/LIR - tenuti dall'ENCI (fermo restando l'obbligo della notifica della nascita entro 15 giorni e dall'apposizione a mezzo tatuaggio del codice di identificazione entro il 7° mese di età dei singoli soggetti. Tuttavia se entro tale arco di tempo il cane è ceduto dall'acquirente definitivo, questi è tenuto a notificarlo, entro 15 giorni dall'acquisto stesso, all'ufficio veterinario della U.L.S.S. della sua residenza.

Per la suddetta notifica di nascita possono essere utilizzati i modelli all'uopo predisposti dall'ENCI.

Il modello 2 SV/ac bis relativo alla destinazione definitiva delle cucciolate di cui sopra va consegnato all'ufficio competente entro un anno dal parto.

5. È obbligo del proprietario fare identificare il proprio cane entro 120 giorni dalla notifica di cui al precedente punto 1, e comunque non oltre il 7° mese di età facendogli apporre a mezzo tatuaggio il codice che gli è stato assegnato al momento della notifica stessa.

Il servizio veterinario della U.L.S.S. è tenuto ad effettuare le operazioni di tatuaggio nelle sedi e secondo gli orari stabiliti, in forma gratuita, poiché tale prestazione va compresa fra i compiti d'istituto.

Tuttavia il tatuaggio può essere applicato presso studi professionali, presenti nella stessa U.L.S.S. di residenza dei proprietari dei cani, da veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati dalla U.L.S.S. (sulla base di accertata disponibilità della necessaria attrezzatura ed idonea struttura per l'effettuazione dell'intervento) e sotto la vigilanza del servizio veterinario della U.L.S.S.

In tale caso vengono applicate le tariffe professionali.

Sarà cura delle U.L.S.S. pubblicizzare con la massima diffusione possibile, i programmi dettagliati, per la realizzazione dell'anagrafe.

6. Il codice di identificazione costituito da:

a) numero del Comune, secondo l'allegato elenco,

b) sigla della provincia,

c) numero progressivo per ciascun cane, deve essere apposto, nella successione sopra indicata (a-b-c), mediante tatuaggio con modalità che non danneggiano e non gli arrecano dolore, preferibilmente sul piatto della coscia sinistra. Può essere anche apposto, per particolari esigenze rilevate dal servizio veterinario, al padiglione auricolare sinistro o grassella lato sinistro, come già disposto con circolare n. 23 del 21 novembre 1984.

Alle usuali pinze sono preferibili i dermografi, apparecchi di recente commercializzazione, che mediante l'uso di micro aghi con possibilità di vibrazione ad alta frequenza, consentono un'applicazione chiara ed indolore del tatuaggio.

Con l'uso dei dermografi l'operazione è resa più agevole e per ottenere i migliori risultati è opportuno che il codice da tatuare venga precedentemente apposto con matita dermatografica, quale traccia da seguire, previo taglio di eventuali peli ed asportazione del grasso cutaneo adoperando comuni detergenti.

7. Restano validi i codici di identificazione applicati ai cani a mezzo tatuaggio (con esclusione quindi di quelli applicati a mezzo di marche, collari, ecc.) a cura di associazioni o enti cinofili legalmente costituiti.

I codici suddetti saranno acquistati all'anagrafe canina al momento della notifica di cui all'articolo 2, punto a) dell'ordinanza presidenziale n. 52 del 1986.

8. I cani ceduti ad istituti scientifici od a privati, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 320 del 1954 (3), devono essere contrassegnati ed iscritti all'anagrafe, prima della cessione stessa.

9. Eseguito l'intervento, il veterinario operatore, dipendente U.L.S.S. o libero professionista, è tenuto a compilare un attestato, secondo modello 3 SV/ac in duplice copia, una delle quali viene consegnata al proprietario del cane e la seconda al servizio veterinario della U.L.S.S., responsabile dell'anagrafe canina.

A cura di quest'ultimo servizio viene compilato il registrato anagrafico distinto per ciascun comune, riportandovi i dati di cui al modello 4 SV/ac.

Il suddetto registro sarà tenuto costantemente aggiornato con l'indicazione della morte, scomparsa ed eventuale ritrovamento di ciascun cane.

Per la notifica può essere utilizzato il modello 5 SV/ac.

10. Trimestralmente sarà inviato al servizio veterinario regionale a cura delle U.L.S., un elenco dei cani iscritti al registro, a mezzo del modello 6 SV/ac.

Nel far presente che questo assessorato attribuisce massima importanza alla ordinanza presidenziale n. 52 del 1996 (4), ai fini della prevenzione del randagismo, si raccomanda il massimo impegno per l'attuazione dell'anagrafe canina, nella consapevolezza delle difficoltà che si incontreranno nella sua realizzazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti a si gradirà ricevere eventuali suggerimenti per migliorare l'attuazione dell'intervento.

L'Assessore competente

(1) Pubblicata nel B.U. 8 settembre 1986, Speciale.

(2) L. 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.

(3) D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", pubblicato nella G.U. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.

(4) Recte, 1986.

Basilicata

L.R. 25 gennaio 1993, n. 6

Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo - Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione

Art. 1

La Regione, al fine di realizzare un corretto rapporto uomo-animale e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con la presente legge disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo.

Art. 2

I comuni, singoli o associati, le provincie, le comunità montane, le UU.SS.LL., in collaborazione con le Associazioni di volontariato protezionistiche, sulla base della programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani e gatti.

Art. 3

È istituita su tutto il territorio regionale, presso ogni U.S.L. l'anagrafe canina.

Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, di cani deve provvedere alla iscrizione dei medesimi all'anagrafe entro il secondo mese di età dell'animale o comunque, entro il secondo mese da quando ne viene, a qualsiasi titolo, in possesso.

All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica contenente e seguenti dati:

- a) caratteristiche dell'animale (età, razza, sesso, mantello, segni particolari);
- b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o detentore;
- c) codice assegnato all'animale comprendente numero della U.S.L., sigla della Provincia, numero progressivo.

Copia della scheda segnaletica deve essere consegnata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.

La scheda deve essere utilizzata dal Servizio veterinario della U.S.L. competente per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

Art. 4

Il proprietario o detentore di cani è tenuto a segnalare alla U.S.L. di competenza, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale nonché eventuali cambiamenti di residenza.

Art. 5

Il cane iscritto all'anagrafe, al compimento del sesto mese di età, è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o sul

padiglione auricolare destro recante la sigla della Provincia, numero della U.S.L. e numero progressivo.

Il tatuaggio è eseguito gratuitamente presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio.

Il proprietario o detentore del cane può avvalersi, a proprie spese, della prestazione di veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dalla UU.SS.LL.

L'operazione di tatuaggio è notificata all'anagrafe competente dal veterinario che la esegue.

Art. 6

Il proprietario o detentore di cani deve segnalare entro tre giorni al Servizio veterinario della U.S.L. competente lo smarrimento o la sottrazione di un cane.

Art. 7

I comuni provvedono alla cattura, custodia e ricovero di cani vaganti o randagi avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle Associazioni di volontariato protezionistiche.

La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori.

Art. 8

I canili comunali assumono la denominazione di canili sanitari e svolgono i seguenti compiti:

- a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti, catturati, ritrovati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- b) pronto soccorso veterinario;
- c) eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinoeoccosi e altre malattie trasmissibili;
- d) isolamento ed osservazione dei cani e gatti morsiatori;
- e) controllo della popolazione canina e felina mediante la limitazione delle nascite.

I rifugi per i cani sono strutture di ricovero che svolgono i seguenti compiti:

- a) ricovero e custodia permanente dei cani provenienti dai canili sanitari;
- b) trattamenti di natura profilattico-terapeutica dei cani ricoverati;
- c) controllo della popolazione canina e felina mediante la limitazione delle nascite;
- d) ogni altro intervento che i Servizi veterinari delle UU.SS.LL. ritenessero necessario ai fini della protezione del randagismo.

Art. 9

Le strutture di cui all'art. 8, commi 1 e 2, sono sottoposte al controllo sanitario del Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio.

Le UU.SS.LL. in caso di necessità, per la profilassi e terapia possono avvalersi della collaborazione di veterinari professionali convenzionati.

Art. 10

Il controllo della popolazione di cani e gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato gratuitamente presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio - Il proprietario o detentore può ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, della società protettrici degli animali e di privati.

Art. 11

I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti a canili sanitari per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte del Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio e ad eventuali interventi di pronto soccorso.

I cani regolarmente tatuati vanno restituiti al proprietario o detentore che è tenuto al pagamento delle spese di custodia, mantenimento ed eventuali cure prestate sulla base di apposite tariffe determinate dai Comuni, singoli o associati.

I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono iscritti alla anagrafe e tatuati.

Art. 12

I cani sono tenuti in custodia temporanea nei canili sanitari per il termine massimo di giorni 30, dopodiché devono essere trasferiti nei rifugi per il ricovero permanente.

Se non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura i cani possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

Art. 13

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'art. 8 commi 1 e 2, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione.

I cani possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico ad opera dei veterinari del Servizio veterinario della U.S.L. competente, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Art. 14

È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale comunque detenuto. Sono considerati abbandonati i cani palesemente incustoditi.

Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo degli animali di cui al precedente comma 1, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, può consegnare l'animale alle strutture di cui all'art. 8.

Art. 15

È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

I gatti in libertà possono essere soppressi ad opere dei veterinari del Servizio veterinario della U.S.L. competente soltanto se gravemente ammalati o incurabili.

Art. 16

La Regione, in collaborazione con i Comuni, le provincie, la Comunità montane, le UU.SS.LL., gli Ordini provinciali dei veterinari e le Associazioni per la protezione degli animali promuove ed incentiva:

- a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto degli animali e di tutela della loro salute;
- b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale degli enti locali e delle UU.SS.LL. addetti ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con enti e UU.SS.LL.

Art. 17

Chiunque possiede o detiene animali di affezione è obbligato a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie.

Gli animali debbono disporre di spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie.

La catena di contenimento, se necessaria, deve avere sufficiente lunghezza.

Art. 18

È vietato detenere, nella propria abitazione o in altri locali, animali domestici in condizioni tali che possono recare danno all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone, nonché pregiudizio agli stessi animali.

Art. 19

Il trasporto degli animali di affezione deve essere effettuato in modo da rispettare le norme contenute nel D.P.R. 5 giugno 1982, n. 524 e da garantire agli stessi protezione dalla intemperie e sufficiente ventilazione.

Art. 20

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle Forze armate e delle Forze di polizia utilizzati per servizio.

Art. 21

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane, ciascuno per la parte di propria competenza, avvalendosi anche delle assegnazioni di cui al successivo art. 24 (3).

Art. 22

Le UU.SS.LL. fanno fronte agli oneri di loro competenza, per l'attuazione della presente legge con la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta loro assegnata dalla Regione.

Art. 23

La gestione delle strutture di cui all'art. 8, comma 1 e 2, spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata.

Alla gestione di tali strutture possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni e organizzazioni aventi finalità zoofile.

Art. 24

La Regione concede ai Comuni, singoli o associati, appositi contributi per il risanamento e la costruzione di canili comunali nonché per la costruzione di rifugi per cani con le assegnazioni derivanti dal riparto del fondo istituito con l'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, eventualmente integrate con fondi regionali disposti annualmente con leggi di bilancio .

I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi saranno stabiliti con atti della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 25

Il risanamento e la costruzione dei canili comunali nonché la costruzione di rifugi per cani deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di massima:

- 1) Le strutture devono garantire agli animali ricoverati buone condizioni di vita, di igiene, di pulizia e la non promiscuità;
- 2) I locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e disporre almeno di:
 - a) pareti e pavimenti facili da pulire;
 - b) condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;
 - c) sistema di drenaggio soddisfacente disposto in modo da consentire un agevole smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;
 - d) disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze alimentari e di igiene e pulizia nei locali, degli animali e delle attrezzature - Nel caso di mancanza o insufficienza di acqua potabile può essere consentito il ricorso ad altra acqua a condizione, però che sia stata sottoposta ad adeguati trattamenti idonei a renderla rispondente ai requisiti richiesti per le acque potabili;
 - e) adeguati spazi aperti annessi ai box e protetti da rete di protezione, per il movimento degli animali;
- 3) Esistenza di appositi locali da adibire ad ambulatorio veterinario, ricovero del custode, amministrazione, deposito derrate, deposito dei disinfettanti.

Art. 26

Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni previsti dall'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, del richiamato art. 5 vengono versate in apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale mediante versamento in c/c postale intestato a "Regione Basilicata Servizio di tesoreria" e sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo per le finalità della presente legge.

Le entrate derivanti, invece, dalle sanzioni amministrative di cui al comma 4 del richiamato art. 5 confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge medesima, prevista dall'art. 8, e vengono versate su c/c postale n. 11580016 intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - legge 14 agosto 1991, n. 281".

Art. 27

(4).

Art. 28

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 29 gennaio 1993, n. 3.

(2) Le U.S.L. sono state ridenominate "Aziende U.S.L." con L.R. 24 dicembre 1994, n. 50 che ha riordinato l'intero sistema.

(3) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 1° febbraio 1993, n. 4.

(4) Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1992, approvato con L.R. 31 gennaio 1992, n. 3.

CALABRIA

D.M. 14 ottobre 1996

Norme in materia di affidamento dei cani randagi

Il Ministro della sanità

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Ravvisata la necessità di disciplinare specificamente gli aspetti relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresì le opportune procedure che consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali nel quadro delle norme di coordinamento statale di cui alla citata legge n. 281 del 1991;

Decreta:

1. [1. I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), per un periodo non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991 ed essere sottoposti, a cura del Servizio veterinario della Ausl competente, a:

a) osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti all'art. 2, comma 5, della citata legge n. 281 del 1991;

b) identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel senso in cui l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali.

2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991.

3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al comma 1 anche ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito registro.

Le procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo 3.

4. L'affido degli animali può avvenire:

a) in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento;

b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui alla lettera a)].

2. [1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 3:

a) possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato alla effettiva capacità delle strutture disponibili;

b) devono comunicare al servizio veterinario della azienda sanitaria locale che ha effettuato il tatuaggio dell'animale gli affidi concessi trasmettendo al medesimo servizio copia dell'apposita scheda riportante almeno le informazioni di cui all'allegato.

2. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 3, non possono procedere a successivi affidi degli animali se non a favore di soggetti privati].

3. [1. All'atto dell'affido a privati dovrà essere compilata l'apposita scheda, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), che deve essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.

2. L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato; in caso di affido a persone minorenni la dichiarazione è sottoscritta dall'esercente la potestà familiare.

3. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il servizio veterinario competente deve accertare l'effettivo stato degli animali in precedenza affidati].

4. [1. Il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali comunica, semestralmente, al servizio veterinario regionale:

a) il numero di animali che sono stati tatuati;

b) il numero degli animali affidati, specificando gli affidi fatti a soggetti privati, alle associazioni iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 1, comma 3, nonché gli affidi effettuati da tali associazioni a soggetti privati.

2. Il servizio veterinario regionale comunica, con cadenza annuale, i dati aggregati al Ministero della sanità].

5. [1. Il Ministero della sanità stabilisce, d'intesa con le omologhe autorità sanitarie degli altri Paesi e sulla base di garanzie non più favorevoli di quelle previste dal presente decreto, le modalità di affido degli animali ad associazioni protezionistiche estere].

6. [Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana].

Allegato

N. progressivo SCHEDA DI AFFIDO - CANI RANDAGI (da compilare a cura del responsabile della struttura) elementi identificativi dell'animale: razza; taglia; sesso; mantello; colore; età (approssimativa); numero tatuaggio; altro. Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato: A.S.L. n. di prov. Indirizzo DICHIARAZIONE Il sottoscritto residente in prov., telefono/identificato con documento di riconoscimento n.rilasciato in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario della azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato. Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente. Firma del responsabile della struttura Firma dell'affidatario del cane

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1996, n. 300.

(2) Con D.M. 19 novembre 1998 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1999, n. 35) il Ministro della sanità, dopo aver considerato che la normativa stabilita dal presente decreto ha per oggetto una settore parzialmente riservato all'attività legislativa ed amministrativa delle regioni e delle province autonome e che, tenuto conto del giudizio di legittimità costituzionale in atto pendente, appare opportuno far cessare la materia del contendere ha annullato il presente decreto per provvedere successivamente a diverse modalità di disciplina della materia.

L.R. 5 maggio 1990, n. 41

Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali.

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale - ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, promuove la protezione degli animali, l'educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo e istituisce l'anagrafe canina.
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie di animali, in conformità alle norme vigenti in materia penale e di pubblica sicurezza.

Art. 2

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni provvedono a:
 - a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
 - b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento;
 - c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente-animale;
 - d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di polizia municipale, delle guardie zoofile volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'albo regionale (2).

Art. 3

Servizio veterinario Unità Sanitaria Locale.

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario competente per territorio, esercita la funzione di controllo sulla gestione dei rifugi, da parte delle Associazioni protezioniste iscritte all'albo regionale, come previsto dall'art. 2, comma 11 della legge n. 281/1991 e svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai comuni, ogni 6 mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
 - b) collabora con la Regione, i comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
 - c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

e) in caso di maltrattamento, confisca gli animali per l'accertamento delle loro condizioni psicofisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. Gli animali vaganti, almeno nei casi più urgenti, devono essere sterilizzati in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza post-operatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di provenienza. I comuni, d'intesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte all'Albo regionale, presenti sul territorio, possono finanziare o autorizzare l'installazione di piccole cucce igieniche rionali (3).

Art. 4

Unità operativa veterinaria.

1. Il Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, per lo svolgimento dei compiti amministrativi, si avvale di un'unità operativa.

2. Utilizzando una segreteria telefonica, l'unità operativa, avverte immediatamente i proprietari degli animali catturati, o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice e la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.

3. La segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente dopo ogni segnalazione del ritrovamento dell'animale da parte delle strutture di vigilanza e custodia.

Art. 5

Canile sanitario.

1. Ai canili municipali che assumono la denominazione di cani sanitari, vengono attribuite le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali di affezione (4):

a) la profilassi veterinaria;

b) le vaccinazioni;

c) il controllo della popolazione canina;

d) la limitazione delle nascite;

e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni ed enti zoofili privati;

f) [ogni altro intervento che si renda necessario] (5).

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti.

Art. 6

Guardia veterinaria.

1. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi chirurgici.

Art. 7

Asili - Ricoveri.

1. Agli enti che svolgono attività di protezione degli animali, i Comuni concedono in comodato, apposito terreno recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente per animali, oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.

Art. 8 Anagrafe del cane.

1. È istituita in tutto il territorio regionale presso ogni Unità Sanitaria Locale l'anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale.

L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.

2. All'atto dell'iscrizione verrà compilata l'apposita scheda, secondo il modello che sarà predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed approvato dalla Giunta regionale: la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Nella scheda debbono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

4. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.

5. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.

Art. 9 Codice di riconoscimento.

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra, recante un numero progressivo e la sigla della Unità Sanitaria Locale.

L'operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale.

2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari presso le strutture operative territoriali o da veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo professionale, previa acquisizione dei codici di riconoscimento presso le AA.SS.LL. di competenza (6).

3. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

Art. 10 Trasferimento, smarrimento o morte del cane.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane debbono segnalare al servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al precedente comma.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere iscritto presso l'anagrafe dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.
4. La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso.

Art. 11

Abbandono, ricovero e custodia degli animali.

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza a domicilio.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.
3. La Regione d'intesa con Province e Comuni, promuove la costruzione di canili sanitari e la riqualificazione di quelli già esistenti nonché la realizzazione, d'intesa con le associazioni iscritte all'albo regionale, di strutture di ricovero.
4. [In fase di prima attuazione, per il ricovero degli animali, si potrà fare ricorso a convenzioni con strutture di proprietà di privati o di associazioni protezionistiche, purché tali strutture siano sotto la direzione sanitaria di un veterinario iscritto all'albo professionale e siano adibite esclusivamente al ricovero dei cani consegnati o catturati ai sensi della presente legge] (7).
5. La Regione ed i competenti Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza rispetto ai professionisti ed alle strutture ed associazioni convenzionate.

Art. 12

Controllo al randagismo.

1. I cani vaganti catturati regolarmente tatuati devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge (8).
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale inserito all'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
5. Gli animali non reclamati entro 1 mese, dopo l'osservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari e delle guardie zoofile volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che trattasi (9).
6. I cani vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico, soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. La decisione delle soppressioni spetta al Veterinario dell'A.S.L. di competenza, sentite le Associazioni protezioniste presenti sul territorio, le quali, in caso di dissenso, possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della legge n. 281/1991 (10).
7. All'atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente apposito certificato sanitario.

8. È vietato a chiunque cedere gli animali ospiti dei rifugi o dei canili sanitari ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione secondo l'art. 727 del C.P., l'art. 2, comma 3 della L. n. 281/1991 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione sugli animali (11).

9. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengono a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità Sanitaria Locale competente.

Art. 13

Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi.

1. Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate saranno sottoposti, per il tempo strettamente necessario, ad eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali a dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

2. I Servizi ed i veterinari di cui al precedente comma, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, provvedono a fornire le prestazioni necessarie ai fini della sterilizzazione e della prevenzione delle malattie proprie degli animali in questione.

Art. 14

Misure di protezione.

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. È fatto altresì obbligo a chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini di prevenzione dei pericoli alla pubblica incolumità, in conformità alle norme penali vigenti.

3. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi.

La cuccia dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche (12).

4. È fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.

5. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla presente legge nonché in base alle norme penali previste dall'art. 727, per come sostituito dalla legge 22 novembre 1933, n. 473, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni (13).

Art. 15

Trasporto animali.

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.L. 30 dicembre 1992, n. 532 (14).

Art. 16

Promozione educativa - Corsi di formazione.

1. La Regione ed i Comuni promuovono, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, degli organi professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente.
2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie private.
3. La Regione istituisce, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le Associazioni protezioniste presenti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale, corsi di formazione e di aggiornamento per le guardie zoofile volontarie, in materia di tutela degli animali e di riqualificazione per il personale dei Servizi veterinari (15).

Art. 17

Guardie zoofile.

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, della legge regionale n. 41/1990 e della legge n. 281/1991, possono essere utilizzate dai comuni le guardie zoofile volontarie o, in conformità all'articolo 5 del D.P.R. 31 marzo 1979, le guardie zoofile riconosciute dalla Regione alle quali verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della Regione Calabria. Le guardie zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in qualità di pubblici ufficiali, dotati di autonomia nell'ambito del territorio regionale in collaborazione con i servizi ispettivi delle A.S.L. e dall'Assessorato regionale alla Sanità, in collegamento con le Associazioni protezionistiche (16).
2. Le Associazioni che dovranno essere iscritte all'albo regionale per la relativa nomina dei loro associati a guardie zoofile dovranno avere i seguenti requisiti:
 - essere riconosciute Associazioni protezionistiche a livello nazionale da parte del Ministero dell'ambiente o dal Ministero per le politiche agricole (ex Ministero agricoltura e foreste);
 - essere riconosciute con D.P.R.;
 - essere Associazioni senza scopo di lucro.Le Associazioni protezionistiche per essere iscritte all'albo regionale dovranno presentare copia autentica dello Statuto, l'atto costitutivo e relativo riconoscimento (17).
3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme

del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 722.

Art. 18

Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al primo comma dovranno presentare domanda scritta corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.
3. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale che comunicherà alle associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa.
4. Ai fini dell'incentivazione dell'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici.

Art. 19

Sanzioni amministrative.

- a) per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative varianti da lire 300.000 a lire 3.000.000. Per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina, la sanzione è di lire 150.000. Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al tatuaggio indolore, la sanzione è di lire 100.000;
- b) gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono finalizzati alle strutture di ospitalità degli animali vaganti, strutture regolarmente autorizzate dall'Assessorato regionale alla Sanità e soggette al controllo dei Servizi veterinari, nonché delle guardie zoofile volontarie nominate dal Presidente della Giunta regionale e per gli altri scopi della presente legge;
- c) le sanzioni amministrative confluiranno su di un numero unico di c/c appositamente predisposto dalla competente struttura dell'Assessorato regionale alla sanità (18).

Art. 20

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 21

Limiti di applicazione.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

Art. 22
Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri animali alla anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La norma di cui al precedente articolo 12 terzo comma, entra in vigore dopo dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
3. I Comuni trasmettono d'ufficio alle Unità Sanitarie Locali i dati e le informazioni di cui sono in possesso e seguito della riscossione dell'imposta comunale sui cani entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 14 maggio 1990, n. 44.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 2, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: "d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale."

(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: "Art. 3. Servizio veterinario Unità Sanitaria Locale. 1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario di ogni Unità Sanitaria Locale, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;

b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

e) predispone, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;

f) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico - sanitaria;

g) dispone dei fondi assegnati.

2. Il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari e le organizzazioni zoofile e protezionistiche debbono segnalare la presenza di cani vaganti o randagi al competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale."

(4) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 4.

(5) Lettera soppressa dall'art. 4, comma 2, L.R. 3 marzo 2000, n. 4.

(6) Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: “2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari dell'Unità Sanitaria Locale presso le strutture operative territoriali o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità Sanitarie Locali o da veterinari liberi professionisti purché autorizzati dalle Unità Sanitarie Locali.”.

(7) Comma abrogato dall'art. 6, L.R. 3 marzo 2000, n. 4.

(8) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: “2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, il quale tramite la propria unità operativa adempie agli obblighi di cui al precedente articolo 4.”.

(9) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: “5. Gli animali non reclamati entro quindici giorni (dopo l'osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche.”.

(10) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: “6. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati ed incurabili.

La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza, sentite le associazioni zoofile e protezionistiche del territorio iscritte all'albo regionale.”.

(11) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 4, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: “8. È fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.”.

(12) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: “3. Gli animali debbono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.”.

(13) Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, L.R. 3 marzo 2000, n. 4.

(14) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: “3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva C.E.E. n. 77/489 in materia di protezione animali.”.

(15) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: “3. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari, nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile in materia di protezione degli animali, di riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali.”.

(16) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: “1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, oltre a quanto già previsto dal precedente articolo possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979.

Le guardie zoofile verranno altresì nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni iscritte all'albo regionale, cui verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della Regione Calabria.”.

(17) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: “2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle

dipendenze dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali in collegamento con le associazioni protezionistiche.”.

(18) Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: “Art. 19. Sanzioni amministrative. 1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative da lire 300.000 a lire tre milioni.

2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli importi delle sanzioni di cui al precedente primo comma sono riscossi dalle Unità Sanitarie Locali ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.”.

L.R. 3 marzo 2000, n. 4

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: “Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali”

Art. 1

1. La legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 è modificata ed integrata in armonia con la legge quadro nazionale L. n. 281/1991.
2. Le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 sono contenute negli articoli seguenti della presente legge.

Art. 2

1. (3).

Art. 3

1. (4).

Art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 5 sono soppresse le parole: “in aggiunta a quelle previste dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320”.
2. È soppresa la lett. f) del comma 1, art. 5.

Art. 5

1. (5).

Art. 6

1. Il comma 4 dell'art. 11 è abrogato.

Art. 7

1. (6).
2. (7).
3. (8).
4. (9).

Art. 8

1. (10).

2. Al comma 5 dell'art. 14 sono state aggiunte le seguenti parole: “nonché in base alle norme penali previste dall'art. 727, per come sostituito dalla legge 22 novembre 1933, n. 473, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni”.

Art. 9

1. (11).

Art. 10

1. (12).

Art. 11

1. (13).

2. (14).

Art. 12

1. (15).

Art. 13

1. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile od in contrasto con la presente legge.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 11 marzo 2000, n. 15, Edizione straordinaria.

(2) Il Commissario del Governo nella Regione Calabria, con telefax del 28 febbraio 2000, prot. 494/2.08.08, diretto al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, ha precisato quanto segue:

“Riferimento deliberazione n. 405 del 18 gennaio 2000 recante legge regionale: “Modifiche et integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 - "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali" comunicasi che Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2000 habet deliberato non opporsi ulteriore corso legge regionale medesima.

Occasione si è osservato: a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, che attribuisce al servizio veterinario competente per territorio funzioni di controllo si pone in contraddizione con l'articolo 5, comma 1, lettera e) della L.R. n. 41/1990 che attribuisce la vigilanza veterinaria ai canili sanitari; b) con riferimento all'articolo 3, comma 2, che non indica le specie di animali vaganti che debbono essere sterilizzati e reinseriti nel territorio di provenienza e non specifica quali siano i "casi più urgenti" non è in linea con la disposizione di cui all'articolo 2, comma 8 della L. n. 281/1991 che

limita la sterilizzazione ed il reinserimento soltanto ai gatti; c) con riferimento all'articolo 10, appare errata, sotto il profilo formale, la dizione "i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" in quanto essendosi adottata la tecnica della sostituzione normativa il termine "presente legge" è riferito alla legge n. 41 del 1990 e risulta quindi già decorso. Infine, si segnala che l'articolo 19, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, risulta privo di comma".

(3) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 2, L.R. 5 maggio 1990, n. 41.

(4) Sostituisce l'art. 3, L.R. 5 maggio 1990, n. 41.

(5) Sostituisce il comma 2 dell'art. 9, L.R. 5 maggio 1990, n. 41.

(6) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12, L.R. 5 maggio 1990, n. 41.

(7) Sostituisce il comma 5 dell'art. 12, L.R. 5 maggio 1990, n. 41.

(8) Sostituisce il comma 6, dell'art. 12, L.R. 5 maggio 1990, n. 41.

(9) Sostituisce il comma 8, dell'art. 12, L.R. 5 maggio 1990, n. 41.

(10) Sostituisce il comma 3 dell'art. 14, L.R. 5 maggio 1990, n. 41.

(11) Sostituisce il comma 3 dell'art. 15, L.R. 5 maggio 1990, n. 41.

(12) Sostituisce il comma 3 dell'art. 16, L.R. 5 maggio 1990, n. 41.

(13) Sostituisce il comma 1 dell'art. 17, L.R. 5 maggio 1990, n. 41.

(14) Sostituisce il comma 2, dell'art. 17, L.R. 5 maggio 1990, n. 41.

(15) Sostituisce l'art. 19, L.R. 5 maggio 1999, n. 41.

CAMPANIA

L.R. 27 aprile 1990, n. 23

Norme per diminuire il fenomeno del randagismo

(1) Pubblicata nel B.U. 7 maggio 1990, n. 21, supplemento.

(2) Abrogata dall'art. 16 della L.R. 2 novembre 1993, n. 36.

EMILIA-ROMAGNA

L.R. 7 aprile 2000, n. 27

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina.

Art. 1

Principi, generalità e finalità.

1. La Regione, recependo la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. I comuni, le province, le aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo.

Art. 2

Competenze dei comuni.

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:

- a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
- b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art. 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16;
- c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;
- e) assicurare, d'intesa con le aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.

Art. 3

Competenze delle province.

1. Le province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge, provvedendo a:

- a) coordinare l'azione dei comuni per la gestione informatizzata dell'anagrafe canina, per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza ed il controllo della popolazione canina e felina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
- b) coordinare l'azione dei comuni nella realizzazione, ristrutturazione e gestione delle strutture per il ricovero dei cani e dei gatti, secondo le modalità indicate al successivo comma 3 dell'art. 16;

- c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi ed alle strutture di cui alle lettere a) e b) e per i volontari designati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1;
- d) integrare l'azione dei comuni nella vigilanza e nel controllo in ambiente extraurbano, silvestre e montano;
- e) predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, programmi d'informazione ed educazione, volti a favorire corretti rapporti uomo - animale ed il rispetto degli animali, con particolare attenzione alla realizzazione e diffusione di adeguati materiali informativi nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato provinciale presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle aziende Unità sanitarie locali della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti, un rappresentante delle associazioni intercomunali, un rappresentante designato da ciascuna Comunità montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna associazione di cui al comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia e che ne faccia richiesta. Tale Comitato può essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei componenti.
3. Il Comitato sarà inoltre interpellato in via consultiva dalla Provincia relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali.

Art. 4

Competenze delle aziende Unità sanitarie locali.

1. Le aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
- a) collaborano con i comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;
- b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
- c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico - sanitaria;
- d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
- e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
- f) collaborano con i comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- g) collaborano con le province nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
- h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo - animale ed il rispetto degli animali;
- i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
- l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
- m) concordano, insieme ai comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

Art. 5
Competenze della Regione.

1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge ed, in particolare, per la definizione di programmi provinciali, in relazione a:
 - a) iniziative d'informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;
 - b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;
 - c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza almeno annuale.
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato.

Art. 6
Anagrafe canina.

1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
2. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento ed al Servizio veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione, per consultazione, dei membri del Comitato provinciale e degli addetti alla vigilanza ed al controllo.
3. L'iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.
4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una base dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi canine comunali.

Art. 7
Iscrizioni.

1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
3. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
4. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della

cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

Art. 8

Norme per l'identificazione.

1. I comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.
2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanità e dalla Regione Emilia-Romagna.
3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai Servizi veterinari delle aziende Unità sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenni, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reiscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale.
4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure ed i tempi per l'identificazione degli animali, mediante microchip, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani.

Art. 9

Deroghe.

1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei corpi di Pubblica sicurezza.
2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.

Art. 10

Casi di smarrimento.

1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.

Art. 11

Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario.

1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.

Art. 12

Casi di rinuncia alla proprietà.

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato 2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

Art. 13

Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.
Istituzione e compiti

1. I comuni, singolarmente od in forma associata, con il coordinamento delle province, istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle aziende Unità sanitarie locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:

- a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
- d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15.

2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.

Art. 14

Gestione dei servizi.

1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed il possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.

2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei comuni singoli od associati.

3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 13, i comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario

e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (E.N.P.A.), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.

Art. 15 Casi di cattura di cani.

1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
2. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.
3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.
4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.
5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.
6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del D.P.R. n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo forestale dello Stato o degli altri agenti della Forza pubblica.

Art. 16 Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti.

1. Spetta ai comuni, singoli od associati, assicurare:
 - a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
 - b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
 - c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.
2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. L'azione dei comuni è coordinata dalle province. A tal fine:
 - a) i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dal loro insediamento, e successivamente con cadenza annuale, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indicano gli interventi necessari;

b) con apposito regolamento sono definite le modalità di compartecipazione dei comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;

c) con apposito schema di regolamento è proposta ai comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di affido od adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.

Art. 17

Modalità di ricovero.

1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle aziende Unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.

2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.

3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.

4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed identificati.

5. Nel caso di cessione dell'animale va data contestuale comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario.

6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16.

7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno:

a) data di entrata e provenienza;

b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;

c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;

d) data di uscita e destinazione.

Art. 18

Adozioni.

1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le Amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, incentivi all'adozione degli animali.

2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.

3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.

4. I comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.

Art. 19
Requisiti delle strutture.

1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 16 devono essere costituite dai seguenti reparti:
 - a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
 - b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
 - c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. È possibile prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.
2. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
 - a) ubicazione salubre e protetta;
 - b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
 - c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.
3. I requisiti ed i criteri generali previsti ai commi 1 e 2 riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati.
4. I comuni ed i Servizi veterinari delle aziende Unità sanitarie locali, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarità dell'affidamento o cessione dell'animale, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 20
Norme igienico-sanitarie.

1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico - sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza.
3. Le aziende Unità sanitarie locali esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero, al fine di verificarne la rispondenza igienico - sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia, di profilassi e Polizia veterinaria.
4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei comuni o dei gestori.

Art. 21
Aree di sgambamento.

1. Le Amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 22

Condizioni per la soppressione.

1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.
2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.
3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.
4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.
5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché dall'art. 25.
6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

Art. 23

Limitazione delle nascite.

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.
2. Le aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai programmi di cui al comma 2, sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art. 24

Vigilanza contro il maltrattamento degli animali.

1. I comuni e le aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'E.N.P.A. e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14.
3. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

Art. 25
Cani inselvaticchiti. Interventi.

1. Le province, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di cui all'art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvaticchiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Tali interventi sono effettuati da personale specificamente specializzato ed addestrato.

Art. 26
Contributi.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvaticchiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.

Art. 27
Aggiornamento e formazione del personale.

1. Le province, d'intesa con i comuni, le aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvaticchiti e randagi.

Art. 28
Partecipazione dei privati.

1. I comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.

Art. 29
Protezione dei gatti.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i comuni, d'intesa con le aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.

6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.

7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 22.

Art. 30 Sanzioni.

1. Fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 150.000 (pari ad Euro 77,50) a lire 450.000 (pari ad Euro 232,41) per violazione delle norme di cui all'art. 7;

b) da lire 100.000 (pari ad Euro 57,65) a lire 300.000 (pari ad Euro 154,44) per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 ed all'art. 17;

c) da lire 1.000.000 (pari ad Euro 5.164,60) a lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui al comma 4 dell'art. 7;

d) da lire 100.000 (pari ad Euro 57,65) a lire 300.000 (pari ad Euro 154,44) per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e al comma 6 dell'art. 22;

e) da lire 2.000.000 (pari ad Euro 10.322,91) a lire 10.000.000 (pari ad Euro 51.645,70) per la violazione delle norme di cui all'art. 12;

f) da lire 1.000.000 (pari ad Euro 5.164,60) a lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui all'art. 15;

g) da lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) a lire 10.000.000 (pari ad Euro 51.645,70) per la violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 e all'art. 29;

h) da lire 500.000 (pari ad Euro 258,23) a lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui al comma 3 dell'art. 8.

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.

3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1 spettano alle aziende Unità sanitarie locali.

Art. 31 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i comuni, le province e le aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione del precedente art. 26, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 32
Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, recante "Norme per il controllo della popolazione canina";
- b) L.R. 7 ottobre 1994, n. 41, recante "Definizione di nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 febbraio 1988, n. 5 recante "Norme per il controllo della popolazione canina".

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 10 aprile 2000, n. 61.

L.R. 25 febbraio 1988, n. 5
Norme per il controllo della popolazione canina

Art. 1

Principi, generalità e finalità.

[1. La Regione, recependo la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. I Comuni, le Province, le Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni protezioniste interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1, e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenire il randagismo (3)] (4).

Art. 2

Competenze dei Comuni.

[1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente o in forma associata, provvedono a:

- a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
 - b) realizzare o risanare i canili comunali e comunque garantire la presenza di strutture per il ricovero temporaneo o permanente dei cani (5);
 - c) esercitare le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali;
 - d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto.
- d-bis) assicurare, d'intesa con le Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni protezioniste, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio (6)] (7).

Art. 3

Competenze delle Province.

[1. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a:

- a) coordinare l'azione dei Comuni per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti (8);
- b) coordinare l'azione dei Comuni nella realizzazione delle strutture per il ricovero dei cani;
- c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e per i volontari designati dalle associazioni protezioniste (9);
- d) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvaticiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano (10);

e) predisporre programmi d'informazione e educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e istituito un Comitato provinciale presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Unità sanitarie locali della provincia, il Sindaco, o suo delegato, di ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e custodia di cani e gatti, un rappresentante designato da ciascuna Comunità montana della provincia e un rappresentante per ciascuna associazione protezionista esistente nella provincia, che ne faccia richiesta. Tale Comitato può essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei componenti (11)] (12).

Art. 4

Competenze delle UU.SS.LL.

[1. Le Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:

- a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;
 - b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
 - c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;
 - d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
 - e) attuano gli opportuni accertamenti e indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
 - f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
 - g) collaborano con le Province nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 (13);
 - h) partecipano all'attuazione dei programmi di informazione e educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali.
- h-bis) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base dei programmi di cui all'art. 20 (14);
- h-ter) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture pubbliche o convenzionate di ricovero, sulla base dei programmi di cui all'art. 20 (15);
- h-quater) concordano, insieme ai Comuni competenti e alle associazioni e gruppi protezionisti che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà (16)] (17).

Art. 4-bis

Competenze della Regione.

[1. Per determinare i programmi regionali in attuazione della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche, la Regione, con cadenza almeno annuale, consulta in forma congiunta tutti i Comitati provinciali in particolare in relazione a:

- a) iniziative di informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;
- b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;

c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero temporaneo o permanente per cani e gatti ai sensi degli articoli 17 e 18 (18)] (19).

Art. 5 Anagrafe canina.

[1. In ogni Comune è istituita, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.

1-bis. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento e al Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione per consultazione dei membri del Comitato provinciale (20).

1-ter. L'iscrizione dei cani già tatuati con codice alfanumerico va effettuata utilizzando lo stesso codice (alfanumerico) (21)] (22).

Art. 6 Iscrizioni.

[1. I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

2. I proprietari di cani sono tenuti allo stesso adempimento entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso (23).

2-bis. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, e di osservare le comuni norme di igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica (24)] (25).

Art. 7 Norme per la identificazione.

[1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice alfanumerico di riconoscimento che contraddistingua in modo specifico e senza duplicazione ciascun cane, dandone comunicazione al proprietario.

2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità della Regione Emilia- Romagna (26).

3. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. I caratteri devono risultare chiari e leggibili. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice alfanumerico dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenni, è tenuto a farlo ritatuare (27).

4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure e i tempi per l'identificazione degli animali mediante tatuaggio, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani] (28).

Art. 8
Deroghe.

- [1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina:
- a) i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza;
 - b) i cani allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti e strutture specificatamente autorizzati.
2. Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione (29).
3. Sono esentati dall'identificazione mediante tatuaggio i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta di incompatibilità all'applicazione del tatuaggio per cause fisiche (30)] (31).

Art. 9
Casi di smarrimento o sottrazione.

- [1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro 3 giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai Servizi per il controllo della popolazione canina] (32).

Art. 10
Casi di cessione, morte e cambiamenti di residenza.

- [1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare ai Comuni interessati, entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina nel Comune di nuova residenza del proprietario, non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato] (33).

Art. 11
Casi di rinuncia alla proprietà.

- [1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché siano trasferiti alle strutture di ricovero (34).
2. Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro dei cani nei casi previsti all'art. 16 o la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà o tenere gli animali palesemente incustoditi (35)] (36).

Art. 12
Servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina - Istituzione e compiti (37).

- [1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, con il coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto

la vigilanza dei Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali ed assolvono fra l'altro i seguenti compiti:

- a) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- b) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di maltrattamenti degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- c) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
- d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 14 (38)] (39).

Art. 13

Gestione dei servizi.

- [1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti loro affidati.
2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli o associati.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 2 e 12, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, di personale messo a disposizione, a titolo volontario e gratuito, da organizzazioni e associazioni protezioniste (40)] (41).

Art. 14

Casi di cattura dei cani.

- [1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed inoltre quando ricorrono i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
2. Nessuno al di fuori degli addetti ai servizi di cui al primo comma può procedere alla cattura di cani randagi, o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.
3. Il Sindaco, inoltre, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psico-fisico o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi per le spese di mantenimento sul proprietario (42).
4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole (43).
5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 15.
6. Nei casi di infezione rapida previsti all'art. 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo forestale dello Stato e degli altri agenti della Forza pubblica] (44).

Art. 15

Ricoveri e custodia dei cani.

- [1. Spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata, assicurare:

- a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie;
- b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.
2. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture. Alla gestione di tali strutture possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni e organizzazioni aventi finalità zoofile.
3. L'azione di Comuni è coordinata dalle Province e a tal fine i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro 60 giorni dal loro insediamento, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio e indicano gli interventi necessari] (45).

Art. 16 Modalità di ricovero.

- [1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza o da parte dei veterinari delle UU.SS.LL. Qualora si tratti di cani tatuati la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.
2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o alla loro cessione ad eventuali richiedenti.
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni; trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti nei reparti o strutture adibite al ricovero permanente (46).
4. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono iscritti all'anagrafe e tatuati.
5. Nel caso di cessione va data contestuale comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario.
6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 18, sono a carico dei proprietari sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore] (47).

Art. 17 Requisiti delle strutture.

- [1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 15 devono essere costituite dai seguenti reparti:
- a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
- b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
- c) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. Si può prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.
- 1-bis. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
- a) ubicazione salubre e protetta;
- b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;

c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cuce (48).

1-ter. I requisiti e i criteri generali previsti dai commi 1 e 1 bis riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati (49)] (50).

Art. 18

Norme igienico-sanitarie.

[1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali (51).

2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 19, nonché un servizio permanente di guardia veterinaria per interventi in caso d'urgenza (52).

3. I Servizi veterinari delle UU.SS.LL. esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.

3-bis. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori (53)] (54).

Art. 19

Condizioni per la soppressione.

[1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.

2. I cani e i gatti catturati o comunque provenienti da strutture di ricovero non possono essere usati a scopo di sperimentazione (55).

3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, è consentita esclusivamente per motivi di ordine sanitario o di comprovata pericolosità (56).

4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanastico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari (57).

5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo nonché dall'art. 22 (58).

6. Chi per errore o involontariamente uccide un cane tatuato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto] (59).

Art. 20

Limitazione delle nascite.

[1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con mezzi chirurgici o farmacologici e con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale.

2. I Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni e organizzazioni protezioniste, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano e attuano programmi per la limitazione delle nascite.

3. Gli interventi per la limitazione delle nascite previsti dai programmi di cui al comma 2 sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati e sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi affidate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati (60)] (61).

Art. 21

Vigilanza contro il maltrattamento degli animali.

[1. I Comuni e le UU.SS.LL. esercitano le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i Comuni si avvalgono dei servizi per il controllo della popolazione canina e della collaborazione delle associazioni protezioniste (62).

2-bis. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali (63)] (64).

Art. 22

Cani inselvatichiti - Interventi.

[1. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di cui al precedente art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Quando la presenza dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre assume carattere di comprovata pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico, è possibile ricorrere ad abbattimenti attuati in modo mirato. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati mediante personale specificamente specializzato e addestrato] (65).

Art. 23

Contributi.

[1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dal Servizio veterinario della Unità sanitaria locale competente per territorio (66).

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite su proposta della Giunta regionale con provvedimento del Consiglio regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge] (67).

Art. 24

Aggiornamento e formazione del personale.

[1. Le Province, d'intesa con i Comuni, le UU.SS.LL. e le Organizzazioni zoofile, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi per il controllo della popolazione canina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi] (68).

Art. 25
Partecipazione dei privati.

- [1. I Comuni per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni o gruppi protezionisti, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione (69).
2. I Comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge] (70).

Art. 26
Protezione dei gatti.

- [1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni protezioniste, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. Le associazioni protezioniste possono richiedere al Comune, di intesa con la Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni protezioniste convenzionate, che abbiano frequentato gli appositi corsi regionali.
5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari della Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'articolo 20. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 19 (71)] (72).

Art. 27
Sanzioni.

- [1. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- a) da Lire 150.000 a Lire 450.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 6;
 - b) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per la mancata effettuazione del tatuaggio da parte dei proprietari, di cui agli articoli 7 e 16;
 - c) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 2;
 - d) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 9, 10 e 19, comma 6;
 - e) da Lire 2.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 11 e 21, comma 2-bis;

- f) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 14,19, commi 1, 3, 4, 5 e 26, comma 6;
- g) da Lire 3.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 19, comma 2;
- h) da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 7, comma 3 e 26, commi 1 e 4.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1 spettano alle Unità sanitarie locali (73)] (74).

Art. 27-bis
Guardie zoofile.

- [1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché per la prevenzione delle violazioni inerenti alla protezione e al benessere degli animali, i Comuni si avvalgono della collaborazione delle guardie zoofile volontarie designate sia da associazioni che già le prefigurino ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 marzo 1979 "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato", sia da altre associazioni che lo richiedano alla competente Prefettura a norma del Testo Unico di pubblica sicurezza nell'ambito del precitato D.P.R. Le guardie zoofile volontarie avranno funzioni di agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle loro mansioni, esercitano i loro compiti di vigilanza in disciplina della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e sono qualificate da apposito corso regionale attuato dalla Provincia secondo le indicazioni della Regione. Per avvalersi di tale collaborazione, i Comuni stipulano apposita convenzione con le associazioni protezioniste sopra indicate.
2. Le guardie zoofile designate secondo il comma 1, svolgono i loro compiti a titolo volontario nel quadro della convenzione della associazione di appartenenza e di concerto con i Servizi veterinari della Unità sanitaria locale (75)] (76).

Art. 28
Norma finanziaria.

- [1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le Province e le UU.SS.LL., ciascuno per la parte di propria competenza.
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta.
3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione del precedente art. 23, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31] (77).

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 29 febbraio 1988, n. 21.

- (2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (5) Lettera così sostituita dall'art. 3, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (6) Lettera aggiunta dall'art. 3, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (8) Lettera così sostituita dall'art. 4, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (9) Lettera così sostituita dall'art. 4, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (10) Lettera così sostituita dall'art. 4, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (11) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (13) Lettera così sostituita dall'art. 5, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (14) Lettera così sostituita dall'art. 5, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (15) Lettera così sostituita dall'art. 5, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (16) Lettera così sostituita dall'art. 5, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (18) Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (20) Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (21) Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (23) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (24) Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (25) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (26) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (27) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (29) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (30) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (32) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (33) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (34) Comma così sostituito dall'art. 11, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (35) Comma così sostituito dall'art. 11, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (36) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (37) Rubrica così sostituita dall'art. 12, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (38) Comma così sostituito dall'art. 12, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.

- (39) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (40) Comma così sostituito dall'art. 13, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (41) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (42) Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (43) Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (44) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (45) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (46) Comma così sostituito dall'art. 15, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (47) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (48) Comma aggiunto dall'art. 16, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (49) Comma aggiunto dall'art. 16, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (50) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (51) Comma così sostituito dall'art. 17, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (52) Comma così sostituito dall'art. 17, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (53) Comma aggiunto dall'art. 17, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (54) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (55) Comma così sostituito dall'art. 18, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (56) Comma così sostituito dall'art. 18, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (57) Comma così sostituito dall'art. 18, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (58) Comma così sostituito dall'art. 18, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (59) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (60) Articolo così sostituito dall'art. 19, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (61) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (62) Comma così sostituito dall'art. 20, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (63) Comma aggiunto dall'art. 20, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (64) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (65) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (66) Comma così sostituito dall'art. 21, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (67) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (68) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (69) Comma così sostituito dall'art. 22, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (70) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (71) Articolo così sostituito dall'art. 23, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.
- (72) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.
- (73) Articolo così sostituito dall'art. 24, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.

(74) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.

(75) Articolo aggiunto dall'art. 25, L.R. 7 ottobre 1994, n. 41.

(76) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.

(77) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 27.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

D.P.G.R. 5 giugno 1991, n. 0271/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina.

Il Presidente della Giunta regionale

Vista la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 che reca norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo ed istituisce l'anagrafe canina;

Atteso che l'art. 16 della suddetta legge prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione;

Visto il parere espresso nella seduta del 3 aprile 1991 dal Comitato dipartimentale per i servizi sociali sullo schema di regolamento predisposto dalla Direzione regionale della sanità;

Sentita la VI Commissione consiliare - igiene e sanità, assistenza sociale, emigrazione, nella seduta del 12 aprile 1991;

Ritenuto di emanare il regolamento proposto, in quanto idoneo ad assicurare una corretta attuazione dei principi fissati dalla legge;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2293 del 24 maggio 1991;

Decreta

È approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 contenente «Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Regolamento

Articolo 1

Gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 39 del 1990, non sono richiesti per:

- a) i cani di proprietà delle Forze armate, dei Corpi della Guardia di finanza, della P.S., della Polizia carceraria, dei Vigili del fuoco, Forestali e di Polizia Urbana, utilizzati per servizio;
- b) i cani, con esclusione dei soggetti adibiti alla riproduzione, allevati o detenuti a scopo di commercio in locali ed impianti appositamente autorizzati.

Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi con l'indicazione delle cause di morte e le cessioni con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.

La compilazione del referto segnaltico per l'iscrizione è demandata ai veterinari dipendenti delle Unità sanitarie locali.

I proprietari o detentori di cani provenienti da altra Regione o dall'estero che fissano nella Regione Friuli-Venezia Giulia la propria residenza devono rispettare, ai fini dell'iscrizione, i termini stabiliti dall'art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 39 del 1990.

Per i non residenti ma dimoranti di fatto tale adempimento è richiesto al compiersi dell'anno di loro presenza nel territorio regionale.

In caso di variazione di residenza, copia della documentazione agli atti del Comune di precedente iscrizione deve essere trasmessa al Comune di nuova iscrizione anagrafica.

Nell'evenienza che il cane smarrito o sottratto sia stato ritrovato, o comunque restituito, il proprietario detentore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta al Comune.

Articolo 2

Il codice di riconoscimento è costituito dalla sigla della Provincia dal numero d'ordine corrispondente a ciascun Comune negli elenchi di cui all'allegato «A» al presente Regolamento e da un numero progressivo.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 39 del 1990, il tatuaggio deve essere apposto entro 90 giorni dall'avvenuta iscrizione.

Gli animali che a giudizio motivato del veterinario non possono essere tatuati devono essere identificati mediante contrassegno metallico, da applicarsi saldamente al collare, riportante il codice sopramenzionato.

I caratteri, impressi su due righe, la prima, con la sigla della Provincia ed il numero del Comune, la seconda con il numero progressivo devono essere indelebili, chiari e leggibili.

L'iscrizione all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza o dimora non comporta la modifica del codice di riconoscimento qualora il cane sia stato identificato con le modalità previste dal presente Regolamento.

Sono altresì ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici.

Articolo 3

Presso i Comuni deve essere tenuto un registro cronologico delle iscrizioni, uno schedario dei proprietari o detentori, ordinato alfabeticamente ed un elenco dei cani provenienti da altro Comune, ordinato per codice di riconoscimento.

Nello schedario vanno individualmente inserite le schede segnaletiche e l'eventuale documentazione prodotta dagli interessati.

Il Comune deve inviare mensilmente la scheda segnaletica e le comunicazioni relative agli eventi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 39 del 1990, al competente Settore veterinario che provvede a registrare tutti gli elementi da utilizzarsi per le finalità della legge medesima ed i dati statistici richiesti dalla Direzione regionale della sanità.

Articolo 4

Le strutture di ricovero e custodia devono essere ubicate al di fuori del circuito urbano od in località sufficientemente distante dalle civili abitazioni e comunque realizzate secondo le norme di igiene pubblica, anche per quanto riguarda lo smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti.

Tutto l'impianto sarà recintato ad una altezza di almeno due metri e le sezioni adibite all'accoglimento dei gatti coperte da rete metallica.

Dette strutture saranno dotate di:

- 1 - locale per il custode e, per le installazioni di maggiori dimensioni, relativo alloggio;
- 2 - locali adeguati, spogliatoi, lavabi e docce forniti di acqua potabile calda e fredda, servizi igienici per il personale addetto;
- 3 - locale per l'ambulatorio;
- 4 - locale di attesa per il pubblico;

5 - locale per attrezzature, disinfettanti e dispositivi per la pulizia, disinfezione, di disinfestazione e derattizzazione.

Inoltre saranno provviste di un ambiente, igienicamente rispondente, destinato alla cucina, con distinti reparti o locali attrezzati per la conservazione dei cibi ed il lavaggio delle ciotole di alimentazione.

Qualora il Comune o i comuni non fossero attrezzati per lo smaltimento delle spoglie animali, le strutture verranno dotate di apposito impianto rispondente alla normativa tecnica vigente in materia.

Articolo 5

Le strutture di ricovero e custodia saranno suddivise in reparti:

A) Reparto contumaciale.

Questo reparto sarà dotato di boxes sufficientemente confortevoli per ampiezza ed altezza e provvisti di un ambiente chiuso e coperto collegato con un cortile, anch'esso parzialmente coperto.

I boxes dovranno avere:

- a) pareti lisce in materiale facilmente lavabile e disinfettabile ed angoli e spigoli arrotondati;
- b) pavimento, leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio, in idoneo materiale antisdrucchiolevole, lavabile, disinfettabile e con chiusini a sifone muniti di griglia;
- c) portello a battente mobile, in materiale lavabile, disinfettabile, con angoli e spigoli arrotondati, collocato al punto di entrata-uscita tra l'ambiente chiuso e coperto ed il cortile;
- d) pianali rialzati di materiale plastico o listelli di legno, opportunamente collocati, per il riposo degli animali;
- e) abbeveratoi fissi;
- f) sufficiente illuminazione ed aereazione;
- g) riscaldamento degli ambienti chiusi;
- h) due ingressi per l'accesso rispettivamente al cortile e alla parte coperta con protezione di sicurezza per evitare la fuga degli animali;
- i) suddivisioni perimetrali dei cortili di altezza tale da impedire il contatto fra animali.

B) Reparto di ricovero e custodia permanente e a pagamento.

Questo reparto sarà dimensionato secondo le previsioni di accoglimento degli animali, rispettando i requisiti richiesti dalle lettere da a) ad h) del punto A) e tenendo presenti le esigenze di ricovero provvisorio a pagamento di animali di proprietà nonché di temporaneo isolamento per qualsiasi necessità. I cortili, sufficientemente ampi, dovranno essere dotati di acciottolato drenante su platea impermeabile collegata con la rete di scarico delle acque di rifiuto nonché di manto erboso alberato e setti di divisione in rete metallica saldamente fissati al suolo.

Articolo 6

Nelle strutture pubbliche si può prescindere dal reparto di cui al punto B) del precedente articolo purché gli animali destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il prescritto periodo di osservazione sanitaria, ad altra idonea struttura, pubblica o privata all'uopo formalmente convenzionata.

Parimenti non è richiesto il reparto contumaciale nelle strutture private convenzionate ai soli fini del ricovero e custodia permanente ed a pagamento.

Articolo 7

Nelle strutture di ricovero e custodia pubbliche l'organizzazione dei relativi servizi sarà regolamentata con apposito provvedimento dell'Organo di gestione dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

A tal fine sarà individuata un'unità operativa costituita da personale del ruolo sanitario, amministrativo e tecnico.

I veterinari dipendenti dalle Unità sanitarie locali incaricati, oltre a provvedere alle specifiche incombenze derivanti dalla profilassi della rabbia e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali ricoverati, soggette a provvedimenti sanitari, hanno l'obbligo di:

- a) regolare e disciplinare il servizio di cattura e ritiro degli animali tenendo conto del personale e degli automezzi disponibili nonché delle zone del territorio nelle quali si deve operare;
- b) vigilare affinché le operazioni di cattura e di trasporto avvengano secondo le prescrizioni della vigente legislazione in materia;
- c) tenere la registrazione degli animali catturati, ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti;
- d) controllare che il valore nutritivo e la somministrazione delle razioni corrispondano alle peculiari esigenze degli animali ricoverati;
- e) curare che le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione siano regolarmente eseguite;
- f) riferire sull'andamento del servizio e proporre al Responsabile del settore veterinario i necessari provvedimenti diretti a migliorarlo;
- g) vigilare sulla salute degli animali e praticare gli opportuni interventi sanitari;
- h) eseguire gli accertamenti sui casi, anche sospetti, di malattia trasmissibile ai fini diagnostici, profilattici e terapeutici.

Ulteriori funzioni determinate da esigenze di servizio potranno essere affidate all'unità operativa di cui sopra anche in relazione agli altri ambiti di applicazione della legge regionale n. 39 del 1990.

Con il medesimo provvedimento saranno regolamentati l'orario di servizio e di apertura al pubblico delle strutture, le modalità per il ritiro da parte dei proprietari degli animali catturati e per la cessione degli animali ricoverati ad eventuali richiedenti.

Articolo 8

Nelle strutture di ricovero private convenzionate i compiti di cui alle lettere c), d), e), g), h) del precedente articolo sono assicurate da veterinari liberi professionisti formalmente incaricati dal legale rappresentante delle medesime.

Gli adempimenti di legge previsti per gli animali in osservazione sanitaria, ai fini della profilassi della rabbia, sono attribuiti ai veterinari ufficiali delle Unità sanitarie locali cui sono inoltre demandate le funzioni previste alle lettere a) e b) del precedente articolo.

Le registrazioni previste alla lett. c) saranno tenute separatamente, una per quanto attiene l'attività del reparto contumaciale nel quale opera il veterinario ufficiale e l'altra per quanto attiene il reparto di ricovero e custodia permanente e a pagamento.

Di tutti i dati di cui al precedente comma, rilevati dai veterinari liberi professionisti incaricati deve essere data comunicazione ai veterinari ufficiali che sono tenuti a trasmetterli, con cadenza quindicinale, ai settori veterinari unitamente a quelli di loro competenza.

Il funzionamento delle strutture di ricovero e custodia private convenzionate deve essere disciplinato con apposito provvedimento dell'Organo di gestione dell'Unità sanitaria locale competente per territorio in cui, oltre a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, saranno indicati i nominativi dei veterinari liberi professionisti incaricati, l'organico ed il mansionario del personale addetto.

Articolo 9

Sono approvati gli allegati modelli n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

Allegato A

Mod. 1

(Richiesta di iscrizione all'anagrafe canina regionale)

Al Comune

Di Il sottoscritto nato a(il e residente in via n. chiede, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 39 del 1990, l'iscrizione del/i cane/i sottosegnalato/i. Allega Luogo e data Firma

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO VETERINARIO DELL'U.S.L.

REPERTO SEGNALETICO N.Razza Sesso Età Taglia Mantello Segni particolari Eventuale tatuaggio Luogo e data Timbro Firma del veterinario Mod. 2 Provincia di Comune di Anagrafe canina Registro cronol. n./ Cognome Nome nato a il residente in via n. Il Sindaco Vista l'iscrizione del cane del *proprietario/detentore suindicato all'anagrafe canina di questo Comune:Razza Sesso Età Taglia Mantello Segni particolari* 1) Assegna il codice n.* 2) Dichiaro che l'esemplare è stato iscritto con n.* a) assegnato al Comune di Provincia* b) di cui al certificato genealogico n. data rilasciato da Data Timbro Firma CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUZIONE DEL TATUAGGIO Il sottoscritto dr.*veterinario dipendente U.S.L./veterinario libero professionista (convenzionato/autorizzato) certifica di:* 1) aver indelebilmente tatuato il codice di riconoscimento al cane identificato con le caratteristiche segnaletiche sopra riportate;* 2) non aver potuto procedere alla esecuzione del prescritto tatuaggio per i seguenti motivi:Luogo e data Timbro e firma Il presente certificato deve essere conservato integro ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza e per tutti gli adempimenti di cui alla L.R. n. 39 del 1990.* Depennare la parte che non interessa. Mod. 3 Anagrafe canina Registro cronol. n./ Al Comune di:Il sottoscritto nato a() il comunica che il cane contrassegnato con* tatuaggio/marca metallica n.* 1) è stato smarrito in data località* 2) è stato sottratto in data* 3) è stato ceduto in data al sig.nato a il e residente a via* 4) è deceduto in data a causa di;Allega Luogo e data Firma* Depennare la parte che non interessa. Mod. 4 Anagrafe canina Registro cronol. n./Al Comune di:Il sottoscritto comunica che il cane contrassegnato con *tatuaggio/marca metallica n.* smarrito/sottratto in data è stato *ritrovato/restituito in data Luogo e data Firma* Depennare la parte che non interessa. Mod. 5 Anagrafe canina Registro cronol. n./ Al Comune di:Il sottoscritto chiede che il cane contrassegnato con* tatuaggio/marca metallica n.sia cancellato dall'anagrafe canina a causa di trasferimento nel Comune di Provincia Luogo e data Firma * Depennare la parte che non interessa.

Allegato A

Provincia di Udine

- 1 Aiello del Friuli
- 2 Amaro
- 3 Ampezzo
- 4 Aquileia
- 5 Arta Terme
- 6 Artegna
- 7 Attimis
- 8 Bagnaria Arsa
- 9 Basiliano
- 10 Bertiole

11 Bicinico
12 Bordano
13 Buia
14 Buttrio
15 Camino al Tagliamento
16 Campoformido
17 Campolongo al Torre
18 Carlino
19 Cassacco
20 Castions di Strada
21 Cavazzo Carnico
22 Cervicento
23 Cervignano del Friuli
24 Chiopris-Viscone
25 Chiusaforte
26 Cividale del Friuli
27 Codroipo
28 Colloredo di Monte Albano
29 Comeglians
30 Corno di Rosazzo
31 Coseano
32 Dignano
33 Dogna
34 Drenchia
35 Enemonzo
36 Faedis
37 Fagagna
38 Fiumicello
39 Flaibano
40 Forgaria nel Friuli
41 Forni Avoltri
42 Forni di Sopra
43 Forni di Sotto
44 Gemona del Friuli
45 Gonars
46 Grimacco
47 Latisana
48 Lauco
49 Lestizza
50 Lignano Sabbiadoro
51 Ligosullo
52 Lusevera
53 Magnano in Riviera
54 Majano
55 Malborghetto-Valbruna
56 Manzano
57 Marano Lagunare
58 Martignacco
59 Mereto di Tomba
60 Moggio Udinese

61 Moimacco
62 Montenars
63 Mortegliano
64 Moruzzo
65 Muzzana del Turgnano
66 Nimis
67 Osoppo
68 Ovaro
69 Pagnacco
70 Palazzolo dello Stella
71 Palmanova
72 Paluzza
73 Pasian di Prato
74 Paularo
75 Pavia di Udine
76 Pocenia
77 Pontebba
78 Porpetto
79 Povoletto
80 Pozzuolo del Friuli
81 Pradamano
82 Prato Carnico
83 Precenicco
84 Premariacco
85 Preone
86 Prepotto
87 Pulfero
88 Ragogna
89 Ravascletto
90 Raveo
91 Reana del Roiale
92 Remanzacco
93 Resia
94 Resiutta
95 Rigolato
96 Rive d'Arcano
97 Rivignano
98 Ronchis
99 Ruda
100 S. Daniele del Friuli
101 S. Giorgio di Nogaro
102 S. Giovanni al Natisone
103 S. Leonardo
104 S. Pietro al Natisone
105 S. Maria la Longa
106 S. Vito al Torre
107 S. Vito di Fagagna
108 Sauris
109 Savogna
110 Sedegliano

111 Socchieve
112 Stregna
113 Sutrio
114 Taipana
115 Talmassons
116 Tapogliano
117 Tarcento
118 Tarvisio
119 Tavagnacco
120 Teor
121 Terzo d'Aquileia
122 Tolmezzo
123 Torreano
124 Torviscosa
125 Trasaghis
126 Treppo Carnico
127 Treppo Grande
128 Tricesimo
129 Trivignano Udinese
130 Udine
131 Varmo
132 Venzona
133 Verzegnis
134 Villa Santina
135 Villa Vicentina
136 Visco
137 Zuglio

Provincia di Gorizia

1 Capriva del Friuli
2 Cormons
3 Doberdò del Lago
4 Dolegna del Collio
5 Farra d'Isonzo
6 Fogliano-Redipuglia
7 Gorizia
8 Gradisca d'Isonzo
9 Grado
10 Mariano del Friuli
11 Medea
12 Monfalcone
13 Moraro
14 Mossa
15 Romana d'Isonzo
16 Ronchi dei Legionari
17 Sagrado
18 S. Canzian d'Isonzo
19 S. Floriano del Collio
20 S. Lorenzo Isontino
21 S. Pier d'Isonzo

22 Savogna d'Isonzo
23 Staranzano
24 Turiacco
25 Villesse

Provincia di Trieste

1 Duino Aurisina
2 Monrupino
3 Muggia
4 S. Dorlingo della Valle
5 Sgonico
6 Trieste

Provincia di Pordenone

1 Andreis
2 Arba
3 Arzene
4 Aviano
5 Azzano Decimo
6 Barcis
7 Brugnera
8 Budoia
9 Caneva
10 Casarsa della Delizia
11 Castelnuovo del Friuli
12 Cavasso Nuovo
13 Chions
14 Cimolais
15 Claut
16 Clauzetto
17 Cordenons
18 Cordovado
19 Erto e Casso
20 Fanna
21 Fiume Veneto
22 Fontanafredda
23 Frisanco
24 Maniago
25 Meduno
26 Montereale Valcellina
27 Morsano al Tagliamento
28 Pasiano di Pordenone
29 Pinzano al Tagliamento
30 Polcenigo
31 Porcia
32 Pordenone
33 Prata di Pordenone
34 Pravisdomini
35 Roveredo in Piano
36 Sacile

37 S. Giorgio della Richinvelda
38 S. Martino al Tagliamento
39 S. Quirino
40 S. Vito al Tagliamento
41 Sequals
42 Sesto al Reghena
43 Spilimbergo
44 Tramonti di Sopra
45 Tramonti di Sotto
46 Travesio
47 Vajont
48 Valvasone
49 Vito d'Asio
50 Vivaro
51 Zoppola

(1) Pubblicato nel B.U. 21 agosto 1991, n. 106.

L.R. 4 settembre 1990, n. 39

**Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo.
Istituzione dell'anagrafe canina**

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge promuove ed assume come finalità pubblica la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, nel quadro di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, anche attraverso l'educazione al rispetto degli stessi; favorisce il controllo e la riduzione del randagismo, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 attraverso l'istituzione dell'anagrafe canina regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le Unità sanitarie locali con la collaborazione delle associazioni animaliste ed ambientaliste e degli enti zoofili.

Art. 2
Istituzione dell'anagrafe canina.

1. È istituita l'anagrafe canina la cui organizzazione sul territorio regionale è affidata ai Comuni.
2. All'organizzazione dell'anagrafe canina si provvede secondo le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, in armonia con il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 3
Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina.

1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina.
2. All'iscrizione si deve provvedere:
 - a) entro il terzo mese di vita dell'animale;
 - b) entro trenta giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti all'anagrafe canina regionale.
3. Il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) lo smarrimento accidentale del cane;
 - b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
 - c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
 - d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
 - e) la variazione di residenza.
4. Le modalità per l'iscrizione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

Art. 4

Norme per l'identificazione.

1. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina viene assegnato all'animale un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo specifico e senza duplicazione, contestualmente all'iscrizione si provvede alla redazione della scheda segnaletica dell'esemplare.
2. La scheda segnaletica viene redatta in triplice copia, una destinata all'anagrafe canina, una destinata al Settore veterinario dell'Unità sanitaria locale competente che la utilizza per la registrazione degli interventi obbligatori di profilassi e polizia veterinaria ed una consegnata al proprietario o detentore.
3. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante un codice di riconoscimento numerico o alfanumerico. Il regolamento di esecuzione può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione (3).
4. Al proprietario o detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip (4).
5. L'operazione di apposizione del codice è eseguita gratuitamente dall'Unità sanitaria locale competente per territorio, che può a tal fine stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti.
Resta ferma la possibilità per il proprietario o per il detentore di far eseguire a proprie spese l'apposizione del codice da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Unità sanitaria locale.
6. Il regolamento di esecuzione assicura l'organizzazione di un archivio dei dati delle anagrafi canine su base regionale.
7. È fatto obbligo ai veterinari, nell'esercizio della loro attività professionale qualora accertino che un esemplare è sprovvisto del codice di identificazione darne comunicazione al Comune.

Art. 5

Accesso ai dati dell'anagrafe canina.

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe canina, disponendo il rilascio della relativa documentazione.

Art. 6

Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali.

- 1 Presso la Direzione regionale della sanità è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.

Art. 7

Divieto di abbandono degli animali.

1. È vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici.
2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l'animale, ne dà comunicazione al Settore veterinario dell'Unità sanitaria locale competente, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.

3. Copia della comunicazione corredata dagli estremi della scheda segnaletica è trasmessa dall'Unità sanitaria locale al Comune e alle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 ed aventi sede nell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria medesima per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano garanzie di buon trattamento.

4. I cani vaganti ai quali non risulti apposto il codice di identificazione sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 3 e 4 a spese del proprietario o detentore e successivamente restituiti allo stesso.

Ove il proprietario o il detentore risultino sconosciuti, o in caso di rinuncia alla proprietà, si provvede al ricovero degli esemplari ai sensi dei commi 2 e 3; sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.

5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 43 del 1981, dispone il ricovero presso le strutture di cui all'articolo 9 dei cani detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

5-bis. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari provvedono al censimento delle colonie di gatti che vivono in libertà (5).

5-ter. La cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie di gatti viventi in libertà può essere affidata alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 6, previa istanza ai comuni competenti per territorio e su formale incarico dei medesimi. Agli interventi di carattere sanitario provvedono i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari mediante personale proprio o convenzionato (6).

5-quater. Alle spese derivanti dalle attività di cui al comma 5-ter provvedono i comuni con i proventi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 14 (7).

5-quinquies. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero presso strutture all'uopo autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio e gestite, con propri fondi, dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6 solo per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti, o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia. Qualora le colonie di gatti che vivono in libertà, per validi motivi certificati dai succitati Servizi veterinari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco possono essere trasferite in altro sito idoneo (8).

Art. 8

Ritrovamento, cattura e soppressione.

1. Ferme rimanendo le disposizioni del Titolo II, Capo V del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, la cattura di animali domestici vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario e di controllo delle nascite.

2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Settore veterinario dell'Unità sanitaria locale competente, avvalendosi di personale addestrato a ciò addetto o di soggetti convenzionati.

3. La cattura è effettuata con metodi indolori e tali da non arrecare danno all'animale.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. Devono in ogni caso essere usati metodi eutanasi. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

6. È fatto assoluto divieto di cedere i cani, a qualsiasi titolo detenuti, a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli.

Art. 9

Strutture di ricovero e custodia.

1. I Comuni assicurano, in forma singola o mediante adeguate forme associative o di cooperazione, la custodia ed il mantenimento dei cani, ai sensi dell'articolo 7, presso strutture proprie o convenzionate tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati.
2. A tali scopi possono essere utilizzati i canili di cui all'articolo 84 del D.P.R. n. 320 del 1954, previo adeguamento ai requisiti richiesti ai sensi del comma 5.
3. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni a scopo di addestramento devono essere dovute dei medesimi requisiti strutturali e funzionali indicati nel comma 5.
4. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Unità sanitaria locale attraverso il Settore veterinario.
5. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di organizzazione e dei relativi servizi sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Deve essere in ogni caso assicurato un servizio di guardia permanente ed un servizio di reperibilità da parte di un veterinario.
6. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:
 - a) ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi previsti dal D.P.R. n. 320 del 1954;
 - b) ricovero e custodia provvisoria dei cani catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento agli eventuali richiedenti;
 - c) ricovero provvisorio a pagamento di animali di proprietà;
 - d) ricovero e custodia permanente dei cani in caso di rinuncia dei proprietari e dei detentori o quando non sia possibile il loro affidamento ad eventuali richiedenti;
 - e) servizi e assistenza veterinaria.

Art. 10

Diritto di accesso ai ricoveri.

1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie è garantito a tutte le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.
2. Sull'esito della visita si può riferire con osservazioni scritte alla Direzione regionale della sanità.

Art. 11

Controllo della riproduzione animale.

1. I Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali con la collaborazione delle associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.

Art. 12

Programmi di informazione e di educazione.

1. La Regione predispone ed attua d'intesa con i settori veterinari delle Unità sanitarie locali e gli enti protezionistici, programmi annuali d'informazione ed educazione, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai proprietari di animali domestici e all'opinione pubblica in genere, nonché di

indirizzi atti a realizzare corretti rapporti uomo-animale ed una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente ed il rispetto degli animali.

Art. 13
Contributi.

1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 9, comma 1, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle province, ai comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile (9).
2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

Art. 14
Vigilanza e sanzioni.

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.
2. Per la violazione alle disposizioni degli articoli 7 e 8, comma 6, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
3. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedono, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, i Comuni, secondo le modalità previste dalla medesima legge regionale n. 1 del 1984.

Art. 15
Devoluzione dei proventi.

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle strutture e servizi dell'anagrafe canina.

Art. 16
Regolamento di esecuzione.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima (10).

Art. 17
Disposizioni transitorie e finali.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, commi 3 e 4, 8, 9, 10, 11 e 13 della presente legge hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento di esecuzione della presente legge.

2. L'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina e dell'apposizione del codice di identificazione per gli esemplari esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge deve essere adempiuto nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione.

3. All'adeguamento delle strutture di ricovero e custodia esistenti secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge ed assicurare il servizio di cui all'articolo 9 si provvede entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione.

Art. 18

Norma finanziaria.

1. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 17 programma 2.1.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4477 (2.1.148.2.08.08) con la denominazione «Spese per la predisposizione e l'attuazione di programmi annuali d'informazione ed educazione per la tutela degli animali» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

3. Sul precitato capitolo 4477 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

4. Per le finalità previste dall'articolo 13, relativamente ai contributi a favore dei Comuni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4496 (2.1.232.3.08.08) con la denominazione «Contributi ai Comuni per la costruzione, la riconversione, l'adeguamento, l'ampliamento dei canili secondo le prescrizioni delle norme regionali in materia di tutela degli animali domestici e per il controllo del randagismo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

6. Sul precitato capitolo 4496 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

7. Per le finalità previste dall'articolo 13, relativamente ai contributi a favore dei privati titolari di ricoveri convenzionati, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 17 programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4497 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione «Contributi ai privati titolari di ricoveri convenzionati per la costruzione, la riconversione, l'adeguamento, l'ampliamento dei canili secondo le prescrizioni delle norme regionali in materia di tutela degli animali domestici e per il controllo del randagismo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

9. Sul precitato capitolo 4497 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

10. All'onere complessivo di lire 900 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, all'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 21 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
11. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 4477, 4496 e 4497 vengono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

- (1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 settembre 1990, n. 108.
- (2) Norme regolamentari sono state emanate con D.P.G.R. 5 giugno 1991, n. 0271/Pres. e con D.P.G.R. 18 dicembre 2000, n. 0465/Pres.
- (3) Comma così sostituito dall'art. 113, L.R. 17 giugno 1993, n. 47.
- (4) Comma così sostituito dall'art. 113, L.R. 17 giugno 1993, n. 47.
- (5) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 10, L.R. 3 luglio 2000, n. 13.
- (6) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 10, L.R. 3 luglio 2000, n. 13.
- (7) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 10, L.R. 3 luglio 2000, n. 13.
- (8) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 10, L.R. 3 luglio 2000, n. 13.
- (9) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 11, L.R. 3 luglio 2000, n. 13. Il testo originario era così formulato: «1. Per la riconversione e l'adeguamento dei canili esistenti ai requisiti previsti dal regolamento, per il loro ampliamento, nonché per la eventuale costruzione di nuovi ricoveri, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai Comuni e ai privati titolari di ricoveri convenzionati contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile.».
- (10) Vedi, al riguardo, i regolamenti approvati con D.P.G.R. 5 giugno 1991, n. 0271/Pres. e con D.P.G.R. 18 dicembre 2000, n. 0465/Pres.

LAZIO

L.R. 21 ottobre 1997, n. 34

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in stretto coordinamento con i Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, le aziende Unità sanitarie locali (U.S.L.), gli ordini dei veterinari delle varie Province e le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23, comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.

2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane;
- b) il risanamento dei canili esistenti;
- c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
- d) la creazione della figura del cane di quartiere;
- e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
- f) la protezione dei gatti in libertà;
- g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagna di educazione sanitaria e ambientale.

3. È riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni cane deve essere data la possibilità di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

Art. 2 Competenze dei Comuni e delle Comunità montane.

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane provvedono:

- a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le aziende U.S.L., entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;
- b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende U.S.L.; i canili pubblici possono essere affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1;
- c) alla promozione, anche sulla base di convenzioni con le associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio e gli ordini provinciali dei medici veterinari, di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;
- d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

2. Gli enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.

Art. 3

Competenze dei servizi veterinari delle aziende U.S.L.

1. I servizi veterinari delle aziende U.S.L.:

- a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
- b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso;
- c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero;
- d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
- e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 e con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;
- f) effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle strutture di cui alla presente legge;
- g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario e demografico dei cani e dei gatti;
- h) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
- i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono essere affidati dalle aziende U.S.L., su proposta dei servizi veterinari, a medici veterinari liberi professionisti, mediante convenzioni.

3. I servizi veterinari delle aziende U.S.L., oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio:

- a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h);
- b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali;
- c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio, delle spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore.

4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte delle aziende U.S.L., tramite convenzioni, alle associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della L.R. 27 giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni che abbiano nei loro compiti statuari la protezione e la tutela degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi veterinari dell'azienda U.S.L. competente per territorio predispongono un programma di sterilizzazione gratuita degli animali ricoverati nei canili pubblici e in quelli di cui all'articolo 18; tale programma è attuato entro due anni.

Art. 4

Criteria per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani e gatti.

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il risanamento dei canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri:
 - a) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero degli abitanti e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza;
 - b) valutazione della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti;
 - c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per i cani e i gatti;
 - d) rispetto di tutte le norme urbanistico-paesaggistiche per l'ubicazione di tali strutture.

Art. 5

Requisiti strutturali e attrezzature.

1. I canili pubblici devono essere dotati:
 - a) di un numero di box rapportato all'area territoriale interessata, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali; le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri minimi fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed essere adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box, che deve essere dotato anche di una propria area esterna delimitata;
 - b) di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e di adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
 - c) di ulteriori box adeguatamente attrezzati ed annessi ad un locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani ammalati o in degenza per la sterilizzazione;
 - d) di un locale per la custodia degli automezzi necessari alla disinfezione con connesse strutture accessorie;
 - e) di un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti;
 - f) di un recinto esterno comprendente alcuni box da destinare alle degenze successive all'intervento di sterilizzazione dei gatti;
 - g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema di smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente;
 - h) delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.L. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Comodato.

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, apposito terreno recintato, destinato a canile rifugio per animali oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.
2. Nel caso previsto dal comma 1 le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese.

Art. 7

Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali.

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, di cui all'articolo 23, comma 1, sia a privati che ad associazioni fra privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso.
2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di privata proprietà; sia in caso di comodato che di privata proprietà, privati, associazioni tra privati o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del D.L. 14 dicembre 1992, n. 508.

Art. 8

Contributi regionali.

1. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:
 - a) la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della L. 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto ministeriale;
 - b) fondi regionali.
3. La Giunta regionale può destinare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi di cui al comma 2, lettera a), per la realizzazione di interventi di competenza regionale di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1991.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui commi 1 e 2 sulla base dei seguenti criteri:
 - a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
 - b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
 - c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna Provincia elabora le linee di programmazione in materia anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono Comuni, Comunità montane e aziende U.S.L. competenti per territorio.
6. L'erogazione del contributo regionale è condizionata alla presentazione da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, dei progetti esecutivi, del piano di finanziamento dell'opera e del visto di conformità alle linee di programmazione rilasciato dalla Provincia.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 9

Cani di quartiere.

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'azienda U.S.L. di riferimento, in accordo con le associazioni di

volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, operanti sul territorio. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e la responsabilità.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio o da un medico veterinario delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.

4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a nome dell'associazione di volontariato di riferimento e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza.

Art. 10

Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani.

1. I cani catturati o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà o al possesso e quelli che vivono in stato di libertà sul territorio, non possono essere usati a scopo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 1992.

2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari iscritti all'ordine professionale che rilasciano al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio le dovute certificazioni di morte.

3. È vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine di sperimentazione.

Art. 11

Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione.

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro «habitat».

2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda U.S.L. di competenza e riammessi nel loro gruppo.

3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, possono, in accordo con le aziende U.S.L. competenti, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. I gatti liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità dalle autorità di cui all'articolo 11, comma 2.

5. I gatti che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 116 del 1992.

6. È vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti al fine di sperimentazione.

Art. 12

Anagrafe del cane.

1. Presso ogni azienda U.S.L. è tenuta l'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di

tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.

2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1 viene compilata un'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato competente ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda viene utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al proprietario, al possessore o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà, possesso o detenzione.

5. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono tenuti a comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta giorni al massimo.

6. Gli uffici delle aziende U.S.L. competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua un programma informatico comune di gestione dei dati dell'anagrafe canina.

Art. 13

Codice di riconoscimento.

1. I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e l'ottavo mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.

2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo 12, sono riconosciuti validi solamente i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle aziende U.S.L..

3. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi veterinari delle aziende U.S.L., o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3.

Art. 14

Trasferimento, smarrimento o morte del cane.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento della proprietà l'obbligo di comunicazione della variazione di titolarità spetta al nuovo proprietario, che deve darne comunicazione al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio entro quindici giorni dall'evento.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà... o della detenzione, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'azienda U.S.L. competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Art. 15

Abbandono, ricovero e custodia degli animali.

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animali custodito nella propria residenza o domicilio.
2. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti debbono essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della cessione. I privati richiedenti sono tenuti al pagamento all'ente gestore della struttura di una somma stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

Controllo del randagismo.

1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 13, sono restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari degli animali catturati o consegnati al canile pubblico, avverte immediatamente i proprietari medesimi del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o del detentore.
5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 5.
7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'azienda U.S.L. competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 17

Programma di prevenzione del randagismo.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 281 del 1991, sentite le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e venatorie che operano nel territorio regionale e gli ordini provinciali dei medici provvede ad adottare un programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare:
 - a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della vita animale e la difesa del suo habitat;
 - b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della Regione, degli enti locali e delle aziende U.S.L. nonché per le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 22.

Art. 18

Cani ospitati presso strutture private.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende U.S.L. fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero dei cani ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e la loro provenienza.
2. Dal momento della comunicazione di cui al comma 1, di enti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.
3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute idonee dai servizi veterinari delle aziende U.S.L. in relazione al numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere collocati presso le strutture degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, o delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, che danno disponibilità di accoglienza sul territorio.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i canili privati o quelli gestiti dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, non conformi alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche, devono essere chiusi. I cani ivi ricoverati sono trasferiti nei canili pubblici di cui alla presente legge.
5. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono versare la quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle strutture da più di sei mesi e di età superiore ad anni cinque, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'azienda U.S.L. competente per territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite l'animale è ripreso dalle strutture di provenienza ed è comminata la sanzione di cui all'articolo 24, comma 1.

Art. 19

Misure di protezione.

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
3. È fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocimento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.
4. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla legge.

Art. 20

Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio.

1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili ed è esente da malattie infestive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della Provincia autorizzati dalla stessa azienda U.S.L.. La validità del certificato è di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 21

Trasporto animali.

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, emanato in attuazione della direttiva C.E.E. n. 91/628 in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

Art. 22

Guardie zoofile.

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformità all'articolo 5 del D.P.R. 31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono altresì nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. Ad esse viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio. Sono confermate le guardie zoofile nominate con la L.R. 9 settembre 1988, n. 63.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con i servizi veterinari delle aziende U.S.L. ed in collegamento con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.
3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della L. 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza) e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila deve avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. A tal fine trovano applicazione le norme del D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139.

Art. 23

Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. Modifica alla L.R. 28 giugno 1993, n. 29.

1. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali che presentino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3 della L. 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della L.R. 28 giugno 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 1 della L.R. 23 maggio 1996, n. 18 ed usufruiscono dei benefici previsti per le associazioni di volontariato iscritte in tale registro.
2. I rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono far parte della Conferenza regionale del volontariato e dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 29 del 1993.
3. (2).

Art. 24

Sanzioni amministrative.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è proprietario, possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantomila e un massimo di lire trecentomila.
3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantomila ed un massimo di lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila ed un massimo di lire tre milioni.
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della L.R. 5 luglio 1994, n. 30
7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della presente legge.

Art. 25

Limiti di applicazione.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

Art. 26
Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge, è istituito il capitolo di bilancio n. 41148 con la seguente denominazione: «Spesa per l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo».
2. Lo stanziamento per l'anno 1997 è determinato in lire cento milioni e la relativa copertura è assicurata mediante utilizzazione, di pari importo, della somma iscritta al capitolo n. 41145 del bilancio 1997.
3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1991 confluiscono sul capitolo n. 01346 delle entrate previste dalla Regione e sono gestiti sul corrispondente capitolo n. 41146 (3).

Art. 27
Abrogazione di norme.

1. È abrogata la legge regionale n. 63 del 1988.

- (1) Pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1997, n. 30, S.O. n. 3.
- (2) Il presente comma, corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 20 gennaio 1998, n. 2, aggiunge le parole: «e degli animali» alla lettera e) del comma 2 dell'art. 1, L.R. 28 giugno 1993, n. 29.
- (3) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 20 gennaio 1998, n. 2.

LIGURIA

L.R. 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di crudeltà contro di essi ed il loro abbandono.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione tutela gli animali di affezione, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso.
3. Sono soggetti alla presente normativa gli animali di affezione in base alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e ai Trattati internazionali recepiti dalla legge italiana, ivi compresi quelli che vivono in libertà.
4. La presente legge disciplina altresì il trasporto, la detenzione, il ricovero, la sterilizzazione e la prevenzione delle malattie degli animali, del singolo e della specie, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo e agli altri animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento.
5. Alla realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le province, i comuni singoli o associati, le Comunità montane e le A.S.L., con la collaborazione dei soggetti indicati nell'articolo 6.
6. La presente legge non si applica agli allevamenti a scopo alimentare e alle attività previste dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 29/1994, e successive modificazioni, se non per quanto previsto al successivo articolo 23.

Art. 2 Competenze della Regione.

1. La Regione, in attuazione della legge n. 281/1991, predispone programmi e iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, in collaborazione con gli Enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 6.
2. In particolare la Regione adotta il programma di prevenzione del randagismo di cui all'articolo 7 e concede contributi ai sensi dell'articolo 17.
3. È istituito l'Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la composizione dell'Osservatorio e le relative modalità di funzionamento, garantendo la presenza di operatori designati dagli Enti locali e dalle A.S.L. e di esperti designati dalle Associazioni di protezione animale.
5. All'Osservatorio sono affidate funzioni consultive e di verifica del rispetto delle norme e dei principi ispiratori della presente legge.
6. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di cui all'articolo 6, emana una direttiva per la detenzione, custodia ed utilizzo degli animali d'affezione di cui all'articolo 1.

Art. 3
Competenze della Provincia.

1. Le province, in attuazione di quanto previsto nella presente legge:

- a) coordinano l'azione dei comuni per l'istituzione associata dei servizi di vigilanza e il controllo della popolazione animale, nonché per la realizzazione delle strutture per il ricovero degli animali;
- b) coordinano l'azione dei comuni con le A.S.L. per la cattura dei cani randagi e vaganti;
- c) promuovono ed attuano corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alle lettere a) e b), per i volontari designati dalle Associazioni protezionistiche e Cooperative zoofile e per le figure professionali di cui all'articolo 19;
- d) promuovono ed attuano, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie eco-zoofile e le guardie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
- e) attuano, mediante proprio personale o volontari specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvaticati e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrano l'azione dei comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extra urbano.

Art. 4
Competenze dei comuni.

1. I comuni, singoli o associati, e le Comunità montane:

- a) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animali e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge;
- b) attivano, in collaborazione con l'A.S.L. competente per territorio, poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medici veterinari convenzionati, ivi compreso il servizio di trasporto dell'animale ferito o malato anche tramite convenzioni;
- c) promuovono, anche sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati;
- d) promuovono, in collaborazione con la Regione, con l'Ordine dei biologi e dei medici veterinari e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale, iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali; tali iniziative possono essere organizzate anche dai soggetti di cui all'articolo 6;
- e) esercitano, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- f) provvedono, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle A.S.L., al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla restituzione ai proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), e all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per i quali non è possibile la restituzione;
- g) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (regolamento di polizia veterinaria) e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;
- h) dispongono il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli Organi di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni di protezione animale o privati a spese del possessore;

- i) provvedono ad individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
2. I canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, ai soggetti di cui all'articolo 6.
3. I comuni, singoli o associati, mettono a disposizione del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio e delle Associazioni di protezione animale e Cooperative zoofile strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14.

Art. 5 Competenze delle A.S.L.

1. Le Aziende sanitarie locali mediante i propri Servizi veterinari svolgono i seguenti compiti:
- a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'articolo 12;
 - b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione animale;
 - c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero degli animali, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;
 - d) controllano lo stato di salute, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
 - e) effettuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie degli animali;
 - f) collaborano con i comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione e benessere degli animali, disponendo, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;
 - g) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
 - h) collaborano all'attuazione dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
 - i) appongono gratuitamente il codice di riconoscimento di cui all'articolo 12, comma 8;
 - l) provvedono alla sterilizzazione di gatti e cani che vivono in libertà.
2. Le A.S.L. possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere e), h), i) e l) a veterinari liberi professionisti e ai soggetti di cui all'articolo 6, mediante convenzioni.
3. I servizi veterinari delle A.S.L., inoltre, assicurano sul territorio:
- a) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati alle strutture di ricovero;
 - b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero provviste di servizio di emergenza veterinaria dei cani, dei gatti e di altri animali feriti o malati segnalati da cittadini e da Associazioni di protezione animale;
 - c) il ritiro gratuito delle spoglie di animali non di proprietà, rinvenute sul suolo pubblico o presso strutture di ricovero pubbliche e private, e, a titolo oneroso, delle spoglie di animali di proprietà per l'invio alla termodistruzione.

Art. 6

Associazioni ed Enti di protezione animale.

1. Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale collaborano con la Regione e gli Enti locali a sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire, in convenzione, le strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.

2. La Regione e gli Enti locali promuovono lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostengono attraverso le iniziative e i programmi di cui alla presente legge, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, presentati dalle Associazioni di protezione animale e cooperative zoofile per tramite dei comuni singoli o associati, ivi compresi i programmi finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'articolo 14.

3. Le Associazioni di cui al comma 1, aventi i requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) vengono iscritte in un apposito settore del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 15/1992.

Art. 7

Programma di prevenzione del randagismo.

1. Gli Enti locali o i soggetti di cui all'articolo 6, per il tramite degli Enti locali, possono presentare alla Regione un piano articolato in uno o più anni per il ridimensionamento del randagismo sul proprio territorio ed il contenimento delle specie infestanti e il loro impatto ambientale.

2. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 281/1991, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e sentiti gli Enti locali, l'Istituto zooprofilattico sperimentale, i Provveditorati agli studi, gli Ordini provinciali dei medici veterinari e dei biologi, approva il programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare:

a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di stimolare un atteggiamento e un comportamento conseguente rispettosi del mondo animale e dell'habitat nel quale gli animali vivono;

b) iniziative di informazione per i commercianti di animali, ivi compresi quelli esotici, e per i detentori, anche privati, di animali;

c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale della Regione, degli Enti locali e delle A.S.L., nonché per le Guardie ecologiche e zoofile volontarie.

3. I corsi di aggiornamento e le iniziative di informazione possono essere realizzati sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6.

Art. 8

Protezione dei gatti.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile, prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

2. I comuni singoli o associati e le Comunità montane ove delegate, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6 provvedono ad individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.

3. I comuni provvedono, in base ai dati rilevati ai sensi del comma 2, ad individuare, nelle zone abitualmente frequentate dagli animali, aree idonee per il rifugio e l'organizzazione della colonia felina. A tale scopo gli Enti locali possono mettere a disposizione spazi aperti e locali, anche in parchi o giardini.

4. I soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche sia private, nel caso in cui si trovino in presenza di colonie di gatti liberi e di altri animali nelle zone interessate, devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea, e, in un secondo tempo, permanente per dette colonie coinvolte dall'apertura dei cantieri, sentito il Comune. Detta collocazione dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e in grado di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventi sulle aree interessate, consentendo altresì agli zoofili di continuare ad alimentarli e accudirli. Al termine dei lavori, le colonie dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine in adeguati insediamenti, previsti e predisposti dai costruttori.

5. Le colonie di felini possono essere gestite da Associazioni o cooperative animaliste o da singoli. La somministrazione di cibo e cura delle colonie da parte degli zoofili non può essere impedita. In caso di controversia, il Comune provvede alla delimitazione di un'area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni e al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e trattiene presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per favorire il loro benessere.

6. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.

7. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della A.S.L. territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario o secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14.

8. I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 9

Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione.

1. Gli animali di affezione che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici); è altresì vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

2. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione. Nel caso di cani liberi, l'attestazione deve essere corredata dal parere di altro veterinario indicato dalle Associazioni di cui all'articolo 6.

3. I veterinari sono tenuti a segnalare alle A.S.L. i casi di animali che presentino ferite da combattimento.

Art. 10

Ricovero e custodia degli animali.

1. Il ricovero e la custodia degli animali sono assicurati dai comuni singoli o associati e dalle Comunità montane mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario della A.S.L. Alla gestione delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste, le cooperative o enti morali, che abbiano nello statuto principi di comprovata finalità zoofila ed animalista.
2. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
3. Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare l'animale al ricovero competente per territorio sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso. Se si tratta di un cane, il ricovero trasmette la dichiarazione ai competenti Uffici per l'anagrafe canina che la trascrivono sulla scheda di cui all'articolo 12 comma 2. L'animale nei confronti del quale è stata fatta rinuncia può essere ceduto a terzi dal ricovero che lo custodisce, previa opportuna profilassi.
4. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata convenzionata versando una quota per il mantenimento dell'animale stesso da concordarsi con la struttura ospitante.
5. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del Servizio veterinario della A.S.L. competente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito.
6. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti sono sterilizzati e tatuati prima della cessione. All'atto dell'adozione inoltre il privato dovrà controfirmare ed accettare possibili controlli da parte di guardie zoofile sullo stato dell'animale.

Art. 11

Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animali.

1. I comuni singoli o associati e le Comunità montane, ove delegate, devono attenersi per il risanamento dei ricoveri pubblici esistenti e per la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri:
 - a) razionale distribuzione dei ricoveri commisurata al numero degli abitanti, alla stima dei cani e dei gatti e degli altri animali esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza;
 - b) tutela della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti e di tutti gli altri animali, compresi i selvatici presenti nei centri abitati e gli esotici, in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale;
 - c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per gli animali, comprese le esigenze di spazio e di movimento al chiuso e all'aperto.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 comma 3, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti strutturali e le attrezzature di cui devono essere dotate le strutture di ricovero pubbliche e private.

Art. 12
Anagrafe canina.

1. Ogni A.S.L. istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore a qualsiasi titolo, che sia residente in Liguria, deve iscrivere il proprio cane. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro sette giorni, devono essere denunciati lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. L'iscrizione deve inoltre essere trascritta su un'apposita scheda anagrafica, su modello predisposto dal dirigente regionale competente; su di essa devono essere registrati, oltre ad eventuali variazioni circa il possesso, la detenzione od il trasferimento in altra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso.
3. Nella scheda di cui al comma 2 sono riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del possessore ed il codice assegnato all'animale.
4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al possessore e segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di possesso.
5. Il possessore pro-tempore del cane è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla A.S.L. ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica.
6. Gli uffici delle A.S.L. competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.
7. La Regione, con propria deliberazione, individua un programma informatico di comune accordo con i comuni e le A.S.L. per la gestione dei dati dell'anagrafe canina.
8. I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e il sesto mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
9. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, devono essere riconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle A.S.L. L'Ente nazionale della cinofilia italiana può richiedere che i codici in possesso degli allevatori ENCI e dei gruppi cinofili, possano sostituire o integrare quello indicato dalle A.S.L.
10. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi delle A.S.L., o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3. In questo ultimo caso la A.S.L. deve fornire certificazione dell'avvenuta vaccinazione nonché del codice di riconoscimento apposto.

Art. 13
Controllo del randagismo.

1. I cani vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 12, comma 8, sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
2. I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari, li avverte immediatamente del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo dove sono custoditi e le modalità della restituzione.
3. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile del canile o gattile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
4. Entro sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'articolo 6.

5. Gli animali non possono essere dati in affido od adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

6. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'A.S.L. competente e di informare il possessore degli adempimenti della presente legge.

Art. 14

Interventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitari.

1. I comuni singoli o associati, previa comunicazione alle A.S.L. e alla Regione, sentite o su proposta delle Associazioni di protezione animale, predispongono programmi mirati per la sterilizzazione delle colonie di animali presenti sul territorio.

2. I programmi mirati per la sterilizzazione possono essere finanziati con le procedure di cui all'articolo 17.

3. Le Associazioni di protezione animale e le Cooperative zoofile possono prestare servizio di soccorso, cura e degenza agli animali traumatizzati o malati, anche stipulando apposite convenzioni con gli Enti pubblici.

4. Gli Enti locali e le A.S.L. possono mettere a disposizione delle Associazioni di protezione animale o Cooperative zoofile locali e materiali sanitari per svolgere la propria opera.

5. Le Associazioni di protezione animale possono convenzionarsi con medici veterinari per garantire un'adeguata assistenza sanitaria agli animali ricoverati.

6. I centri di cura delle Associazioni di protezione animale non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione regionale.

7. I requisiti dei locali dei centri di cura delle Associazioni di protezione animale sono stabiliti dalla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Animali ospitati presso strutture private.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le A.S.L. fanno pervenire ai comuni i dati concernenti il numero e la provenienza degli animali ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, gli Enti di cui all'articolo 4 provvedono al mantenimento degli animali rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.

3. Nel caso in cui non esistono strutture pubbliche comunali o consortili conformi a quanto stabilito dalla presente legge, possono essere mantenute quelle private esistenti, anche se in parte prive dei requisiti strutturali richiesti, purché non lesive della dignità e del benessere dell'animale, fatto salvo l'impegno del Comune interessato a creare strutture idonee o a contribuire a ristrutturare quelle private esistenti, entro un termine stabilito dalla Regione, variabile da dodici a ventiquattro mesi.

4. Gli Enti di cui all'articolo 4 possono versare un contributo per il mantenimento degli animali a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per animali presenti nelle strutture da più di sei mesi e di età pari o superiore ad anni due, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'A.S.L. competente per territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite ed in presenza di accertati maltrattamenti,

l'animale è ripreso dalle strutture di provenienza ed è comminata la sanzione di cui all'articolo 24 comma 1.

Art. 16
Cimiteri per animali.

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della A.S.L. ed il Comune interessato possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.
2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.
3. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.

Art. 17
Contributi regionali.

1. La Regione eroga ai comuni e alle Comunità montane contributi per il risanamento e la costruzione di ricoveri per animali.
2. Ciascuna Provincia, nell'ambito della attività di coordinamento di cui all'articolo 3, di intesa con i comuni e le Comunità montane, può elaborare programmi di intervento, attivando, se necessario, Conferenze di servizi.
3. La Regione concede, altresì, contributi per l'attuazione dei programmi mirati di cui agli articoli 7, 14 e 20 presentati dagli Enti locali, nonché per l'acquisto di attrezzature e materiali per le attività di pronto soccorso di animali in difficoltà.
4. Con atto amministrativo sono fissati i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

Art. 18
Cani di quartiere.

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 320/1954 e dall'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'A.S.L. di riferimento, in accordo con i soggetti di cui all'articolo 6 operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'A.S.L. di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e la responsabilità.
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o da un medico veterinario indicato dai soggetti di cui all'articolo 6.

4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a nome del soggetto responsabile e portare una medaglietta ben visibile nella quale devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza.

Art. 19

Tutela del patrimonio zootecnico.

1. La Regione, le province, i comuni singoli o associati, le Comunità montane promuovono opportuni piani di cattura per i cani vaganti o inselvaticiti di concerto con le associazioni di protezione animale e venatorie.
2. La Regione stabilisce i criteri e le modalità per l'indennizzo agli imprenditori agricoli delle perdite di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti.

Art. 20

Avifauna.

1. La Regione in collaborazione con la Provincia, i comuni singoli o associati, l'A.S.L., l'Istituto zooprofilattico, l'università di Genova e i soggetti di cui all'articolo 6, interviene per il controllo ed il benessere della popolazione aviaria vigilando, nel contempo, sulle metodologie di allontanamento messe in atto dai privati.
2. Al fine di contenere la popolazione aviaria, la Regione finanzia programmi mirati predisposti dai comuni singoli o associati, anche su proposta dei soggetti di cui all'articolo 6 che prevedano lo studio, il monitoraggio e il contenimento dell'avifauna al di fuori del territorio agro-silvo-pastorale, le indagini conoscitive circa le cause naturali e artificiali della loro presenza al fine di programmare l'eventuale contenimento della stessa attraverso adeguati interventi di sterilizzazione.

Art. 21

Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio.

1. Gli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale. Gli stessi hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenti sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della Provincia autorizzati dalla stessa A.S.L. La validità del certificato è di dieci giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1. Per gli animali provenienti dall'estero occorre la certificazione prevista dalla normativa e dai trattati internazionali vigenti.
4. I cani possono essere venduti se in possesso di tatuaggio visibile o di iscrizione all'anagrafe.

Art. 22
Trasporto.

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e da consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata.
3. Per gli animali appartenenti all'allegato A, B, C e D del regolamento (CE) 338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni contenute nello stesso, ivi compresa l'acquisizione di apposito parere espresso dalla Commissione scientifica istituita presso il Ministero dell'Ambiente nel caso di animali inseriti nell'allegato A di detti regolamenti.
4. Per gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320/1954.
5. Il conducente di autoveicolo deve provvedere affinché l'animale non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stesso.
6. Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
7. Il conducente deve assicurare:
 - a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua o cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta.
8. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati o comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale (2).

Art. 23
Funzioni di vigilanza e di controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge sono affidate alla Provincia, ai Servizi veterinari della A.S.L., al Comune, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai soggetti indicati dall'articolo 27 della legge n. 157/1992 ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.
2. Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono utilizzate dai comuni anche le guardie zoofile volontarie in conformità all'articolo 5 del D.P.R. 31 marzo 1979.

Le guardie zoofile con competenza regionale sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle Associazioni di protezione animale. Alle guardie ecozoofile viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e distintivo approvato dalla Regione.
3. Le guardie ecozoofile e zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con il Servizio veterinario della A.S.L. ed i soggetti addetti alla vigilanza e in collegamento con le Associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste.
4. Le guardie ecozoofile volontarie ai fini della presente legge sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta le linee di indirizzo cui si debbono attenere gli Enti, pubblici o privati, che utilizzano le guardie zoofile volontarie.

Art. 24
Sanzioni amministrative.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire seicentomila e un massimo di lire sei milioni.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila .
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12, omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di lire unmilione cinquecentomila.
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

Art. 25
Modifiche alla L.R. n. 15/1992.

1. (3).

Art. 26
Abrogazione di disposizioni.

1. È abrogata la legge regionale 24 marzo 1994, n. 16 (nuove norme in materia di randagismo).

Art. 27
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
 - a) relativamente all'articolo 17, comma 1 con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4825 del bilancio regionale che assume la seguente denominazione «Contributi a favore dei comuni ed altri enti locali per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animali»;
 - b) relativamente all'articolo 17, comma 3, e all'articolo 14, comma 2, con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4820 che assume la seguente denominazione: «Interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo» e al capitolo 4819 del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
3. I piani di cattura e gli indennizzi di cui all'articolo 19 ed i contributi regionali di cui all'articolo 17 sono autorizzati e concessi solo nei territori in cui i comuni o le Comunità montane attuino iniziative d'informazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).

- (1) Pubblicata nel B.U. Liguria 12 aprile 2000, n. 7, parte prima.
- (2) Il numero del presente comma è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. Liguria 3 maggio 2000, n. 9.
- (3) Aggiunge la lettera g-bis) al comma 1 dell'art. 3, L.R. 28 maggio 1992, n. 15.

LOMBARDIA

L.R. 8 settembre 1987, n. 30

Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica.

Art. 1

1. Presso l'U.S.S.L. sede del servizio veterinario è istituita l'anagrafe del cane.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani è tenuto a denunciare al Comune di residenza il possesso dell'animale, il suo trasferimento, la scomparsa o la morte entro 15 giorni dall'evento.
3. Il Comune, con scadenza trimestrale, trasmette all'anagrafe i dati raccolti ai sensi del precedente comma.

Art. 2

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore recante la sigla della provincia, il numero dell'U.S.S.L. e un numero progressivo.
2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei veterinari ufficiali delle U.S.S.L. ovvero da veterinari autorizzati, indicati da Enti o Associazioni di volontariato nei distretti e, dove possibile, nelle sedi dei Comuni.
3. I dati concernenti i cani iscritti sono elaborati dalla U.S.S.L. anche ai fini dell'attivazione del sistema informativo regionale.

Art. 3

1. I servizi veterinari delle U.S.S.L., servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati, anche ai fini di profilassi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali, quando richiesti dai proprietari o detentori, predispongono interventi preventivi e successivi, finalizzati al controllo delle nascite della popolazione canina e felina.

Art. 4

1. La Regione predispone ed attua sentite le U.S.S.L. e le associazioni di volontariato, programmi annuali di informazione e di educazione da svolgere anche nelle scuole, finalizzati a realizzare corretti rapporti uomo-animale ed una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali stessi.

Art. 5

1. I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle Leggi, e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.
2. Per i compiti di cui al comma precedente i predetti Enti possono utilizzare a titolo volontario e gratuito guardie zoofile dell'ENPA e i soci delle altre Associazioni zoofile, in base ad apposito regolamento regionale che fissi le modalità di partecipazione del volontariato.

3. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

Art. 6

1. I cittadini o le associazioni di volontariato possono ottenere gratuitamente i cani ospitati nei canili pubblici; all'atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente apposito certificato sanitario.

Art. 7

1. Alla vigilanza ed ispezione nella materia prevista dalla presente legge provvedono gli addetti al servizio sanitario ai quali sia stato attribuito, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1984, n. 61 all'art. 8, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché gli addetti alla vigilanza igienico sanitaria, muniti di tesserino, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64.

Art. 8

1. La Giunta Regionale, anche su richiesta degli Enti Responsabili dei servizi di zona, realizza corsi di formazione ed esami per guardie ecologiche in materia di protezione degli animali al fine di assicurare il controllo sull'applicazione della presente legge su tutto il territorio regionale.

Art. 9

1. Chi alla data dell'entrata in vigore della presente legge sia proprietario o detentore di cani non denunciati presso il Comune deve procedere alla iscrizione di cui all'articolo 1 entro i successivi sei mesi.
2. L'iscrizione all'anagrafe dei cuccioli deve avvenire entro i primi tre mesi di vita.

Art. 10

1. Ferme restando le disposizioni penali di cui all'art. 727 c.p., l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 e all'art. 2 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 200.000.
2. L'applicazione delle sanzioni previste al comma precedente sono attribuite ai sensi dell'art. 1, secondo comma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 agli Enti Responsabili di Zona.

Art. 11

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988 è autorizzata la spesa per le finalità di cui al precedente:
 1. Art. 4;
 2. Art. 8;

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma, punto 1), si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma, punto 2), si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 mediante impiego delle somme che verranno stanziare, con le modalità di cui all'art. 66, della L.R. 7 giugno 1980, n. 95, ai capitoli 1.3.2.2.2.1287 «Spese per l'attuazione diretta da parte della Regione e tramite i centri da essa dipendenti dalle iniziative di formazione professionale, 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso» e 1.3.3.2.2.2141 «Spese per l'attuazione diretta da parte della Regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale - I quadrimestre anno scolastico successivo a quello in corso» che saranno iscritti negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.
4. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, punto 1), alla parte I, ambito 2, settore 3, finalità 2, attività 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sarà istituito per memoria il capitolo 1.3.2.2.2.2393 «Spese per le attività di informazione e di educazione da svolgersi anche nelle scuole per sensibilizzare alla difesa dell'ambiente ed al rispetto degli animali».
5. Salvo quanto disposto dal precedente primo comma, le spese per l'attuazione della presente legge sono sostenute dalle U.S.S.L., sedi dei servizi veterinari nelle quali è istituita l'anagrafe del cane. Al finanziamento dei relativi oneri si provvede mediante impiego del Fondo sanitario nazionale - quota corrente - spettante alla Regione Lombardia.

Art. 12

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti a trasmettere alla U.S.S.L. nella quale è istituita l'anagrafe i dati relativi al ruolo della tassa sui cani.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 settembre 1987, n. 36, I S.O.

Ord. 15 giugno 2000, n. 15394

Ordinanza contingibile ed urgente a fini di igiene e sanità pubblica finalizzata alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'Assessore alla Sanità

Visto il T.U. delle LL.SS. del 1934;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge n. 281/91 «Legge quadro in materia di animali d'affezione e tutela del randagismo»;

Visto il Regolamento di polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/54;

Visto il Regolamento Locale d'Igiene Tipo approvato con Delib.G.R. 28 marzo 1985, n. 49784 e Delib.G.R. 7 maggio 1985, n. 52097;

Visto il diffondersi di comportamenti inadeguati nella tenuta degli animali domestici ed al fine di prevenire fenomeni di randagismo che si acuiscono nell'imminenza della stagione estiva;

Considerato il continuo verificarsi di casi di morsicature provocati da cani non idoneamente custoditi o sorvegliati;

Valutata l'opportunità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente, completo delle direttive di cui al dispositivo della presente ordinanza, al fine di prevenire ogni possibile danno alla salute, per motivi di igiene e sanità pubblica;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

Visto il D.P.G.R. 24 maggio 2000, n. 13374 «Affidamento al sig. Carlo Borsani dell'incarico di Assessore alla Sanità»;

ordina

1. le A.S.L. ed i comuni della Lombardia, per quanto di rispettiva competenza, devono intensificare ogni iniziativa di informazione ed educazione sanitaria sui comportamenti da adottare per la tenuta, il mantenimento e la custodia degli animali domestici ed in relazione alla stagione estiva per prevenire e controllare fenomeni di randagismo.

2. Tutti gli organi di vigilanza dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, i Sindaci dei Comuni e i Comandi di Polizia Municipale procedono per il periodo estivo del corrente anno ad una più intensa attività di controllo del rispetto del Regolamento Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54, della legge n. 281/91 «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo» e del Regolamento Locale di Igiene che all'art. 1.4.21 del regolamento tipo regionale, approvato con Delib.G.R. 28 marzo 1985, n. 49784 e Delib.G.R. 7 maggio 1985, n. 52097 prevede:

«A cura dei proprietari i cani circolanti per le vie o in altro luogo aperto al pubblico devono portare, se non condotti al guinzaglio, idonea museruola.

Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio; possono essere tenuti senza museruola i cani pastori e da caccia (e da guida per ciechi) quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle Forze Armate e della Polizia utilizzati per servizio...».

I cani devono essere correttamente identificati con tatuaggio previsto dalla normativa vigente, comprovante la regolare iscrizione nell'anagrafe canina istituita presso i Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L.

3. Gli stessi organi e Comandi procederanno a sanzionare eventuali comportamenti illeciti previsti al secondo comma del punto precedente con la sanzione, da L. 500.000 a 2.500.000, indicata dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/54, così come previsto dalla legge n. 218/88; per gli illeciti di cui al terzo comma del punto precedente, si applicheranno le sanzioni, a partire da L. 100.000, previste all'art. 5 della legge n. 281/91 «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo».

4. Delle sanzioni comminate, trasmesse per competenza ai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL., dovrà essere redatta relazione da inviarsi Direzione Generale Sanità (20124 Milano, via Pola 9/11) entro il 30 settembre 2000.

5. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 26 giugno 2000, n. 26.

MARCHE

Delib.G.R. 25 luglio 2000, n. 1593 ME/VET

Linee guida concernenti le modalità e i termini relativi all'identificazione dei cani, che prevedono il passaggio progressivo della tecnica del tatuaggio alla tecnica del controllo elettronico.

La Giunta regionale

(omissis)

Delibera

- di approvare le "Linee guida concernenti le modalità e i termini relativi all'identificazione dei cani che prevedono il passaggio progressivo dell'applicazione della tecnica del tatuaggio alla tecnica del controllo elettronico", così come indicato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo.

Allegato "A"

- 1) I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. dovranno attivare immediatamente le procedure necessarie affinché l'identificazione elettronica con microchip sia resa applicabile nel più breve tempo possibile.
- 2) L'applicazione del microchip oltre che dai Servizi veterinari delle AA.SS.LL., può essere effettuata previa corresponsione della tariffa regionale, dai veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari all'uopo autorizzati dalle A.SS.LL. mediante apposita convenzione.
- 3) I Servizi veterinari delle AA.SS.LL. sono i soli responsabili della tenuta dell'anagrafe canina, anche se la A.S.L. stipuli delle convenzioni con gli altri soggetti previsti dalla normativa vigente per l'applicazione dei microchips.
- 4) Ciascuna A.S.L., in base alle disposizioni che regolano l'acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti, provvede direttamente all'approvvigionamento dei microchips, lettori e quanto altro necessita all'identificazione elettronica dei cani, nel rispetto delle specifiche indicate dal Ministero della Sanità nella nota prot.600.3 / SA.29 /1117 del 22 febbraio 2000 e più precisamente la conformità dello scanner per la lettura dei microchips alla Norma ISO 11784 o Norma ISO 11785.
- 5) Sulla scorta degli elementi acquisiti dal Servizio in ordine ai prezzi dei microchips e tenuto conto dell'incidenza dei costi accessori alla prestazione sanitaria si è quantificato in L. 25.000 l'importo della tariffa relativa all'identificazione dei cani mediante l'applicazione di microchip.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 10 agosto 2000, n. 83.

L.R. 20 gennaio 1997, n. 10

Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo

Art. 1
Finalità.

1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale.
2. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.
3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie.
4. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Aziende unità sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato interessate iscritte all'albo regionale.

Art. 2
Compiti dei Comuni.

1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:
 - a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;
 - b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
 - c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;
 - d) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 21.
2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 3 e 4 (3).
3. I comuni e le Comunità montane provvedono inoltre alla realizzazione e al mantenimento delle strutture finalizzate al ricovero e cura temporanei dei gatti che vivono in libertà, feriti, ammalati o sterilizzati.
4. I comuni e le Comunità montane per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla L.R. 13 aprile 1995, n. 48 o gruppi protezionistici, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione. I comuni e le Comunità montane possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge (4).

Art. 3
Canili.

1. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale devono essere dotati di box individuali o collettivi con annesso cuce e devono inoltre possedere i seguenti requisiti (5):

- a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;
- b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicati o morsicatori;
- c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;
- d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali;
- e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;
- f) servizi igienici;
- g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio;
- i) idonea recinzione di tutta la struttura (6).

Art. 4
Rifugi.

1. Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e al mantenimento degli animali da affezione.

2. I rifugi dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i rifugi privati, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) una superficie per la collocazione dei box individuali o collettivi con annesso cuce destinati ad ospitare gli animali (7);
- b) un reparto di isolamento;
- c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
- d) un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;
- e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
- f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- g) idonea recinzione di tutta la struttura (8).

3. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà ed è inoltre garantito il servizio di pronto soccorso.

Art. 5
Compiti delle AUSL.

1. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura:

- a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
- b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non tatuati, nonché dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;
- c) il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari.

2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati.

3. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura altresì:

- a) l'accalappiamento dei cani vaganti e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa effettuazione delle profilassi previste dalla lettera a) del comma 1;
 - b) il ritiro, le prestazioni sanitarie di pronto soccorso da garantire immediatamente agli animali presso strutture proprie o convenzionate e la successiva consegna presso i canili o i gattili (9);
 - c) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio in apposito luogo presso una discarica autorizzata (10);
 - d) gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi presenti nei canili o nei rifugi (11).
4. Le spese per gli interventi di profilassi, sanitarie, di identificazione e di sterilizzazione sono a carico della AUSL territorialmente competente (12).

Art. 6 Anagrafe canina.

1. Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è istituita l'anagrafe canina.
2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso (13).
3. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.

Art. 7 Obblighi degli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio.

1. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 20.
2. Gli allevatori o detentori a scopo di commercio devono comunicare alla sede nazionale dell'Ente nazionale cinofilo italiano (E.N.C.I.) la cessione a terzi dell'animale (14).

Art. 8 Tatuaggio del cane.

1. Il servizio veterinario delle AUSL provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione all'anagrafe, al tatuaggio degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento composta da:
 - a) numero dell'AUSL;
 - b) sigla della provincia;
 - c) numero di iscrizione all'anagrafe canina.
2. La sede di elezione del tatuaggio è la parte interna della coscia destra.
3. Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
4. Per i cuccioli il tatuaggio deve essere effettuato entro un periodo di tempo compreso tra il quinto e il settimo mese di vita (15).
5. Il tatuaggio è eseguito previa corresponsione della tariffa regionale a cura dei servizi veterinari delle AUSL o dei veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari all'uopo autorizzati dalle AUSL mediante apposita convenzione.
6. Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse modalità previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (*canis lupus*) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.
7. I servizi veterinari delle AUSL provvedono al passaggio progressivo dal tatuaggio al metodo di controllo elettronico, mediante l'istituzione di una banca dati informatica da realizzare nei termini e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale (16).

8. I medici veterinari sono tenuti, nell'esercizio della loro attività professionale, a segnalare all'AUSL di competenza i casi di mancato tatuaggio o la mancata apposizione del codice di identificazione (17).

Art. 9

Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento.

1. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio:
 - a) la scomparsa dell'animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più veloce, cui seguirà entro tre giorni comunicazione scritta;
 - b) la morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;
 - c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i quindici giorni successivi.
2. La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta con il mezzo di comunicazione più rapido e confermata per iscritto entro cinque giorni dall'evento.
3. La segnalazione di cui alla lettera c) deve essere fatta per iscritto (18).

Art. 10

Abbandono di animali da affezione.

1. È vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione.
2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4.
3. Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria.;
4. Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al detentore il quale deve provvedere al ritiro.
5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali da affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento profilattico.
6. I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4 danno comunicazione dell'avvenuto affidamento all'AUSL di residenza del nuovo proprietario ai fini dell'aggiornamento della scheda segnaletica di cui al comma 3, articolo 6.
7. Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano non tatuati nonché gli animali da affezione ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati.
8. Le spese per il ricovero degli animali da affezione nonché per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o detentori. La rinuncia alla proprietà o detenzione e il mancato ritiro dai canili non esclude l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento sostenute dal Comune, salvo i casi di situazione di disagio socio-economico accertato dal Comune .
Alla fissazione delle tariffe per il ricovero provvedono i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sulla base delle direttive stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per le prestazioni sanitarie il proprietario o il detentore è tenuto alla corresponsione della tariffa regionale alla AUSL (19).

Art. 11

Soppressione eutanassica e divieto di sperimentazione degli animali da affezione.

1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanassico i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.
2. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, nè essere soppressi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1.
3. È vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione al fine di sperimentazione.

Art. 12

Eccezioni.

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle forze armate e di polizia semprechè ne sia possibile l'identificazione e a quelli che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Art. 13

Cani provenienti da altre regioni o dall'estero.

1. I cani provenienti da Regioni nelle quali è già stato attivato il servizio di anagrafe e tatuaggio sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti, mentre quelli provenienti dall'estero o da regioni nelle quali tale servizio non è stato istituito, sono soggetti sia all'iscrizione all'anagrafe, che al tatuaggio.
2. I proprietari o detentori degli animali di cui al comma 1 provvedono a farne denuncia al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, entro dieci giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale.
3. Sono riconosciuti validi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina i tatuaggi E.N.C.I. applicati ai cani. Nulla è dovuto per l'iscrizione (20).

Art. 14

Trattamento della popolazione e del randagismo felino.

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spistarli dal loro habitat.
2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.

3. Si applicano in quanto compatibili alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c), e comma 3; articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; articolo 11. La presenza di colonie di gatti che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune, alle Comunità montane e all'AUSL competente che dispone gli accertamenti e i necessari interventi sanitari.

4. Le AUSL provvedono al ritiro, alla cura e alla reimmissione nel loro habitat dei gatti segnalati, previa degenza nei locali appositamente attrezzati messi a disposizione dai comuni e dalle Comunità montane ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, anche con la collaborazione delle associazioni o gruppi protezionistici.

5. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'AUSL competente per territorio secondo programmi e modalità concordati con i comuni e le associazioni o gruppi di protezione animale. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio (lettera S) al padiglione auricolare destro, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza. Le colonie di gatti possono essere affidate ad associazioni o gruppi o singoli cittadini nel rispetto delle norme igieniche (21).

Art. 15 Controllo delle nascite.

1. Il proprietario o detentore di un animale da affezione è responsabile della sua riproduzione.

2. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari delle AUSL, sentite le associazioni di protezione animale o su proposta delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.

3. I proprietari o detentori di animali di affezione possono ricorrere per controllare le nascite:

a) agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonché ai medici veterinari libero professionisti a proprie spese;

b) al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, previa corresponsione della tariffa regionale (22).

4. Il proprietario che rinuncia a cucciolate può affidarle a strutture pubbliche a condizione della sterilizzazione della fattrice a proprie spese e all'assunzione delle spese per il mantenimento fino a quando le cucciolate medesime non siano state affidate ad altri soggetti (23).

Art. 16 Contributi.

1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge.

2. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono determinati dal regolamento regionale di cui all'articolo 20 (24).

Art. 17 Programma di prevenzione.

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di protezione degli animali e veterinarie, promuove ed attua:

a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico con la collaborazione delle competenti autorità, finalizzati al rispetto degli animali e alla difesa del loro habitat;

b) corsi di formazione e aggiornamento per il personale della Regione, degli Enti locali e delle AUSL, addetto ai compiti previsti dalla presente legge, nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con tali enti.

Art. 18
Servizio sostitutivo civile.

1. Per lo svolgimento delle loro attività, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, le associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.
2. Il servizio sostitutivo civile come guardia zoofila avviene previa convenzione, ai sensi del D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, tra il Ministero della difesa e gli enti o associazioni indicati.

Art. 19
Funzioni di vigilanza.

1. Il Comune e le AUSL esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e locali, relativi alla protezione degli animali.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle guardie zoofile e dalle altre associazioni di protezione animale nel rispetto e nei modi previsti dal D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979, n. 150), all'articolo 5, norme che specificano l'autonomia funzionale delle guardie zoofile (25).
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18 le guardie zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino.
4. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a:
 - a) coordinare l'azione dei Comuni per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina;
 - b) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alla lettera a);
 - c) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano.

Art. 20
Regolamento regionale.

1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione della stessa.

Art. 21
Sanzioni.

1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da lire 150.000 a lire 450.000 per le violazioni dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 9 e dell'articolo 13;
 - b) da lire 200.000 a lire 500.000 per le violazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 15, comma 4 (26);
 - c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per le violazioni di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 10 (27);
 - d) da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 per le violazioni dell'articolo 11, commi 2 e 3. La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui al presente punto in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell'articolo 14, comma 1 (28);
 - e) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui all'articolo 7;
 - f) da lire 500.000 a lire 2.000.000 per le violazioni effettuate dalle strutture private agli articoli 3 e 4 (29).
2. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni, anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali.
3. Gli importi delle sanzioni sono riscossi dai comuni ed acquisiti al bilancio con destinazione alle finalità della presente legge (30).
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le procedure di cui alla L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 22

Abrogazione e norme transitorie.

1. La L.R. 25 gennaio 1988, n. 4 è abrogata.
2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20 si applicano, per l'iscrizione all'anagrafe canina e per il tatuaggio, gli allegati della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.

Art. 23

Disposizioni finanziarie.

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede:
 - a) mediante utilizzo delle somme assegnate alla Regione ai sensi del D.L. 1° dicembre 1995, n. 509, convertito in legge 31 gennaio 1996, n. 34;
 - b) mediante impiego di quota parte del fondo sanitario regionale per le spese di parte corrente.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 17, la Regione può utilizzare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge n. 34 del 1996.

- (1) Pubblicata nel B.U. Marche 24 gennaio 1997, n. 8.
- (2) Per l'attuazione della presente legge vedi il Reg. 19 maggio 1998, n. 49.
- (3) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (4) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (5) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

- (6) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (7) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (8) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (9) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, L.R. 3 aprile 2000, n. 26. Il testo originario così disponeva: «b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani feriti segnalati da cittadini o da associazioni di protezione animale;».
- (10) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (11) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 3, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (13) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (14) Comma aggiunto dall'art. 6, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (15) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (16) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, L.R. 3 aprile 2000, n. 26. Il testo originario così disponeva: «7. La spesa per il tatuaggio dei cani randagi è a carico dei Comuni singoli o associati o delle Comunità montane.».
- (17) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 3, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (18) Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (19) Comma così modificato dall'art. 9, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (20) Comma aggiunto dall'art. 10, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (21) Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 3 aprile 2000, n. 26. Il testo originario così disponeva:
«Art. 14. Trattamento della popolazione e del randagismo felino. 1. Si applicano, in quanto compatibili, alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c) e comma 3; 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; 11.
2. La presenza di colonie di gatti randagi, presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale, deve essere segnalata al Comune competente che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'AUSL.

3. Qualora si renda necessario, i Comuni singoli o associati o le Comunità montane, in accordo con il servizio veterinario dell'AUSL, organizzano interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere:

- a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
- b) il controllo delle nascite;
- c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.

4. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico delle AUSL.».

- (22) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 3 aprile 2000, n. 26. Il testo originario così disponeva: «3. Gli interventi della limitazione delle nascite sono effettuati previa corresponsione della tariffa regionale al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio. Il proprietario o detentore può altresì ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonché ai medici veterinari liberi professionisti.».
- (23) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.
- (24) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1997, n. 74.
- (25) Comma così modificato dall'art. 13, L.R. 29 dicembre 1997, n. 74.
- (26) Lettera così sostituita dall'art. 14, comma 1, L.R. 3 aprile 2000, n. 26. Il testo originario così disponeva: «b) da lire 100.000 a lire 300.000 per le violazioni dell'articolo 8;».
- (27) Lettera così sostituita dall'art. 14, comma 1, L.R. 3 aprile 2000, n. 26. Il testo originario così disponeva: «c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per le violazioni dell'articolo 10;».

(28) Lettera così corretta con avviso di errata corrige pubblicata nel B.U. 27 marzo 1997, n. 22.

(29) Lettera aggiunta dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

(30) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 3, L.R. 3 aprile 2000, n. 26. Il testo originario così disponeva: «3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative affluiscono nel bilancio regionale per essere erogate a titolo di contributi ai Comuni e alle AUSL per la realizzazione degli interventi di loro competenza.».

L.R. 20 febbraio 1995, n. 17

Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione promuove e attua interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico e concede un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini, da lupi e cani randagi o ferali.

Art. 2
Specie animali di notevole interesse scientifico.

1. Le specie animali di cui all'articolo 1 sono:
a) il lupo appenninico (*canis lupus italicus*);
b) l'aquila reale (*aquila chrysaetos*).

Art. 3
Indennizzo.

1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'uccisione di capi appartenenti alle specie animali di cui all'articolo 1, è concesso un indennizzo fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori determinati ai sensi del comma 2.
2. La Giunta regionale fissa entro il 31 marzo di ogni anno i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico, sulla base delle quali verrà effettuata la valutazione.

Art. 4
Procedura.

1. La domanda di indennizzo è presentata al sindaco del comune ove si è verificato il danno entro le ventiquattro ore successive.
2. Il sindaco, entro due giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'accertamento del danno tramite il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente e trasmette alla Giunta regionale la relativa istruttoria nei dieci giorni successivi.
3. La prestazione dell'unità sanitaria locale è gratuita per l'allevatore.
4. La concessione e la contestuale liquidazione dell'indennizzo vengono effettuate, sulla base di un piano di riparto predisposto semestralmente dal dirigente del servizio agricoltura entro l'1 marzo ed il 15 settembre di ciascun anno in attuazione delle priorità e dei criteri di graduazione degli indennizzi medesimi stabiliti dalla Giunta regionale con la delibera di cui all'articolo 3, comma 2, con atto del dirigente stesso nei trenta giorni successivi.
5. Per ogni semestre potrà essere impegnata fino al 50 per cento della copertura finanziaria prevista.

6. Gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio cui il danno è riferito, per carenza di fondi dovuta anche ad avvenimenti eccezionali, diventano prioritari nell'esercizio che segue e liquidati nel primo semestre utile.

Art. 5
Norme di salvaguardia.

1. Per la protezione e la conservazione del lupo e dell'aquila, la Regione realizza indagini specifiche per accertare l'entità delle specie e la loro distribuzione nel territorio anche in collaborazione con gli enti di gestione dei parchi regionali e nazionali.
2. Per la protezione dell'aquila è fatto divieto, nel periodo di nidificazione, che va dal 1° febbraio al 31 agosto, di effettuare pratiche alpinistiche sulle pareti su una fascia di almeno trecento metri dai nidi di aquile reali.
3. È inoltre fatto divieto a deltaplani con o senza motore di sorvolare pareti ove siano presenti nidi di aquila, territori compresi in oasi faunistiche, parchi e riserve naturali regionali e disturbare gli stessi nidi di aquila con continue osservazioni ravvicinate.
4. Ai trasgressori delle sanzioni contenute nei commi 2 e 3 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.
5. Annualmente debbono essere realizzati censimenti con metodi adeguati dei cani randagi, vaganti e ferali e predisposte misure per il contenimento del fenomeno.
6. Un decimo della somma annualmente erogata dovrà essere destinato alle misure di cui ai commi precedenti.

Art. 6
Norma transitoria.

1. I danni debitamente accertati e non indennizzati negli anni 1991, 1992 e 1993 per carenze di disponibilità di bilancio sono ammessi al contributo previsto dalla presente legge, purché la relativa domanda sia stata presentata entro il termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, entro i limiti dello stanziamento disposto per la specifica finalità nella legge di bilancio per l'anno 1994. A tal fine la Giunta regionale stabilisce le priorità e i criteri di graduazione degli indennizzi in applicazione della misura di cui all'articolo 3, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
Disposizioni finanziarie.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 600 milioni.
2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede:
 - a) per l'anno 1995 mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 partita 2 dell'elenco 1;

b) agli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte in aumento delle disponibilità recate:

a) dal capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 sono ridotti di lire 600.000.000

Art. 8 Abrogazione.

1. La L.R. 28 dicembre 1990, n. 59 è abrogata.

(1) Pubblicata nel B.U. 28 febbraio 1994, n. 17.

L.R. 18 marzo 1997, n. 25

Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione assicura la tutela degli animali di affezione, combatte il randagismo, salvaguardia la salute pubblica e l'ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione eroga un contributo una tantum ad associazioni protezionistiche senza scopo di lucro che gestiscono canili o rifugi per cani.

Art. 2
Procedure.

1. Le domande di concessione dei contributi previsti all'articolo 1 debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande sono redatte in conformità ad un apposito modello predisposto entro trenta giorni dal competente servizio regionale e debbono essere corredate da:
 - a) relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al numero dei cani ospitati, ai servizi garantiti e alle fonti di finanziamento;
 - b) idonea documentazione attestante le spese sostenute per la gestione del canile.
3. Con apposito atto il Consiglio regionale su proposta della Giunta determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi assicurando priorità di finanziamento:
 - a) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi per cani o canili in comuni privi di canili pubblici;
 - b) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi per cani o canili per conto degli enti pubblici competenti.
4. La concessione e liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del Dirigente del servizio competente con le modalità di cui all'articolo 5 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 44 e successive modificazioni.

Art. 3
Finanziamento.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa complessiva di lire 150 milioni.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 all'uopo utilizzando la partita 4 dell'elenco 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Contributi una tantum alle associazioni protezionistiche che gestiscono canili o rifugi per cani" con le dotazioni di competenza e di cassa di lire 150 milioni.

(1) Pubblicata nel B.U. 27 marzo 1997, n. 22.

L.R. 3 aprile 2000, n. 26

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 «Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo».

Art. 1

1. (2).

Art. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 10/1997, dopo la parola: «devono» sono aggiunte le parole: «essere dotati di box individuali o collettivi con annesse cucce e devono inoltre».
2. (3).

Art. 3

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 10/1997 dopo la parola: «box» sono aggiunte le parole: «individuali o collettivi con annesse cucce».
2. (4).

Art. 4

1. (5).
2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 10/1997, le parole: «alla sardigna» sono sostituite con le parole: «in apposito luogo».
3. (6).
4. (7).

Art. 5

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 10/1997, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «trenta».

Art. 6

1. (8).

Art. 7

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della L.R. n. 10/1997, le parole: «tra il terzo e il quarto» sono sostituite dalle parole: «tra il quinto ed il settimo».
2. (9).

3. (10).

Art. 8

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della L.R. n. 10/1997, dopo le parole: «per iscritto» aggiungere le parole: «e controfirmata dal nuovo proprietario».

Art. 9

1. (11).

Art. 10

1. (12).

Art. 11

1. (13).

Art. 12

1. (14).

2. (15).

Art. 13

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della L.R. n. 10/1997 le parole: «dell'ENPA» sono soppresse.

Art. 14

1. (16).

2. (17).

3. (18).

- (1) Pubblicata nel B.U. Marche 13 aprile 2000, n. 41.
- (2) Aggiunge i commi 3 e 4 all'art. 2, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (3) Aggiunge la lettera i) al comma 1 dell'art. 3, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (4) Aggiunge la lettera f) al comma 2 dell'art. 4, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (5) Sostituisce la lettera b) del comma 3 dell'art. 5, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (6) Aggiunge la lettera d) al comma 3 dell'art. 5, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (7) Aggiunge il comma 4 all'art. 5, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (8) Aggiunge il comma 2 all'art. 7, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.

- (9) Sostituisce il comma 7 dell'art. 8, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (10) Aggiunge il comma 8 all'art. 8, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (11) Aggiunge un periodo, tra il primo e il secondo, nel comma 8 dell'art. 10, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (12) Aggiunge il comma 3 all'art. 13, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (13) Sostituisce l'art. 14, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (14) Sostituisce il comma 3 dell'art. 15, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (15) Aggiunge il comma 4 all'art. 15, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (16) Sostituisce le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 21, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (17) Aggiunge la lettera f) al comma 1 dell'art. 21, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.
- (18) Sostituisce il comma 3 dell'art. 21, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.

L.R. 19 luglio 1992, n. 30

Modifica della L.R. 29 marzo 1983, n. 8 in applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 1

1. È abrogato il quarto comma dell'articolo 2 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8 limitatamente a «ed ai gatti domestici vaganti ad una distanza superiore a 100 metri dalle abitazioni».

(1) Pubblicata nel B.U. 27 luglio 1992, n. 65.

L.R. 29 dicembre 1997, n. 74 (1).

Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 «Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo».

Art. 1

(2).

(1) Pubblicata nel B.U. 9 gennaio 1998, n. 3.

(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 16, L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.

Reg. 19 maggio 1998, n. 49

Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.

Art. 1

Requisiti per la detenzione di animali da affezione.

1. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche sfavorevoli.
2. È vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
3. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza: i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. Al cane deve essere assicurata quotidianamente la possibilità di muoversi liberamente.
4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
5. Il mantenimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

Art. 2

Criteri e requisiti per la gestione dei canili di cui all'art. 3 della L.R. n. 10 del 1997.

1. La cattura dei cani vaganti o randagi deve essere effettuata, con metodi indolori e tali da non arrecare danno all'animale, dal personale delle Aziende unità sanitarie locali con reperibilità costante.
2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico di cui all'art. 3 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 10, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario. Gli opportuni interventi di profilassi veterinaria comprendenti la sverminazione polivalente e le vaccinazioni relative al cimurro, alla parvovirosi, alla leptospirosi e all'epatite infettiva, sono da eseguirsi a cura e a spese del servizio veterinario delle Aziende unità sanitarie locali.
3. Trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione di almeno quindici giorni, i cani che risultano senza proprietario sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta ai sensi del D.M. del 14 ottobre 1996.
4. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
5. I canili devono essere dotati di box individuali o collettivi in modo da garantire lo spazio minimo di 4 mq. Il pavimento dei box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, opportunamente collocati per il riposo degli animali, devono essere in materiale plastico o listelli di legno. I canili devono essere dotati di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge. Devono essere eseguite frequenti pulizie e periodiche disinfestazioni e derattizzazioni.

6. Nei canili vanno individuate ampie sezioni di accoglienza per i gatti.
7. Il reparto di isolamento dei canili deve avere una capienza del 3 per cento di quella complessiva.
8. I reparti dei canili adibiti a cucina e al deposito degli alimenti devono essere provvisti di pavimenti, pareti e infissi facilmente lavabili.
9. Nei canili il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura dell'animale, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.
10. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione e manifestazioni violente.
11. La soppressione eutanasica e gli interventi di sterilizzazione devono essere preceduti da anestesia profonda.

Art. 3

Requisiti dei rifugi pubblici o privati degli animali da affezione.

1. I rifugi adibiti alla custodia, al mantenimento o all'allevamento dei cani devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) capacità massima complessiva del singolo impianto: 400 capi;
 - b) superficie minima per capo: 8 mq per il singolo capo più 4 mq per ogni successivo capo, fatte salve esigenze diverse;
 - c) presenza di un cortile recintato comunicante con i box, provvisto di una zona coperta per la sgambatura degli animali;
 - d) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
 - e) pavimento, pareti, infissi, attrezzature, così come stabilito dal comma 5 dell'art. 2;
 - f) reparto di isolamento, per una capienza pari al 3 per cento di quella complessiva;
 - g) locale per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
2. Nei rifugi non possono essere introdotti animali catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria.
3. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati.
4. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, dei cani e dei gatti di proprietà avviene in reparti appositi e separati.
5. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, conforme al modello allegato (Allegato 1), parte integrante del presente regolamento, e appositamente vidimato dalla Azienda unità sanitaria locale, da cui risultino: la data dell'introduzione, la provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.
6. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria esercitata dal servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.
7. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane dotati di rifugi possono eventualmente affidare la gestione ad associazioni protezionistiche o a privati i quali annualmente hanno l'obbligo di redigere una relazione da inviare al Comune e al servizio veterinario competente per territorio nella quale documentano l'attività svolta.
8. Le norme del presente articolo si applicano anche ai rifugi già esistenti, che devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2000 (2).

Art. 4
Scheda segnaletica.

1. La scheda segnaletica di cui al comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 1997 viene redatta in triplice copia. Una copia rimane alla Azienda unità sanitaria locale, due copie sono consegnate al proprietario o detentore dell'animale.

Art. 5
Modalità di tenuta del registro da parte degli allevatori o detentori di animali da affezione.

1. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio devono garantire il rispetto del benessere degli animali e delle loro esigenze igienico-sanitarie.
2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio devono tenere:
 - a) un registro di carico e scarico conforme al modello allegato (allegato 1) al presente regolamento e appositamente vidimato dalla Azienda unità sanitaria locale dove vengono annotate giornalmente la data di acquisto o di nascita di ciascun animale, lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio, la data della cessione e le generalità del destinatario;
 - b) due copie della scheda segnaletica rilasciata dalla Azienda unità sanitaria locale che devono accompagnare l'animale in occasione di mostre o manifestazioni.
3. In caso di vendita del cane, l'allevatore o detentore è tenuto a consegnare all'acquirente una copia della scheda di cui alla lettera b).

Art. 6
Albo regionale.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale viene istituito l'albo regionale delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali.
2. Le associazioni che intendano iscriversi all'albo di cui al comma 1 devono allegare alla richiesta di iscrizione:
 - a) l'atto costitutivo;
 - b) lo statuto.
3. Possono essere iscritte all'albo, su loro richiesta, le associazioni già iscritte nel registro regionale del volontariato, sezione sanità ed igiene produzione animale, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Il servizio veterinario regionale può effettuare verifiche sulle attività svolte dalle associazioni iscritte all'albo e, ove constatati da parte delle associazioni l'impossibilità al perseguimento delle loro finalità, può disporre la cancellazione dall'albo.

Art. 7
Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dall'art. 16 della L.R. n. 10 del 1997.

1. I contributi di cui all'art. 16 della L.R. n. 10 del 1997 sono concessi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane secondo i seguenti criteri:
 - a) 50 per cento per la costruzione di nuovi canili o rifugi in proporzione al costo della struttura da realizzare;

- b) 30 per cento per la ristrutturazione di canili o rifugi già esistenti in proporzione ai lavori da realizzare;
- c) 20 per cento per l'attuazione dei compiti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2 della L.R. n. 10 del 1997.
2. Nel caso in cui non pervengono domande di contributo per interventi previsti alla lettera a) o alla lettera b) o alla lettera c) del comma 1, le somme stanziare in bilancio sono ripartite proporzionalmente tra gli altri interventi del comma 1.
3. Le domande di richiesta dei contributi redatte secondo il fac-simile allegato (allegato 2), parte integrante del presente regolamento, vanno indirizzate alla Regione Marche, servizio veterinario, Via dell'Industria, 10 - Ancona.
4. Il dirigente del servizio veterinario provvede, mediante avviso nel BUR, a comunicare i termini per la presentazione delle domande.
5. La liquidazione dei contributi è disposta con decreto del dirigente del servizio competente.

Art. 8

Interventi di controllo sulle colonie feline.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 10 del 1997, i Comuni, in collaborazione con il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale, le associazioni di volontariato e le guardie zoofile dell'ENPA, provvedono ogni sei mesi ad effettuare il censimento delle colonie feline esistenti nel proprio territorio.

Art. 9

Programmi di informazione.

1. La Giunta regionale determina annualmente le modalità di attuazione del programma di prevenzione di cui all'art. 17 della L.R. n. 10 del 1997.

Art. 10

Compiti delle Province.

1. Le Province, in esecuzione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 19 della L.R. n. 10 del 1997, convocano ogni sei mesi i Comuni, le Aziende unità sanitarie locali e gli altri soggetti di cui all'art. 19, per verificare lo stato di attuazione della legge e redigono una relazione da inviare alla Giunta regionale.

Allegato 1

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Stato segnaletico dell'animale Data di acquisto o introduzione dell'animale nel canile o rifugio Data di nascita dell'animale o la provenienza Interventi veterinari Numeri di tatuaggio dell'animale Data di cessione dell'animale Generalità del destinatario

Allegato 2

Fac-simile di domanda Alla Regione Marche Servizio veterinario Via dell'Industria, 10/12 Ancona
OGGETTO: Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo". Articolo 16 (contributi). Il sottoscritto in qualità di Sindaco del Comune di o Presidente della Comunità montana Visto l'articolo 7 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 10 del 1997 che prevede la concessione di contributi ai Comuni singoli o associati Chiede di poter partecipare all'erogazione dei contributi in parola. Detto contributo verrà utilizzato per:a) la costruzione di un canile o rifugio in località;b) la ristrutturazione del canile o rifugio in località;c) l'attuazione dei compiti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1997.Firma

(1) Pubblicato nel B.U. della Regione Marche 28 maggio 1998, n. 43.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, Reg. 21 maggio 1999, n. 53. Il testo originario era il seguente:
«8. Le norme del presente articolo si applicano anche ai rifugi già esistenti, che devono adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento».

Reg. 21 maggio 1999, n. 53

Modifica al Reg. 19 maggio 1998, n. 49 concernente: «Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni». (1)

Il Presidente della Giunta Regionale

Vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 concernente: "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il regolamento regionale 19 maggio 1998, n. 49 concernente «Attuazione della L.R. 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni»;

Su conforme deliberazione del Consiglio regionale 5 maggio 1999, n. 251 esaminata senza rilievi dalla Commissione statale di controllo;

Visto l'art. 51 dello Statuto della Regione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1. (2).

(1) Pubblicato nel B.U. della Regione Marche 3 giugno 1999, n. 58.

(2) Sostituisce il comma 8 dell'art. 3, Reg. 19 maggio 1998, n. 49.

MOLISE

L.R. 4 marzo 1992, n. 11

Norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina.

Art. 1 Finalità

La presente legge disciplina la tutela degli animali d'affezione, promuove la protezione degli animali e l'educazione al rispetto degli stessi al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La Regione, le Unità Sanitarie Locali e i Comuni, con la collaborazione delle Associazioni interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi e programmi per la prevenzione del randagismo.

Art. 2 Competenze della regione

La Regione, con la presente legge, disciplina l'istituzione dell'anagrafe canina presso le Unità Sanitarie Locali, nonché le modalità di iscrizione a tale anagrafe.

Determina i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e la costruzione di ricoveri per cani.

Adotta, sentite le Associazioni interessate operanti in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo mediante:

- a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di favorire corretti rapporti uomo - animale - ambiente;
- b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonché per le guardie zoofile volontarie.

Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario delle Unità Sanitarie Locali.

Ripartisce i fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del programma di prevenzione al randagismo, nel rispetto delle modalità di cui alla legge nazionale n. 281 del 1991, 6° comma dell'art. 3 (2).

Cura l'istituzione e l'aggiornamento dell'albo regionale delle Associazioni dedite alla protezione animale.

Art. 3 Competenze delle unità sanitarie locali

Le Unità Sanitarie Locali, mediante i propri servizi veterinari, in attuazione della presente legge, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:

- a) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento;

- b) collaborano con Regione, Comuni, Enti ed Associazioni protezionistiche promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione volte al rispetto degli animali e del loro ambiente;
- c) provvedono alle operazioni di tatuaggio da effettuarsi presso i Comuni di residenza dei detentori di cani o presso i canili sanitari istituiti nell'ambito territoriale di ogni Unità Sanitaria Locale;
- d) attuano interventi per il controllo delle nascite e opportuni accertamenti ed indagini finalizzati alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, servendosi di strutture pubbliche e convenzionate;
- e) effettuano il controllo sanitario sulle strutture anche private, di ricovero di cani, al fine di verificarne l'idoneità igienico - sanitaria;
- f) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere degli stessi.

Art. 4

Competenze dei comuni

I Comuni, in collaborazione con Regione, Unità Sanitarie Locali ed Associazioni protezionistiche, concorrono all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge con i seguenti adempimenti:

- a) provvedono all'accoglimento delle domande di iscrizione all'anagrafe canina e al loro aggiornamento, curandone la trasmissione all'Unità Sanitaria Locale competente;
- b) provvedono in forma singola o associata, al risanamento dei canili comunali esistenti e alla realizzazione di ricoveri per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge, avvalendosi di parte dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione;
- c) provvedono all'espletamento di funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali.

Art. 5

Canile sanitario

La presente legge affida ai Comuni, in forma singola o associata, l'istituzione di canili sanitari o il risanamento di quelli esistenti da realizzarsi in coincidenza dei distretti veterinari operanti nell'ambito territoriale di ciascuna Unità Sanitaria Locale.

Ai canili sanitari vengono attribuite le seguenti funzioni di intervento, esercitate dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, sugli animali di affezione:

- a) profilassi veterinaria;
- b) vaccinazioni;
- c) ricovero di cani vaganti catturati o ritrovati;
- d) controllo della popolazione canina e felina;
- e) limitazione delle nascite;
- f) ogni altro intervento che si renda necessario.

Art. 6

Anagrafe canina

È istituita presso ogni Unità Sanitaria Locale, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'anagrafe canina.

Le domande di iscrizione, presentate al Comune di residenza, sono successivamente trasmesse alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio.

Art. 7

Iscrizione all'anagrafe canina

I proprietari o i detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o comunque entro tre mesi dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.

Il Comune, all'atto dell'iscrizione all'anagrafe, compila apposita scheda segnaletica dell'animale con i seguenti dati:

- a) caratteristiche dell'animale;
- b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o detentore;
- c) il numero dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza e la sigla della provincia.

Entro sessanta giorni dall'iscrizione, il Comune cura la trasmissione delle schede all'Unità Sanitaria Locale di competenza.

Art. 8

Norme per la identificazione

Le Unità Sanitarie Locali entro tre mesi dall'iscrizione all'anagrafe provvedono all'identificazione dell'animale assegnandogli un codice alfanumerico di riconoscimento che contraddistingua ciascun cane, dandone successiva comunicazione al proprietario.

I cani sono identificati mediante tatuaggio indelebile del codice di riconoscimento impresso sulla faccia interna dell'orecchio destro.

Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità Sanitarie Locali o autorizzati dalle stesse o da ambulatori veterinari convenzionati; le tecniche impiegate per il tatuaggio non devono procurare sofferenze all'animale.

Le operazioni di censimento e tatuaggio dei cani sono portate a compimento entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Smarrimento o sottrazione di cani

Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente che ne dà tempestiva comunicazione al servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale interessata.

I cani vaganti ritrovati, regolarmente tatuati, sono ricoverati presso le apposite strutture e successivamente restituiti al proprietario o al detentore.

I cani vaganti ritrovati e non tatuati, sono ricoverati presso i canili sanitari; se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previo tatuaggio e trattamento profilattico.

Art. 10
Cessione, morte e cambiamento di residenza

I proprietari di cani sono tenuti a comunicare ai Comuni interessati, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario, non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è stato identificato.

Art. 11
Rinuncia alla proprietà

È vietato a chiunque l'abbandono di cani; il proprietario o il detentore di cani in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento può consegnare l'animale al canile sanitario, dandone comunicazione al Comune competente. Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro del cane di cui ai commi due e tre dell'art. 9.

Art. 12
Ricovero e custodia nel canile sanitario

Il canile sanitario, in aggiunta alle funzioni previste dal D.P.R. n. 320 del 1954 e a quelle di cui all'art. 5 della presente legge, assicura il ricovero e la custodia degli animali di affezione. Agli animali custoditi sono garantite condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti: non possono essere maltrattati, non possono essere destinati alla sperimentazione né soppressi. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 91 del D.P.R. n. 320 del 1954 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Il veterinario responsabile della struttura prima di procedere alla soppressione deve informare il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche.

Art. 13
Misure di protezione

Ai cani detenuti da privati, a qualunque titolo, e a quelli custoditi nei canili sanitari devono essere assicurati nutrimento e condizioni di vita e di igiene non mortificanti, ma adeguati alla loro specie. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a riparare dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento. La catena, ove necessario, deve avere una lunghezza di metri cinque oppure di metri tre se fissata con anello di scorrimento e gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

Art. 14
Trasporto degli animali

Il trasporto degli animali, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo da escludere ogni sofferenza.

I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie di animali trasportati. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva C.E.E. n. 7489 in materia di protezione animale.

Art. 15 Trattamento dei felini

Le norme di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto in materia di anagrafe canina, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina.

È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà ed è consentita la loro sterilizzazione solo ad opera dell'autorità sanitaria competente per territorio.

I gatti in libertà vengono catturati, sterilizzati e rimessi nei loro gruppi sociali. Possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili informandone il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche.

Art. 16 Partecipazione di privati

La Regione, le Unità Sanitarie Locali e i Comuni si avvalgono della collaborazione delle Associazioni protezionistiche nella realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. Tali associazioni esercitano attività di:

- a) vigilanza sulle condizioni di vita degli animali di affezione e protezione degli stessi;
- b) denuncia di casi di maltrattamento o abbandono all'autorità sanitaria competente;
- c) gestione di strutture per cani e gatti sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari;
- d) programmi di informazione e di educazione volti all'attuazione di una corretta convivenza tra uomo - animale - ambiente e alla prevenzione del randagismo;
- e) segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare come guardie zoofile.

Le Unità Sanitarie Locali e i Comuni possono avvalersi del supporto di cooperative o gruppi aventi finalità zoofile per la gestione delle attività di cui alla presente legge, tranne che per le competenze in materia igienico - sanitaria proprie dei servizi veterinari. Tale supporto è disciplinato da apposita convenzione. Le convenzioni già stipulate tra Unità Sanitarie Locali e cooperative aventi finalità zoofile, conservano la loro validità, ferma restando la possibilità di apportare modifiche o integrazioni a norma di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 17 Guardia zoofila volontaria

Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie.

Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta delle Associazioni per la protezione degli animali. Ad esse la Regione rilascia un tesserino di riconoscimento.

Le guardie zoofile svolgono i loro compiti, a titolo volontario e gratuito in collegamento con i servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, e con le Associazioni protezionistiche. Per lo svolgimento di tali attività le Associazioni protezionistiche possono proporre anche nominativi di

giovani iscritti nelle liste di leva che intendano ottenere ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 1977, n. 1139.

Per la formazione delle guardie zoofile, la Regione autorizza corsi di formazione professionale di intesa con le Associazioni per la protezione degli animali.

Art. 18 Sanzioni

Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000.

Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 150.000.

Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe, ometta di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000.

Chiunque faccia commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione, in violazione delle vigenti leggi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 10.000.000.

Ai sensi del 5° comma art. 5 della legge quadro n. 281 del 1991, l'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 727 del codice penale è elevata nel minimo a L. 500.000 e nel massimo a Lire 3.000.000.

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi uno, due, tre e quattro, confluiscono nel fondo destinato all'attuazione della presente legge.

Art. 19

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente alle attività di prevenzione del randagismo e al risarcimento dei danni provocati dagli animali inselvaticati, sono posti a carico dei capitoli attinenti rispettivamente al Fondo Sanitario Nazionale e alla materia agricola.

Le spese per la costruzione e la gestione dei canili sono poste a carico del capitolo di spesa n. 35438 del bilancio regionale, istituito per l'impiego dei fondi assegnati dal Ministero della Sanità a norma degli articoli 8 e 9 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 20 Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

(1) Pubblicata nel B.U. 16 marzo 1992, n. 5.

(2) Con Delib.C.R. 23 settembre 1997, n. 221 pubblicata nel B.U. 31 ottobre 1997, n. 21, è stato emanato un atto straordinario di programmazione e di indirizzo per l'erogazione di fondi statali e regionali (L. n. 281 del 1991, in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e L.R. n. 11 del 1992, norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina).

PIEMONTE

L.R. 13 aprile 1992, n. 20

Istituzione dell'anagrafe canina. (1)

Art. 1

1. Le Unità Socio-Sanitarie Locali (UU.SS.SS.LL.), i Comuni e le Comunità Montane, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani.
2. La presente legge, in applicazione al punto 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (2), al fine di promuovere la protezione degli animali di affezione, favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica, istituisce l'anagrafe canina.

Art. 2

1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane, secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'Assessorato regionale alla Sanità.
2. Tutte le operazioni relative all'anagrafe canina regionale di cui agli articoli 3 e 4 sono obbligatorie e gratuite fatti salvi i casi in cui il proprietario ricorre, per l'intervento di tatuaggio, alla prestazione dei veterinari liberi esercenti.

Art. 3

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere alla iscrizione dei medesimi alla anagrafe canina regionale, entro il secondo mese di età o comunque entro sessanta giorni dall'inizio della detenzione.
2. All'atto della iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica, su modello predisposto dall'Assessorato regionale alla Sanità, che dovrà riportare i seguenti dati:
 - a) caratteristiche dell'animale;
 - b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o dell'Ente o ditta interessati;
 - c) codice assegnato all'animale, comprendente numero della U.S.S.L., sigla della Provincia e numero progressivo.
3. La scheda segnaletica viene consegnata in copia al proprietario o detentore e sarà inoltre utilizzata dal Servizio veterinario della U.S.S.L. per la registrazione degli interventi obbligatori di profilassi e polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
4. I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio comunale che gestisce l'anagrafe canina regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti di residenza.

Art. 4

1. Entro quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile.
2. Le operazioni di tatuaggio sono a cura dei Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. o di veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati e devono essere eseguite:
 - a) con metodi che non arrechino alcun danno all'animale;
 - b) in modo che le cifre e i numeri risultino impressi in maniera chiara e leggibile per tutta la vita dell'animale sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro.

Art. 5

1. Le spese per gli interventi di tatuaggio eseguiti da veterinari liberi esercenti sono a carico del proprietario del cane.

Art. 6

1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore entro tre giorni agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio anziché alle UU.SS.SS.LL.
2. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio.
3. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve provvedere alla individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale.
4. I cani non tatuati, di età superiore a sei mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nell'anagrafe canina regionale a spese del proprietario medesimo.
5. Le spese di cattura e custodia del cane e di eventuali cure sono, in ogni caso, a carico del proprietario.

Art. 7

1. Dopo i termini previsti dagli articoli 3 e 4, i cani che non risultino censiti e tatuati devono essere coattivamente inseriti nell'anagrafe canina regionale. Le spese di iscrizione e tatuaggio sono in questo caso a carico del proprietario.

Art. 8

1. L'inosservanza agli obblighi fissati agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, è punita con le sanzioni stabilite dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (3).
2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui alla presente legge, omette di segnalare la cessione definitiva da morte dell'animale ovvero i cambiamenti di residenza entro i termini fissati all'articolo 3, comma 4, della legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
3. Il detentore di un cane che omette di denunciare lo smarrimento entro il termine fissato dall'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.

(1) Pubblicata nel B.U. 22 aprile 1992, n. 17.

(2) Legge 14 agosto 1991, n. 281 (G.U. 30 agosto 1991, n. 203) «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo».

(3) Legge 14 agosto 1991, n. 281 (G.U. 30 agosto 1991, n. 203): «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».

L.R. 26 luglio 1993, n. 34

Tutela e controllo degli animali da affezione (1)

Art. 1

Finalità della legge.

1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali da affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.

Art. 2

Benessere degli animali.

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
 - a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
 - b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
 - c) è vietato abbandonare gli animali da affezione.

Art. 3

Responsabilità del detentore.

1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. In particolare, in conformità con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:
 - a) fornisce quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
 - b) procura adeguate possibilità di movimento.Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
- c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
- d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
3. È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.
4. È vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 4

Controllo della riproduzione.

1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

2. La Regione e le Unità Socio Sanitarie Locali - UU.SS.SS.LL. -, attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.

Art. 5

Soppressione eutanasica.

1. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale da affezione, nei casi in cui non è vietata dalla normativa vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.

Art. 6

Prevenzione e controllo del randagismo.

1. Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1.
2. I Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio di cui all'art. 7, comma 1.
3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle UU.SS.SS.LL. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
4. Alle persone non autorizzate, in conformità con il regolamento di attuazione, è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

Art. 7

Canili pubblici.

1. I Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.
2. I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessità.
3. I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione.
4. La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza del servizio previsto, può erogare ai Comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
5. La gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL., secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 8

Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi.

1. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata.
2. I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
3. I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
4. Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 9

Canili privati, pensioni per cani e commercio di animali da affezione.

1. I canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
2. Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o altri animali da affezione; indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali di cui all'articolo 13.
3. Per le stesse finalità è soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal Servizio Veterinario della U.S.S.L. competente, la detenzione per la vendita e il commercio di animali da affezione.

Art. 10

Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali.

1. La Regione istituisce, con provvedimento della Giunta Regionale, l'Albo regionale al quale hanno facoltà di iscriversi le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione all'Albo è disciplinata secondo le norme contenute nel regolamento di attuazione.
3. Per promuovere e sostenere l'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la Regione avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge n. 281 del 1991, può erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione.
4. La Regione può autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad organizzare corsi per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze professionali o qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.

Art. 11

Programmi di informazione e di educazione.

1. La Regione e le UU.SS.SS.LL., attraverso i Servizi Veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore e le associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 10, promuovono ed attuano programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali da affezione.
2. Riconosciuto, altresì, il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovano iniziative scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra accennate.
3. La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoofile.

Art. 12

Randagismo felino.

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L.
2. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:
 - a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
 - b) il controllo delle nascite;
 - c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.
3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.

Art. 13

Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali.

1. Con deliberazione della Giunta Regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:
 - a) il Presidente della Giunta o un suo delegato in qualità di Presidente;
 - b) un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanità o suo delegato;
 - c) un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato;
 - d) un medico del settore Sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla Sanità o un suo delegato;
 - e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
 - f) tre esperti qualificati espressi dalle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.
3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui all'articolo 11.

Art. 14
Finanziamenti (3).

1. Per il concorso nelle spese per l'attuazione della legge, vengono utilizzati gli stanziamenti derivanti dall'applicazione della legge n. 281 del 1991, che vengono iscritti a bilancio regionale anche con variazione disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
2. La Regione può disporre, su base annuale, stanziamenti integrativi verificati attraverso istruttoria affidata al settore assistenza veterinaria dell'Assessorato Sanità.
3. Gli importi integrativi previsti dal comma 2, vengono stabiliti in sede di predisposizione del bilancio di previsione e vengono iscritti ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 15
Provvedimenti e sanzioni.

1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal Servizio veterinario della U.S.S.L., per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere: i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
2. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, lettera b), ed all'articolo 5: da lire cinquecentomila a lire tre milioni;
 - b) per le violazioni dell'articolo 2, lettera c): da lire trecentomila a lire un milione;
 - c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: lire centocinquanta mila.
3. In caso di recidiva la pena è triplicata.

Art. 16
Regolamento di attuazione.

1. La Giunta Regionale propone al Consiglio per l'approvazione un regolamento di attuazione al fine di definire nel dettaglio le norme tecniche di applicazione della presente legge (4).

Art. 17
Norma di rinvio.

1. Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della legge n. 281 del 1991.

- (1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 4 agosto 1993, n. 31.
- (2) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 20 novembre 2000, n. 49-1390.
- (3) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 20 novembre 2000, n. 49-1390.
- (4) Vedi il regolamento approvato con Delib.C.R. 12 ottobre 1993, n. 697-15156 e promulgato con D.P.G.R. 11 novembre 1993, n. 4359.

PUGLIA

L.R. 3 aprile 1995, n. 12

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. (1)

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono.

Art. 2 Tutela sanitaria e vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (U.S.L.), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13.

2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le U.S.L. possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 della presente legge.

Art. 3 Anagrafe canina.

1. Presso il Settore veterinario di ogni U.S.L. è istituita l'Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti.

2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe canina, presso l'U.S.L. competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall'avvenimento.

3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al Settore veterinario della U.S.L. competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

4. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.

5. L'iscrizione all'Anagrafe canine è gratuita.

Art. 4 Contrassegno di riconoscimento.

1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale.
2. Le operazioni di identificazione, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle U.S.L.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà apposita direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede segnaletiche individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della Regione.

Art. 5 Profilassi.

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all'art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta:
 - a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;
 - b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo-animale;
 - c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all'attuazione della presente legge.
2. La Regione e le U.S.L., attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A Tal fine le U.S.L. possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art. 6 Recupero cani randagi.

1. Spetta ai Servizi veterinari delle U.S.L. il recupero dei cani randagi.
2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a enti e associazioni protezionistiche.
3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.
5. La soppressione, così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'art. 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.

Art. 7
Cane collettivo.

1. Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani collettivi.
2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'art. 672 del Codice penale.
3. Tali cani devono possedere requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.

Art. 8
Canili sanitari.

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'art. 84 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. È fatto obbligo ai Servizi veterinari delle U.S.L. di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità.
4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.

Art. 9
Rifugi.

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:
 - a) censimento della popolazione canina in ambito regionale;
 - b) indicazioni della commissione regionale di cui al successivo art. 12.Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione.
2. La Giunta regionale determina, altresì, la percentuale di partecipazione di ogni Comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di cui al precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui all'art. 12 della presente legge.
3. I finanziamenti di cui all'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 saranno ripartiti per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1.

4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 13 della presente legge.

5. Al fine di combattere il fenomeno dell'abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitati cani e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di cui al successivo art. 12.

6. I Comuni nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute idonee. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.

7. Ai Servizi veterinari delle USL è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.

Art. 10

Gatti.

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

2. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.

3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i Servizi veterinari delle U.S.L., possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

Art. 11

Rinuncia.

1. Qualora il proprietario o detentore di un animale, intenda rinunciare a questi, deve formulare comunicazione scritta al Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio, che provvede al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità.

2. A carico del proprietario rinunciario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio.

3. L'entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della Commissione di cui al successivo art. 12.

Art. 12

Commissione regionale.

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituita, entro sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, una Commissione regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all'attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.

2. La Commissione regionale, presieduta dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato, è così composta:

a) l'Assessore regionale all'ambiente o suo delegato;

b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria dell'Assessorato alla sanità o suo delegato;

c) un medico del Settore sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla sanità o suo delegato;

d) un medico veterinario designato dall'Ordine nazionale dei medici veterinari;

e) tre esperti sorteggiati tra i nominativi segnalati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 13.

Art. 13

Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali.

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli enti e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:
 - a) copia dell'atto costitutivo;
 - b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio;
 - c) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno duecento soci ordinari;
 - d) relazione documentata dell'attività esercitata nonché della efficienza organizzativa e operativa.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 12, dispone l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.
4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al precedente comma 2.
5. Il mancato rispetto dei principi generali della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della presente legge comporta la cancellazione immediata dall'Albo regionale.
6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritti all'Albo regionale tutti gli enti e associazioni che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 14

Attività in convenzione.

1. Le associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al precedente art. 13, mediante convenzione con i Comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:
 - a) costruire e gestire i rifugi per cani;
 - b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai rifugi;
 - c) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
 - d) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge.
2. Le attività oggetto di convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche hanno carattere volontario con esclusione di fini di lucro.

Art. 15

Guardie zoofile.

1. Per le funzioni di vigilanza sul trattamento cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e di tutti i luoghi dove sono allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall'art. 57 del C.P.P., possono essere svolti da guardie

zoofile volontarie con la qualifica di Guardia giurata ai sensi del t.u. delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esami di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari delle U.S.L.

3. Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta regionale con gli estremi di provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di Guardia zoofila.

4. Le guardie zoofile operano nell'ambito di tutto il territorio provinciale.

Art. 16

Contributi per il patrimonio zootecnico.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario.

2. Tali eventi devono essere accertati dai competenti Servizi veterinari delle U.S.L.

3. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 17

Sanzioni.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquanta.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila a lire trecentomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da lire centocinquanta a lire novecentomila.

6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull'apposito capitolo 3061150 denominato «Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281».

Art. 18

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le U.S.L., ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.
2. Per le finalità della presente legge e per la erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 16, si farà fronte con le quote assegnate alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché con le somme derivanti dal precedente art. 17, che sono da considerarsi vincolate per le finalità della presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al cap. 0751013 «Spese per prevenzione del randagismo» del bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal cap. 1110070 «Fondi per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione».
3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono sostenute dalle USL con i fondi assegnati e gravanti sulla parte indistinta del Fondo sanitario.

Art. 19

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio in ogni Provincia.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, in considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i Comuni possono stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 13 che abbiano la disponibilità di strutture idonee.
3. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo devono comunicare la detenzione, nel termine massimo di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della USL competente per territorio per gli adempimenti previsti dall'art. 3 della presente legge.
4. L'Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'art. 13 che dispongano di strutture idonee (2).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 18 aprile 1995, n. 39.

(2) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 31 luglio 1996, n. 15.

L.R. 31 luglio 1996, n. 15

Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. (1)

Art. 1

(2).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 7 agosto 1996, n. 86.

(2) Aggiunge il quarto comma all'art. 19, L.R. 3 aprile 1995, n. 12.

SARDEGNA

D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1

Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo. (1)

Art. 1

Norme generali.

1. La tutela degli animali di affezione e di conseguenza la tutela della salute pubblica e ambientale, regolamentata dalla L. 14 agosto 1991, n. 281 e dalla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 35, trova applicazione nel presente regolamento.

2. Il regolamento:

- a) consta delle disposizioni operative per l'adempimento dei compiti nella realizzazione delle strutture necessarie all'applicazione del dettato normativo sulla cattura, raccolta, mantenimento e cura degli animali di affezione;
- b) regola le procedure amministrative e burocratiche per la richiesta dei contributi e stabilisce gli standard a cui adeguarsi per ottenerli;
- c) indica i modelli tipo per uniformare le istanze di richiesta di contributi e la costituzione dei consorzi di Comuni;
- d) detta le indicazioni essenziali per la lotta al randagismo e provvede a stabilire i criteri per ogni intervento veterinario utile alla salute dei randagi e al loro controllo riproduttivo;
- e) indica le modalità e i tempi di svolgimento dei corsi di formazione delle guardie zoofile e del personale addetto, in forma dipendente, convenzionata o volontaria, a mansioni che hanno relazione con la vita degli animali di affezione;
- f) definisce i criteri per l'aggiornamento del personale preposto al recupero degli animali oggetto del regolamento stesso;
- g) definisce i criteri per l'anagrafatura dei cani;
- h) determina le forme e i limiti dei finanziamenti ai comuni singoli o associati, ai privati e alle associazioni di volontariato, per la costruzione e ristrutturazione dei canili e per la loro gestione;
- i) stabilisce i requisiti degli allevamenti per scopi commerciali, per addestramento e anche le modalità organizzative per fiere, esposizioni e manifestazioni collettive che abbiano come soggetti principali cani e gatti;
- l) incentiva attività educative e di propaganda alla realizzazione del benessere animale.

Art. 2

Adempimento dei compiti per la realizzazione delle strutture e per la loro gestione.

1. I Comuni singoli o associati, i privati e le associazioni di volontariato, possono far richiesta, entro il 30 marzo di ogni anno, di contributi per la ristrutturazione, la costruzione e la gestione dei canili.

2. Le domande redatte negli appositi moduli regionali, verificate e approvate, sono inserite nel programma annuale di prevenzione del randagismo.

3. Le richieste di convenzionamento con i privati e le associazioni di volontariato, devono essere corredate di documentazione attestante la presenza di personale qualificato per i compiti finanziabili.

Fra queste deve esserci almeno una guardia zoofila o, per il primo anno di attività, un operatore esperto, facente funzioni.

4. Le strutture devono rispettare gli standard imposti e rimangono vincolate agli scopi previsti per almeno quindici anni.
5. Per ogni canile finanziabile deve essere indicato chi ha responsabilità organizzativa e di rappresentanza.

Art. 3

Requisiti delle strutture di ricovero (Caratteristiche costruttive dei canili e dei gattili).

1. Le strutture di ricovero sono: il canile sanitario e il canile rifugio.
2. L'omogeneizzazione delle tipologie costruttive dei canili è indispensabile per una adeguata realizzazione del dettato normativo e per un proficuo investimento finanziario.
3. La funzionalità e l'efficacia degli interventi dipende da una realistica e soddisfacente attivazione delle strutture di cui devono essere garantiti gli standard.
4. Presso ogni canile sanitario devono essere assicurati:
 - a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani, come previsto dagli articoli 86 e 87 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria e successive modificazioni;
 - b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero il loro affidamento ad eventuali richiedenti;
 - c) il pronto soccorso e le prime cure degli animali di cui alle lettere a) e b), eventualmente feriti;
 - d) l'incenerimento degli animali morti o comunque la garanzia di un adeguato smaltimento delle carcasse.
5. Presso ogni canile rifugio devono essere assicurati:
 - a) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti;
 - b) il ricovero e la custodia dei cani dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario.
6. Per i suoi compiti ogni canile sanitario deve dotarsi di:
 - a) un reparto adibito alla custodia temporanea per un periodo massimo di 60 giorni;
 - b) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea, qualora non esista un canile rifugio;
 - c) un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria;
 - d) un reparto per i cani che devono essere obbligatoriamente trattati farmacologicamente contro la tenia echinococco;
 - e) un gattile.
7. Per i suoi compiti ogni canile rifugio dovrà dotarsi di:
 - a) reparti per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea;
 - b) un reparto di isolamento temporaneo in caso di necessità;
 - c) un ambulatorio veterinario;
 - d) uffici;
 - e) un gattile.
8. Sono pertinenze del canile sanitario e del canile rifugio anche i locali di immagazzinamento dell'alimento per gli animali che deve essere separato dai locali di servizio e dall'ufficio amministrativo, anche questi facente parte della struttura.
9. La cucina, se l'alimento è acquistato confezionato, può non essere necessaria.
10. Le caratteristiche costruttive di dette dipendenze devono essere conformi ai regolamenti e alle leggi vigenti.
11. Nel canile sanitario deve inoltre essere attrezzato un ambulatorio veterinario fornito dei materiali e del personale necessario per:
 - a) operazioni di anagrafatura;

- b) prelievi di laboratorio;
- c) accertamenti diagnostici;
- d) interventi chirurgici di pronto soccorso urgenti;
- e) eventuale soppressione eutanasica;
- f) interventi di sterilizzazione di cani e gatti.

12. Per ogni canile devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) essere convenientemente isolato fisicamente e acusticamente da altri edifici;
- b) non sorgere nel perimetro di altre strutture sanitarie o annonarie;
- c) la sua ubicazione deve essere approvata dal servizio di igiene pubblica di concerto col servizio veterinario della A.S.L. di competenza che ne valuta anche l'idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali;
- d) essere adeguatamente recintato in modo da impedire l'accesso ai non addetti o autorizzati.

13. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ad evitare inconvenienti legati alla presenza di animali in numero elevato, in quanto ciò aggrava la produzione di cattivi odori rumori e rifiuti sia solidi che liquidi.

14. Il canile va considerato alla stregua di una attività di tipo insalubre e come tale deve essere ubicata in zona periferica e deve poter disporre di allacci fognari e idrici. Il canile, in quanto struttura aperta ai cittadini, deve essere facilmente raggiungibile, anche con mezzi pubblici.

15. Gli standard minimi delle superfici utilizzabili per le diverse funzioni del canile sono:

a) Canile rifugio - Il canile rifugio deve sorgere in un'area di circa 5.500 metri quadrati, così ripartiti:

- 1) circa 600 metri quadri di superficie coperta destinati agli uffici e agli ambulatori;
- 2) circa 400 metri quadri per ambulatori;
- 3) circa 2.000 metri quadri per le strutture del canile, gattile, isolamento e reparto quarantenario;
- 4) circa 2.000 metri quadri per i piazzali, cortili interni e spazi verdi;
- 5) circa 500 metri quadri da destinare a verde per costituire una fascia di rispetto a disposizione di ulteriori futuri utilizzi.

b) Canile sanitario - Il canile sanitario, per soddisfare tutte le funzioni attribuitegli, deve sorgere in un'area di circa 10.000 metri quadri così ripartiti:

- 1) 2.000 destinati alle parti coperte;
- 2) 3.000 destinati ai cortili e spazi verdi interni;
- 3) 5.000 destinati ai parchetti di stabulazione libera.

Nella scelta dell'area va considerato che la struttura deve distare da altri insediamenti urbani almeno 200 metri.

c) Movimento animali - Il canile sanitario tipo qui considerato deve poter ricevere all'incirca 900/1.000 cani all'anno. Si presume che ogni animale soggiorni in media 10 giorni nella struttura per gli accertamenti sanitari. Trascorso tale termine, se richiesto, può essere dato in affido temporaneo. L'affido, come previsto dalla L. n. 281 del 1991, diviene cessione definitiva trascorsi 60 giorni dalla data di ingresso in canile.

d) Modalità di custodia cani - I soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare:

- 1) box chiusi dotati di una parte coperta chiusa e una parte aperta:

peso cane fino a Kg. 6- sup. min. parte chiusa mq. 1- sup. min. aperta mq. 1- sup. cane min. mq. 2
peso cane da Kg. 6 a Kg. 10- sup. min. parte chiusa mq. 1- sup. min. aperta mq. 1,4 - sup. cane min. mq. 3
peso cane da Kg. 10 a Kg. 20- sup. min. parte chiusa mq. 1,5 - sup. min. aperta mq. 2- sup. cane min. mq. 3,5
peso cane oltre Kg. 30- sup. min. parte chiusa mq. 2 - sup. min. aperta mq. 2 - sup. cane min. mq. 4

Per tutte le tipologie di box, l'altezza minima della recinzione deve essere di 2,5 m., devono essere costruiti con materiali resistenti, a superfici lisce, impermeabili e facilmente lavabili, che non siano nocivi, che non presentino angoli vivi e possano essere facilmente disinfettati.

Il pavimento deve essere in leggera pendenza verso una canaletta di scolo ricoperta da griglia, convogliante i liquidi verso un impianto fognario pubblico e, laddove non presente, una fossa settica opportunamente dimensionata.

Devono essere forniti di un sistema automatico di approvvigionamento di acqua potabile e di una mangiatoia asportabile in materiale lavabile e disinfettabile.

Le porte devono essere costruite in metallo ad angoli arrotondati in modo da non rappresentare pericolo per gli animali custoditi.

Per i box che devono ospitare animali in osservazione e/o particolarmente aggressivi deve essere prevista una porta a scorrimento che separi le due porzioni aperta/chiusa del box e un doppio ingresso in modo da garantire le operazioni di pulizia in perfetta sicurezza.

Per i box di entrata dove vengono ospitati i cani da trattare farmacologicamente, le acque di scolo devono poter confluire in una vaschetta di raccolta al fine di poter subire un trattamento di bonifica tendente alla eliminazione di eventuali uova di tenia echinococco (es. bollitura, formalina, ecc.).

2) paddock.

Si tratta di uno spazio all'aperto, recintato adeguatamente, dove i cani hanno la possibilità di fare sufficiente moto, di svolgere attività ludica e di socializzazione. Non vengono indicate particolari caratteristiche costruttive trattandosi di spazi atti a simulare al meglio l'habitat esterno naturale. Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti minimi:

- la recinzione deve avere fondamenta sufficientemente profonde per impedire l'accesso dall'esterno di altri cani e/o altri animali nocivi;

- il terreno deve essere costituito in modo da poter garantire il filtraggio dell'acqua piovana così da evitare il formarsi di pozzanghere, ma sufficientemente duro da poter garantire il naturale consumo delle unghie e soprattutto favorire la raccolta degli escrementi.

3) gabbie

Nei casi in cui sia prescritta la permanenza dei cani in apposite gabbie, per il tempo strettamente necessario e in ogni caso con la possibilità di uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, i soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare gabbie delle seguenti dimensioni:

altezza del cane cm. 30- sup. min. del pavimento mq. 0,75 - altezza min. della gabbia cm. 60
altezza del cane cm. 40- sup. min. del pavimento mq. 1- altezza min. della gabbia cm. 80 -altezza del cane cm. 70- sup. min. del pavimento mq. 1,75 - altezza min. della gabbia cm. 1,40

Art. 4

Gestione sanitaria dei canili.

1. L'attività del canile sanitario consiste nell'espletamento delle operazioni legate alla sanità:

a) le operazioni di disinfezione, disinfestazione, trattamento farmacologico routinario profilattico delle principali malattie infettive ed infestive;

b) interventi straordinari nei confronti di soggetti che abbisognano di cure mediche e/o chirurgiche. Per queste ultime deve essere almeno garantito il pronto soccorso, attrezzando un vero e proprio ambulatorio veterinario dotato della strumentazione necessaria nelle operazioni citate nella legge, approvvigionandolo periodicamente di tutto il necessario materiale d'uso. Lo stesso ambulatorio può essere utilizzato per le operazioni di sterilizzazione.

2. Per l'attività routinaria è sufficiente un veterinario fino a 250 posti cane, ma il parametro deve essere raddoppiato per le attività straordinarie e le sterilizzazioni.

3. È prevista la collaborazione di un ausiliario veterinario.

4. In caso di malattia il cane o il gatto affidato al rifugio deve essere curato dai medici veterinari delle A.S.L.. Sia il canile sanitario che il canile rifugio devono tenere registri di entrata e uscita di ogni cane e gatto con relativa foto e, per i cani, del numero di codice.
5. Il reparto isolamento deve sorgere in una zona separata e a distanza dai box di ricovero normale.
6. La struttura del reparto deve garantire un reale isolamento degli animali, sia rispetto ai box contigui che agli operatori. Le dimensioni dei ricoveri saranno come quelle degli altri box, gabbie e locali, con la possibilità di poter agevolmente e senza rischi procedere alla osservazione degli animali.
7. L'alimentazione deve poter avvenire dall'esterno e l'animale deve essere isolato durante le operazioni di pulizia.
8. La scelta dei materiali da costruzione deve tenere conto della esigenza di procedere a drastiche disinfezioni e lavaggi su ogni superficie. Tutta l'attrezzatura deve essere lavabile e disinfettabile, senza spigoli o angoli vivi.
9. Gli scarichi devono essere singoli, a sifone e non in comune con gli altri box.
10. La capienza ipotizzabile è di 10 cani, 10 gatti e un altro animale.
11. Possibilmente la struttura deve essere distinta in tre reparti:
 - a) cani morsicatori o comunque pericolosi e di grossa mole;
 - b) cani in normali condizioni di ricovero;
 - c) cuccioli o cani con problemi sanitari non riferibili a malattie (periodo postoperatorio, cagne gravide ecc.).
12. I tre settori devono essere fra loro collegati; e deve inoltre essere previsto un percorso coperto tra gli uffici, gli ambulatori, il magazzino.
13. Gli ambulatori devono essere contigui al reparto c).
14. Le unità di ricovero sono costituite da una parte coperta e da un parchetto esterno.
15. La parte coperta è suddivisa in due ambienti con adeguate chiusure comandabili dall'esterno, per isolare l'animale durante le operazioni di pulizia a tutela dell'incolumità del personale.
16. Le dimensioni dei due ambienti sono di m. 2 per m. 1 e di altezza m. 2,30 ciascuno. Devono essere provvisti di brandine in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile, sopraelevate dal pavimento, di abbeveratoi automatici e di idonei dispensatori di mangime in acciaio inox, caricabili dall'esterno.
17. Il parchetto esterno, di dimensioni di m. 2 per m. 2, è protetto da una tettoia, separato dalle altre unità contigue da pareti a tutta altezza e chiuso a fronte con sbarre di acciaio inox.
18. Gli scarichi delle acque nere devono confluire direttamente nell'impianto fognario ed essere realizzati in modo da non causare dispersioni all'esterno e ristagni o in alternativa in una fossa settica, con obbligo di svuotamento, tramite apparato di spurgo a garanzia ecologica.

Art. 5 Attività crematoria.

1. Considerata la delicatezza del compito, quale attività ad alto rischio ambientale e di notevole costo di realizzazione e di gestione, per questo servizio sono consigliate le convenzioni con le società di smaltimento dei rifiuti tossici.

Art. 6 Gattile.

1. La normativa attuale non contempla la lotta al randagismo del gatto, ma solo il ricovero:
 - a) per osservazione nell'ambito della profilassi della rabbia;

- b) per diagnosi ed eventuale cura di randagi malati o feriti allo scopo di escludere malattie trasmissibili;
- c) per campagne di sterilizzazione di colonie di gatti liberamente viventi sul territorio.
2. Il ricovero dei felini è riservato agli animali in osservazione e a quelli in degenza postoperatoria, in caso di sterilizzazioni.
3. È da prevedere un movimento di circa 500 gatti all'anno e per una permanenza media di circa 4/5 giorni e successiva riammissione nel loro gruppo di origine.
4. Sono necessari spazi adeguati in cui collocare gabbie di stabulazione, con criteri modulari e non, con strutture fisse.
5. Le gabbie, costruite con materiali adatti dal punto di vista igienico, lavabili e disinfettabili, hanno generalmente le dimensioni di m. 1 per m. 0,60, altezza m. 0,50 e sono sovrapponibili.
6. È opportuno stabulare in ambienti o vani diversi i soggetti in osservazione, i soggetti feriti o malati, i capi da sterilizzare o già sterilizzati.
7. I locali di stabulazione dovranno avere le usuali caratteristiche di pulizia e disinfezione previste per gli altri reparti di ricovero animali e inoltre è necessario un ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle vaschette per le deiezioni e delle gabbie.
8. Il numero prevedibile di gatti da ricoverare contemporaneamente è di circa:
- a) gatti in osservazione: 10;
- b) gatti in ricovero sanitario: 10;
- c) gatti per sterilizzazioni in ricovero pre operatorio: 20;
- d) gatti in stabulazione post operatorio: 20.
9. La permanenza prevista dal regolamento di polizia veterinaria per i gatti sottoposti a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia prevede il ricovero contemporaneo di 15/20 soggetti.

Art. 7 Canile rifugio.

1. L'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.
2. La L. n. 281 del 1991 individua nei Comuni gli enti che devono provvedere al risanamento dei canili sanitari e alla costruzione dei rifugi.
3. Il canile rifugio deve essere di dimensioni adeguate per ospitare un alto numero di animali.
4. Un regolamento guida dei canili rifugio deve essere approntato dall'amministrazione comunale di concerto con il Servizio veterinario della A.S.L. per l'aspetto igienico sanitario, sulla scorta delle indicazioni delle leggi regionali.
5. Le caratteristiche generali dei rifugi devono essere tali da garantire l'igiene pubblica ed il benessere delle specie ricoverate. Il benessere è assicurato con una adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia. Sono quindi inadeguate, per i lunghi periodi di ricovero, le strutture classiche costituite da box occupati da più soggetti privi della possibilità di compiere del moto. In tali situazioni appaiono più adeguate delle strutture modulari concepite seguendo le indicazioni scaturite dallo studio dell'etologia del cane e proposte dagli etologi veterinari.
6. Il progetto di un canile rifugio deve scaturire dall'elaborazione e sperimentazione di nuove idee, in sintonia con l'accresciuta sensibilità zoofila della società e con le necessità degli animali.

Art. 8 Allevamenti commerciali, per addestramento e manifestazioni varie.

1. I requisiti generali e quelli particolareggiati a cui attenersi per i canili sanitari, devono essere considerati essenziali riferimenti anche per la realizzazione di strutture adibite ad allevamenti commerciali o per addestramento.
2. Tali criteri generali devono essere rispettati nel senso del benessere animale, anche in occasione di manifestazioni organizzate a vari scopi.

Art. 9 Altri animali.

1. Saltuariamente il personale del canile interviene, su richiesta dell'autorità giudiziaria, per catturare animali di altre specie vaganti sul territorio cittadino che possono costituire una turbativa per l'ordine pubblico (bovini, cavalli, asini, pecore, mammiferi esotici, pavoni, cigni, altri volatili, rettili, ecc.). In tali casi il servizio veterinario di una grande città viene chiamato a risolvere situazioni create dalla presenza di animali inusuali per un ambiente urbano e le difficoltà che si riscontrano sono, oltre che l'approccio con l'animale ed il suo trasporto, la custodia in attesa di una destinazione ulteriore.
2. Il locale, polivalente, deve essere costituito da un ricovero di grandi dimensioni, suddiviso in due ambienti separati da una chiusura comandabile esternamente.
3. Il locale, completamente chiuso, deve essere facilmente ispezionabile dall'esterno, a pareti lisce e lavabili.
4. Deve essere prevista la possibilità di inserire pareti mobili di contenzione per grossi animali.
5. Alimentazione e abbeverata devono essere forniti con contenitori adatti alla specie in considerazione.
6. Gli scarichi, di adeguate dimensioni, devono essere presenti in entrambi gli ambienti.

Art. 10 Strutture accessorie.

1. Uffici e servizi.

Le varie attività di competenza del canile sanitario richiedono strutture complementari così identificate:

- a) guardiola custode centralino;
- b) ufficio accettazione cessione animali;
- c) ufficio posta, statistiche, movimento animali;
- d) ufficio profilassi della rabbia;
- e) ufficio animali morti, disinfezioni;
- f) archivi;
- g) uffici medici veterinari;
- h) locali riunioni;
- i) servizi igienici per il pubblico;
- l) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
- m) spogliatoi e servizi igienici per i veterinari.

2. Ambulatori.

Il personale medico veterinario del canile sanitario deve far fronte ad attività che richiedono appositi locali attrezzati.

La normativa in vigore prevede che gli animali ricoverati siano visitati, se necessario curati e sottoposti a profilassi al fine di garantire la salute pubblica.

Il canile deve provvedere alla identificazione dei cani, all'effettuazione di campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti ed alla chirurgia d'urgenza in caso di animali randagi feriti.

Per la prevenzione e la tutela della salute pubblica, l'effettuazione di indagini di laboratorio mirate alla ricerca e cura di forme morbose pericolose per la comunità umana ed animale, il canile può divenire sede di vaccinazione, in caso di campagne obbligatorie, e ambulatorio per prestazioni a pagamento.

In caso di attività libero professionale intramurale le strutture necessarie sono:

- a) ambulatorio medico;
- b) sala chirurgica con annesse pertinenze;
- c) sala di dissezione e laboratorio con annesse pertinenze;
- d) deposito chiudibile per farmaci ed attrezzature;
- e) locale attesa per il pubblico;
- f) servizi.

3. Magazzini.

Lo stoccaggio e la conservazione dei materiali in uso presso la struttura deve prevedere adeguati spazi per:

- a) mangimi;
- b) prodotti in scatola;
- c) prodotti deperibili;
- d) prodotti di pulizia;
- e) prodotti per la disinfezione e disinfestazione;
- f) materiali d'uso;
- g) attrezzature e vestiario;
- h) modullistica e cancelleria.

Le caratteristiche dei singoli materiali richiedono diverse modalità di stoccaggio con idonea separazione.

4. Cucina.

L'attuale tecnologia zootecnica consente di alimentare i cani e i gatti con mangimi completi e di buona qualità reperibili in commercio.

La tradizionale «cucina» può essere sostituita da un locale in cui effettuare la preparazione delle dosi per i singoli animali, la miscelazione di mangimi complementari a seconda delle esigenze nutrizionali.

Si deve provvedere alla pulizia e disinfezione delle ciotole e degli strumenti utilizzati e alla eliminazione degli avanzi.

L'ambiente deve essere lavabile e disinfettabile, non presentare angoli o fessure in cui possa raccogliersi lo sporco ed essere fornito di mezzi protettivi atti ad impedire l'ingresso di insetti o roditori.

5. Autorimessa.

È necessario prevedere un ambiente chiuso in cui parcheggiare tutti gli autoveicoli in dotazione ed effettuare operazioni di piccola manutenzione.

Nel locale deve essere previsto un ambiente attrezzato in cui eseguire il lavaggio e la disinfezione dei mezzi.

Il tipo ipotizzabile dei mezzi è:

- a) autocanili;
- b) mezzi di disinfezione e disinfestazione;
- c) autocarro trasporto spoglie grossi animali;
- d) autoveicoli di servizio.

6. Cella frigorifero.

Lo stoccaggio ai fini della successiva distruzione o la conservazione per eventuali esami anatomopatologici di un numero variabile di animali morti richiede l'installazione sia di una cella frigorifera che di una cella di congelamento.

Le celle devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) temperatura regolabile tra +4 gradi e +15 gradi C;
- b) dimensioni m. 2 per m. 2;
- c) pareti lisce, lavabili, disinfettabili;
- d) spigoli arrotondati e sgusci;
- e) apparecchio per la registrazione continua delle temperature allarme;
- f) dispositivo per lo scarico dei liquidi di lavaggio.

7. Centrale termica.

La centrale termica deve essere dimensionata per il riscaldamento dei locali adibiti ad uffici, ad ambulatori e deve rispondere ai requisiti di legge.

Ai fini del risparmio energetico deve essere prevista la possibilità di attivare il riscaldamento solo nei box occupati dagli animali.

8. Depurazione e riciclo acque.

L'ingente quantitativo di acqua utilizzata per la pulizia dei ricoveri animali suggerisce l'adozione di un razionale sistema di depurazione e riciclo delle acque.

La gestione delle acque di scarico deve essere conforme alla normativa vigente.

9. Spazi verdi.

La struttura deve avere un adeguato arredo arboreo anche al fine dell'isolamento acustico.

Nella definizione delle dimensioni dell'area su cui deve sorgere la struttura deve essere presa in considerazione la possibilità di creare dei parchetti per la stabulazione ricreativa libera di più soggetti fra di loro compatibili.

Tali parchetti vanno utilizzati a rotazione per consentire l'autosterilizzazione del terreno per mezzo del vuoto biologico.

Art. 11

Dimensionamento delle strutture di accoglienza.

1. Le strutture di accoglienza devono interessare bacini d'utenza delle dimensioni di 100-150.000 abitanti.

2. Ogni canile deve comprendere 150-250 posti cane per supportare l'ingresso costante ipotetico di circa 80-120 cani al mese.

Art. 12

Accalappiamento dei cani.

1. Devono essere costituite squadre di accalappiamento formate da tre operatori, con un automezzo a disposizione. Le metodologie di recupero devono essere tali da non provocare nei cani traumi o sofferenze.

Art. 13

Sterilizzazione dei cani e dei gatti.

1. Ogni A.S.L. deve predisporre un piano annuale di sterilizzazione dei cani catturati e dei gatti. I progetti di intervento, motivati da previsioni statistiche e da opportuni piani di spesa, possono

essere finanziati compatibilmente con l'ammontare dei fondi ministeriali istituiti per l'attuazione della L. n. 281 del 1991.

Art. 14

Criteria di anagrafatura dei cani.

1. A seguito dell'esperienza pilota di anagrafatura considerata la validità della metodologia è previsto per tutta la Sardegna lo stesso tipo di anagrafe; ciò comporta quindi la necessità di approvvigionamento di microchip sottocutanei.
2. La rilevazione statistica indica una popolazione canina di 160.000 unità che con una rimonta del 30 per cento raggiunge le 50.000 unità.
3. Il microchip deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico che risponda alle normative ISO 11784 e 11785 e sia compatibile con i lettori progettati secondo questa normativa.
4. I registri dell'anagrafe canina devono essere tenuti nelle A.S.L. di appartenenza e copia relativa deve essere fornita, con i conseguenti aggiornamenti, all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale e ad ogni comune interessato. Le associazioni di volontariato possono richiedere copia degli stessi.

Art. 15

Prevenzione delle malattie sociali echinococcosi e leishmaniosi.

1. Le azioni per la prevenzione e la cura di queste patologie sono oggetto di specifici piani di attuazione che vengono redatti successivamente.

Art. 16

Prevenzione del randagismo e politica delle strutture.

1. È inopportuno polverizzare le strutture in una miriade di piccoli canili la cui gestione sarebbe estremamente antieconomica. Infatti un numero di soggetti fino a 250 cani può essere gestito da due o tre operai, per quanto riguarda la pulizia e l'alimentazione. L'assistenza veterinaria può essere garantita da un veterinario per la normale routine.
2. Nella distribuzione dei contributi criterio fondamentale di priorità deve essere quello di ricadere in un territorio scoperto e garantire un bacino d'utenza minimo di 100.000 abitanti, massimo di 250.000 abitanti.
3. Come posto cane si indica la superficie utilizzabile da un cane e non il singolo box.
4. Dalla descrizione delle caratteristiche strutturali precedentemente indicata si evince che le superfici minime occupabili variano a seconda della taglia. Perciò è preferibile strutturare i box con dimensioni pari a quelle relative ai cani più grandi (> 30 Kg.) al fine di poter gestire successivamente le micro e macro colonie in modo flessibile.

Art. 17

Formazione professionale.

1. Vengono proposti annualmente per essere inseriti nel piano regionale di formazione professionale dell'Assessorato del lavoro, programmi e progetti formativi per personale addetto alla gestione di canili e gattili, da finanziare con i fondi regionali e della Comunità europea.
2. Vengono anche utilizzati i fondi appositamente stanziati nei capitoli di bilancio dell'Assessorato competente e previsti nelle leggi di bilancio.
3. Sono redatti, in accordo con le A.S.L., appositi programmi e progetti formativi di aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente.
4. Per la formazione delle guardie zoofile sono stipulate apposite convenzioni con le associazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale, che dovranno provvedere alla progettazione e realizzazione degli appositi corsi.

Allegato A Modelli tipo per le convenzioni

1) Convenzione con le associazioni di volontariato.

Lo schema tipo di convenzione con le associazioni di volontariato dovrebbe contenere anche requisiti di affidabilità derivante da stime di adozioni potenzialmente garantite o da efficace attività pregressa.

Le attività da svolgere nel canile comunale, che possono essere assegnate in convenzione alle associazioni di volontariato sono sostanzialmente le seguenti:

- a) pulizia;
- b) alimentazione;
- c) attività ludiche e socializzazione dei soggetti ricoverati;
- d) adozioni e amministrazione relativa alle pratiche di adozione.

È opportuno che gli operai addetti alle attività di cui alle lettere a) e b) siano dipendenti del canile, per ovviare a problemi organizzativi e di gestione amministrativa.

Il mansionario, laddove non siano contemplate regolamentazioni legislative specifiche, verrà concordato tra associazione e servizio veterinario.

L'attività dell'associazione si dovrà svolgere in collaborazione con il veterinario responsabile.

Le attività delle associazioni dovranno garantire efficaci interventi nell'ambito delle adozioni e della prevenzione del randagismo con particolare efficacia nell'avvistamento e cattura degli animali.

2) Schema di convenzione.

Per la gestione di canili comunali.

Tra il Comune o Consorzio di comuni di e l'associazione di volontariato

Vista la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, si conviene e si stipula quanto segue: è affidata alla suddetta associazione la gestione non sanitaria del canile sito in località

In particolare l'associazione deve garantire l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- custodia della struttura e degli animali ivi custoditi 24 ore su 24;
- alimentazione quotidiana degli animali secondo diete concordate con veterinario responsabile sanitario della struttura;
- pulizia e disinfezione dei ricoveri, gabbie, box, paddock e degli spazi di servizio, nonché dei locali della stessa associazione con le modalità indicate dal veterinario responsabile sanitario;
- promozione educativa nei confronti della popolazione ai fini della proposta di adozione dei soggetti non reclamati dai legittimi proprietari entro i termini previsti dalla presente legge;

- cura delle attività ludiche e relazionali dei soggetti ospitati secondo un protocollo concordato col veterinario;
- gestione amministrativa e approvvigionamento annuario del canile;
- vigilanza sulla applicazione della legge in oggetto nel territorio di competenza di codesto Comune/Consorzio.

A tal fine deve essere indicato il nominativo delle guardie zoofile debitamente autorizzate secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 21 del 1984.

Per queste attività verrà accreditata alla associazione una somma non inferiore a Lire giornaliere per cane ospitato e non superiore a Lire, a titolo di rimborso spese.

Ai fini del rimborso dovrà essere prodotto un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa documentato dalle pezze giustificative e allegato al registro delle presenze in canile firmato dal legale rappresentante della associazione alla fine di ogni anno amministrativo nonché alla relazione periodica da produrre quadrimestralmente indicante l'attività svolta.

Nella relazione devono essere indicati i seguenti parametri di valutazione:

a) numero cani entrati nel canile:

di questi:

- numero di cani accalappiati e numero di cani consegnati volontariamente;

b) la destinazione successiva:

- adottati da terzi;
- morti naturalmente;
- abbattuti con metodo eutanasico;
- ancora ricoverati.

Deve essere allegata copia del registro di carico/scarico da realizzare secondo il modello allegato alla presente convenzione dal quale si evincono i giorni di permanenza complessiva di ciascun cane.

Per la esecuzione di dette attività si concedono in affidamento i sottoelencati beni immobili e le attrezzature sottoelencate:

La convenzione ha la durata di anni a partire dal // al //

3) Schema di convenzione.

Per servizi rifugio.

Tra il Comune/Consorzio di e l'Associazione di volontariato Vista la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e la legge regionale 1° agosto 1995, n. 36, si conviene e si stipula quanto segue:Viene affidata a codesta Associazione, proprietaria del ricovero situato in località, con autorizzazione sanitaria n., rilasciata dal Comune di in conformità alla legge regionale n. 21 del 1994, la custodia dei soggetti ricoverati presso il canile sanitario di, che:- non sono stati reclamati dai legittimi proprietari entro i termini previsti;- non sono stati adottati da terzi;- devono essere mantenuti a vita presso strutture adeguate. I soggetti dati in affidamento devono poter godere dello stesso trattamento garantito presso il canile sanitario. A tal fine verrà accreditata a detta associazione una cifra pari a Lire giornaliere/cane custodito a titolo di rimborso spese così calcolata:Alimentazione(media 500 gr./di e /Lire 1500 Kg.)per Lire Ammortamento struttura per Lire Governo animali(1 unità lavorativa x 6 ore x 100 cani)per Lire Spese veterinari e Medicinali per Lire Totale per Lire

Tali costi saranno adeguati all'occorrenza in funzione di imprevedibili necessità e delle probabili variazioni dei costi.

I soggetti custoditi nella struttura di ricovero possono comunque essere successivamente adottati da terzi, nel qual caso deve esserne fatta immediatamente comunicazione al canile sanitario ai fini della regolarizzazione della situazione anagrafica, così come la sopraggiunta morte.

Ai fini del rimborso dovrà essere prodotto un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa documentato dalle pezze giustificative relative, allegato al registro delle presenze nella struttura di ricovero firmato dal legale rappresentante dell'associazione, alla fine di ogni anno amministrativo, nonché una relazione periodica da produrre quadrimestralmente indicante l'attività svolta.

La convenzione ha la durata di anni a partire dal // al //

4) Scheda di iscrizione all'anagrafe canina regionale.

Le schede sono di due differenti tipi:

- a) scheda propriamente detta (allegato 1);
- b) il libretto (allegato 2) da rilasciare al proprietario.

La prima è una scheda in triplice copia da compilarsi a cura del veterinario e controfirmata dal proprietario.

Di queste:

- a) una copia resta al servizio veterinario della U.S.L.;
- b) una copia resta al proprietario-detentore;
- c) una copia va inviata al Comune di residenza del cane per gli adempimenti opportuni.

Le stesse informazioni contenute in detta scheda vanno riportate sul libretto da rilasciare al proprietario, dove verranno trascritti anche i trattamenti obbligatori contro la echinococcosi, le denunce di smarrimento, morte, trasferimento del cane, ecc.

Allegato 1

Scheda di iscrizione

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Igiene e Sanità
Scheda di iscrizione Anagrafe Canina
L.R. 18 maggio 1994, n. 21

U.S.L Comune Località Codice Azienda Data anagrafe Proprietario/Detentore
(P/D)Cognome Nome Data di nascita Codice fiscale Luogo di nascita Residenza Provincia Indirizzo
Telefono Professione Dati del cane Codice di identificazione|||||||Categoria
U/A/R(Urbano/Aziendale/Rurale)Nome Data nascita (mese/anno)||Data morte||causa/.Sesso
(M/F)/Sterile (Si/No)/Razza Mantello Segni particolari Uso: 1 Compagnia, 2 Caccia, 3 Pastore, 4
Guardia, 5 Altro:/Il Titolare Il Veterinario

Allegato 2

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Igiene e Sanità

Libretto di iscrizione
all'anagrafe canina regionale
(L.R. 18 maggio 1994, n. 2)

Azienda U.S.L.
n.di

Questo libretto è utilizzato per la iscrizione dei cani all'anagrafe canina regionale e per la registrazione dei trattamenti antielmintici obbligatori contro la echinococcosi del cane, secondo le disposizioni contenute nella L.R. 18 maggio 1994, n. 21, e successive modificazioni.

I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare all'anagrafe canina regionale, entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte del cane, nonché eventuali cambiamenti di residenza, utilizzando come modello il fac-simile allegato.

La perdita di tale documento deve essere tempestivamente notificata al Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L..

Il certificato deve essere custodito con cura ed esibito ad ogni richiesta del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale, dei veterinari autorizzati, della forza pubblica e di chiunque abbia compiti di vigilanza specifica.

Azienda U.S.L. n. Comune Proprietario/Detentore - Cod. fiscale Cognome Nome Data nascita luogo nascita Residenza Provincia Indirizzo Azienda U.S.L. n. Comune Proprietario/Detentore - Cod. fiscale Cognome Nome Data nascita luogo nascita Residenza Provincia Indirizzo Trasferimento ad altro Comune Residenza Provincia Indirizzo Trasferimento ad altro Comune Residenza Provincia Indirizzo

Cane U.R.A.[1] Codice di identif. [2]Nome Data nascita Data morte causa Sesso Sterile Razza Mantello Puro Uso Data rilevazione Firma veterinario Trattamento contro l'echinococcosi Intervento [3]Data Veterinario Tipo OS/IM Luogo AZ/AMB

Fac-simile modello notifica variazioni

Azienda U.S.L. n Comune Codice di identif. Cambio di proprietario/detentore Cod. fiscale Cognome e nome Data nascita Residenza Trasferimento ad altro Comune A.S.L. Residenza Provincia Indirizzo Morte del cane Data Causa:naturale incidente malattia soppressione

Note:

[1] U = cane urbano

R = cane rurale

A = cane aziendale

[2] Il codice di identificazione è contenuto all'interno di un microprocessore, il quale deve essere inserito sotto la cute della Regione sinistra del collo del cane, alla base dell'orecchio.

[3] OS/IM = trattamento per via orale o intramuscolare

AZ/AMB = trattamento effettuato in azienda o nell'ambulatorio.

Allegato 3

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato Igiene e Sanità

Anagrafe canina

L.R. 18 maggio 1994, n. 21

Al Servizio veterinario della

U.S.L. n. Il sottoscritto, Proprietario/Detentore

(P/D)Cognome Nome Data di nascita Codice fiscale Luogo di nascita Residenza Provincia Indirizzo Telefono Professione Comunica lo smarrimento/, la morte/ del soggetto sotto descritto Dati del cane Codice di identificazione/////////Categoria U/A/R(Urbano/Aziendale/Rurale)Nome Data nascita (mese/anno)//Sesso (M/F)/Sterile (Si/No)/Razza Mantello Segni particolari Uso: 1 Compagnia, 2 Caccia, 3 Pastore, 4 Guardia, 5 Altro:/avvenuta il///, in località Comune Prov. Il Titolare

5) Convenzione con le Associazioni di volontariato per la gestione dei corsi di formazione per guardie zoofile.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Igiene e Sanità

Addì in Si stipula tra l'Azienda Sanitaria Locale n. di e L'Associazione di volontariato con sede in iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di volontariato dalla seguente convenzione: l'Associazione allo scopo di contribuire alla formazione delle guardie zoofile si impegna a predisporre un progetto formativo per dieci guardie zoofile. Tale progetto sarà sottoposto all'approvazione del responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda interessata che provvederà agli adempimenti previsti delle normative regionali e alla predisposizione del programma di realizzazione. Si conviene inoltre che l'Associazione promuoverà, secondo la propria competenza, la realizzazione tecnica del corso, previa presentazione del preventivo di spesa e conseguente approvazione del Servizio veterinario; L'Azienda, vista la necessità e l'urgenza di realizzare un organico valido di guardie zoofile, contribuirà in ogni modo alla facilitazione dei compiti delle Associazioni, anche mettendo a disposizione strutture e personale propri. Aspetti più specifici saranno rappresentati in apposito regolamento sottoscritto dalle parti e allegato alla presente. Copia della presente sarà inviata al Servizio veterinario dell'Assessorato dell'igiene e sanità e assistenza sociale che, valutando il progetto formativo e l'eventuale regolamento aggiuntivo allegato, potrà, motivatamente, chiedere revoca o modifica della stessa. Il Responsabile del Servizio veterinario Il Responsabile dell'Associazione

(1) Pubblicato nel B.u. 29 aprile 1999, n. 13.

L.R. 18 maggio 1994, n. 21

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina (1)

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma precedente la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe canina, promuove l'educazione al rispetto degli animali.

Art. 1-bis
Informazione e educazione zoofila.

1. In armonia con il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione promuove le attività di informazione e di educazione zoofila su tutto il territorio regionale attraverso le Unità Sanitarie Locali che devono avvalersi, per quanto possibile, della collaborazione delle associazioni protezionistiche. La Regione, inoltre, promuove l'educazione zoofila nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso intese con i Provveditorati agli Studi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale un programma contenente:
 - a) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo e al controllo delle nascite rivolti a tutta l'opinione pubblica;
 - b) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila specificatamente rivolti agli studenti di ogni ordine e grado concordati con le competenti autorità scolastiche.
3. Gli interventi previsti dal programma annuale di informazione e educazione zoofila sono attuati dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, dagli enti e dalle associazioni protezionistiche iscritte al registro regionale del volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e dalle strutture private.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:
 - a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
 - b) le somme minime e massime entro cui devono essere contenute le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
 - c) la durata della convenzione (3).

Art. 2
Competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

1. Il servizio veterinario di ogni Unità sanitaria locale, oltre alle normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente legge, a svolgere i seguenti compiti:

- a) provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24 del 1968 ed al decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità 28 aprile 1989, n. 1669, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;
- b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
- c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
- d) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;
- e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
- f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;
- g) disporre dei fondi assegnati.

Art. 3

Competenze dei Comuni.

1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione dei canili comunali secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.
2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti.
3. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di soppressione eutanassica.
- 3-bis. Nei canili comunali possono essere attivate forme di custodia a pagamento (4).

Art. 4

Istituzione dell'anagrafe canina.

1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai novanta giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di dieci giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro sette giorni dall'evento.
3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stata segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.
7. In sede di prima applicazione le Unità, sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.
8. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 300.000 a Lire 1.000.000.

Art. 5

Codice di riconoscimento.

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da apposito lettore. Deve, inoltre, contenere in sigla l'indicazione della Unità sanitaria locale di riferimento.
2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
3. L'inoculazione è eseguita gratuitamente a cura dei servizi veterinari dell'Unità sanitaria locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità sanitarie locali.
4. L'inoculazione può essere eseguita anche da veterinari non convenzionati, purché autorizzati dalla Unità sanitaria locale.
5. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.
6. La mancata sottoposizione all'inoculazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Lire 100.000.

Art. 6

Programma di prevenzione del randagismo.

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione predispone un programma annuale di costruzione e di ristrutturazione dei canili municipali finalizzato alla prevenzione del randagismo. La Regione agevola e finanzia, altresì, la costruzione e la ristrutturazione dei canili privati aventi le finalità della prevenzione del randagismo e della custodia di animali abbandonati. La misura del contributo è fissata con delibera della Giunta regionale in un importo non inferiore all'80 per cento delle spese documentate (5).
2. Il programma contiene:
 - a) la localizzazione, la tipologia e la ricettività delle strutture esistenti;
 - b) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziata;
 - c) i criteri di riparto tra i Comuni dei contributi previsti dagli articoli 3, 8 della legge n. 281 del 1991 (6).
- 2-bis. Nella ripartizione dei contributi è data priorità ai progetti presentati dai Comuni associati (7).
3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base delle richieste dei Comuni.

4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale la domanda di contributo, corredata da:

a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta del contributo di cui al precedente comma 2, ovvero copia della deliberazione di costituzione del consorzio di cui al comma 2-bis (8);

b) il progetto di massima della struttura e la sua localizzazione;

c) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento.

5. I contributi sono erogati nella misura del 60 per cento all'atto dell'approvazione del programma regionale e per la quota restante al completamento dell'opera.

Art. 7

Convenzioni per strutture di ricovero.

1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto:

a) l'erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell'organizzazione protezionistica;

b) la gestione di strutture pubbliche di ricovero da parte dell'organizzazione protezionistica.

2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assessore l'igiene, sanità e assistenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La convenzione deve indicare:

a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

b) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;

c) l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messi a disposizione dell'organizzazione;

d) la durata della convenzione.

4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.

Art. 8

Requisiti delle strutture di ricovero.

1. Le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate dei requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti.

2. Tutte le strutture indicate al comma 1 devono essere dotate di lettore del codice di riconoscimento di cui all'articolo 5 della presente legge.

3. Le strutture destinate alla custodia permanente a scopo di ricovero devono essere dotate di crematorio per l'eliminazione degli animali morti.

4. L'inosservanza degli standard definiti ai sensi del comma 1, nonché quella delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 300.000 a Lire 1.000.000, per le strutture di custodia permanente a scopo di ricovero, e da Lire 1.000.000 a Lire 5.000.000 negli altri casi (9).

Art. 9
Controllo del randagismo.

1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.
2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno, al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi.
3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole che non consentono una rapida segnalazione della presenza dell'animale catturato.
4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.
5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
6. Gli animali non reclamati nei quindici giorni successivi alla cattura, dopo l'osservazione sanitaria, possono essere ceduti in affidamento temporaneo a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti e associazioni protezionistiche. L'affidamento diventa definitivo se decorrono sessanta giorni dalla data di cattura dell'animale senza che questi venga reclamato dal legittimo proprietario. È fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione (10).
7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.
8. È comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal comma precedente.
9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.
10. I veterinari liberi professionisti che nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità sanitaria locale competente.

Art. 10
Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi.

1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico contro la tenia echinococco secondo le scadenze previste dal piano regionale di eradicazione della echinococcosi, nonché al periodico prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi.
2. L'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità delle campagne di prevenzione, e/o eliminazione dei focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi (11).
3. I trattamenti ed i prelievi sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locali nonché dai veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore del cane.
- 3-bis. Le Unità sanitarie locali sono autorizzate a stipulare convenzioni con imprese private per le attività di prevenzione e/o di eliminazione delle zoonosi infettive contagiose, sotto il controllo diretto dei propri servizi (12).

3-ter. Le convenzioni di cui al comma 3-bis sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:

- a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- b) il costo delle prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di pagamento;
- c) il termine iniziale e il termine finale di adempimento;
- d) le modalità di controllo da parte dei servizi dell'Unità sanitaria locale (13).

Art. 11

Trasferimento, smarrimento o morte del cane.

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al primo comma.
3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Art. 12

Abbandono e custodia degli animali.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza od i domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 300.000 a Lire 1.000.000.
2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.

Art. 13

Controllo delle nascite.

1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.
2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata previa anestesia se la natura dell'intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari.
3. Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base di un tariffario concordato dalla Regione con l'ordine provinciale dei medici veterinari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
Protezione dei gatti in libertà.

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro «habitat».
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall'Unità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.
3. Enti o associazioni iscritte all'albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.
5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza.

Art. 15
Tutela dell'integrità fisica degli animali.

1. Il compimento di atti crudeli su animali che per vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 1.000.000.
2. L'uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere la soppressione dell'animale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 600.000 a Lire 1.000.000.
3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e le forme di addestramento che comportino sevizie di animali, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 3.000.000, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 71 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 5.000.000 a Lire 10.000.000.
5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 80.000 a Lire 800.000.
6. L'avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinati, da terreno avvelenato o dall'impiego non appropriato di prodotti chimici, nonché dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del valore dell'animale e comunque non inferiore a Lire 100.000.
7. Le Unità sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e rappresentazioni che implicino l'uso di animali.

Art. 16
Modalità di custodia degli animali.

1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri 5 oppure di

metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.

3. Chiunque custodisce presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali, deve garantire loro condizioni igieniche e ambientali tali da non recare nocimento né alla loro salute, né all'igiene ed alla quiete delle persone.

3-bis. In caso di morte dell'animale, le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate procedono, su richiesta del proprietario alla cremazione della carcassa (14).

Art. 17

Modalità del trasporto degli animali.

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva C.E.E. n. 77/489 in materia di protezione degli animali.

Art. 18

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna U.S.L.:

a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge 7 marzo 1986, n. 5;

b) agli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;

c) alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della presente legge.

Art. 19

Guardie zoofile.

1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso dei requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico di pubblica sicurezza e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche.

3. Possono essere proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme

del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 20

Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le associazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni per la formazione e l'aggiornamento delle guardie zoofile.

Art. 21

Promozione educativa.

1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie pubbliche.

3. La Regione istituisce altresì, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di riqualificazione professionale del personale dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

4. La Regione promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorità scolastiche, lo svolgimento, nell'ambito delle attività scolastiche integrative e di sostegno di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.

Art. 22

Limiti di applicazione.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

Art. 23

Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

1. Per l'inflazione delle sanzioni amministrative si applica la procedura di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24

Norma finanziaria.

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in Lire 1.294.000.000 per l'anno 1994 ed in Lire 900.000.000 per ciascuno degli anni successivi, alle stesse si fa fronte quanto a Lire 394.000.000 per l'anno 1994 con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge

14 agosto 1991, n. 281 e quanto a Lire 900.000.000 per gli anni 1994 e successivi con risorse proprie della Regione.

2. (15).

4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli di bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

(1) Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1994, n. 17.

(2) Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(5) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(6) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l'originario comma 2 in virtù del disposto del comma 2 dell'art. 3, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(7) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l'originario comma 2 in virtù del disposto del comma 2 dell'art. 3, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(8) Lettera così sostituita dall'art. 4, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(10) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(11) Comma così sostituito dal comma 1, dell'art. 7, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(12) Commi 3-bis e 3-ter sono stati aggiunti dal comma 2, dell'art. 7, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(13) Commi 3-bis e 3-ter sono stati aggiunti dal comma 2, dell'art. 7, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(14) Comma aggiunto dall'art. 9, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(15) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione pluriennale per gli anni 1994-1996, approvato con L.R. 31 gennaio 1994, n. 3.

SICILIA

Circ.Ass. 16 ottobre 2000, n. 1033

Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. Direttive. (1)

Ai sindaci dei comuni della Sicilia
Ai settori di sanità pubblica veterinaria
Aziende unità sanitarie della Sicilia
p.c. Alla Presidenza della Regione siciliana
Palazzo d'Orleans Al Ministero della sanità
D.A.N.S.P.V. ufficio X
All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - gruppo caccia
All'Associazione regionale allevatori
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione regionale coltivatori diretti
Alla Confagricoltura

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 luglio 2000, n. 32fc è stata pubblicata la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15: "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo".

Tale norma emanata in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita degli animali domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo.

Nelle more dell'emanazione dei regolamenti di esecuzione previsti nell'articolato della legge regionale, in corso di elaborazione, si riportano di seguito alcune istruzioni e suggerimenti circa l'immediata applicazione di alcune norme contenute negli articoli della legge.

Norme di tutela igienica della collettività

Al fine di evitare problemi di igiene urbana e di salute pubblica, per una limitazione delle malattie infettive e parassitarie derivanti da possibili contatti con le deiezioni dei cani, interrompendo i cicli oro-fecali di origine parassitaria, con l'articolo 17 è fatto obbligo a chi conduce cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico di munirsi di appositi mezzi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri cani.

In applicazione del citato articolo si invitano pertanto tutte le amministrazioni comunali ad attivarsi individuando e delimitando apposite aree da destinare alle funzioni fisiologiche e motorie degli animali.

Pertanto, le amministrazioni comunali disporranno con propria ordinanza quanto previsto dall'articolo di che trattasi e avranno cura di vigilare sulla corretta applicazione della norma nonché sull'accertamento delle violazioni e le conseguenti sanzioni amministrative.

Come è noto, l'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 15/2000 ha individuato nel sindaco competente per territorio l'autorità ad emettere i provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in ordine alle violazioni ed agli illeciti previsti dalla citata legge regionale.

Pertanto, organo competente a ricevere "rapporto" è il sindaco del comune sul cui territorio è stato commesso l'illecito e che poi provvederà all'emissione della "ordinanza-ingiunzione" o alla "ordinanza di archiviazione".

Le somme relative alle "ordinanze-ingiunzioni" devono essere versate alla Regione attraverso la Cassa regionale competente sul territorio sul capitolo 2301, entrate bilancio regionale, cat. V, mediante versamento sul conto corrente postale della predetta Cassa regionale indicando la seguente causale: "Da accreditare sul capitolo 2301, entrate bilancio regionale, categoria V, articolo 17 legge regionale n. 15/2000".

Anche il pagamento spontaneo delle ammende dovrà avvenire presso la Cassa regionale con le modalità di cui sopra.

Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti

Come è noto, accade spesso nelle campagne che branchi di cani randagi o inselvaticiti assalgano gli animali domestici causando non pochi problemi di carattere pubblico e determinando danni, anche ingenti, agli allevatori a causa delle perdite dei capi di bestiame che soccombono successivamente alle aggressioni.

Per tali motivi, allo scopo di andare incontro agli allevatori indennizzandoli per le perdite subite, all'articolo 21 sono state individuate le modalità per accedere agli indennizzi la cui spesa è prevista nella norma finanziaria di cui all'articolo 27.

Gli allevatori che hanno subito perdite, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2000, di capi di bestiame delle specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine e caprine, o a seguito degli abbattimenti disposti a causa delle ferite inferte dai cani randagi o inselvaticiti, hanno diritto al rimborso del valore di mercato calcolato al momento della ordinanza sindacale di abbattimento e/o distruzione ridotto del 20%.

Documentazione per l'indennizzo

Ai fini della corresponsione dell'indennizzo dovrà essere prodotta la sotto elencata documentazione, in triplice copia, di cui una in originale:

- 1) istanza, in carta libera, dell'interessato diretta all'Assessorato regionale della sanità, per il tramite del sindaco del comune di competenza (completa delle generalità, domicilio, codice fiscale);
- 2) attestazione di un veterinario ufficiale della competente Azienda unità sanitaria locale, dalla quale si evinca la causa di morte e le eventuali proposte o disposizioni adottate;
- 3) attestato del servizio veterinario della Unità sanità sanitaria locale dal quale risulti che l'allevamento è in regola con i relativi piani di eradicazione delle malattie infettive nonché con la registrazione di cui al D.P.R. n. 317/1996; qualora trattasi di animali soggetti a vaccinazione obbligatoria, dovrà essere attestato altresì che gli animali abbattuti e distrutti erano stati vaccinati in conformità all'ordinanza della competente autorità sanitaria;
- 4) ordinanza del sindaco con cui è stata disposta la distruzione dei capi morti, e/o l'abbattimento e la distruzione degli animali che, a parere del veterinario ufficiale, abbiano subito lesioni non compatibili con la vita; ordinanza di distruzione emessa per gli animali che hanno subito lesioni di piccola entità, sottoposti al periodo di osservazione di cui all'articolo 88 del regolamento di polizia veterinaria che, a causa delle ferite inferte dai cani randagi o inselvaticiti, vengono abbattuti o muoiono dopo il quinto giorno e che devono essere interamente distrutti con divieto di scuoiamento;
- 5) attestato del sindaco da cui risulti la completa esecuzione dell'ordinanza di cui al punto 4) e che gli allevatori o detentori degli animali morti, abbattuti o distrutti hanno rispettato le norme stabilite dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla legge 2 giugno 1988, n. 218;
- 6) se trattasi di animali iscritti nei libri genealogici, un attestato rilasciato dall'Associazione allevatori, giuridicamente riconosciuta, da cui risulti che gli animali erano iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici dei meticci riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e foreste;
- 7) provvedimento con cui il sindaco fissa la misura dell'indennità dovuta agli allevatori aventi diritto, che deve essere calcolata per gli animali riscontrati morti e per quelli successivamente abbattuti determinata ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 298/1989 ridotta del 20%.

Si confida nella massima collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 dicembre 2000, n. 57. Emanata dall'Assessore della sanità.

L.R. 3 luglio 2000, n. 15

Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo (1)

Art. 1
Finalità.

1. La Regione siciliana, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo.
2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge, provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste.

Art. 2
Istituzione dell'anagrafe canina.

1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina, cui sono iscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'anagrafe canina è istituita presso l'area di sanità pubblica veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale. Le aziende unità sanitarie locali, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione.
3. L'anagrafe canina è gestita preferibilmente attraverso sistemi informatici che consentono, mediante apposita banca dati, anche la gestione dell'anagrafe zootecnica di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'informatizzazione dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, è effettuata dall'Assessore per la sanità, ripartendo alle aziende unità sanitarie locali le somme stanziare dall'articolo 27 in funzione della popolazione umana residente nell'ambito territoriale di ciascuna azienda.

Art. 3
Obbligo della iscrizione.

1. I cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali.
2. Per i cani esistenti nel territorio regionale al momento di istituzione dell'anagrafe il termine di cui al comma 1 decorre dall'istituzione dell'anagrafe.
3. I cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono residenti nella Regione siciliana, devono essere registrati entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale.
4. I cani al seguito di proprietari o detentori residenti in altre regioni e dimoranti nel territorio siciliano devono essere iscritti all'anagrafe entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale, anche nel caso in cui il proprietario o il detentore non fissi la propria residenza nella

Regione siciliana. L'iscrizione, in tal caso, è effettuata presso l'anagrafe canina dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio il proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.

5. Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ed i cani al seguito di cittadini, non residenti nella Regione siciliana, che soggiornino nel territorio regionale per periodi inferiori a novanta giorni.

6. I medici veterinari e le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 19 che, nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalarlo entro sette giorni al Comune ed all'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.

7. All'inosservanza dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe ed alla violazione dell'obbligo di cui al comma 6 si applica la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila.

8. Si applica la sanzione da lire 5 milioni a lire 30 milioni qualora l'inosservanza riguardi cani, appartenenti a razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'articolo 4, che possano essere utilizzati per i combattimenti.

Art. 4

Norme di attuazione.

1. Il Presidente della Regione, su proposta all'Assessore per la sanità, con proprio decreto, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 10, emana il regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Con propri decreti, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 10, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità, adegua le norme del decreto di cui al comma 1, tenuto conto delle evoluzioni sociali, ambientali e scientifiche.

3. Con le modalità di cui al comma 2 il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la sanità, adegua con periodicità annuale, le tariffe di cui al comma 6 dell'articolo 11 e al comma 6 dell'articolo 14, nonché le sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 5

Operazioni di anagrafe.

1. Alle operazioni di anagrafe canina provvede l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale mediante la registrazione della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani, dai medici veterinari dell'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale o da medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità sanitaria locale, che contiene i dati segnaletici e la fotografia dell'animale, ove prodotta dal proprietario o dal detentore, le generalità degli stessi, il codice anagrafico assegnato e gli estremi identificativi del medico veterinario che ha effettuato le operazioni di tatuaggio previste dall'articolo 6. La fotografia va comunque prodotta, qualora il cane appartenga alle razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'articolo 4 e possa essere utilizzato per i combattimenti.

2. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali richiedono all'Ente nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.) i dati relativi al censimento della popolazione canina presente nel territorio della Regione siciliana.

3. La scheda anagrafica compilata da medici veterinari liberi professionisti deve essere inviata, entro otto giorni dalla compilazione, all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale. Copia della scheda rilasciata, al proprietario o detentore del cane, dai medici

veterinari liberi professionisti o da quelli dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali deve seguire l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso e deve essere esibita a richiesta delle autorità.

4. Al medico veterinario libero professionista che invii la scheda oltre i termini di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo superiore ai trenta giorni.

5. Il modello di scheda anagrafica è adottato con il decreto di cui all'articolo 4.

Art. 6

Identificazione e tatuaggio elettronico.

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare. Il microchip contiene in memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico, evidenziabile da apposito lettore.

2. Le operazioni di impianto del microchip sono effettuate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali o dai medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati dall'azienda unità sanitaria locale, al momento stesso della compilazione della scheda anagrafica.

3. Le operazioni di compilazione della scheda anagrafica e di impianto del microchip sono effettuate gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali. Sono a carico del proprietario o del detentore dell'animale nel caso siano effettuate dai medici veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità sanitaria locale.

4. Sono esentati dall'impianto del microchip i cani già identificati con sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di identificazione previsto dalla presente legge.

Art. 7

Codice identificativo.

1. Il codice identificativo comprende nell'ordine i seguenti elementi:

- a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del Comune di residenza del proprietario o detentore del cane;
- b) la sigla della Provincia;
- c) il numero progressivo attribuito all'animale;
- d) la lettera 'S' per i cani sterilizzati.

2. I cani registrati presso l'anagrafe di altre regioni, che a motivo della loro permanenza nel territorio regionale vengono iscritti nell'anagrafe canina della Regione siciliana, sono identificati in conformità alla presente legge qualora i sistemi identificativi adoperati nella Regione di provenienza non siano compatibili con quelli previsti dalla presente legge.

3. L'eventuale cambiamento di residenza del proprietario o del detentore del cane o la cessione dell'animale non comporta obbligo di modifica del codice di riconoscimento.

Art. 8

Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe.

1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio:
 - a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
 - b) il cambio della propria residenza;
 - c) la morte dell'animale;
 - d) la scomparsa dell'animale.
2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi.
3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario.
4. In caso di morte dell'animale la comunicazione, con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
5. L'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al comma 1.
6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 500 mila. Alle violazioni delle disposizioni del comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'articolo 9.

Art. 9 Abbandono di animali.

1. È vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito.
2. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento, deve richiedere al Comune di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private di cui all'articolo 11. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il Comune provvede a proprie spese al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.
3. È equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di cui al comma 5 dell'articolo 14 o la mancata comunicazione al Comune e all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale nei casi di rinuncia alla proprietà o di scomparsa.
4. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

Art. 10 Commissione per i diritti degli animali.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge.
2. La commissione è composta:
 - a) dall'Assessore per la sanità o suo delegato che la presiede;
 - b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato della sanità con funzioni di segretario;
 - c) da un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo dell'Ispettorato regionale veterinario preposto alla trattazione delle materie inerenti alla presente legge;

- d) da tre rappresentanti delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali individuati dalla Giunta regionale;
 - e) da un medico veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari;
 - f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezionistiche o animaliste scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 19. I rappresentanti prescelti non sono immediatamente rieleggibili;
 - g) da un etologo designato dalle associazioni protezionistiche o animaliste.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.
4. La commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno.

Art. 11

Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero.

1. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di cani e gatti.
2. I comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari pubblici, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 12 e provvedono alla loro gestione. I rifugi sanitari devono essere dotati di uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentati o sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui al comma 4 dell'articolo 18.
3. I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà.
4. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 che gestiscono rifugi privati per cani.
5. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'articolo 15.
6. Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati.
7. Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4.
8. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal Comune è preposto un responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed è responsabile delle istruzioni impartite dall'area di sanità pubblica veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o convenzionati gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste i predetti adempimenti sono assolti dalle stesse associazioni protezionistiche o animaliste.

Art. 12

Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici.

1. I rifugi sanitari pubblici sono sottoposti a controllo sanitario da parte dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e devono garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati è subordinata ad autorizzazione dell'Assessore per la sanità. I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
3. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti strutturali, le caratteristiche dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni.
4. Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza sanitaria degli animali ospitati è assicurata dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
5. L'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati è assicurata da medici veterinari liberi professionisti individuati dall'associazione protezionistica o animalista che gestisce l'impianto.
6. I rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un ambulatorio attrezzato.
7. Presso i rifugi sanitari pubblici è attivato un sistema di sorveglianza sanitaria nei confronti delle principali malattie infettive e zoonosi.

Art. 13

Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero.

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono prevedere giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture.
2. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.
3. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono consentire, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, l'accesso dei responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animaliste per il controllo della gestione della struttura.

Art. 14

Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi.

1. I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio.
2. I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono affidati ai rifugi sanitari pubblici o a quelli convenzionati, e sottoposti a controllo sanitario.
3. Per ogni cane catturato il rifugio sanitario provvede all'accertamento del codice di identificazione e, ove sia possibile identificare il proprietario, ad avvertire lo stesso anche tramite comunicazione telefonica o telegrafica.
4. A cura dell'area di sanità pubblica veterinaria che gestisce l'anagrafe, il proprietario, quale risulta dai dati dell'anagrafe canina, deve essere avvertito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della cattura o del ritrovamento dell'animale.
5. Il proprietario del cane custodito nel rifugio sanitario è obbligato al ritiro dell'animale entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata.
6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale, secondo le tariffe determinate con il decreto di cui all'articolo 4.
7. Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 6 del presente articolo ed al comma 3 dell'articolo 16:

- a) coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- b) i titolari di pensioni sociali.

8. Al cane iscritto all'anagrafe, non ritirato dal proprietario entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 relativamente all'affidamento a privati o alle associazioni protezionistiche o animaliste, alla sterilizzazione ed alla rimessa in libertà.

Art. 15

Controllo della popolazione canina.

1. I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento di cui al comma 6 dell'articolo 14, e della sanzione di cui al comma 7 dell'articolo 3.

2. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino iscritti all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere ceduti ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione.

3. I cani possono essere presi in affidamento anche dalla stessa associazione protezionistica o animalista che gestisce il rifugio sanitario pubblico o che sia convenzionata per la custodia dei cani catturati. Dal momento dell'affidamento cessano gli effetti della custodia di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 11.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2, i cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni con metodi di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare sofferenze agli animali in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 16.

5. Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal detentore, il termine previsto dal comma 4 decorre dalla data di ricezione da parte del proprietario o del detentore della comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 14.

6. I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad associazioni protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, non possono essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei comuni almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti nel territorio può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario.

7. Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al Comune purché i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla remissione in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo 3.

8. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono rimessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.

9. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e non

curabili. La soppressione dei cani deve essere effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.

Art. 16 Controllo delle nascite.

1. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali predispongono interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite della popolazione felina e canina servendosi delle strutture ambulatoriali appositamente messe a disposizione dai comuni.
2. Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate esclusivamente da medici veterinari con mezzi chirurgici o farmacologici, secondo tecniche che consentano di preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale degli animali e con l'adozione di ogni precauzione necessaria ad evitare sofferenze agli animali stessi.
3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all'anagrafe sono effettuati, a carico dei proprietari o dei detentori, sulla base di un tariffario adottato con il decreto di cui all'articolo 4, sentiti gli ordini dei medici veterinari della Regione.
4. I cani di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono sterilizzati gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali anche nel caso che la sterilizzazione venga richiesta successivamente all'affidamento.

Art. 17 Norme di tutela igienica della collettività.

1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.
2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.
3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare aree da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica.
4. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.
5. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.

Art. 18 Protezione dei gatti in libertà.

1. È fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici. È fatto divieto di maltrattare e di allontanare dal loro habitat naturale i gatti che vivono in libertà. Per habitat naturale si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, edificato e non, dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in libertà, indipendentemente dal fatto che sia accudita dai cittadini.
2. I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.

3. La convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il decreto di cui all'articolo 4, il decreto stabilisce altresì la misura massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica o animalista.
4. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati, se le loro condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, che provvedono ad apporre mediante tatuaggio la lettera 'S', e successivamente rimessi in libertà nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da associazione protezionistica o animalista, se viene da questa richiesta, la sterilizzazione può essere effettuata presso medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 4, soltanto per comprovati motivi sanitari e viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o animaliste convenzionate.
6. I comuni possono consentire alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 l'impianto di appropriati ricoveri nelle zone popolate da felini.
7. L'attivazione di rifugi per gatti è subordinata ad autorizzazione regionale. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi per gatti nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni. I rifugi per gatti esistenti devono essere adeguati ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
8. Le associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono rifugi per gatti possono essere incaricate dal sindaco della custodia di gatti i cui proprietari non sono più in condizioni di provvedere al loro mantenimento. Tali animali, ove non siano affidati entro trenta giorni a privati che si impegnino a mantenerli e ad accudirli, sono sottoposti a sterilizzazione, gratuitamente, presso l'area di sanità pubblica veterinaria della aziende unità sanitarie locali, con gli stessi metodi di cui al comma 4 dell'articolo 15.
9. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi e non curabili.
10. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali. In caso di malattia l'animale viene isolato e curato presso rifugi sanitari comunali o presso rifugi privati per gatti. A guarigione avvenuta il gatto viene rimesso in libertà nella colonia di appartenenza. In caso di invalidità permanente viene affidato definitivamente alla struttura convenzionata. Salvo quanto previsto dal comma 9, è assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti nei rifugi sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.

Art. 19

Albo regionale.

1. Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali.
2. I requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo sono stabiliti con apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità.
3. In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale quelle associazioni costituite con atto pubblico che, da almeno due anni, gestiscano rifugi per animali.

Art. 20
Contributi per i rifugi sanitari.

1. L'Assessore per la sanità concede ai comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di cui all'articolo 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti operanti da almeno un biennio, in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di progetti esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente approvati, secondo le vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti igienico strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all'articolo 4.
4. Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore, qualora i lavori non siano iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto mesi dalla erogazione del contributo, il contributo medesimo viene recuperato.
5. L'Assessore per la sanità è autorizzato a concedere contributi alle associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento degli animali ricevuti in affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.
6. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la sanità provvede a determinare i requisiti ed i limiti per l'erogazione dei contributi, nonché i controlli da esercitarsi.
7. I contributi non possono essere superiori al 50 per cento della misura massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui all'articolo 4 e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di ciascun cane che non può superare i centottanta giorni.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni prevedono in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di servizi per la costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani e di rifugi per gatti. Tali aree possono essere concesse in comodato anche ad enti ed associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 19, per la costruzione o l'ampliamento di rifugi permanenti secondo le finalità previste dalla presente legge.

Art. 21
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti.

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera di cani randagi o inselvaticiti, accertate e certificate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle competenti aziende unità sanitarie locali in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità sono quelle stabilite dall'Assessore per la sanità con la circolare 22 maggio 1990, n. 549, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 30 giugno 1990, n. 31.

Art. 22
Promozione educativa.

1. La Regione in collaborazione con l'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le autorità scolastiche, con le università e con le associazioni protezionistiche o animaliste promuove programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore per la sanità approva piani pluriennali di formazione ed aggiornamento degli operatori dell'area di sanità pubblica veterinaria, corsi di formazione del personale ausiliario operante nella medesima, nonché iniziative di educazione sanitaria, di informazione e di sensibilizzazione della popolazione.

Art. 23

Cimiteri per animali d'affezione.

1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

3. il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d'affezione in conformità al regolamento di polizia veterinaria.

Art. 24

Divieto di combattimento fra animali.

1. Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie, ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 60 milioni. La stessa sanzione si applica anche al proprietario o al detentore degli animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto non sia avvenuto contro la loro volontà.

2. È sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall'articolo 20, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali utilizzati o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni ovvero affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al loro recupero comportamentale.

Art. 25

Norma di salvaguardia.

1. Le convenzioni per la custodia dei cani catturati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate dai comuni con le associazioni protezionistiche o animaliste o con privati gestori di rifugi per cani, rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, dopo la scadenza possono essere rinnovate secondo le modalità previste dai commi 5 e 7 dell'articolo 11.

3. Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4 il corrispettivo della custodia non può superare quello previsto dal comma 6 dell'articolo 11.
4. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 possono essere stipulate dai comuni anche con privati gestori di rifugi per cani.

Art. 26
Sanzioni.

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 500 mila.
2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.
3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo 14, la sanzione, prevista dal comma 4 dell'articolo 9, è maggiorata delle spese di custodia e mantenimento degli animali, quali determinate dal decreto di cui all'articolo 4.
4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Regione e sono utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti.

Art. 27
Norme finanziarie.

(Omissis)

Art. 28

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 luglio 2000, n. 32.

(2) Con Circ.Ass. 16 ottobre 2000, n. 1033 sono state emanate alcune istruzioni e suggerimenti per l'applicazione della presente legge.

TOSCANA

L.R. 8 aprile 1995, n. 43

Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. (1)

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Toscana, al fine di favorire una corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed i loro abbandono, stimola l'educazione al rispetto degli stessi.
2. Con la presente legge la Regione Toscana recepisce inoltre la legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 2 Istituzione dell'anagrafe canina.

1. In ogni comune è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle Aziende Unità Sanitarie Locali tramite i competenti servizi.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina.
3. Le persone che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proprietarie o detentrici di cani di età superiore agli otto mesi sono tenuti entro trenta giorni ad iscriverli all'anagrafe canina e far loro effettuare il tatuaggio.
4. [Ai fini dell'iscrizione sono ritenuti validi i contrassegni di delegazioni dell'Ente Nazionale di Cinofilia Italiana. Il proprietario o detentore dell'animale, così contrassegnato, dovrà provvedere alla iscrizione all'anagrafe canina delle Aziende U.S.L. di residenza entro 15 giorni dall'entrata in possesso dell'animale] (2).

Art. 3 Operazioni di anagrafe canina.

1. All'atto dell'iscrizione viene compilata dal veterinario addetto apposita scheda anagrafica, predisposta dall'Assessorato alla Sanità, che oltre ai dati segnaletici dell'animale, riporta le generalità utili alla identificazione del proprietario o detentore, nonché il codice anagrafico assegnato all'animale.
2. La scheda anagrafica, di cui al comma precedente, verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
3. Copia della scheda dovrà essere rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.
4. I cani iscritti all'anagrafe canina devono essere identificati con il codice assegnato all'atto dell'iscrizione, impresso con tatuaggio indolore.
5. Le operazioni di iscrizione e tatuaggio devono essere effettuate fra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale, salvo i casi in cui il possesso inizi successivamente all'ottavo. In tal caso iscrizione e tatuaggio devono avvenire entro trenta giorni dall'inizio della detenzione (3).

6. Le operazioni di tatuaggio sono effettuate dai medici veterinari di cui all'art. 2 della presente legge o libero professionisti autorizzati dalle Unità sanitarie locali ed iscritti in un elenco regionale. Le operazioni suddette devono essere praticate con metodi che non arrechino danno all'animale, di norma sulla faccia interna della coscia destra.

7. Il tatuaggio deve comprendere i seguenti elementi identificativi: sigla della Provincia, ultime due cifre del numero ISTAT del Comune d'appartenenza, numero progressivo del cane.

8. Nel caso in cui le operazioni di tatuaggio vengano effettuate da medici veterinari libero professionisti, questi devono darne comunicazione entro dieci giorni al servizio attività veterinarie territorialmente competente, attraverso idonea certificazione.

9. Il servizio per la identificazione ed il tatuaggio del cane presso le Aziende U.S.L. è gratuito, salvo quanto dovuto dal proprietario o detentore del cane, nella misura disposta dal tariffario di cui all'art. 28 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modifiche, per la redazione della scheda anagrafica.

Art. 4

Cani provenienti da altre regioni.

1. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina e di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti.

2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto nel territorio regionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, terzo comma.

Art. 5

Esenzioni e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina.

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano:

a) ai cani appartenenti alle Forze Armate ed alla polizia;

b) ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore ai 90 giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Art. 6

Divieto di soppressione degli animali da affezione e deroghe.

1. I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi previsti dagli artt. 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, e nei casi in cui siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità, i cani possono essere soppressi esclusivamente in maniera indolore (4).

2. I gatti in libertà non possono essere soppressi salvo i casi in cui siano gravemente malati ed incurabili. La soppressione deve essere effettuata in maniera indolore (5).

3. Possono provvedere alla soppressione di cani e di gatti, nei casi consentiti dal primo e secondo comma, soltanto medici veterinari, dipendenti dalle Unità sanitarie locali o libero professionisti, che devono rilasciare al gestore del canile o ai proprietari o detentori degli animali un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

4. È vietato destinare alla sperimentazione i cani e i gatti vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui alla presente legge.

Art. 7

Variazione o cancellazione dall'anagrafe (6).

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda U.S.L. competente territorialmente:

- a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
- b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale nonché il trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.

Art. 8

Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche.

1. È vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti a qualsiasi titolo.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del comune di residenza l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all'art. 9, secondo comma, della presente legge.
3. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori.
4. Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda. In caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.

Art. 9

Canili e rifugi.

1. I Comuni singoli o associati ai sensi della L. 8 giugno 1990 n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali secondo i criteri stabiliti dall'allegato A della presente legge. Il canile municipale è la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati.
2. I Comuni singoli o associati devono dotarsi di cani rifugio secondo i criteri stabiliti dall'allegato B della presente legge. Il canile rifugio è la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento (7).

Art. 10

Organizzazione e compiti di canili e rifugi.

1. Presso il canile rifugio è garantita ventiquattro ore su ventiquattro l'assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso.
2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune, il servizio di cui al comma 1 è assicurato tramite convenzione con l'Azienda U.S.L. territorialmente competente. Nel caso in cui l'Azienda U.S.L. non sia in grado di assicurare il servizio i Comuni singoli o associati provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L'incarico a libero-professionalità è conferito in base ad una graduatoria compilata d'intesa tra Amministrazione Comunale ed Ordine Provinciale dei Medici Veterinari (8).
3. Quando il canile rifugio è gestito dal Comune mediante convenzione con le associazioni di cui all'art. 9, quarto comma, esse garantiscono il servizio di cui al primo comma.

4. Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni al canile. Il costo dell'intervento e dell'eventuale degenza, determinati dal tariffario dell'Ordine dei veterinari sono a carico del proprietario o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non può più essere riconsegnato al proprietario o detentore perché sconosciuto o irreperibile deve essere trasferito al canile municipale.

Art. 11 Canile Municipale.

1. Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture:
 - a) infermeria;
 - b) locale di degenza per gli animali;
 - c) reparto ricovero per cuccioli;
 - d) cucina;
 - e) magazzino;
 - f) servizi igienici per il personale addetto;
 - g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di 1 box per ogni 10 cani da ospitare.
2. I box e le strutture di cui al precedente comma devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 12 Canile rifugio.

1. Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture:
 - a) ambulatorio;
 - b) magazzino;
 - c) cucina;
 - d) servizi igienici.I locali di cui alle lett. b, c, d possono essere in comune con il canile di cui all'art. 15.
2. Nel caso in cui il Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.
3. I box e le strutture di cui ai precedenti comma devono essere conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato B.

Art. 13 Competenze delle Aziende U.S.L. e dei Comuni.

1. Alle Aziende U.S.L. competono:
 - l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della L. n. 281 del 1991 nei canili municipali;
 - la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio;
 - la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui sono ceduti dei cani ospiti dei canili rifugio;
 - la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che le Aziende U.S.L. attuano con oneri a loro carico.
2. Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali possono demandare le attività di censimento, cattura e reimmissione dei gatti alle stesse Aziende U.S.L.

3. La cattura dei cani vaganti è di competenza delle Amministrazioni Comunali che la attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle Aziende U.S.L.
4. La gestione delle strutture di cui all'art. 9 è di competenza dei Commissari singoli o associati.
5. I Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzioni da stipulare prioritariamente con le Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la Commissione Regionale Affari Animali, prevista dall'art. 14 della presente legge. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere della Commissione Regionale si intende comunque acquisito.
6. I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili municipali. Ove ciò non sia possibile i Comuni stipulano convenzioni con le Aziende U.S.L. Nel caso che dette Aziende non dispongano di personale i Comuni possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai soggetti di cui al comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate.
7. In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati possono, in attesa delle nuove convenzioni di cui ai commi 5 e 6, confermarne le gestioni esistenti affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità delle strutture e dalle relative gestioni.
8. La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distribuzione delle carogne animali, di qualunque specie, è di competenza delle Amministrazioni Comunali e viene attuata previa intesa con i competenti servizi delle Aziende U.S.L.
9. Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, le Amministrazioni Comunali possono organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le Associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale previsto all'art. 4 della L.R. n. 28 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche.
10. Il personale assunto dalle Aziende UU.SS.LL., destinato a svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi, è inquadrato nel IV livello con il profilo professionale di «operatore tecnico». Le procedure di assunzione devono tenere conto della riserva di posti prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente in servizio di ruolo presso le Aziende UU.SS.LL. ed inquadrato al livello inferiore (9).

Art. 14

Commissione regionale Affari Animali.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituita la Commissione Regionale Affari Animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti la presente legge e per quanto previsto dal successivo art. 17.
2. La Commissione è composta da:
 - l'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato, che la presiede;
 - un funzionario del Dipartimento Sanità con funzioni di segreteria;
 - da tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende U.S.L. individuati dalla Giunta regionale;
 - da un veterinario designato dall'ordine dei Medici Veterinari;
 - da tre rappresentanti di Associazioni o gruppi riconosciuti ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, aventi finalità protezioniste e di difesa degli animali;
 - da due rappresentanti dell'Associazione Italiana Comuni Italiani (ANCI) (10);
 - un rappresentante dell'Unione Nazionale Associazioni Venatorie Italiane (UNAVI) (11).
3. La Commissione Affari Animali viene nominata dalla Giunta regionale e scade con il rinnovo del Consiglio regionale rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.
4. La Commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l'anno.

Art. 15

Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagi o inselvaticiti.

1. Per l'indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvaticiti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 31 agosto 1994, n. 72, "Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori".

Art. 16

Contributi.

1. I Comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando progetti alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

2. L'Amministrazione regionale può con proprio atto amministrativo e nei limiti dello stanziamento di bilancio, erogare contributi in conto interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al comma 3 per gli interventi di cui all'art. 9 (12).

3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati a condizione che il Comune o i Comuni interessati abbiano approvato, con delibera divenuta esecutiva un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto, per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.

4. Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i lavori non siano ultimati la Amministrazione regionale provvede al recupero del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

Art. 17

Informazione, aggiornamento e formazione professionale.

1. Al fine di promuovere un corretto rapporto fra uomo e animale e di prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regionale approva un programma in cui siano previsti (13):

- interventi di informazione della popolazione, con particolare riguardo alla fascia di età scolare;
- interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che esercitano attività volte al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
- interventi di formazione degli operatori delle Aziende U.S.L. finalizzati anche allo svolgimento dei compiti di educazione sanitaria.
- interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della L.R. n. 28 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche (14);
- interventi di sensibilizzazione civica nonché campagne di informazione che invitino al rispetto degli animali (15).

Art. 18

Norme igieniche.

1. È vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni solide degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei (16).

Art. 19
Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000.
2. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000.
3. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 18 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 25.000 a L. 150.000.
5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma è del Comune in cui si verifica l'infrazione. I relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge (17).
6. Sono fatte salve la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, della L. 14 agosto 1991, n. 281, nonché la disposizione di cui all'art. 727 del codice penale, come modificato dalla L. 22 novembre 1993, n. 473, "Nuove norme contro il maltrattamento di animali".

Art. 20
Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 16 e 17 della presente legge si fa fronte, a decorrere dal 1999, con la legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul capitolo corrispondente al capitolo 18185 del bilancio 1998. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio (18).

Art. 21
Abrogazione e norme finali.

1. È abrogata la L.R. 19 gennaio 1987, n. 4, "Istituzione dell'anagrafe del cane e norme particolari per la prevenzione del randagismo" e la L.R. 30 dicembre 1989, n. 89.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le norme nazionali vigenti in materia.

Allegato A (19)

**REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI
MUNICIPALI E DOTAZIONE STRUMENTALE.**

1. Box
 - 1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
 - 1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui mq. 2 coperti.
 - 1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.

1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.

2. Infermeria

2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile.

2.2 La dotazione strumentale dell'infermeria deve comprendere:

- microscopio per esami parassitologici;
- attrezzatura per l'esecuzione del tatuaggio;
- attrezzatura medica per l'esecuzione degli interventi di sterilizzazione;
- frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.

3. Sala interna e reparto ricovero cuccioli.

3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.

3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare tali animali in decorso post-operatorio e cuccioli.

3.3 Nei locali devono essere garantite condizioni di benessere adeguate allo stato fisiologico degli animali ospitati.

4. Magazzino, cucina, servizi igienici

4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente.

Allegato B (20)

REQUISITI STRUTTURALI MINIMI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI RIFUGIO.

1. Box

1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.

1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui mq. 2 coperti e presentare le caratteristiche di cui al punto 1.3 dell'allegato A.

1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati.

1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m. 20.

2. Ambulatorio

2.1 L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l'infermeria di cui al punto 2.1 dell'allegato A.

2.2 La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici - veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso.

3. Magazzino, cucina, servizi igienici

3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente.

(1) Pubblicata nel B.U. 18 aprile 1995, n. 28.

(2) Comma soppresso dall'art. 1, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

(4) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

(5) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

- (6) Rubrica così modificata dall'art. 4, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (7) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (8) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (9) Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (10) Alinea aggiunto dall'art. 8, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (11) Alinea aggiunto dall'art. 8, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (12) Comma modificato dall'art. 9, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (13) Periodo così modificato dall'art. 10, comma 1, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (14) Alinea aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (15) Alinea aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (16) Comma così modificato dall'art. 11, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (17) Comma così sostituito dall'art. 12, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (18) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (19) Allegato così sostituito dall'art. 14, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.
- (20) Allegato così sostituito dall'art. 15, L.R. 4 dicembre 1998, n. 90.

L.R. 4 dicembre 1998, n. 90

Modifiche ed integrazioni della L.R. 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo". (1)

Art. 1

Modifica dell'art. 2 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Il comma 4 dell'art. 2 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43 è soppresso.

Art. 2

Modifica ed integrazione dell'art. 3 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Al comma 5 dell'art. 3 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43, dopo le parole "Le operazioni di" sono inserite le seguenti "iscrizione e".

Art. 3

Modifica dell'art. 6 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. (2).
2. (3).

Art. 4

Modifica dell'art. 7 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Alla rubrica dell'art. 7 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43 la locuzione «dell'anagrafe» è modificata con la seguente «dall'anagrafe».

Art. 5

Sostituzione dell'art. 9 «Canili e rifugi» della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. (4).

Art. 6

Sostituzione del comma 2 dell'art. 10, L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. (5).

Art. 7

Sostituzione dell'art. 13 "Competenze delle U.S.L." della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. (6).

Art. 8

Modifica ed integrazione dell'art. 14 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. (7).

Art. 9

Modifica dell'art. 16 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Al comma 2 dell'art. 16 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43, l'espressione «in conto capitale secondo i criteri di cui al successivo comma 3» è sostituita dall'espressione «in conto interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al comma 3 per gli interventi di cui all'art. 9».

Art. 10

Modifica dell'art. 17 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Al comma 1 dell'art. 17 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43, la parola «regione» è sostituita dalla parola «regionale».

2. (8).

Art. 11

Modifica dell'art. 18 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. Al comma 1 dell'art. 18 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43, dopo la parola «deiezioni» aggiungere la parola «solide».

Art. 12

Sostituzione del comma 5 dell'art. 19 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. (9).

Art. 13

Sostituzione dell'art. 20 «Norme finanziarie» della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. (10).

Art. 14

Sostituzione dell'allegato A della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. (11).

Art. 15

Sostituzione dell'allegato B della L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

1. (12).

- (1) Pubblicata nel B.U. 10 dicembre 1998, n. 42.
- (2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L.R. 8 aprile 1995, n. 43.
- (3) Sostituisce il comma 2 dell'art. 6, L.R. 8 aprile 1995, n. 43.
- (4) Sostituisce l'art. 9, L.R. 8 aprile 1995, n. 43.
- (5) Sostituisce il comma 2 dell'art. 10, L.R. 8 aprile 1995, n. 43.
- (6) Sostituisce l'art. 13, L.R. 8 aprile 1995, n. 43.
- (7) Aggiunge due trattini dopo il quinto nel comma 2 dell'art. 14, L.R. 8 aprile 1995, n. 43.
- (8) Aggiunge due trattini dopo il terzo nel comma 1 dell'art. 17, L.R. 8 aprile 1995, n. 43.
- (9) Sostituisce il comma 5 dell'art. 19, L.R. 8 aprile 1995, n. 43.
- (10) Sostituisce l'art. 20, L.R. 8 aprile 1995, n. 43.
- (11) Sostituisce l'allegato A, L.R. 8 aprile 1995, n. 43.
- (12) Sostituisce l'allegato B, L.R. 8 aprile 1995, n. 43.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

L.P. 15 maggio 2000, n. 9

Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo. (1)

Art. 1 Finalità.

1. La Provincia Autonoma di Bolzano promuove la protezione degli animali e condanna la tortura, le sevizie e l'abbandono degli stessi, al fine di favorire un corretto comportamento degli uomini nei confronti degli animali, nonché di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. La disciplina contenuta nella presente legge non riguarda gli animali selvatici, la cui tutela è disciplinata dalla L.P. 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e dalla L.P. 9 giugno 1978, n. 28 e successive modifiche.

Art. 2 Disposizioni relative al trattamento degli animali.

1. Agli animali deve essere riservato un trattamento che risponda nel miglior modo possibile alle loro necessità. Chi detiene animali deve far sì che venga assicurato il loro benessere. Nessuno può far soffrire un animale o arrecargli danno senza motivi giustificabili. Chi detiene animali è comunque obbligato a riservare loro un trattamento adeguato alla specie e a provvedere alla loro pulizia, al loro mantenimento e alla loro regolare nutrizione. Per quanto riguarda la loro sistemazione, deve essere garantito uno spazio vitale e di movimento adeguato alla specie.
2. È vietato abbandonare animali domestici, animali di affezione o animali selvatici tenuti in cattività, essendo questi incapaci di vivere in libertà.
3. Fatte salve le disposizioni speciali, nonché le disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali durante la macellazione, la soppressione degli animali può avvenire di norma solo mediante eutanasia ad opera di un medico veterinario, il quale deve redigere a tale scopo la relativa attestazione.

Art. 3 Asili per la custodia di animali randagi o abbandonati.

1. Gli asili per animali e i canili sono strutture che possono prendere in custodia, in via permanente o temporanea, animali randagi, vaganti senza proprietario, o di proprietà. I canili gestiti da associazioni o privati possono accogliere animali randagi o vaganti senza proprietario soltanto dopo che questi hanno trascorso un periodo di quarantena presso un canile gestito dall'amministrazione pubblica.
2. Le strutture di cui al comma 1 possono accogliere animali solo fino al numero massimo consentito nel provvedimento di autorizzazione all'apertura dell'asilo.
3. Le strutture per l'accoglimento di cani, gatti ed altri animali, gestite dall'amministrazione provinciale o da altri enti pubblici territoriali, sono istituite per il ricovero di animali provenienti da tutto il territorio provinciali.

4. Oltre alle strutture previste al comma 3, negli ambiti territoriali nord, est ed ovest del Servizio veterinario multizonale dell'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud possono essere allestiti, acquistati o presi in affitto canili o box per il ricovero temporaneo dei cani.
5. Qualora gli asili per animali vengano gestiti dall'azienda speciale unità sanitaria locale, in seguito chiamata azienda speciale, essa provvede ad anticiparne tutte le spese, le quali vengono rimborsate dalla Giunta provinciale, previa presentazione di un rendiconto annuale, ad eccezione delle spese per il servizio veterinario e per il servizio accalappiacani.
6. La costituzione di nuovi asili per animali, pensioni per animali o canili, comprese le strutture di cui al comma 4, non ancora in funzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è subordinata all'assenso della Giunta provinciale.
7. Le modalità di funzionamento delle strutture di cui al comma 3 vengono stabilite con regolamento di esecuzione.
8. Le strutture di cui al comma 1 devono nominare un veterinario iscritto nell'albo professionale, responsabile per le attività sanitarie svolte nella struttura. La nomina deve essere trasmessa al servizio veterinario provinciale.

Art. 4

Sistemazione di animali negli asili per animali e nei canili.

1. I cani randagi catturati vengono ospitati nelle strutture di cui all'articolo 3 e vi vengono accuditi, salvo che sussistano le condizioni di cui al comma 2. In dette strutture essi vengono sottoposti a controlli sanitari, esami e, se necessario, a trattamenti terapeutici nonché alla vaccinazione contro la rabbia e a trattamenti profilattici contro la echinococcosi e altre malattie infettive. Inoltre si provvede alla identificazione del cane e, qualora non sia già stato provveduto, alla sua registrazione.
2. I cani catturati non possono essere ceduti per fini sperimentali. Non possono essere abbattuti, a meno che non siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità ovvero rappresentino un pericolo per la salute pubblica e la sicurezza. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 86, 87, 91 e 104 del regolamento di polizia veterinaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.
3. I gatti che vivono in libertà vengono catturati dal Servizio veterinario territorialmente competente dell'azienda speciale e sottoposti alla sterilizzazione mediante intervento chirurgico o altro sistema ritenuto idoneo, tenuto conto del progresso scientifico, per poi essere nuovamente ammessi nelle colonie di provenienza.
4. Il Servizio veterinario multizonale presso l'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud, qualora non sia in grado di svolgere l'attività di cui al comma 3, può affidare la sua esecuzione a veterinari liberi professionisti o alle associazioni per la protezione degli animali. In tal caso l'intervento chirurgico di sterilizzazione viene effettuato comunque da un medico veterinario.
5. Gli asili per animali e i canili fanno sterilizzare a proprie spese da un medico veterinario i cani e gatti ospitati, sempre che la sterilizzazione non sia controindicata da motivi sanitari, qualora:
 - a) siano trascorsi almeno 60 giorni dal loro ritrovamento ovvero
 - b) il proprietario dell'animale abbia rilasciato nei confronti dell'asilo una dichiarazione scritta di rinuncia allo stesso.
6. La persona alla quale è stato temporaneamente affidato un cane o un gatto deve, trascorsi 60 giorni, ma comunque entro sei mesi dalla data di affidamento, provvedere alla sterilizzazione chirurgica dell'animale a proprie spese presso un veterinario privato oppure gratuitamente presso la struttura che gli ha consegnato l'animale.
7. Se ritenuto necessario, il direttore del Servizio veterinario provinciale può fissare l'età minima che devono avere gli animali prima della loro sterilizzazione.

8. L'affidamento temporaneo di cani randagi catturati nonché di gatti e di altri animali a persone private o ad associazioni per la protezione degli animali prima che sia decorso il termine di 60 giorni dal ritrovamento può avvenire solo se gli affidatari si impegnano per iscritto a restituire gli animali ai proprietari che ne facciano richiesta entro il termine suddetto.

9. Al fine di evitare l'abbandono di cani, gatti ed altri animali da parte di persone che si trovino in particolari difficoltà, detti animali possono essere ricoverati provvisoriamente nelle strutture di cui all'articolo 3.

10. Per evitare inutili sofferenze possono essere ricoverati nelle strutture di cui all'articolo 3, per il tempo necessario alla loro guarigione, anche animali selvatici. Detti animali, dopo la loro guarigione, devono però essere rimessi immediatamente in libertà.

Art. 5

Contributi alle associazioni per la protezione degli animali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale può concedere alle associazioni per la protezione degli animali operanti in Alto Adige o alla loro federazione contributi fino all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:

a) il miglioramento e la gestione del servizio di guardia zoofila di cui all'articolo 15;

b) la gestione degli asili per gli animali, dei ricoveri per animali e dei canili;

c) la sterilizzazione dei gatti viventi in libertà, qualora la sua esecuzione sia stata disposta dall'azienda speciale.

2. Per la formazione e aggiornamento delle guardie zoofile la misura del contributo può raggiungere anche il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere alle associazioni di cui al comma i e alla loro federazione contributi fino al 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di uffici, di asili e di ricoveri per animali nonché di canili.

4. La destinazione delle opere di cui al comma 3 deve essere mantenuta per almeno 20 anni. Nel caso di violazione di questi obblighi, il beneficiario dei contributi è tenuto alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi dell'ammontare pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per cause di forza maggiore la Giunta provinciale può tuttavia autorizzare un cambio di destinazione dell'opera oggetto di contributo ai sensi del comma 3, purché preventivamente richiesto.

Art. 6

Istituzione dell'anagrafe canina.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina presso il Servizio veterinario multizonale dell'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud, che si può avvalere della collaborazione da parte dei singoli comuni.

1-bis. Le seguenti razze canine e gli incroci tra di loro devono essere iscritti in un'apposita sezione dell'anagrafe canina: American bulldog, American Staffordshire terrier, Anatolian karabash, Bandog, Bullmastiff, Bull terrier, Dogue de Bordeaux, Dogo argentino, Fila brasileiro, Mastiff, mastino napoletano, Pardog, Pit bull, Rottweiler, Staffordshire terrier, Tosa-Inu. Su richiesta tale sezione deve essere messa a disposizione delle forze di sicurezza (2).

2. Le modalità per la tenuta dell'anagrafe canina sono stabilite con regolamento di esecuzione.

Art. 7

Detenzione di cani per scopi commerciali e scuole d'addestramento.

1. Gli allevatori o detentori di cani per scopi commerciali devono annotare le entrate e le uscite in un apposito registro.
2. Le modalità di tenuta del registro e quelle dell'esercizio delle scuole di addestramento per cani vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.

Art. 8

Informazione, educazione e formazione.

1. L'azienda speciale promuove nell'ambito dell'attività di educazione socio-sanitaria programmi di informazione ed educazione volti alla conoscenza ed al rispetto degli animali nonché a fornire informazioni circa il mantenimento adeguato alla specie di animali domestici e da reddito, nonché la tutela della loro salute e del loro ambiente. L'azienda speciale divulga inoltre informazioni inerenti la prevenzione del randagismo degli animali, il comportamento da tenere nei confronti degli stessi, le vaccinazioni necessarie e la profilassi delle zoonosi; a questa attività collaborano anche la Provincia, i comuni, le associazioni per la protezione degli animali, la sovrintendenza e le intendenze scolastiche ed i veterinari nominati dall'ordine dei veterinari.

Art. 9

Trasporto di animali.

1. Chi trasporta animali deve riservare loro un trattamento adeguato alla specie e comunque tale che questi durante il viaggio non soffrano e non subiscano danni. In tale ambito sono garantiti agli animali una regolare nutrizione ed un sufficiente approvvigionamento di acqua nonché la disponibilità di sufficiente spazio. Il trasporto di animali avviene solo se questi sono in grado di sopportare i disagi dovuti al trasporto senza subire danni. Gli animali ammalati, feriti o debilitati vengono trasportati con l'adozione delle necessarie precauzioni. Gli animali, per quanto possibile, sono trasportati separatamente a seconda della specie, dell'età e del sesso. Il carico e scarico degli animali viene effettuato con cura. La superficie delle rampe mobili e fisse utilizzate per il carico e per lo scarico non deve essere sdruciolevole. Durante il trasporto gli automezzi a tal fine adibiti sono cosparsi con uno strato di stame o con altro sostrato adatto e vengono garantiti un sufficiente approvvigionamento di aria fresca e un riparo da condizioni atmosferiche dannose. La guida degli automezzi deve essere comunque tale da non arrecare danno agli animali. L'uso di attrezzi elettrici, bastoni o corde nel corso di carico, scarico o trasbordo degli animali è consentito a condizione che ciò non arrechi danni a questi ultimi.

2. È vietato trasportare o lasciare un animale in auto o altro mezzo di trasporto, qualora ciò arrechi allo stesso sofferenze o danni. In particolare è vietato chiudere o trasportare animali nel bagagliaio dell'auto.

Art. 10

Soccorso ad animali feriti.

1. Chi trova un animale ferito o lo ferisce involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.

Art. 11
Custodia degli animali.

1. Nella custodia degli animali è obbligatorio attenersi ai criteri contenuti nell'allegato alla presente legge.
2. Il sindaco, su proposta del veterinario ufficiale competente, dispone il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza od igiene ovvero in caso di maltrattamento. Le spese che ne derivano sono a carico del proprietario.
3. Il veterinario ufficiale competente per territorio è l'autorità competente a stabilire l'eutanasia degli animali per i motivi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché per determinare lo stato di «animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza od igiene» e di «animale maltrattato». In caso di necessità il Servizio veterinario provinciale può emanare direttive, alle quali il veterinario ufficiale competente deve attenersi.

Art. 12
Fiere, mercati ed esposizioni.

1. Nel territorio della provincia autonoma di Bolzano è vietata l'effettuazione di fiere, mercati ed esposizioni di cani, gatti, rettili e aracnidi, con l'unica eccezione dei concorsi di bellezza. Questi ultimi devono essere autorizzati dal sindaco, previo parere positivo espresso dal Servizio veterinario territorialmente competente in seguito alla verifica delle strutture a disposizione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, ed in particolare dell'articolo 22.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1, primo periodo, non trova applicazione nei confronti delle istituzioni che posseggono i requisiti di cui agli articoli 5-bis e 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, nonché nei confronti delle attività didattiche organizzate da istituzioni pubbliche (3).
2. Prima di esprimere il parere di cui al comma 1 il Servizio veterinario territorialmente competente può sentire l'ente al quale è affidato ai sensi dell'articolo 15, comma 5, il coordinamento delle guardie zoofile.
3. Per la sorveglianza delle manifestazioni di cui al comma 1 il Servizio veterinario territorialmente competente può avvalersi anche della collaborazione delle guardie zoofile.

Art. 13
Spettacoli e gare.

1. Sono vietati tutti i tipi di giochi, spettacoli, gare, rappresentazioni ed addestramenti durante i quali vengono seviziati gli animali. In questo divieto rientrano anche le corse con uso di pungolo accuminato, l'uso di collari muniti di aculei affilati, spettacoli, gare, rappresentazioni pubbliche con l'uso di corrente elettrica sugli animali, i combattimenti tra animali, il lancio di anelli su uccelli acquatici e l'uso di animali vivi come bersaglio o scopi simili.

Art. 14
Esperimenti sugli animali.

1. L'allevamento, l'acquisto o l'affidamento di animali a fini sperimentali, nonché l'effettuazione di ogni tipo di esperimento sugli animali, che comporti per gli stessi dolori, sofferenze o effetti dannosi, sono proibiti.
2. Le prescrizioni di cui al comma i si riferiscono, oltre che ai vertebrati, anche ai decapodi ed ai cefalopodi.

Art. 15 Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione è affidata ai funzionari del Servizio veterinario provinciale, delle aziende speciali e dei comuni a tal fine incaricati.
2. Per garantire l'osservanza e la vigilanza delle leggi in materia di protezione degli animali, il Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente o delle associazioni per la protezione degli animali operanti in Alto Adige o della loro federazione, riconosciute come persone giuridiche di diritto privato, può anche nominare a guardie giurate addette alla protezione degli animali le persone che sono in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Dette persone vengono denominate guardie zoofile e svolgono la loro funzione in via onoraria o come attività principale o secondaria.
3. Le guardie zoofile sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, ai quali è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio portano l'uniforme o il distintivo proposti dall'associazione o dall'ente incaricato del coordinamento del servizio di guardie zoofile ai sensi del comma 4. L'uniforme ed il distintivo devono essere approvati dal Presidente della Giunta provinciale. Si qualificano tramite l'esibizione di una tessera munita di fotografia, rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale.
4. La Giunta provinciale può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti il coordinamento delle guardie zoofile alle associazioni per la protezione degli animali operanti in Alto Adige o alla loro federazione nonché al Servizio veterinario dell'azienda speciale. Tali compiti delegati sono comunque soggetti al controllo del Servizio veterinario provinciale.
5. Le modalità inerenti il coordinamento dell'attività delle guardie zoofile nonché l'istituzione di corsi abilitanti vengono determinate con regolamento di esecuzione.

Art. 16 Sanzioni amministrative.

1. Fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato e l'eventuale diritto al risarcimento del danno subito, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
 - a) da lire 500.000 (euro 258,23) a lire 1.500.000 (euro 774,69) chi abbandona o tortura animali, li costringe a lavorare nonostante l'età avanzata, la malattia o le ferite nonché chi maltratta gli animali durante il trasporto o arreca loro sofferenze e danno in altro modo o chi li uccide senza un motivo valido;
 - b) da lire 1.500.000 (euro 774,69) a lire 6.000.000 (euro 3.049,74) chi tortura animali a morte o chi li maltratta in modo che si renda necessaria una macellazione d'urgenza;
 - c) da lire 5.000.000 (euro 2.582,28) a lire 10.000.000 (euro 5.164,57) chi fa commercio di animali al fine di sperimentazione in violazione delle disposizioni vigenti in materia;

d) da lire 500.000 (euro 258,29) a lire 1.800.000 (euro 929,62) chi infrange gli articoli 2, comma 3, e gli articoli 4, 10 11, 12, 13 e 14 ovvero le prescrizioni sulla custodia degli animali contenute nell'allegato alla presente legge;

e) da lire 500.000 (euro 258,29) a lire 2.500.000 (euro 1.291,14) chiunque provoca o favorisce la diffusione di malattie degli animali, anche in violazione delle disposizioni in materia di polizia veterinaria; da lire 500.000 (euro 258,29) a lire 1.800.000 (euro 929,62) chi viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 vengono applicate con osservanza del procedimento previsto dalla L.P. 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, dal direttore del Servizio veterinario provinciale.

Art. 17

Istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria.

1. La Provincia autonoma di Bolzano con apposito regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, l'istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria.

Art. 18

Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, concernente l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura.

1. La L.P. 27 aprile 1995, n. 9, è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: «Ripartizione provinciale agricoltura» sono sostituite con le parole: «Servizio veterinario provinciale»;

b) (4);

c) (5);

d) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: «entro 30giorni» sono sostituite dalle parole: «entro 20 giorni»;

e) al comma 3 dell'articolo 4 le parole: «alla Ripartizione provinciale agricoltura» sono sostituite dalle parole: «al Servizio veterinario provinciale»

f) (6);

Art. 19

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, concernente «Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura».

1. La L.P. 14 dicembre 1999, n. 10, è così modificata:

a) (7).

b) al comma 8 dell'articolo 5 le parole: «pagate dai soci» sono soppresse;

c) all'inizio della lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 sono inserite le parole: «salvo l'articolo 12 bis».

Art. 20

Disposizioni finanziarie.

1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno finanziario in corso gli stanziamenti (capitoli di spesa 71155 e 71158) già iscritti nel bilancio di previsione per l'applicazione della L.P. 8 luglio 1986, n. 16, abrogata con l'articolo 21.
2. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 21 Disposizioni finali.

1. La L.P. 8 luglio 1986, n. 16, e successive modifiche, è abrogata.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia, contenute nella normativa comunitaria e nazionale.

Allegato (articolo 11)

CRITERI PER LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI

1. Bovini

I bovini devono essere ricoverati in un ambiente che presenti un clima adeguato, con una ventilazione naturale o artificiale sufficiente, temperatura, umidità ed illuminazione adeguati ed un livello di gas tossici non elevato. Deve essere disponibile un posto sufficientemente spazioso che consenta agli animali, in base alle loro dimensioni, di stare sia in piedi che distesi, e che deve essere cosparso con uno strame adatto o con altro materiale morbido flessibile.

Ai bovini che vengono tenuti costantemente legati deve essere data la possibilità, di quando in quando e per quanto lo consentano la collocazione geografica dell'azienda agricola e le condizioni atmosferiche, di muoversi al di fuori della stalla. Gli unghioni devono venire tagliati e curati con regolarità ed in modo corretto. Per le bovine ciò deve essere fatto comunque almeno una volta all'anno.

I trainer elettrici possono essere utilizzati solo per le vacche e per bovini di età superiore a 18 mesi. A tale scopo si possono utilizzare solo attrezzi adatti che devono essere regolati secondo l'altezza dei singoli animali. Non è consentito l'uso di filo elettrico per steccati da pascolo. Nei giorni che precedono il parto e fino ad una settimana dopo lo stesso il trainer elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore. È proibito l'uso di cortine elettriche, di fili elettrici posti in prossimità della testa, di catene elettriche sospese nonché di cavi sistemati tra un animale e l'altro e di trainer elettrici che limitano gli animali nei loro movimenti laterali.

Nelle stalle a stabulazione libera i passaggi devono essere sufficientemente ampi e disposti in maniera tale da consentire agli animali di passare liberamente e a due animali di procedere fianco a fianco. Inoltre nelle stalle a stabulazione libera deve essere presente un settore sufficientemente ampio in cui ricoverare gli animali ammalati e in attesa di partorire. Ad ogni animale deve essere riservato uno spazio sufficiente per l'assunzione del cibo e deve essere disponibile un numero sufficiente di mangiatoie e lettiere.

I bovini non possono essere legati solo mediante corde attorno alle corna o l'anello infilato nel naso né durante il trasporto né quando si trovano nella stalla.

L'allattamento dei vitelli con il latte o surrogati di latte deve avvenire con un adatto succhiotto espressamente previsto per tale scopo o con altra attrezzatura adatta all'uopo. I vitelli devono essere ricoverati su uno strame o su una superficie adatta.

2. Caprini - Ovini

Qualora gli ovini ed i caprini vengano tenuti costantemente legati, si deve provvedere a far sì che gli stessi durante i mesi estivi abbiano la possibilità di muoversi all'aperto. Deve essere disponibile un posto sufficientemente ampio, in base alle dimensioni degli animali, cosparso con strame o con altro materiale morbido flessibile, dove essi possano stare sdraiati. Le pecore da lana devono venir tosate almeno una volta all'anno.

3. Suini

I suini devono essere ricoverati in una stalla adatta alle loro dimensioni e non possono essere tenuti costantemente al buio. Deve essere disponibile, almeno per otto ore al giorno, una illuminazione naturale o artificiale sufficiente. nonché un ricambio di aria regolare.

Il pavimento dei box o dei posti singoli, sul quale sono ricoverati le scrofe da riproduzione e i verri, può avere delle fessure e dei fori per una misura non superiore alla metà e, qualora vi siano tenuti suinetti, non superiore ai due terzi. Per il riposo degli animali deve essere disponibile un settore sufficientemente pulito e spazioso correlato alla loro dimensione, che non presenti un pavimento con fessure o buchi. I suini devono potersi distrarre fornendo loro materiale adatto, paglia, foraggio o altro.

Gli animali devono essere controllati almeno una volta al giorno e nutriti in maniera sufficiente.

Inoltre deve essere disponibile una quantità sufficiente di acqua o di altro liquido adatto.

Le mangiatoie devono essere disposte in modo tale da consentire a tutti gli animali di mangiare contemporaneamente. Gli animali particolarmente aggressivi o gli animali il cui sviluppo risulta ritardato devono essere allontanati dal loro gruppo e accuditi separatamente.

Alcuni giorni prima del parto e almeno nelle due settimane successive deve essere messo a disposizione degli animali uno strame adatto.

4. Equini

Oltre che ai cavalli, le disposizioni facenti parte del presente paragrafo si applicano anche agli asini, ai muli e ai bardotti.

I cavalli devono essere ricoverati insieme ad animali della stessa specie o ad altri animali socialmente compatibili. i cavalli a cui non è permesso muoversi al di fuori della stalla almeno per un'ora al giorno non possono essere tenuti legati, a meno che non si tratti di ricovero di breve durata.

Gli stalloni da monta devono essere ricoverati in un box sufficientemente spazioso, devono avere la possibilità di muoversi a sufficienza e non possono essere tenuti legati.

Le lettiere dei box devono essere cosparse con uno strame adatto e in quantità sufficiente.

Qualora i cavalli vengano tenuti costantemente all'aperto, deve essere presente una protezione adatta che li ripari dagli agenti atmosferici. Gli zoccoli devono essere pareggiati con regolarità e in modo corretto ed eventualmente ferrati.

5. Cani

I cani che vengono tenuti in ambienti chiusi devono avere la possibilità di uscire all'aperto o di poter giornalmente muoversi ed espletare i loro bisogni corporali. i cani che vengono tenuti legati devono potersi muovere su una superficie di almeno 20 mt. Essi non possono essere tenuti legati con un collare a strozzo o munito di aculei affilati. I cani che vengono tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero asciutto ed isolato dal terreno, adatto alle loro dimensioni e al riparo dalle intemperie. In presenza di temperature esterne elevate deve essere disponibile un posto all'ombra ed una quantità di acqua sempre sufficiente.

Nell'addestramento dei cani si devono evitare rigore e punizioni eccessive. Durante l'addestramento non si possono utilizzare attrezzi da addestramento elettrici o attrezzi che emettono segnali acustici, ad esclusione dei fischietti.

Sono vietati gli interventi atti a celare il manifestarsi di uno stato di sofferenza, quali la menomazione degli organi vocali ed uditivi.

6. Conigli

Gli animali giovani che non abbiano compiuto i due mesi di età non possono di regola essere tenuti da soli. Devono essere riforniti giornalmente di foraggio tagliato grossolanamente come fieno o paglia o di materiale non appuntito adatto da rosicchiare.

7. Volatili

È proibito detenere volatili in batterie. Qualora i volatili siano tenuti in gabbie ed il loro numero non sia superiore a tre animali adulti, la dimensione della gabbia deve essere per lunghezza, larghezza ed altezza almeno sei volte superiore alla misura dell'uccello più grande; per ogni animale in più l'ampiezza della gabbia deve essere maggiorata del 30 per cento.

Alle disposizioni di cui al comma 1 si può derogare solo in occasione del trasporto dei volatili, dei mercati e delle mostre ornitologiche, nonché nell'allevamento degli stessi. Nei mercati, durante le mostre ornitologiche e nella pratica di allevamento il volatile deve comunque disporre di uno spazio sufficiente a consentirgli un minimo di movimento in modo che tutti gli animali possano accovacciarsi a loro piacimento secondo le specifiche esigenze.

Il becco deve essere accorciato solo in maniera tale che gli animali possano nutrirsi normalmente. È vietato l'utilizzo di mezzi tecnici che alterano o limitano la capacità visiva degli animali. Gli animali devono potersi abbeverare e nutrire a sufficienza.

Gli animali da allevamento o da cova come polli, tacchini e faraone devono disporre di posatoi adeguati e in numero sufficiente. Si può derogare a tali disposizioni solo nel caso di azienda da produzione di uova a terra o da allevamento di volatili a terra (8).

All'interno degli stalli destinati al ricovero delle galline da ovodeposizione deve essere disponibile una zona per il razzolamento, cosparsa di stame come paglia, trucioli di legno, sabbia o torba. L'estensione della zona di razzolamento all'interno degli stalli deve corrispondere ad almeno un terzo della superficie degli stalli stessi (9).

La lunghezza del posatoio a disposizione dei polli domestici deve essere di almeno 20 centimetri per animale e la distanza orizzontale tra i posatoi deve essere di almeno 30 centimetri.

Le anatre devono disporre di una struttura per il bagno facilmente raggiungibile. È vietato privare gli animali dell'acqua per provocare la muta.

È proibito detenere permanentemente pavoni in gabbia senza che abbiano la possibilità di potersi muovere al di fuori delle gabbie stesse.

Per tutte le specie volatili è comunque vietato il blocco mediante incrocio delle ali.

8. Pesci e crostacei

È vietato tenere i pesci e crostacei in acqua torbida o povera di ossigeno in occasione di mercati, feste, parchi di divertimento ed ogni altra manifestazione.

È vietata l'introduzione di sassi o oggetti simili nei pesci per aumentarne il peso.

9. Disposizioni valide per tutte le specie animali

Se gli animali vengono esposti in occasione di mercati o mostre a qualsiasi scopo, il ricovero degli stessi deve essere adeguato alla specie. Gli animali devono comunque essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze ed in un ambiente con condizioni climatiche appropriate. La castrazione degli animali può avvenire solo ad opera di medici veterinari e previa anestesia.

L'asportazione delle unghie è consentita per tutte le specie animali solo qualora sia necessaria per motivi sanitari.

Per le specie animali non espressamente menzionate si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi, in quanto applicabili.

- (1) Pubblicata nel B.U. 30 maggio 2000, n. 23, II suppl. ord.
- (2) Comma aggiunto dall'art. 43 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
- (3) Comma aggiunto dall'art. 43 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
- (4) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
- (5) Sostituisce il comma 3 dell'art. 1 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
- (6) Aggiunge l'art. 7-bis alla L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
- (7) Aggiunge il comma 2 all'art. 1 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.
- (8) Comma modificato dall'art. 43 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
- (9) Comma sostituito dall'art. 43 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

UMBRIA

Delib.G.R. 14 giugno 1995, n. 4433

Indirizzi tecnici alle U.S.L., prima applicazione della L.R. 19 luglio 1994, n. 19 «Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo». (1)

La Giunta regionale

Su proposta dell'assessore relatore;

Acquisito il documento istruttorio formulato dall'Ufficio III dell'Area operativa servizi socio-sanitari avente per oggetto: «Indirizzi tecnici alle U.S.L.: prima applicazione della L.R. 19 luglio 1994, n. 19 "Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo»;

Ritenuto di farne proprio il contenuto, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificata la conformità del documento stesso rispetto al Regolamento interno della Giunta approvato con propria Delib.G.R. 24 marzo 1994, n. 1854, con particolare riguardo alle sottoscrizioni prescritte all'articolo 20 dello stesso atto;

Ai voti unanimi espressi con le modalità di legge,

Delibera:

- di impartire, in attuazione della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19, relativa alle «Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo», i seguenti indirizzi tecnici alle U.S.L., ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, al fine di rendere uniforme a livello del territorio regionale, l'applicazione del provvedimento di cui trattasi:

1) le USL provvedono alla cattura dei cani randagi, o direttamente, con proprio personale, o tramite convenzione, con il personale delle Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo, di cui all'art. 12 della L.R. n. 19/1994;

1a) i cani catturati vengono ricoverati presso il canile sanitario, pubblico o convenzionato;

1b) i cani catturati, provvisti di tatuaggio, sono riconsegnati al legittimo proprietario, salvo i casi di maltrattamento di cui all'art. 727 del c.p., così come sostituito dalla L. n. 473/1993.

Il proprietario per il riscatto versa la somma di lire 35.000 quale rimborso delle spese di cattura e lire 5.000 per ciascun giorno o frazione di giorno di ricovero, quale rimborso delle spese di gestione;

1c) i cani catturati, sprovvisti di tatuaggio, se non reclamati dal proprietario, sono tenuti in isolamento per un periodo di gg. 10, per il controllo di eventuali malattie infettive;

1d) trascorso il termine di cui al comma precedente, sono sottoposti a tatuaggio e ad adeguati trattamenti profilattici;

2) dopo il periodo di isolamento, i cani possono venire consegnati in affido temporaneo alle strutture adibite a rifugio o ad eventuali privati che ne facciano richiesta;

2a) i cani di cui al comma precedente, trascorsi gg. 60 dalla cattura, sono sterilizzati gratuitamente dalla U.S.L., salvo richiesta contraria del privato affidatario, e consegnati in affido definitivo;

2b) l'affido viene fatto dal Sindaco competente sul territorio ove insiste la struttura che ospita l'animale, o, su sua delega, dal responsabile del servizio veterinario specifico;

3) ai cani ricoverati, presso il canile sanitario e/o comunque in affido temporaneo, viene assicurata l'assistenza sanitaria gratuita da parte della U.S.L. competente. Tale assistenza sanitaria verrà meno con l'affido definitivo;

4) la U.S.L. garantisce, direttamente o tramite convenzione, il pronto intervento durante le 24 ore, per i cani e i gatti randagi;

5) i cani, con tatuaggio apposto da Enti abilitati a livello nazionale, debbono essere iscritti entro gg. 10 all'anagrafe canina della U.S.L. competente per territorio, a cura del proprietario, anche tramite autocertificazione;

6) i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura dei servizi veterinari della U.S.L., e marcati, al fine del riconoscimento, mediante l'asportazione, in anestesia, di un lembo di padiglione a forma di V nella parte apicale dell'orecchio destro;

7) a parziale modifica della Delib.G.R. 12 maggio 1987 n. 3081, la nuova numerazione del codice di riconoscimento deve prevedere:

A) sigla della Provincia;

B) numero di codice della U.S.L. di competenza (da 1 a 5);

C) lettera alfabetica progressiva seguita da numerazione progressiva da 1 a 999

Es. PG 1 A001

TR 4 A001

Tale nuova numerazione avrà decorrenza dal 1 agosto 1995;

8) ai fini dell'applicazione della presente delibera si intende:

- canile sanitario: la struttura adibita a ricovero temporaneo dei cani randagi catturati, provvista o collegata ad ambulatorio per gli interventi sanitari previsti dalla legge;

- rifugio: la struttura adibita a ricovero dei cani randagi catturati, che abbiano superato il periodo di isolamento;

- canile privato: la struttura che ricoveri più di 10 cani adulti;

9) le spese di trasferimento, per ciascun cane, sono quantificate in lire 10.000;

9a) per le denunce di scomparsa e decesso nulla è dovuto alla USL;

9b) le spese per il rilascio di certificati o attestati dell'avvenuta scomparsa o decesso sono quantificati in lire 10.000;

9c) tutte le operazioni di cui sopra, eseguite per gli animali ricoverati nelle strutture gestite dalle Associazioni protezionistiche di cui all'art. 12 della L.R. n. 19/1994, sono gratuite;

9d) le operazioni di affido, sia temporaneo che definitivo, sono gratuite;

9e) le somme di cui sopra sono al netto di eventuali oneri accessori (I.V.A., E.N.P.A.V., ecc.);

9f) per l'iscrizione all'anagrafe canina dei soggetti di cui al punto 5, i proprietari versano la somma di lire 10.000 a capo;

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

- di dichiarare la presente deliberazione soggetta a controllo, poiché appartenente alla categoria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479.

Documento istruttorio n. 148/1995.

La legge regionale 19 luglio 1994, n. 19, relativa alle «Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo», all'art. 11 prevede la formulazione di un piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo il quale contenga, tra l'altro, indirizzi per l'attuazione della legge stessa.

Nel precisare che è in corso la predisposizione di tale piano, che però ha un iter sia istruttorio che procedurale abbastanza lungo, si sottolinea che c'è urgenza di fornire alcune prime indicazioni per

rendere uniforme, a livello regionale, l'applicazione del provvedimento di cui trattasi, viste anche le sollecitazioni scaturite in tale senso da parte dei settori interessati.

Per quanto sopra esposto si rende pertanto necessario emanare indirizzi tecnici alle U.S.L. ai sensi dell'art. 9 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1, tenendo conto anche delle osservazioni e delle proposte scaturite nel corso di riunioni di lavoro tenutesi presso l'assessorato alla sanità - servizi veterinari, tra i responsabili dei servizi delle USL e la Regione, ed alla luce di quanto previsto dalla Delib.G.R. 15 dicembre 1994, n. 10374 che incarica il Servizio veterinario regionale dell'espletamento di tutto quello che è connesso relativamente all'attuazione della legge in oggetto.

Quanto sopra premesso si propone il seguente dispositivo di deliberazione:

(Vedasi dispositivo deliberazione)

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 luglio 1995, n. 36.

L.R. 19 luglio 1994, n. 19

Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo. (1)

Art. 1

Finalità della legge.

1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie, sia per la prevenzione e cura delle malattie proprie delle specie tutelate che per quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.
2. Ai fini della legge si intendono per animali di affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, nonché i cani vaganti od inselvaticati e le colonie di gatti liberi.

Art. 2

Benessere degli animali.

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
 - a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali, fatti salvi i casi di intervento terapeutico;
 - b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamenti agli animali;
 - c) è vietato abbandonare gli animali di affezione di cui si abbia il possesso o la detenzione a qualunque titolo, o comunque lasciarli liberi o incustoditi senza le debite cautele;
 - d) gli animali di affezione senza legittimo proprietario ritrovati, catturati o comunque ospitati presso le strutture di ricovero individuate ai sensi della presente legge, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, salvo quanto previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 3

Responsabilità del detentore.

1. Chiunque detiene un animale di affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.
3. È vietato detenere animali di affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 4

Controllo della riproduzione.

1. La Regione e le Unità sanitarie locali attraverso i servizi veterinari pubblici anche con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali di affezione.

2. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato per mezzo dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati, secondo quanto previsto all'art. 11.
3. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura dei servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o presso altre strutture convenzionate.

Art. 5
Soppressione eutanasica.

1. La soppressione di un animale di affezione è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenze all'animale.

Art. 6
Anagrafe canina.

1. Presso ogni Unità sanitaria locale è istituita una anagrafe del cane contenente l'elenco, numerato progressivamente, di tutti i cani presenti nel territorio.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 83 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, il proprietario deve provvedere entro centoventi giorni dalla nascita o comunque, entro dieci giorni dal possesso, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe di cui al comma 1 contestualmente all'apposizione del codice di riconoscimento, di cui all'art. 7.
3. Per l'iscrizione viene compilata un'apposita scheda, predisposta dalla Giunta regionale, che verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

Art. 7
Codice di riconoscimento.

1. Il codice di riconoscimento è impresso mediante tatuaggio o con altro metodo comunque indelebile e chiaramente leggibile. Sul piatto interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, a cura del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale presso le strutture operative territoriali, oppure da veterinari appositamente autorizzati dall'Unità sanitaria locale competente, a condizione che gli stessi dispongano di strutture e attrezzature adeguate.
2. Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti in altre regioni è valido ai fini dell'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 6.
3. La Giunta regionale può riconoscere validi con proprio atto altri tipi di tatuaggio, purché apposti da Enti abilitati a livello nazionale; l'animale tatuato deve comunque essere iscritto all'anagrafe canina dell'Unità sanitaria locale di competenza.
4. Il veterinario libero professionista provvede all'apposizione del numero di codice indicato dalla Unità sanitaria locale e comunica tempestivamente alla stessa l'intervento effettuato.
5. Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra devono essere condotte con metodiche tali da non arrecare danno o sofferenza all'animale.
6. I disabili forniti di idonea certificazione della necessità del cane sono esonerati dal pagamento del concorso alle spese per l'apposizione del tatuaggio al proprio cane effettuata dalla struttura pubblica. Sono altresì esonerate dal pagamento le associazioni protezionistiche per i cani abbandonati ospitati nei canili delle stesse e tatuati nella struttura pubblica.

Art. 8

Trasferimento, scomparsa o morte del cane.

1. Ai fini della presente legge, il possessore o detentore del cane deve segnalare all'Unità sanitaria locale di competenza la scomparsa dell'animale entro tre giorni dall'evento; analoga segnalazione deve essere fatta entro dieci giorni in caso di trasferimento a qualsiasi titolo o di morte dell'animale.
2. Nel caso di trasferimento di proprietà del cane l'animale deve essere iscritto all'anagrafe dell'Unità sanitaria locale di destinazione con il codice ad esso già attribuito.

Art. 9

Controllo del randagismo.

1. I singoli cittadini e le associazioni di volontariato collaborano alla individuazione ed alla segnalazione di animali di affezione vaganti.
2. Le Unità sanitarie locali provvedono alla individuazione e cattura degli animali, anche mediante forme di convenzionamento con soggetti idonei.
3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario.
4. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico del proprietario.
5. I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti a tatuaggio e, previa adeguata profilassi sanitaria, possono essere affidati in via temporanea a privati che diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'art. 12; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura l'assegnazione diventerà definitiva.
6. Gli animali di affezione non definitivamente assegnati e ricoverati presso le strutture di cui all'art. 10, vengono sterilizzati.
7. Le associazioni di cui al comma 5 possono, a proprie spese, d'intesa con le Unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza nel rispetto dell'igiene pubblica.

Art. 10

Canili e strutture di ricovero per gli animali di affezione.

1. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili pubblici esistenti e costruiscono rifugi per gli animali di affezione anche per la custodia temporanea dopo la cattura.
2. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono, direttamente o mediante la stipula, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposite convenzioni con gli Enti e le associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 12, alla gestione delle strutture di cui al comma 1.
3. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, in carenza di strutture pubbliche, possono stipulare convenzioni per l'utilizzo di quelle private esistenti.
4. Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere appositi locali per primi interventi di pronto soccorso agli animali di affezione, per l'isolamento e il controllo di eventuali malattie infettive, per la profilassi sanitaria di cui al comma 5 dell'art. 9.
5. Le strutture di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche generali:
 - a) conveniente distanza da abitazioni singole ed in particolare da centri abitati;
 - b) sufficiente approvvigionamento idrico;
 - c) scarichi conformi alle norme vigenti;

d) ricoveri individuali o per più animali, costituiti da una zona riparata, facilmente lavabile e disinfettabile e da un parcheggio esterno. Le dimensioni delle strutture sono regolate nel piano triennale di cui all'art. 11 sulla base delle esigenze.

6. Il controllo e l'assistenza sanitaria delle strutture di cui al comma 1 sono assicurate dalle Unità sanitarie locali anche mediante forme di convenzione con veterinari liberi professionisti.

7. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento animali di affezione.

8. La Regione concorre al finanziamento delle opere di cui al comma 1 ed alla relativa gestione, secondo le modalità stabilite dal piano triennale di cui all'art. 11.

9. Le strutture private adeguano, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, i propri standard a quanto previsto al comma 5 e sono soggette alle norme di cui all'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 11

Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale un piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione che contenga:

a) gli interventi e le relative priorità per il risanamento, la costruzione e la gestione delle strutture di cui al comma 1 dell'art. 10 nonché l'individuazione delle strutture cui faranno riferimento i Comuni non provvisti di strutture proprie;

b) gli interventi ed i programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali di affezione;

c) le iniziative scolastiche di aggiornamento programmate dai collegi dei docenti finalizzate alla formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente;

d) corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle Unità sanitarie locali ed alle guardie zoofile;

e) la determinazione delle tariffe per le prestazioni previste dalla presente legge;

f) gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.

2. Il piano triennale prevede rispettivamente per gli interventi di cui alla lettera a) fino al 75 per cento delle disponibilità finanziarie e per le lettere b), c), d), fino al 25 per cento.

Art. 12

Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.

1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge è istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, al quale possono iscriversi le associazioni il cui statuto contenga le finalità previste agli artt. 1 e 2 della presente legge.

Art. 13

Provvedimenti e sanzioni amministrative.

1. In caso di violazione alle norme di cui agli artt. 2 e 3, gli animali maltrattati o comunque ricadenti sotto l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3 sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Unità sanitaria locale, per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere, i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
2. Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il proprio cane e conseguentemente di iscriverlo all'anagrafe di cui all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.
3. Il detentore di animali di affezione che ne permette il vagabondaggio, salvo che per i casi disciplinati da normative speciali, o li abbandoni anche nell'ambito della propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.
4. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 8 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.
5. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nella presente legge.
6. Eventuali variazioni delle sanzioni, dovute ad interventi legislativi nazionali, sono aggiornate con decreto del Presidente della Giunta.

Art. 14

Comitato regionale per la protezione degli animali.

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la protezione degli animali.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) uno zoologo della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi di Perugia;
 - b) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Perugia;
 - c) un veterinario dei servizi veterinari della Giunta regionale;
 - d) un funzionario dell'Ufficio zootecnica della Giunta regionale;
 - e) un funzionario del servizio programmazione faunistica della Giunta regionale;
 - f) un veterinario dirigente in rappresentanza delle Unità Sanitarie Locali;
 - g) tre rappresentanti designati dalle Associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 12;
 - h) due docenti nominati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
4. Il Presidente della Giunta regionale acquisisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni di cui al comma 1 e provvede con proprio decreto alla nomina del Comitato che rimane in carica per la durata della legislatura.
5. I compiti di segretario del Comitato sono svolti da un funzionario di livello non superiore all'VIII qualifica funzionale, individuato dalla Giunta regionale.
6. Il Comitato svolge funzioni di consulenza della Giunta regionale in materia di protezione degli animali e può sottoporre a questo scopo, alla medesima, proposte per la realizzazione di opportune iniziative.
7. Il Comitato, su richiesta della Giunta regionale, può esprimere pareri sugli specifici disegni di legge.

Art. 15

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lett. a), dell'art. 11, di cui alla presente legge, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 186.000.000 da iscrivere, in termini di

competenza e di cassa, al capitolo 7310 di nuova istituzione nel bilancio regionale per l'esercizio 1994, denominato: «Contributi ai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi per il risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per gli animali di affezione e dei canili pubblici».

2. Per gli interventi previsti alle lettere b, c), d) dell'art. 11 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 62.878.710, da iscrivere in termini di competenza e di cassa, al cap. 2331 di nuova istituzione denominato: «Spese per la produzione e l'attuazione dei programmi di informazione e di educazione per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo».

3. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 248.878.710, di cui ai precedenti commi, si fa fronte con pari disponibilità esistente al cap. 2330 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1994.

4. (2).

5. Al finanziamento dell'onere relativo al funzionamento del Comitato regionale per la protezione degli animali di cui all'art. 14 della presente legge si farà fronte con quota dello stanziamento dell'esistente cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1994, bilancio pluriennale 1016081.

6. Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio.

Art. 16

Norme abrogative.

1. Sono abrogate la legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, la legge regionale 17 aprile 1990, n. 30 ed ogni disposizione incompatibile od in contrasto con la presente legge.

Art. 17

Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente articolato si fa richiamo a quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 18

Norma transitoria.

1. Restano in vigore le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, purché compatibili con la presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 1994, nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'art. 11, a procedere, previo censimento delle strutture esistenti e funzionanti di cui all'art. 10, all'erogazione delle provvidenze previste nella misura stabilita al comma 2 dell'art. 11.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 luglio 1994, n. 32.

(2) Il comma che si omette apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1994, approvato con L.R. 21 giugno 1994, n. 18.

L.R. 12 luglio 1988, n. 20

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo. (1)

Art. 1

Anagrafe del cane.

(2).

Art. 2

Codici di riconoscimento.

(3).

Art. 3

Controllo del randagismo.

(4).

Art. 4

Finanziamento.

(5).

Art. 5

Norma transitoria.

Il termine previsto dall'art. 9 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43 già prorogato di un anno con legge regionale 30 luglio 1987, n. 35 è ulteriormente prorogato di 90 giorni.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1988, n. 46.

(2) Sostituisce il secondo comma dell'art. 2, L.R. 25 novembre 1986, n. 43.

(3) Inserisce due commi, fra gli originari primo e secondo, all'art. 3, L.R. 25 novembre 1986, n. 43.

(4) Aggiunge un comma, dopo il quinto, all'art. 6, L.R. 25 novembre 1986, n. 43.

(5) Sostituisce l'art. 8, L.R. 25 novembre 1986, n. 43.

VALLE D'AOSTA

L.R. 28 aprile 1994, n. 14

Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. (1)

Capo I - Principi generali

Art. 1

Finalità della legge.

1. La presente legge si propone di:

- a) favorire la corretta convivenza tra l'uomo e gli animali di affezione;
- b) tutelare gli animali di affezione attraverso la repressione degli atti di crudeltà contro di essi;
- c) tutelare la salute pubblica e l'ambiente attraverso il corretto trattamento degli animali di affezione.

Art. 2

Oggetto della legge: animali di affezione domestici ed urbani.

1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

- a) animali di affezione domestici: gli animali che, stabilmente o occasionalmente, convivono con l'uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute per compagnia o per diporto a cui si possono anche far svolgere attività utili all'uomo senza però avere fini produttivi o alimentari;
- b) animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle specie di cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo stato libero nei centri urbani.

Capo II - Tutela degli animali di affezione domestici

Art. 3

Detenzione degli animali: limitazioni.

1. È proibito detenere animali selvatici che, per caratteristiche innate e permanenti, non si possono adattare alla cattività o, comunque, alla vita domestica.
2. È proibito detenere animali di affezione domestici in numero o condizioni tali da pregiudicare la loro salute e il loro benessere o, comunque, da nuocere all'igiene, alla salute, alla quiete o all'incolumità dell'uomo o dell'ambiente.

Art. 4

Cura degli animali.

1. Chiunque posseda o detenga animali di affezione domestici è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere e, in particolare, deve provvedere, in conformità alle esigenze di ogni singola specie, a:

- a) fornire loro adeguate quantità di acqua pulita e di nutrimento adatto;
- b) assicurare loro la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle vigenti norme di igiene e sanità pubblica;
- c) assicurare loro, nel caso si rendessero necessarie limitazioni della libertà di movimento per esigenze di igiene e sanità pubblica o per la sicurezza degli animali medesimi, dell'uomo o di altri animali, una sistemazione che garantisca sia protezione sia possibilità di adeguato esercizio fisico;
- d) occuparsi della loro riproduzione nonché della custodia, della salute e del benessere della prole;
- e) garantire loro le cure sanitarie di cui necessitano;
- f) garantire la loro incolumità e, nello stesso tempo, garantire l'incolumità delle persone e degli altri animali con cui possono venire a contatto.

Art. 5

Trasporto degli animali.

1. Il trasporto degli animali, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, in condizioni tali da non pregiudicare la loro salute e da non causare loro pena o sofferenza, nel rispetto delle norme di igiene e sanità pubblica.
2. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere strutturati in maniera tale da:
 - a) garantire che al loro interno vi sia una ventilazione, una cubatura d'aria, uno spazio minimo vitale e di movimento adeguati alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate;
 - b) proteggere gli animali trasportati dalle intemperie e dalla possibilità di procurarsi eventuali ferimenti;
 - c) consentire l'ispezione e la cura degli animali trasportati.

Art. 6

Divieto di sfruttamento degli animali.

1. È vietato sfruttare gli animali di affezione domestici.
2. Gli animali possono essere impiegati dall'uomo per lavoro o per altre attività nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

Art. 7

Divieto di abbandono degli animali.

1. È vietato abbandonare gli animali di affezione domestici.
2. Chiunque posseda o detenga animali di affezione domestici, in caso di sopravvenuta impossibilità al mantenimento, deve provvedere, a proprie spese, affinché la loro soppressione avvenga in modo esclusivamente eutanasico tramite l'intervento di medici veterinari, ovvero deve segnalare l'evenienza, indicando i motivi che ne impediscono la detenzione, al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta per essere autorizzato, a proprie spese, a consegnare gli animali ad apposite strutture pubbliche o private atte ad accoglierli.

Art. 8

Divieto di maltrattamento, ferimento e soppressione degli animali di affezione domestici.

1. È vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di affezione domestici se non per immediata e necessaria difesa della propria o di altrui persona.
2. Chiunque posseda o detenga animali di affezione domestici, divenuti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, deve segnalarlo al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta o a veterinari liberi professionisti i quali, se lo ritengono necessario, provvedono alla soppressione in modo esclusivamente eutanasico.
3. Il Servizio ed i veterinari di cui al comma 2 devono rilasciare ai proprietari o detentori degli animali soppressi una dichiarazione dell'avvenuto abbattimento dalla quale risultino:
 - a) generalità ed indirizzo del proprietario o detentore;
 - b) specie e descrizione dell'animale soppresso;
 - c) eventuale marca di identificazione dell'animale soppresso;
 - d) causa della soppressione;
 - e) luogo, data, timbro e firma del veterinario esecutore.
4. Qualora la soppressione sia attuata da veterinari liberi professionisti, questi devono trasmettere copia della dichiarazione di cui al comma 3 al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 9

Divieto di sperimentazione e vivisezione sugli animali.

1. È vietato, in ogni caso, sperimentare su animali di affezione vivi o effettuare pratiche di vivisezione.
2. Chiunque posseda o detenga animali di affezione domestici in Valle d'Aosta non può cederli, in nessun caso, a istituti o laboratori che effettuano esperimenti su animali vivi o che praticano la vivisezione, anche se situati fuori del territorio della Regione.
3. È consentito lo studio degli animali e dei loro comportamenti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), in base ai protocolli di ricerca internazionali e a condizione che, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, questo non implichi, nei loro confronti, maltrattamenti che generino pena o sofferenza.

Art. 10

Allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici.

1. Chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per gli animali di affezione domestici deve, nel rispetto delle vigenti norme per l'esercizio del commercio, farne preventiva richiesta scritta all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.
2. I competenti servizi dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività in corso di allestimento alle vigenti norme in materia di igiene, sanità pubblica, allevamento di animali ed alle norme della presente legge, formulano un parere scritto per il rilascio agli interessati, da parte dell'autorità comunale competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in questione.
3. I titolari degli esercizi commerciali e delle attività di cui al comma 1 devono tenere un registro di carico e scarico degli animali.

Capo III - Tutela degli animali di affezione urbani

Art. 11

Divieto di maltrattamento, ferimento e soppressione degli animali di affezione urbani.

1. È vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di affezione urbani se non per immediata e necessaria difesa della propria o di altrui persona.

Art. 12

Controllo delle popolazioni di specie di animali.

1. Qualora vi siano specie di animali urbani la cui eccessiva proliferazione, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, costituisca pericolo per l'uomo, per altri animali, per l'ambiente, per l'igiene o per la sanità pubblica, la Giunta regionale, sentito il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, può disporre iniziative per il controllo delle popolazioni di quelle specie di animali avvalendosi anche della collaborazione di enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste.

2. Il controllo demografico si effettua mediante la limitazione incruenta delle nascite da attuarsi, quando possibile, attraverso la sterilizzazione degli animali a cura del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ovvero, nel caso che la gravità della situazione lo richieda, di medici veterinari liberi professionisti con essa convenzionati.

3. Nel caso che, tra le iniziative disposte dalla Giunta regionale, sia prevista anche la cattura degli animali, questa deve essere effettuata con metodologie e mezzi, quali cartucce anestetizzanti, gabbie, reti e simili, tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto, e deve essere messa in pratica esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati convenzionati, competenti, chiaramente individuati dalla Giunta regionale.

4. La soppressione degli animali può essere autorizzata soltanto per quelli di comprovata pericolosità per i quali non è possibile procedere alla cattura e può essere messa in pratica esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati convenzionati, competenti, individuati dalla Giunta regionale.

5. I soggetti preposti alla cattura ovvero all'abbattimento di animali devono essere dotati di specifiche tessere di riconoscimento mentre esercitano le funzioni loro attribuite.

Capo IV - Trattamento dei cani e dei gatti

Art. 13

Istituzione dell'anagrafe regionale canina.

1. Presso l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta è istituita l'anagrafe regionale dei cani consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio della Regione.

2. L'anagrafe regionale canina è uno strumento utile per il controllo sanitario e numerico della popolazione dei cani, per la prevenzione delle zoonosi, per la prevenzione ed il controllo del randagismo, per la repressione dell'abbandono dei cani e per la restituzione dei cani smarriti ai proprietari o detentori.

3. L'anagrafe regionale canina è gestita dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta in collaborazione con i comuni della Regione.

4. Per l'istituzione dell'anagrafe regionale canina la Regione provvede all'acquisto delle attrezzature necessarie per l'allestimento di un apposito sistema informatico ed all'acquisto dei microprocessori occorrenti per il tatuaggio elettronico indolore da applicare ai cani, come previsto dall'art. 17, comma 1.

Art. 14

Iscrizione all'anagrafe regionale canina.

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di un cane, residenti nella Regione ovvero ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, devono provvedere alla sua iscrizione all'anagrafe regionale canina entro novanta giorni dalla nascita o, comunque, per i cani di età superiore, entro sessanta giorni dall'acquisizione del possesso dell'animale.

2. L'iscrizione si effettua, gratuitamente, presso il Comune di residenza o di abituale dimora dei proprietari o detentori del cane.

3. I proprietari o detentori di cagne devono, altresì, segnalare al Comune di residenza o di abituale dimora l'eventuale nascita di cuccioli entro quindici giorni dall'evento e non possono arbitrariamente liberarsene o sopprimerli; i cuccioli indesiderati, terminato il normale periodo di allattamento e svezzamento, possono essere ceduti, a condizione che i proprietari o detentori medesimi abbiano, nel frattempo, provveduto a far sterilizzare le proprie cagne, con le modalità previste all'art. 7, comma 2, al canile regionale, di cui all'art. 21, che provvederà alla loro successiva sistemazione.

4. I medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe regionale canina ovvero della nascita di cuccioli, devono segnalare la circostanza al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 15

Codice di identificazione del cane.

1. Ad ogni cane iscritto all'anagrafe regionale canina è assegnato un codice di identificazione alfanumerico che contraddistingue in modo specifico e senza possibilità di duplicazione ciascun cane.

Art. 16

Modalità di gestione dell'anagrafe regionale canina.

1. L'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta predispone e stampa i certificati di iscrizione all'anagrafe regionale canina, redatti in tre copie e recanti i campi necessari per l'acquisizione dei seguenti dati:

- a) generalità ed indirizzo del proprietario o detentore del cane;
- b) nome, data di nascita, sesso, razza e caratteristiche somatiche del cane;
- c) codice di identificazione, prestampato, da assegnare al cane;
- d) luogo, data, timbro del Comune e firma dell'addetto comunale al rilascio dei certificati;

- e) luogo, data, timbro e firma del veterinario che ha eseguito l'operazione di tatuaggio sul cane in conformità a quanto previsto dall'art. 17.
2. L'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta rifornisce periodicamente i comuni della Regione del numero necessario di certificati di iscrizione all'anagrafe regionale canina.
3. I comuni attivano le operazioni di iscrizione dei cani presenti sul proprio territorio all'anagrafe regionale canina provvedendo a:
- a) richiedere, periodicamente, all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta il numero necessario di certificati di iscrizione di cui al comma 1;
 - b) compilare, secondo le indicazioni fornite dai proprietari o detentori di cani presentatisi per iscrivere all'anagrafe il proprio cane ai sensi dell'art. 14, i certificati di iscrizione in triplice copia, rispettando l'ordine progressivo dei codici di identificazione prestampati;
 - c) rilasciare una copia del certificato di iscrizione, che deve sempre seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o di detenzione, al proprietario o detentore del cane;
 - d) trattenere una copia del certificato di iscrizione e farne pervenire una, entro due mesi dalla data del rilascio, al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;
 - e) segnalare al Servizio di cui alla lettera d) eventuali casi di randagismo o di cani vaganti che costituiscano pericolo per l'uomo, per le sue colture, per altri animali o, comunque, per l'igiene e la salute pubblica.
4. Il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, oltre alle normali funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, gestisce l'anagrafe regionale canina provvedendo a:
- a) allestire, nell'ambito dei propri uffici, con il supporto di un apposito sistema informatico, il registro della popolazione canina presente nel territorio della Regione;
 - b) curare il continuo aggiornamento del registro inserendo ed elaborando di volta in volta i dati che pervengono dai comuni della Regione e dai veterinari incaricati di eseguire le operazioni di tatuaggio di cui all'art. 17;
 - c) trasmettere al Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale ed ai comuni della Regione, ogni anno, una copia aggiornata dell'anagrafe regionale canina;
 - d) comunicare, semestralmente, i dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste che ne facciano richiesta;
 - e) predisporre gli interventi per contrassegnare, mediante il tatuaggio elettronico indolore di cui all'art. 17, ogni cane iscritto all'anagrafe regionale canina.

Art. 17

Operazione di tatuaggio dei cani iscritti all'anagrafe regionale canina.

1. Il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di un Comune dell'avvenuta iscrizione di un cane all'anagrafe regionale canina, provvede a contrassegnare il cane mediante l'applicazione di un tatuaggio elettronico indolore con microprocessore da impiantare, di norma, nel collo dell'animale.
2. L'operazione di tatuaggio va compiuta, preferibilmente, tra il sesto ed il nono mese di vita del cane ed è praticata esclusivamente da medici veterinari dipendenti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, ovvero da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l'Unità sanitaria locale o dalla stessa autorizzati.
3. L'operazione di tatuaggio è eseguita presso gli ambulatori predisposti sul territorio della Regione dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle

d'Aosta ovvero presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti convenzionati o autorizzati ovvero presso locali adeguati ed igienicamente idonei messi a disposizione dai comuni.

4. I comuni, su indicazione del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, rendono noti il calendario, gli orari ed il luogo in cui i proprietari o detentori di cani che hanno provveduto ad iscrivere il proprio animale all'anagrafe regionale canina devono presentarsi per sottoporre il proprio cane all'operazione di tatuaggio.

5. L'operazione di tatuaggio è gratuita soltanto per i proprietari o detentori di cani che hanno provveduto all'iscrizione del proprio cane all'anagrafe regionale canina nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente legge; qualora, per poter eseguire le operazioni di tatuaggio su di un cane si rendano necessari interventi di sedazione o contenimento, le relative spese sono a carico dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

6. Il medico veterinario che ha compiuto l'operazione di tatuaggio su di un cane deve indicare l'avvenuto contrassegno segnando luogo, data, e i propri timbro e firma sulla copia del certificato di iscrizione all'anagrafe regionale canina in possesso del proprietario o detentore; il medico veterinario deve, altresì, trasmettere un certificato di avvenuta marcatura, riportante il codice di identificazione del cane, al Comune presso cui lo stesso era stato iscritto ed al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta che provvede ad allegarlo al certificato di iscrizione precedentemente ricevuto dal Comune e ad aggiornare il registro della popolazione canina.

Art. 18

Iscrizione all'anagrafe di cani provenienti da fuori della Regione o già tatuati.

1. L'obbligo di iscrizione dei cani all'anagrafe regionale canina e di applicazione del relativo tatuaggio sussiste sia per i cani provenienti da fuori della Regione che rientrino nelle condizioni di cui all'art. 14, comma 1, anche se già tatuati ai sensi di disposizioni normative diverse dalla presente legge, sia per i cani già tatuati a seguito di iniziative di enti cinofili, di associazioni di allevatori di cani o per l'iscrizione a libri genealogici di razza.

Art. 19

Cani esentati dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale canina.

1. Sono esentati dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale canina e di applicazione del relativo tatuaggio:

- a) i cani al seguito di proprietari o detentori di passaggio o in soggiorno temporaneo nella Regione, la cui permanenza non si protragga oltre i novanta giorni;
- b) i cani di età inferiore a sei mesi allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti e strutture specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 10.

2. L'introduzione nella Regione di cani da parte di proprietari o detentori, per una permanenza superiore a trenta giorni, deve, comunque, essere segnalata al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta mediante una scheda, predisposta dal Servizio medesimo, che viene messa a disposizione di turisti e visitatori tramite i comuni e le aziende di promozione turistica.

3. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno, comunque, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali.

Art. 20

Trasferimento, cessione, smarrimento, sottrazione, ferimento e morte dei cani.

1. I proprietari o detentori di cani, entro cinque giorni dall'evento, devono denunciare al Comune, di residenza o di abituale dimora, presso il quale avevano iscritto il proprio cane all'anagrafe regionale canina ai sensi dell'art. 14, i seguenti avvenimenti:

- a) il trasferimento della propria residenza o abituale dimora per periodi superiori a novanta giorni;
- b) la cessione definitiva della proprietà o della detenzione, a qualsiasi titolo, del cane;
- c) lo smarrimento o la sottrazione del cane;
- d) la morte del cane.

2. I comuni provvedono a segnalare gli avvenimenti di cui al comma 1 al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia da parte dei proprietari o detentori dello stesso.

3. Chiunque provochi, accidentalmente, il ferimento o la morte di un cane è tenuto a segnalare la circostanza al canile regionale, di cui all'art. 21, per gli opportuni provvedimenti.

4. I proprietari o detentori di cani, nel caso di morte del proprio animale, non possono arbitrariamente sbarazzarsi del corpo inanimato, ma devono contattare il canile regionale, di cui all'art. 21, presso il quale si provvederà alla cremazione in strutture appositamente adibite allo scopo.

Art. 21

Canile regionale.

1. In considerazione delle caratteristiche del territorio e della consistenza della popolazione canina presente nella Regione, è istituito in Valle d'Aosta un unico canile, di proprietà regionale, presso cui sono assicurati:

- a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli artt. 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), e successive modificazioni;
- b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- d) il soccorso e le prime cure ad animali vaganti feriti;
- e) il trattamento profilattico e vaccinale degli animali contro le malattie più comuni;
- f) la cremazione dei corpi di animali morti.

2. Il canile regionale deve essere convenientemente isolato fisicamente ed acusticamente da altri edifici, in particolar modo se adibiti a civile abitazione, e la sua ubicazione deve essere approvata dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta che ne valutano anche l'idoneità

rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali.

3. Il canile deve essere dotato di un reparto adibito ai cani in custodia temporanea, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di un reparto per il ricovero permanente o, comunque, oltre i termini previsti per la custodia temporanea e di un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni; il canile deve, altresì, essere dotato, per i cani ivi ricoverati o ospitati presso i rifugi comunali di cui all'art. 23 e per i gatti ospitati presso l'apposito ricovero regionale, di seguito denominato gattile regionale, di cui all'art. 25, di un ambulatorio veterinario, fornito delle attrezzature e del materiale necessari

per il trattamento profilattico e vaccinale dei cani, per prelievi di laboratorio, per accertamenti diagnostici, per interventi chirurgici o terapeutici, per l'eventuale soppressione eutanasica di animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, per operazioni di tatuaggio dei cani, per interventi di sterilizzazione di cani e gatti, per il soccorso e per le prime cure ad animali vaganti feriti; il canile deve, infine, essere dotato di un crematorio per la cremazione dei corpi di animali morti.

4. La gestione non sanitaria del canile, ivi compresi il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticiti ed il servizio di trasporto dei corpi di animali morti, può essere affidata ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste sulla base di apposite convenzioni, da stipulare con la Regione ed approvate dalla Giunta regionale, nelle quali devono essere previsti dei programmi di attività concordati con il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta; l'attività svolta, nell'ambito delle convenzioni, da enti ed associazioni e dal personale da essi impiegato, può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute per la gestione non sanitaria del canile, sulla base dei programmi concordati.

5. Le spese per la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'acquisto di arredi ed attrezzature non sanitarie e per la gestione non sanitaria del canile sono a carico della Regione.

6. La gestione dell'ambulatorio veterinario e del reparto di isolamento ed osservazione sanitaria è affidata al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, cui competono anche la vigilanza ed il controllo igienico - sanitario dell'intero canile;

le spese relative alla gestione sanitaria del canile e per l'acquisto delle attrezzature e del materiale sanitari occorrenti per l'ambulatorio veterinario e per il reparto di isolamento ed osservazione sanitaria sono a carico dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 22

Ricovero e trattamento dei cani nel canile regionale.

1. Le autorità di pubblica sicurezza, il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le associazioni venatorie, gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste devono segnalare la presenza di cani vaganti, randagi o inselvaticiti al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta il quale, qualora sussista pericolo per l'uomo, per le sue colture, per altri animali o, comunque, per l'igiene e la salute pubblica, predispone gli interventi necessari per la loro cattura ovvero, se questa non è possibile, per il loro abbattimento in collaborazione con i comuni e le Comunità montane nel cui territorio è avvenuta la segnalazione.

2. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticiti, ovvero il loro abbattimento, nei casi di comprovata pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico, devono essere attuati con metodologie e mezzi tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto e possono essere messi in pratica esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati, competenti, convenzionati con i comuni e le Comunità montane interessati, individuati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta e dai comuni e Comunità montane stessi.

3. I soggetti preposti alla cattura ovvero all'abbattimento di animali devono essere dotati di specifiche tessere di riconoscimento mentre esercitano le funzioni loro attribuite.

4. In caso di cattura o di ritrovamento di cani vaganti, randagi o inselvaticiti, si deve immediatamente provvedere al loro trasferimento presso il canile regionale dove gli stessi sono sottoposti a visita veterinaria da parte di medici veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

5. I cani catturati o ritrovati sono custoditi presso il canile regionale per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero alla loro cessione ad eventuali richiedenti; i cani sono tenuti in custodia temporanea per un periodo massimo di sessanta giorni; trascorso tale periodo, i cani devono essere trasferiti nel reparto adibito al ricovero permanente.
6. Qualora sia stato catturato o ritrovato un cane regolarmente tatuato e, quindi, iscritto all'anagrafe regionale canina, il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta provvede all'individuazione del proprietario o detentore per la restituzione dell'animale.
7. Qualora sia stato ritrovato un cane non tatuato e non iscritto all'anagrafe regionale canina, di presumibile età superiore a novanta giorni, reclamato dal proprietario o detentore, il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, prima di procedere alla restituzione, deve tatarlo a spese del proprietario o detentore medesimo, dopo essersi assicurato che lo stesso abbia provveduto all'iscrizione del cane all'anagrafe regionale canina.
8. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di un cane di cui sia stato individuato il proprietario o detentore, sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore medesimo sulla base di tariffe determinate dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.
9. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio e ricoverati presso il canile regionale devono essere iscritti all'anagrafe regionale canina e tatuati dai medici veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta; se questi cani non sono reclamati entro il termine di sessanta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi ed altre malattie trasmissibili.
10. I cani catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile regionale non possono, in nessun caso, essere destinati alla sperimentazione ed alla vivisezione e, di norma, non possono essere soppressi; essi, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 91 del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
11. Presso il canile regionale devono essere tenuti registri di carico e scarico degli animali ricoverati.

Art. 23

Rifugi comunali per cani.

1. I comuni, singoli o associati, e le Comunità montane possono realizzare o, comunque, garantire la presenza sul proprio territorio di rifugi per il ricovero temporaneo, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dei cani.
2. I rifugi comunali per cani garantiscono il ricovero degli animali catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero al loro trasferimento al canile regionale per il ricovero permanente.
3. L'ubicazione dei rifugi comunali per cani deve essere approvata dalla Giunta regionale, sentiti i competenti servizi dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta che ne valutano la necessità e l'idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali.
4. Per la realizzazione dei rifugi comunali per cani la Regione contribuisce nelle spese per la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature nella misura massima

del settanta per cento dell'ammontare delle spese stesse e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione; la restante parte è a carico dei comuni e delle Comunità montane così come le spese per la gestione e la conduzione.

5. I comuni e le Comunità montane che intendono avvalersi del contributo regionale per la realizzazione di rifugi comunali per cani devono presentare domanda, corredata da dettagliato preventivo di spesa, al Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale entro il 30 giugno di ogni anno per ottenere l'assegnazione del contributo per l'anno successivo.

6. Il dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, responsabile del procedimento, istruisce la pratica nei duecentosettanta giorni successivi al ricevimento dell'istanza; i contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro trecentosessantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

7. La vigilanza ed il controllo igienico-sanitario dei rifugi comunali per cani sono affidati al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 24

Trattamento dei gatti.

1. Le norme di cui al presente capo, fatta eccezione per quanto previsto in materia di anagrafe canina, sono estese ai gatti; in particolare sussistono anche per i proprietari o detentori di gatte, gli obblighi di cui all'art. 14, comma 3.

2. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà o spostarli dal loro habitat.

3. Il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, con i comuni e le Comunità montane interessati, al fine di controllare la popolazione dei gatti mediante la

limitazione delle nascite, predispone gli interventi necessari per la cattura dei gatti che vivono in libertà, per la loro sterilizzazione e la loro riammissione nel gruppo di appartenenza.

4. Gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste possono, di intesa con il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, con i comuni e con le Comunità montane interessati, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Art. 25

Gattile regionale.

1. In considerazione delle caratteristiche del territorio e della consistenza della popolazione felina presente nella Regione, è istituito in Valle d'Aosta un unico gattile, di proprietà regionale, previsto come sezione, annessa o distaccata, del canile regionale di cui all'art. 21.

2. Per l'ubicazione, la gestione e la costruzione del gattile regionale vale quanto previsto per il canile regionale all'art. 21, commi 2, 4 e 5.

3. Presso il gattile regionale sono assicurati:

a) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti nei casi previsti dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni;

b) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti che vivono in libertà, catturati, per il tempo necessario alle operazioni di sterilizzazione degli stessi da parte dei medici veterinari dipendenti

dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ovvero da parte di medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l'Unità sanitaria locale stessa;

c) il ricovero e la custodia dei gatti per i quali non sussistano le condizioni né per la loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti, né per la loro rimessa in libertà, né per la loro soppressione.

4. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di gatti reclamati dai proprietari o detentori sono, in ogni caso, a carico dei proprietari o detentori medesimi sulla base di tariffe determinate dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 26

Prevenzione del randagismo di cani e gatti.

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti si attua anche mediante la limitazione delle nascite e, di norma, la sterilizzazione di cani e gatti si effettua su proposta o con il consenso dei proprietari o detentori; se i cani ed i gatti catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile ed il gattile regionali non sono reclamati entro i termini, rispettivamente, di sessanta e di quindici giorni, devono essere sterilizzati da medici veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ovvero da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l'Unità sanitaria locale stessa.

2. Per la corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge, che si pongono come strumento fondamentale per la prevenzione del randagismo di cani e gatti, la Giunta regionale, sentito il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ed avvalendosi anche della collaborazione di enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, definisce programmi di azione ed interventi volti a conseguire le finalità della presente legge.

3. In particolare, i programmi di cui al comma 2 possono prevedere:

a) iniziative, da svolgere anche in ambito scolastico, dirette a sensibilizzare, ad informare e ad educare i giovani e i cittadini sul tema di un corretto rapporto di convivenza tra l'uomo e gli animali con l'intento di fare acquisire una nuova coscienza volta alla tutela ed al rispetto degli animali ed alla difesa del loro habitat;

b) attività culturali di studio e di ricerca scientifica volte a favorire la conoscenza degli animali, dei loro comportamenti e delle loro abitudini di vita;

c) iniziative di coordinamento delle attività in materia di tutela degli animali svolte dalla Regione, dai comuni, dalle Comunità montane, dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, da enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste;

d) corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie zoofile volontarie e per il personale della Regione, dei comuni, delle Comunità montane, del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, addetto ai servizi di cui alla presente legge;

e) ogni altra iniziativa utile alla realizzazione delle finalità della presente legge.

4. Ai comuni, alle Comunità montane, agli enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste operanti nella Regione, riconosciuti come persone giuridiche di diritto privato ed aventi come fine statutario principale la tutela degli animali, la Regione concede contributi per iniziative volte all'incentivazione della protezione degli animali ed alla prevenzione del randagismo, nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.

5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi su domanda da presentarsi al Servizio della sanità dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale almeno sei mesi prima della data prevista per l'avvio delle iniziative, corredata da un programma delle attività da realizzare e da un dettagliato preventivo di spesa.

6. Il dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, responsabile del procedimento, istruisce la pratica nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

7. I contributi di cui al comma 4 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del cinquanta per cento dell'ammontare dei contributi stessi; all'erogazione del saldo si provvede previa presentazione al Servizio della sanità dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale della documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti per la completa e corretta realizzazione del programma di attività ammesso a contribuzione.

Art. 27

Contributi regionali per la tutela del patrimonio zootecnico.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione concede contributi alle imprese agricole e zootecniche a titolo di risarcimento per le perdite di animali causate da cani randagi, vaganti o inselvaticiti, comprovate e accertate dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, ferme restando le responsabilità di eventuali proprietari o detentori dei cani, secondo quanto stabilito dall'art. 2052 del codice civile.

2. I contributi sono erogati dalla Giunta regionale nella misura del settanta per cento del valore dell'animale in vita, determinato dal Servizio di cui al comma 1, con modalità definite con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

Capo V - Sanzioni ed imposte

Art. 28

Sanzioni.

1. Fermo restando quanto stabilito in materia di maltrattamento di animali dall'art. 727 del codice penale, per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative del pagamento delle seguenti somme:

a) da lire cinque milioni a lire dieci milioni per chiunque contravvenga alle norme di cui all'art. 9, comma 2;

b) da lire un milione a lire tre milioni per chiunque contravvenga alle norme di cui all'art. 8, comma 1, all'art. 9, comma 1 e all'art. 11;

c) da lire trecentomila a lire un milione per chiunque contravvenga alle norme di cui agli artt. 3, 4, 5, comma 1, e all'art. 6 e per chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella o presso la propria abitazione, ivi compresi eventuali cuccioli;

d) lire centocinquantamila per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe regionale canina secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, e per chiunque ometta di segnalare l'eventuale nascita di cuccioli di cani e gatti secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 3 e dall'art. 24, comma 1;

e) lire centomila per chiunque, avendo iscritto il proprio cane all'anagrafe regionale canina, ometta di sottoporlo all'operazione di tatuaggio elettronico indolore con microprocessore, come previsto dall'art. 17, e per chiunque ometta di segnalare gli avvenimenti di cui all'art. 20, commi 1, 3 e 4.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si intendono automaticamente triplicate in caso di recidiva.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti autorizzati ad applicare le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.

4. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 confluiscono nel bilancio della Regione.

Art. 29

Imposte: esenzioni.

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale, sono, comunque, esenti da ogni imposta nel territorio della Regione:

a) i cani adibiti alla guida dei ciechi e degli handicappati;

b) i cani adibiti alla ricerca di persone sepolte da valanghe, frane, slavine, crolli di edifici o altre calamità;

c) ogni altro cane di accertata e comprovata utilità sociale e vitale per l'uomo.

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

Norme transitorie.

1. L'anagrafe regionale canina, di cui all'art. 13, dovrà essere attivata entro sei mesi dalla data di approvazione dello standard unico europeo che uniformerà i sistemi di identificazione elettronica degli animali di affezione mediante applicazione di un tatuaggio indolore con microprocessore.

2. Coloro che, alla data di attivazione dell'anagrafe regionale canina, siano proprietari o detentori di cani devono procedere agli adempimenti previsti dall'art. 14, comma 1, entro i successivi dodici mesi.

Art. 31

Abrogazioni.

1. La legge regionale 7 luglio 1987, n. 53 (Istituzione dell'anagrafe dei cani e norme per la loro tutela) è abrogata.

2. La legge regionale 27 luglio 1989, n. 43 (Concessione di un contributo annuo ad una Associazione protezionistica legalmente riconosciuta, per la sua attività statutaria e per la gestione del Canile regionale) è abrogata con decorrenza 1° gennaio 1995.

Capo VII - Disposizioni finanziarie

Art. 32

Introito delle sanzioni.

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Art. 33

Determinazione e copertura degli oneri.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, per il triennio 1994/1996, in annue lire 500.000.000.
2. A decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), tenuto conto degli importi determinati per i singoli interventi dalla Giunta regionale all'atto della presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale di previsione.
3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo per lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Promozione sociale e sanità - Strutture - Interventi per la tutela ed il corretto trattamento degli animali - E.2.4.).
4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente, mediante utilizzo per annue lire 500.000.000 delle risorse iscritte al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996.
5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sugli istituendi capitoli n. 59660, 59680, 59700, 59720 e 59740 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Art. 34

Variazioni di bilancio.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" lire 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.05. - "Zootecnica"

codificazione 1.1.1.4.1.2.10.10.08.31.

cap. 59660 (di nuova istituzione) "Spese per la realizzazione dell'anagrafe regionale canina e per l'attuazione di iniziative volte a favorire la tutela ed il corretto trattamento degli animali" lire 340.000.000;

programma regionale 2.2.2.05. - "Zootecnica"

codificazione 2.1.2.4.2.3.10.10.08.31.

cap. 59680 (di nuova istituzione) "Contributi per la realizzazione di rifugi comunali per cani e per l'attuazione di iniziative volte a favorire la tutela ed il corretto trattamento degli animali" lire 20.000.000;

programma regionale 2.2.2.05. - "Zootecnica"

codificazione 2.1.2.1.0.3.10.10.08.31.

cap. 59700 (di nuova istituzione) "Spese per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'acquisto di arredi ed attrezzature non sanitarie del canile e del gattile regionali" lire 120.000.000;

programma regionale 2.2.2.05. - "Zootecnica"

codificazione 1.1.1.4.1.2.10.10.08.31.

cap. 59720 (di nuova istituzione) "Spese per la gestione del canile e del gattile regionali" lire 10.000.000;

programma regionale 2.2.2.05. - "Zootecnica"

codificazione 1.1.1.6.3.2.10.10.08.31.

cap. 59740 (di nuova istituzione) "Contributi alle imprese agricole e zootecniche a titolo di risarcimento per le perdite di animali causate da cani randagi, vaganti o inselvaticati" lire 10.000.000.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 10 maggio 1994, n. 21.

VENETO

Circ.P.G.R. 10 maggio 1994, n. 11
L.R. 28 dicembre 1993, n. 60. (1)

Com'è noto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 31 dicembre 1993, n. 111 è stata pubblicata la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo».

L'adozione di detta legge è stata necessaria per poter dar corso in ambito regionale alle disposizioni fortemente innovative introdotte dalla legge nazionale 14 agosto 1991, n. 281.

Punti qualificanti della nuova legge sono:

- la distinzione tra canili sanitari, la cui gestione spetta alle Ulss che devono garantire la custodia temporanea e il ricovero dei cani nei casi previsti dal regolamento di polizia veterinaria o in attesa della restituzione al proprietario, e i rifugi per cani, la cui gestione spetta ai comuni, che devono garantire il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione al proprietario;
- l'individuazione dei comuni quali enti tenuti a provvedere alla ristrutturazione di canili esistenti nonché a costruire nuovi rifugi per cani;
- l'indicazione dei criteri che devono essere adottati per il risanamento dei canili esistenti e la costruzione dei rifugi, nonché l'impegno per la Regione di individuare i comuni nell'ambito dei quali ubicare i rifugi e la quota di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione dei rifugi stessi;
- la conferma delle competenze strettamente sanitarie delle Unità locali socio-sanitarie, che devono operare attraverso i presidi veterinari multizonali, con competenze provinciali, e i settori veterinari;
- l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali operanti nella nostra Regione, che sono chiamate a una stretta collaborazione con le strutture istituzionalmente deputate all'attuazione della legge;
- la previsione dell'obbligo, per le Ulss e per i comuni, di predisporre e attuare, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, programmi di informazione e di educazione rivolti alla scuola e ai cittadini e corsi di aggiornamento e di formazione per il personale addetto;
- l'istituzione di corsi regionali per il riconoscimento della qualifica di guardie zoofile volontarie e l'individuazione delle relative competenze;
- l'indicazione di precise norme per la tutela dei gatti e per l'assunzione di iniziative per il loro controllo demografico;
- l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio regionale relativo alla tutela degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo nel quale confluiranno anche i fondi erogati dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 281 del 1991.

Dopo il rapido «excursus» sulle principali novità introdotte dalla legge in oggetto, si ritiene necessario fornire le opportune direttive attuative soprattutto in relazione alle norme della legge per le quali sono stati manifestati dubbi interpretativi e avanzate richieste di chiarimento.

Articolo 3 Anagrafe canina.

Viene confermato che l'anagrafe canina è istituita presso i settori veterinari delle Ulss. Ciò non esclude la possibilità che si faccia riferimento, per le operazioni di iscrizione, al comune di residenza del proprietario o detentore, secondo le modalità a suo tempo indicate con le disposizioni esecutive della L.R. n. 48 del 1987 approvate con Delib.G.R. 5 agosto 1988, n. 5249.

Per quanto attiene gli obblighi previsti dal comma 3 per gli allevatori e i commercianti di cani, si ritiene che, in caso di trasgressione, debba essere applicata la sanzione prevista per la violazione del comma 2 dello stesso articolo.

Articolo 4 Tatuaggio.

È allo studio la possibilità di adottare nella nostra Regione il sistema di identificazione dei cani a mezzo «microchips». Peraltro le difficoltà connesse alla necessità di far riferimento a uno standard unico, anche a livello Cee, non permettono la realizzazione in tempi brevi dell'iniziativa suddetta. Mentre si fa riserva di notizie al riguardo, è necessario comunque nel frattempo procedere con il tradizionale tatuaggio.

Articolo 5 Profilassi.

Il primo comma prevede che le Ulss effettuino, servendosi di strutture proprie o riconosciute, interventi preventivi e successivi, finalizzati anche al controllo delle nascite. Poiché si fa riferimento al «consumo dei detentori» è chiaro l'intento del legislatore di prevedere la possibilità di effettuare detti interventi anche su animali di proprietà. In proposito, la formulazione poco chiara dell'art. 2, comma 1, della legge n. 281 del 1991, potrebbe portare alla conclusione della gratuità degli interventi effettuati presso gli ambulatori delle Ulss, oltre che per gli animali randagi, anche per quelli di proprietà. Ciò appare inaccettabile, per una serie di comprensibili ragioni, non ultime il numero eccessivo di richieste che si convoglierebbe sulle Ulss, nonché una non prevista concorrenzialità nei confronti dei veterinari liberi professionisti. Si ritiene pertanto che gli interventi di sterilizzazione richiesti alle Ulss, debbano necessariamente essere effettuati, nel caso di animali di proprietà, a titolo oneroso.

Articolo 6 Recupero cani randagi.

Come confermato anche dall'art. 15 la cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari multizonali. In relazione peraltro all'attuale situazione di gran parte dei presidi stessi, privi delle risorse necessarie a far fronte alle molteplici funzioni loro attribuite, la legge, all'art. 19 prevede che in tal caso all'assolvimento di dette funzioni provveda il competente settore veterinario. In tali ipotesi è da escludere, comunque, che le Ulss periferiche possano rivalersi nei confronti della Ulss capoluogo presso cui è ubicato il Pvm. Ciò non è previsto né dalla legge in esame, né nel Pssr 1989/1991 (L.R. n. 21 del 1989). L'art. 8 prevede la distinzione sopra accennata tra canili sanitari e rifugi. Fermo restando che i comuni, singoli o associati, devono provvedere al risanamento dei canili sanitari esistenti e alla costruzione dei rifugi per cani, la legge attribuisce alle Ulss la competenza a gestire i canili sanitari, mentre i comuni devono farsi carico del ricovero, della custodia e del mantenimento dei cani randagi negli appositi rifugi. In proposito si ritiene che, nel caso di canili sanitari che, per la loro dimensione e strutturazione, risultassero esorbitanti, a giudizio della Ulss, le effettive esigenze sanitarie del territorio di

competenza, possa ravvisarsi l'opportunità che parte di essi venga destinata, previa intesa con i comuni interessati, a rifugio.

Articolo 9

Albo regionale delle associazioni protezionistiche.

Possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo regionale le associazioni:

- in possesso di personalità giuridica (art. 12 c.c.);
- il cui statuto indichi la protezione degli animali quale finalità;
- che operino nel settore con programmi e attività documentate da almeno 3 anni;
- che siano rappresentate da almeno 200 soci residenti nel Veneto.

La domanda, in carta legale, deve essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale e deve essere corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

La Giunta regionale provvede all'iscrizione all'albo, con le modalità indicate dalla legge, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

Ai fini dei rapporti con la Regione le associazioni iscritte all'albo devono individuare e indicare annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, al dipartimento servizi veterinari un rappresentante unico provinciale.

Per le associazioni aventi ambito nazionale l'iscrizione all'albo regionale è subordinata alla presentazione dell'atto costitutivo, registrato, della sezione (provinciale e regionale) veneta.

Articolo 12

Guardie zoofile.

Con funzioni di collaborazione con le Unità locali sociosanitarie possono essere utilizzate guardie zoofile che abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata (Tullps approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 133 e seguenti) dopo aver frequentato appositi corsi autorizzati dalla Regione e attuati dai Pvm o dalle associazioni protezionistiche.

Le materie oggetto dei corsi riguarderanno particolarmente a conoscenza giuridico-amministrativa delle normative relative al randagismo, nozioni di etologia, zoologia, parassitologia, biologia, aspetti sanitari legati al fenomeno del randagismo, aspetti del controllo igienico-sanitario dell'ambiente e degli animali, riconoscimento delle principali specie di fauna mediterranea, elementi di pronto soccorso.

Le associazioni protezionistiche che intendono organizzare detti corsi, ai fini di ottenere l'autorizzazione regionale, devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata dal programma di svolgimento dei corsi e dell'atto di designazione del direttore responsabile degli stessi.

Le guardie zoofile volontarie, che operano in ambito provinciale, si qualificano esibendo un tesserino rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, previo decreto della prefettura di riconoscimento della qualifica di guardia giurata.

Si precisa che le guardie zoofile non sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Coloro che attualmente operano come guardie zoofile riceveranno il riconoscimento regionale soltanto se sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge regionale 60.

Articolo 14

Questo importante articolo, che fissa i criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani, pone i presupposti per la costruzione, in ambito regionale, delle strutture necessarie all'effettivo fabbisogno rilevato.

La individuazione dei comuni nei quali ubicare i rifugi, da effettuarsi con apposita delibera regionale, costituisce la premessa per la determinazione della percentuale di partecipazione di ciascun comune, nonché dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge.

Al fine di dare corso nei tempi previsti alle prescrizioni dell'art. 14, è necessario che i settori veterinari, d'intesa con i presidi veterinari multizonali, individuino, sulla base dei criteri indicati dal comma 2, le esigenze dei territori di competenza e ne diano tempestiva notizia al dipartimento regionale servizi veterinari. I dati forniti e le richieste formulate saranno poi vagliati in sede di comitato regionale veterinario.

Articolo 20

Per quanto attiene alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste deve farsi riferimento alla circolare regionale 16 settembre 1983, n. 55 e alla circolare regionale 14 maggio 1990, n. 11 emanate in attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 21

Norme finanziarie.

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di trasferimenti alle Regioni, gli interventi finanziati con lo stanziamento del capitolo del bilancio dello Stato n. 4060 (per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo) divengono di competenza regionale, confluendo nel fondo comune.

Pertanto non vi saranno più somme erogate dallo Stato a destinazione vincolata, ma di anno in anno la Regione dovrà impegnare le somme disponibili prelevandole dal suddetto fondo comune e inserendole nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale relativo all'anno finanziario di competenza.

Si ritiene importante ribadire in proposito che le entrate connesse all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 della legge 60 e riscosse dai comuni ai sensi della L.R. n. 10 del 1977 devono essere utilizzate ai fini dell'applicazione della legge stessa.

Nell'assicurare la piena disponibilità del dipartimento servizi veterinari a fornire tutte le ulteriori indicazioni e precisazioni che fossero ritenute necessarie e con la certezza che le Ulss offriranno la più ampia collaborazione per il conseguimento degli obiettivi indicati, si porgono distinti saluti.

(1) Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1994, n. 42.

L.R. 28 gennaio 1985, n. 12

Norme per la lotta e la profilassi permanente della rabbia. (1)

Art. 1

Oggetto e finalità della legge.

La presente legge disciplina la concessione di contributi regionali per la lotta e la profilassi della rabbia, ferme restando le funzioni già sub-delegate ai comuni in materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e della profilassi della zoonosi, in forza dell'art. 2, comma quarto, della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 e dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, in attuazione dell'art. 7, comma quarto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2

Contributi regionali.

Per favorire l'attuazione di iniziative riguardanti la lotta e la profilassi permanente della rabbia, la Giunta è autorizzata a corrispondere:

- a) alle unità locali socio-sanitarie il cui territorio sia stata dichiarato zona infetta o zona sospetta di infezione rabbica dal Presidente della Giunta ai sensi delle disposizioni vigenti, in seguito al manifestarsi di casi di rabbia silvestre, contributi annuali finalizzati alla realizzazione di un piano di vaccinazione delle volpi allo stato libero. Tale piano deve essere autorizzato dal Ministero della sanità e preceduto da un'indagine sulla progressione della zoonosi con particolare riferimento alla popolazione volpina (2);
- b) alle unità locali socio-sanitarie contributi per la costruzione e gestione di canili, da attuarsi direttamente o avvalendosi delle associazioni per la protezione degli animali nonché per l'acquisto di mezzi e di attrezzature speciali per la lotta al randagismo di cani e gatti (3).

Art. 3

Procedure per ottenere i contributi.

Per ottenere i contributi di cui all'articolo precedente, le unità locali socio-sanitarie interessate presentano domanda al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, i comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie presentano al Presidente della Giunta regionale un rendiconto dettagliato sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta dai presidi multizonali antirabbici.

Le unità locali socio-sanitarie che, a norma dell'art. 12 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, hanno l'obbligo di gestire i presidi multizonali per la profilassi della rabbia, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge debbono deliberare un regolamento per la profilassi medesima, sentite le unità locali socio-sanitarie della Provincia interessata.

Art. 4

Abbattimento di volpi.

Le unità locali socio-sanitarie, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e i settori preposti alla gestione e al controllo della fauna selvatica delle amministrazioni provinciali sono

incaricati dell'attuazione operativa delle misure previste dalla lettera a) del precedente articolo 2 e vi provvedono tramite personale dipendente.

Nell'ambito delle misure di prevenzione e all'interno della zona dichiarata infetta o sospetta di infezione, possono essere effettuati controlli e prelievi di volpi mediante metodi selettivi esclusivamente a opera dei guardiacaccia dipendenti dalle amministrazioni provinciali, anche al fine di verificare gli esiti delle misure di vaccinazione preventiva.

Le unità locali socio-sanitarie, l'Istituto zooprofilattico e le amministrazioni provinciali dovranno avvalersi della consulenza e della collaborazione di istituti universitari e dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina nell'attuazione delle misure previste dal precedente articolo 2 (4).

Art. 5 Finanziamento.

Per gli interventi stabiliti dall'art. 2 della presente legge, sono stanziati annualmente, a decorrere dal 1985, per la durata di cinque anni:

- 1) L. 60.000.000 per i contributi di cui alla lettera a), del precedente art. 2;
- 2) L. 500.000.000 per i contributi di cui alla lettera b), del precedente art. 2.

Alle spese di gestione del servizio antirabbico multizonale, relative al personale, ai mezzi speciali di trasporto, alle attrezzature speciali e alla gestione dei canili, si provvede con apposito stanziamento nella funzione 400 del fondo sanitario nazionale, di cui alla tabella n. 6 allegata alla L.R. 2 aprile 1984, n. 13.

Art. 6 Imputazione degli oneri.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte mediante imputazione alla categoria I del titolo IV del bilancio pluriennale 1985-1987 e al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Art. 7 Abrogazione.

Sono abrogate la legge regionale 2 dicembre 1977, n. 71, la legge regionale 7 marzo 1980, n. 12 e la legge regionale 28 gennaio 1982, n. 6.

Art. 8 Dichiarazione d'urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

- (1) Pubblicata nel B.U. 1° febbraio 1985, n. 5.
- (2) Lettera così sostituita dall'art. 1, L.R. 5 marzo 1987, n. 18.
- (3) Lettera così modificata dall'art. 8, L.R. 3 settembre 1987, n. 48.
- (4) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 5 marzo 1987, n. 18.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro abbandono.

Art. 2
Tutela e vigilanza.

1. La tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unità locali socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, punto 17) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48.

Art. 3
Anagrafe canina.

1. Presso il settore veterinario di ogni Unità locale socio-sanitaria è istituita l'anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciare il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.
2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.
3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria competente per il territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.
4. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.

Art. 4
Tatuaggio di riconoscimento.

1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale e con spese a carico dell'utente.
2. Le operazioni di tatuaggio, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell'Unità locale socio-sanitaria o da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unità locale socio-sanitaria.
3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.

4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.

Art. 5 Profilassi.

1. Le Unità locali socio-sanitarie, ai fini dell'attuazione della presente legge, predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute.
2. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con metodi chirurgici idonei.
3. I presidi veterinari multizonali di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, e i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, sentiti i rappresentanti unici provinciali delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, nell'ambito delle convenzioni con esse stipulate, organizzano, in collaborazione con le stesse, programmi per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi.
4. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani randagi e dei gatti presenti nelle colonie riconosciute sono effettuati da veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale presso gli ambulatori dei presidi veterinari multizonali e dei settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, adeguatamente attrezzati o da veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art. 6 Recupero dei cani randagi.

1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.
2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
3. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell'animale catturato ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l'associazione stessa.
4. La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari multizonali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate.
5. La cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente in modo indolore.
6. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria o provvede direttamente alla consegna al canile sanitario più vicino.
7. La direzione dei rifugi e la direzione dei canili sanitari devono tenere un registro nel quale sono indicati la data di entrata, di uscita e di morte degli animali ed i nominativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.
8. Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 possono essere soppressi solo i cani di comprovata pericolosità, quelli gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanascico.

Art. 7 Informazione e aggiornamento.

1. I servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i comuni, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, predispongono e attuano programmi annuali di informazione ed educazione rivolti alle scuole e alla popolazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente. Nei suddetti programmi, particolare attenzione deve essere dedicata al problema del randagismo, alle sue conseguenze e alla possibilità di prevenirlo.

2. La Regione, le Unità locali socio-sanitarie e i Comuni organizzano periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione destinati al proprio personale addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonché alle guardie zoofile volontarie.

Art. 8

Canili sanitari e rifugi.

1. I comuni, singoli o associati, d'intesa con le competenti Unità locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'articolo 84 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14 della presente legge, anche avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì, alla costruzione dei rifugi per cani secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 14.

3. La gestione dei canili sanitari è affidata alle Unità locali socio-sanitarie.

4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.

5. La gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'articolo 9, tramite apposite convenzioni.

6. È fatto obbligo ai presidi veterinari multizonali ed ai settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie di garantire una adeguata assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.

Art. 9

Albo regionale delle associazioni protezionistiche.

1. È istituito presso la Giunta regionale, dipartimento per i servizi veterinari, un albo regionale al quale possono essere iscritte esclusivamente le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, anche in base all'attività in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto, aventi personalità giuridica.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e il numero degli iscritti.

3. Le associazioni devono indicare un rappresentante unico provinciale.

4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria svolta dal dipartimento per i servizi veterinari, provvede all'iscrizione all'albo dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

6. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2.

7. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la cancellazione dall'albo e deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione protezionistica. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

8. La Giunta regionale delibera, altresì, la cancellazione dall'albo delle associazioni per l'accertata e perdurante inidoneità igienico-sanitaria dei rifugi gestiti dalle associazioni.

9. La Giunta regionale comunica alle associazioni, motivandolo, il diniego dell'iscrizione ovvero la cancellazione dal registro regionale, dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.

Art. 10

Attività in convenzione.

1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9, mediante convenzione con i Comuni e con le Unità locali socio-sanitarie, svolgono le seguenti funzioni:

- a) gestire i rifugi per cani secondo quanto previsto dall'articolo 8;
- b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione;
- c) svolgere compiti di assistenza volontaria;
- d) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
- e) partecipare alle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
- f) costruire rifugi per cani e gatti secondo i criteri di cui agli articoli 14 e 16.

2. Le attività oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni protezionistiche, hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di lucro.

3. Le associazioni protezionistiche di cui al comma 1 possono, altresì, custodire cani con oneri a carico del proprietario.

Art. 11

Canili gestiti da privati.

1. La custodia dei cani di proprietà può essere affidata ad operatori privati che dispongano di strutture di ricovero in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Unità locale socio-sanitaria territorialmente competente.

Le strutture sono sottoposte a vigilanza veterinaria ai sensi dell'articolo 24, comma primo, lettera f), del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 12

Guardie zoofile.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2 possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai presidi veterinari multizonali o promosso dalle associazioni protezionistiche previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, gli estremi del

provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della validità.

4. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale.

5. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni della presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

6. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 13

Modalità di ricovero e custodia dei cani.

1. I cani randagi catturati, non appena affidati al canile sanitario, sono sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie. Quando si tratti di cani tatuati la struttura stessa deve dare immediata comunicazione al proprietario.

2. Nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e nei casi di pericolosità o comunque di malattia, il ricovero, la cura, la custodia ed il mantenimento avvengono temporaneamente nel canile sanitario a cura dell'Unità locale socio-sanitaria.

3. Le spese per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari sulla base delle tariffe determinate dall'unità locale socio-sanitaria ovvero nel caso di rifugi, sulla base delle tariffe determinate dal comune o previste dalle convenzioni di cui all'articolo 8 comma 5.

Art. 14

Criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani.

1. I canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti in aree idonee.

2. In attuazione dell'articolo 3 comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:

- a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
- b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
- c) indicazione delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.

3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.

4. La delibera della Giunta regionale è adottata su parere del comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati.

5. I comuni, nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano i singoli progetti, da situare in zone appartenenti alla categoria E del vigente strumento urbanistico e nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 o dal vigente Piano territoriale regionale di coordinamento.

6. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.

7. I canili sanitari e i rifugi devono essere dotati almeno di:

a) un numero di box, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali, rapportato all'area territoriale interessata aventi le dimensioni adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al

tempo di permanenza dello stesso nel box. Ogni box deve essere dotato di una propria area esterna delimitata;

- b) un locale destinato all'ufficio direzionale per la gestione del canile;
- c) alcuni box adeguatamente attrezzati, destinati alla custodia dei cani ammalati, in periodo di degenza post-operatoria, e dei cuccioli, annessi a un locale infermeria;
- d) se necessario, un locale per la custodia degli automezzi destinati alla disinfezione e alla disinfestazione, con connesse strutture accessorie;
- e) adeguato forno inceneritore o comunque impianto frigorifero per la custodia delle carcasse;
- f) un recinto esterno, comprendente alcuni box da adibire a gattile, per la degenza successiva all'intervento di sterilizzazione;
- g) l'allacciamento alla rete fognaria comunale o un idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue.

8. Le aree devono essere completamente recintate e, per quanto necessario, provviste di adeguati mezzi fonoassorbenti.

9. La superficie fondiaria complessiva delle strutture deve garantire uno standard minimo di mq 20 per animale ospitato.

10. Le strutture devono osservare le seguenti distanze:

- a) distanza minima dai confini di proprietà m. 20;
- b) distanza minima da nuclei abitati m. 150.

11. L'indice di copertura massimo deve corrispondere al trenta per cento della superficie complessiva.

12. Le strutture di cui all'articolo 11, devono rispettare i criteri sopra illustrati salvo quanto previsto con apposita delibera di attuazione della Giunta regionale.

13. Per i canili sanitari e i rifugi esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque ammesse le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione nonché l'ampliamento nei limiti del trenta per cento della superficie fondiaria esistente.

Art. 15

Compiti delle Unità locali socio-sanitarie.

1. I settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono le seguenti funzioni:

- a) provvedono all'attuazione e all'aggiornamento dell'anagrafe canina e all'identificazione dei cani di proprietà mediante tatuaggio, dandone notifica mensile ai presidi veterinari multizonali;
- b) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, allo scopo di verificare l'idoneità igienico sanitaria;
- c) controllano lo stato di salute dei cani catturati presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.

2. I presidi veterinari multizonali svolgono le seguenti funzioni:

- a) provvedono alla cattura dei cani randagi;
- b) tatuano i cani randagi che pervengono al presidio, dandone notizia ai settori veterinari ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe;
- c) organizzano, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, programmi di intervento sanitario per il controllo demografico e la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti e attuano i relativi interventi sanitari;
- d) controllano lo stato di salute dei cani catturati presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.

Art. 16
Protezione dei gatti.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.
2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento.
3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unità locale socio-sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.
4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio-sanitaria competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.
5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.
6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio.
7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.

Art. 17
Contributi.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario, accertate dal servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria competente.
2. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera della Giunta regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 18
Circolazione e trasporto dei cani.

1. Le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. In caso contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia.
2. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva Cee n. 77/489 in materia di protezione di animali.

Art. 19
Presidi veterinari multizonali.

1. In relazione alle competenze previste dalla presente legge le Unità locali socio-sanitarie dei capoluoghi di provincia provvedono a potenziare le risorse dei presidi veterinari multizonali, sia per quanto attiene il personale che le attrezzature.

2. Nell'ambito della necessaria collaborazione tra i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i presidi veterinari multizonali, qualora questi ultimi non siano temporaneamente in grado

di assolvere ai compiti a essi attribuiti dalla presente legge, per carenza di risorse, i compiti stessi sono svolti dai competenti settori veterinari.

Art. 20 Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge è punito con una sanzione amministrativa di lire 150 mila.

Art. 21 Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le Unità locali socio-sanitarie, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatori regionali di cui all'articolo 14.

2. Per le finalità della presente legge e per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993, il capitolo 1603 denominato «Assegnazione statale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo», nel quale confluiscono le entrate derivanti dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 è istituito il capitolo 60307 denominato «Fondo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo (2).

3. Le entrate derivanti dall'articolo 20 della presente legge e riscosse dai Comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, sono da considerarsi vincolate per le finalità e gli interventi della presente legge.

Art. 22 Abrogazioni.

1. Sono abrogate la L.R. 3 settembre 1987, n. 48 e la L.R. 22 dicembre 1989, n. 56.

2. L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, resta vigente nel testo così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48.

Art. 23 Norma transitoria.

1. I canili sanitari previsti dalle Unità locali socio-sanitarie e già finanziati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge sono progettati e realizzati a cura delle Unità locali socio-sanitarie stesse.

2. In fase di prima attuazione della presente legge mantengono la loro efficacia le convenzioni in atto tra le Unità locali socio-sanitarie e le associazioni protezionistiche.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 non possono in ogni caso essere prorogate oltre la data del 31 dicembre 1995.
4. Le Unità locali socio-sanitarie, per le spese di mantenimento, potranno rivalersi sui comuni di provenienza dei cani.

Art. 24
Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

- (1) Pubblicata nel B.U. 31 dicembre 1993, n. 111.
- (2) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 22 luglio 1994, n. 27.

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale in applicazione della delega di cui alla legge 17 dicembre 1997, n. 433

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);

Visti i Regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(omissis)

TITOLO VII

CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE

Articolo 51

(Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

(omissis)

Articolo 53

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.